

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	17
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	30
DIFESA (IV)	»	45
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	50
FINANZE (VI)	»	86
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	97
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	101
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	112
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	123
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	132
AFFARI SOCIALI (XII)	»	134

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	135
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	151
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	221
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ..	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE	»	226
<i>INDICE GENERALE</i>	»	227

COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati
e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro informale con il Ministro per il Commercio e l'Industria dell'Unione indiana, Anand
Sharma 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 1° febbraio 2011.

**Incontro informale con il Ministro per il Commercio
e l'Industria dell'Unione indiana, Anand Sharma.**

L'incontro informale si è svolto dalle 11
alle 12.25.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
ERRATA CORRIGE	4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 1° febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 426 del 19 gennaio 2011, a pagina 20, prima colonna, undicesima riga, in luogo di « **7.2.** Mura, Favia, Palagiano, Donadi, Monai » deve leggersi « **7.9.** Mura, Favia, Palagiano, Donadi, Monai »

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302

5

COMITATO RISTRETTO

Martedì 1° febbraio 2011.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
per l'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 302.**

Il comitato si è riunito dalle 13.20 alle
13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPoste, UGL COMUNICAZIONI, CONFISAL e FAILP-CISAL, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313)

6

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti di SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPoste, UGL COMUNICAZIONI, CONFISAL e FAILP-CISAL, nell'ambito dell'esame dello

schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 13.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazioni nella composizione della Commissione	8
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 320 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
Schemi di decreto del Ministro dell'interno concernenti l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010, rispettivamente, al capitolo 2309 – piano gestionale 1 e al capitolo 2309 – piano gestionale 2. Atti nn. 324 e 325 (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	8
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Deliberazione n. 22 del 2010 e relazione della Corte dei conti concernente la gestione delle opere segretate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	14
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo. Emendamenti C. 2774-A Barbieri (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	16
Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. Emendamenti C. 3720-A Schirru ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	16
AVVERTENZA	16

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 1° febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.40.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il gruppo parlamentare Iniziativa responsabile ha designato come propri componenti in I Commissione i deputati Luciano Sardelli e Massimo Calcareo Cimann. Il deputato Luciano Sardelli ricoprirà l'incarico di capogruppo.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Atto n. 320.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, nella seduta del 26 gennaio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individua-

zione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Atto n. 319.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schemi di decreto del Ministro dell'interno concernenti l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010, rispettivamente, al capitolo 2309 – piano gestionale 1 e al capitolo 2309 – piano gestionale 2.

Atti nn. 324 e 325.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, ricorda che a partire dal 1996 gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno sono confluiti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996). Tali commi hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella) e la quantificazione annuale della dotazione del predetto capitolo nella tabella C della legge finanziaria.

Il comma 40 ha inoltre previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun mini-

stro, di concerto con il ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 32 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra questi, le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno) siano iscritti in un'unica unità previsionale di base (U.P.B.) nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.

Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziato su ciascuna di tali U.P.B. è effettuato ogni anno dal ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il ministro dell'economia, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Sullo schema del decreto di ripartizione è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 3 del citato articolo 32 ha stabilito che la dotazione di ciascuna delle U.P.B. sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (in tabella C).

Quanto agli schemi di decreto ministeriale in esame, questi riguardano l'erogazione dei contributi 2010 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero, al cap. 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1 e al medesimo cap. 2309 – piano gestionale 2.

Destinatari della ripartizione dei contributi sono l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED); l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPPIA); e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG).

Tali associazioni hanno presentato richiesta di accedere ai contributi per l'anno 2010, il che costituisce il presupposto per l'assegnazione degli stessi.

Nella relazione illustrativa del primo dei due schemi di decreto (324), relativo al Piano gestionale 1, si ricorda che l'articolo 7, comma 24 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha ridotto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, gli stanziamenti sui capitoli iscritti per il 2010 negli stati di previsione delle amministrazioni centrali vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi per una quota pari al 50 per cento delle dotazioni dell'anno 2009, stabilendo che i Ministri competenti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabiliscano con decreto il riparto delle risorse rimaste disponibili nei citati capitoli, al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento degli enti interessati dalla norma.

L'importo disponibile sul piano gestionale 1 del cap. 2309 ammonta ad euro 40.906, somma che viene ripartita tra le associazioni vigilate tenuto in debita considerazione il numero degli iscritti nell'anno 2009, che sono 2.410 per l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; 4.090 per l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; 32.943 per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Il riparto proposto dallo schema di decreto in esame è il seguente: 4.090,60 euro all'ANED; 4.908,72 euro all'ANPPPIA e 31.906,68 euro all'ANVCG, per un totale, come detto, di 40.906 euro.

Il secondo dei due schemi di decreto in esame (325) fa riferimento al Piano gestionale 2. Secondo la relazione illustrativa, al cap. 2309, per l'anno 2010, è attribuita per tale piano la somma di 2.546.216 euro destinata alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.

È bene ricordare che l'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009

(legge finanziaria 2010) ha previsto che le risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, per assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, siano destinate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite delle residue disponibilità del fondo stesso, al finanziamento di determinati interventi di rilevanza sociale (elencati nell'allegato alla medesima legge finanziaria per il 2010), tra i quali la contribuzione a favore delle associazioni combattentistiche.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010 che destina alle associazioni combattentistiche 2.546.216 euro per l'anno 2010.

Il riparto di tale somma tra le diverse associazioni proposto dallo schema di decreto in esame è il seguente: 254.621.50 euro all'ANED; 305.546 euro all'ANPPIA e 1.986.048 euro all'ANVCG, per un totale, come detto, di 2.546.216 euro.

Mario TASSONE (UdC), premesso che il suo gruppo non è contrario ai provvedimenti in esame, ritiene opportuna una riflessione sui destinatari dei contributi.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2011.

Giuseppe CALDERISI (PdL) avverte preliminarmente che svolgerà un intervento a titolo personale, ringraziando il gruppo di appartenenza, e in particolare il presidente Cicchitto, per aver lasciato ai suoi aderenti la libertà di orientarsi, su questa materia, secondo i propri convincimenti individuali. Precisa inoltre che il suo intervento sarà circoscritto ai soli profili di costituzionalità del provvedimento, nel rispetto della competenza della Commissione.

A suo avviso, sono cinque le questioni di costituzionalità sollevate dal testo in esame. In primo luogo, fa presente che un provvedimento che disciplina la delicatissima questione del fine-vita dovrebbe tendere a realizzare un ragionevole bilanciamento tra i diversi beni e interessi costituzionali in gioco: ossia da una parte il diritto alla vita, il diritto alla salute e il dovere del medico di curare e, dall'altra parte, il diritto all'autodeterminazione individuale, la dignità personale, il rispetto della persona umana e il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari non voluti: tutti beni ed interessi che trovano fondamento negli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, e in particolare nella sentenza n. 282 del 2002, la pratica terapeutica si pone all'incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata: « quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integrità fisica e psichica, diritto questo

che l'articolo 32, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione pone come limite invalicabile anche ai trattamenti sanitari che possono essere imposti per legge come obbligatori a tutela della salute pubblica ».

Il legislatore ordinario ha naturalmente un'ampia discrezionalità nel trovare il migliore bilanciamento tra questi beni e diritti costituzionali, ma la sua discrezionalità non può spingersi fino ad azzerare, in determinate fattispecie, uno dei beni o diritti in considerazione. Il bilanciamento deve esser reale e, in qualche misura, non può che presentarsi come il frutto di compromessi realistici e ragionevoli.

Il progetto di legge in esame, invece, da un lato, riconosce principi fondamentali a livello costituzionale, quali il principio della dignità della persona, che prevale rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della scienza, il principio dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente e il principio del consenso informato; dall'altro lato, però, pone tali e tante limitazioni ai predetti principi da svuotarli sostanzialmente. Un progetto di legge che dichiara nel titolo di voler disciplinare le « dichiarazioni anticipate di trattamento » e contemporaneamente prevede limiti assoluti al contenuto di tali dichiarazioni, con particolare riguardo alle più cruciali scelte di fine-vita (articolo 3, comma 4), è in sé contraddittorio e denota un'irrazionalità intrinseca della normativa.

In secondo luogo, il testo in esame non dà una definizione legale di eutanasia, limitandosi a vietare « ogni forma di eutanasia » attraverso il richiamo alle fattispecie penali dell'omicidio, di cui all'articolo 575 del codice penale, dell'omicidio del consenziente, di cui all'articolo 579 del codice penale, e dell'istigazione o aiuto al suicidio, di cui all'articolo 580 del codice penale: tutte fattispecie in realtà ben distinguibili dall'eutanasia, in quanto relative a situazioni estranee alle problematiche di fine vita, che il provvedimento in esame intende disciplinare.

Non viene pertanto risolto il problema della definizione legislativa dell'eutanasia, cioè il problema della esatta individuazione

dei comportamenti che si intendono vietare sotto il duplice aspetto attivo e passivo, in relazione al consenso del malato o alla sua assenza, dal punto di vista del malato e dell'agente. Vengono invece introdotte previsioni penali irragionevoli e prive di determinatezza, in contrasto con l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, che prevede una riserva assoluta di legge in materia penale, da cui discendono i principi di sufficiente determinatezza e di tassatività delle fattispecie penali, volti ad impedire qualunque attività di integrazione o di creazione di illeciti penali da parte dei giudici e degli interpreti. La vaghezza dei riferimenti alle tre predette diverse norme del codice penale, che prevedono fattispecie assai distinte tra loro, punite con pene diverse nel *quantum*, e comunque difficilmente trasferibili alle problematiche di fine vita, rende possibili interpretazioni giudiziarie assai divergenti e addirittura creative, in contraddizione con uno degli scopi della legge, cioè proprio quello di impedire derive giudiziarie in questo settore.

In terzo luogo, va detto che il progetto di legge non riguarda solo i casi di malati in stato di incapacità di intendere e di volere, come ad esempio i soggetti in stato vegetativo permanente o persistente, ma è applicabile anche ai soggetti pienamente capaci di intendere e di volere; in particolare, per quanto riguarda l'articolo 1 (« Tutela della vita e della salute ») la cui sfera di efficacia non è circoscrivibile alle situazioni di pazienti non coscienti.

L'affermazione — per la prima volta nell'ordinamento italiano — del principio che la vita è un diritto « indisponibile », contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a), appare opportuna e condivisibile, ma a condizione che non pregiudichi il necessario bilanciamento che il legislatore è tenuto ad effettuare con altri beni e interessi tutelati costituzionalmente. Nel caso del progetto di legge in esame occorre evitare che tale affermazione di principio entri in contraddizione con il diritto individuale a rifiutare — in piena coscienza e attualità di consenso — alcuni trattamenti sanitari, anche là dove da questo

rifiuto possa discenderne la morte. Ciò sembra confermato dall'avverbio « anche » contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), che parla di « diritto indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e volere » e deve essere quindi inteso, se i termini usati hanno un significato, nel senso che il diritto è indisponibile anche prima della fase terminale e non solo nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e volere.

All'articolo 1, comma 1, lettera *c*), vi è il chiaro riferimento a un divieto – ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale – di « ogni forma di eutanasia e di ogni forma di assistenza o aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza ». Non sembra che questa disposizione possa riferirsi esclusivamente alla condizione di soggetti in stato vegetativo permanente o persistente, ma emerge che essa possa estendere la sua efficacia anche a situazioni di pazienti pienamente coscienti. L'aggiunta – all'articolo 1, comma 1, lettera *d*) – dell'obbligo del medico di informare anche sul divieto di qualunque forma di eutanasia rafforza questa valutazione; inoltre, lo stesso riferimento preciso alle finalità dell'attività medica sembra deporre nella medesima direzione, addirittura qualificando l'attività del medico che segua le indicazioni esplicite ed attuali del paziente con il riferimento a fattispecie penali gravissime.

Di conseguenza, il riferimento – che pure è contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera *e*) – al principio per cui nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana, sembra rimodellato nel modo che segue: l'autodeterminazione trova un limite legale, e questo limite è dato anche e proprio dalla normativa in esame, che avverte che il limite dell'autodeterminazione è situato nell'impossibilità di chiedere al medico

« qualunque forma » di eutanasia. In tal modo, il problema del rispetto del diritto all'autodeterminazione garantito dall'articolo 32 della Costituzione è solo spostato verso le « forme » che l'eutanasia può assumere, che restano indistinte: se – in piena coscienza – si chiede al medico di non porre in atto un trattamento sanitario che in base alle conoscenze mediche è il solo che può salvare la vita, vi è il rischio che tale richiesta urti contro i principi contenuti nell'articolo 1, comma 1, lettere *c*) e *d*). Ciò ripropone fortemente l'esigenza di chiarire cosa si intenda per eutanasia (attiva e passiva), in modo preciso e determinato ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione.

In quarto luogo, il bilanciamento legislativo non appare soddisfacente nemmeno in riferimento alla efficacia delle dichiarazioni anticipate di trattamento, quindi con riferimento alla forza della volontà espressa in passato da un paziente oggi in condizioni di incoscienza. Ciò risulta con evidenza in riferimento all'articolo 7 della proposta di legge, nella parte in cui si afferma che il medico è legittimato a non porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico, contrastando così le decisioni non solo del dichiarante, ma anche del fiduciario e addirittura dell'eventuale collegio medico. Qui è di tutta evidenza che la volontà espressa dal dichiarante, tutelata dall'articolo 32, comma secondo, della Costituzione, non è bilanciata affatto, ma assolutamente azzerata dalla prevalente volontà del medico. Il problema non pare affatto risolto dal comma 3 dell'articolo 7. Qui si prevede che in caso di controversia fra fiduciario e medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici e che « il parere espresso dal collegio medico è vincolante per il medico curante, il quale non è comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. Resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità e della indisponibilità della vita umana ».

Tale formulazione appare priva di senso giuridico: da una parte, si afferma la vincolatività, per il medico, del parere collegiale; dall'altra, però, il medico non è comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni, non solo scientifiche, ma anche deontologiche; ciò, in buona sostanza, significa dire che il parere collegiale non obbliga il medico proprio nei casi critici o eticamente cruciali. Tale soluzione può essere accettabile alla sola condizione che la stessa struttura di ricovero ovvero l'azienda sanitaria sia tenuta a individuare al suo interno un altro medico disponibile a mettere in atto le indicazioni collegiali, con l'eventuale precisazione che, se tale medico non si trovi, onde evitare che al fiduciario e ai familiari del paziente non autosufficiente sia imposto di spostarsi in altro luogo di ricovero, debba prevedersi una procedura di assegnazione temporanea di un medico esterno disponibile (in caso di aziende sanitarie « pubbliche » o accreditate).

In quinto luogo, l'articolo 3, comma 5, sancisce l'obbligo di mantenere l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle, fino al termine della vita e dispone che l'alimentazione e l'idratazione non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Invadendo la sfera della scienza medica e sovrappo- nendo ad essa definizioni perentorie, viene dunque esclusa in assoluto la natura di trattamento sanitario dell'alimentazione e dell'idratazione forzose, anche se vi sono casi, ben noti alla pratica medica, in cui si tratta sicuramente di trattamenti sanitari, ed anche particolarmente invasivi. L'eccezione del caso in cui alimentazione e idratazione non risultino più « efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni essenziali del corpo » costituisce solo una invasione ulteriore della sfera della scienza medica, giacché è ovvio per qualunque medico che un trattamento inefficace va evitato: se si vuole dire che è vietato l'accanimento terapeutico, la disposizione è superflua, essendo questo già previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f). In questi termini, a

seguito dell'esclusione in assoluto della natura di trattamento sanitario, il paziente non ha diritto di rifiutare l'alimentazione e l'idratazione forzose, in contrasto con gli articoli 32, secondo comma, e 13 della Costituzione.

Per superare i profili di incostituzionalità fin qui evidenziati, ritiene indispensabile innanzitutto fornire la definizione legislativa del concetto di eutanasia, sotto il duplice aspetto attivo e « passivo », in relazione al consenso del malato o alla sua assenza, dal punto di vista del malato e dell'agente, e la puntuale definizione delle fattispecie penali relative al fine-vita. Ritiene altresì necessario riformulare il testo, alla luce di quanto anzidetto, per realizzare un effettivo e ragionevole bilanciamento tra i beni e gli interessi costituzionali in gioco. In particolare deve essere chiarito in maniera inequivoca che non è in alcun modo messo in discussione il diritto del paziente cosciente di rifiutare i trattamenti sanitari, incluso il diritto di interrompere quelli già iniziati.

Occorre inoltre che sia riconosciuto il valore della volontà del paziente, come espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento, rispetto alle convinzioni del medico, fermo restando per quest'ultimo il diritto all'obiezione di coscienza; e che, in caso di rifiuto del medico curante di seguire le indicazioni del collegio medico, sia comunque garantito il rispetto della volontà del paziente in tempi certi e rapidi e nella stessa struttura di ricovero o, in caso di mancato ricovero, da parte dell'azienda sanitaria di competenza. Non deve poi essere escluso in assoluto il diritto del paziente di rifiutare l'alimentazione e l'idratazione forzata, sia in condizioni di capacità di intendere e di volere che di incapacità, consentendo, in questo secondo caso, la dichiarazione anticipata di trattamento.

In alternativa, il legislatore dovrebbe limitarsi a stabilire divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico, dandone una definizione, senza prevedere la dichiarazione anticipata di trattamento, lasciando quindi la « zona grigia » più delicata alla

sapiente cura e decisione del medico, della persona interessata e dei suoi familiari.

In conclusione, esprime l'auspicio che le modifiche sopra illustrate siano introdotte nel testo e che la discussione su questa delicatissima materia si svolga in maniera pacata e al di fuori delle logiche di schieramento.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 12.25.

Deliberazione n. 22 del 2010 e relazione della Corte dei conti concernente la gestione delle opere segretate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 gennaio 2011.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene che la relazione in esame, vista la gravità delle violazioni che segnala alle norme dettate dall'ordinamento per la trasparenza e la correttezza dell'azione amministrativa, debba ricevere la massima attenzione da parte della Commissione, la quale non può limitarsi ad una presa d'atto.

Ricorda che la relazione denuncia fatti estremamente gravi, quali un generalizzato ricorso alla segretezza che, per legge, dovrebbe essere limitata ai casi in cui siano richieste misure « speciali » di sicurezza e segretezza ed in presenza dell'esi-

genza di proteggere gli « interessi essenziali » della sicurezza dello Stato; l'insussistenza dei requisiti di indifferibilità e urgenza ai fini della dichiarazione di segretezza; il difetto di competenza dell'organo che, in taluni casi, ha emesso la dichiarazione di segretezza, quasi sempre disposta da dirigenti e non — come era previsto nel periodo preso in esame dalla relazione — dal vertice dell'amministrazione, rappresentato dal Ministro; la mancanza o la genericità di motivazione dell'atto di segretezza; alcune genericità e incompletezze nella fase della programmazione che hanno influito sui tempi ed i costi di talune opere; ritardi abbastanza frequenti e spesso ingiustificati nella stipulazione dei contratti, nella consegna dei lavori e nella loro esecuzione; un frequente ricorso a perizie di variante e suppletive in prossimità della scadenza dei termini contrattuali; rilevazione di alcuni casi di varianti con modificazioni del progetto iniziale che, tenuto conto dell'importo dei costi aggiuntivi, avrebbero dovuto comportare una nuova dichiarazione di segretezza ed una nuova gara; l'omissione in molti casi dell'invio di documentazione fondamentale; e l'omissione di notizie sul possesso dell'abilitazione di sicurezza da parte degli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo dei lavori, qualora esterni all'amministrazione, nonché, in vari casi, delle imprese invitate alle gare.

A suo modo di vedere, tutte queste violazioni di legge sono il segno di una resistenza e opposizione dei poteri pubblici alla trasparenza e quindi alla responsabilità di fronte ai cittadini. Si tratta di una concezione del potere che si è manifestata in questi anni in modo evidente nell'ambito della protezione civile, per il quale si è prevista una sistematica deroga non solo alle norme sulla pubblicità e trasparenza degli appalti di pubblico interesse, ma anche alle altre norme di portata generale dell'ordinamento: una deroga per effetto della quale le emergenze di protezione civile sono state gestite sulla base di un numero progressivamente crescente di ordinanze. Le norme di legge

esistono invece proprio per assicurare la trasparenza, nell'interesse di tutti, dell'azione degli amministratori pubblici.

In conclusione, ritiene indispensabile un pronunciamento forte della Commissione su questi problemi, anche in considerazione del fatto che da parte del Governo e dei ministri non sembra esserci stata una reazione adeguata alle denunce contenute nella relazione in esame, e preannuncia quindi la presentazione di una risoluzione da parte del suo gruppo.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene auspicabile, stante la gravità delle violazioni di legge denunciate dalla relazione della Corte dei conti, che la Commissione possa giungere ad una risoluzione unitaria. Nota, tra l'altro, che l'omissione di notizie sul possesso dell'abilitazione di sicurezza da parte degli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo dei lavori sono dovute probabilmente al fatto che, procedendo a trattativa privata, non ci si affida ad imprese in grado di garantire tutti i parametri di sicurezza prescritti dalla legge. Rileva quindi che le norme poste a presidio della pubblicità e trasparenza degli appalti pubblici devono essere uguali per tutti e che non può ammettersi quindi che i comuni siano tenuti a rispettarle sempre, mentre le amministrazioni centrali possono farlo solo quando vogliono.

Gaetano PECORELLA (PdL), *relatore*, concorda sull'opportunità che la Commissione si esprima con una risoluzione unitaria, sia perché la denuncia del fenomeno giunge da un organo tecnico dello Stato, e quindi da un soggetto politicamente imparziale, sia perché il problema esiste effettivamente. Aggiunge che, in molti casi, si tratta forse di un problema di disorganizzazione: se chi amministra la cosa pubblica tarda ad avviare i lavori per la realizzazione di un'opera, sarà poi costretto a ricorrere ad ogni mezzo per poter procedere celermente. Conclude dichiarandosi disponibile a predisporre una risoluzione ed invitando a tal fine tutti i gruppi a segnalare a lui o alla presidenza

quel che ritengono che debba esservi incluso.

Donato BRUNO, *presidente*, esprime l'auspicio che, data la delicatezza della materia, si possa giungere all'approvazione di una risoluzione unitaria. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Atto n. 292.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 gennaio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.50.

Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo.

Emendamenti C. 2774-A Barbieri.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo la relatrice, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili.

Emendamenti C. 3720-A Schirru ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo la relatrice, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze

legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 12.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. (COM(2010)776 definitivo).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI. COM(2010)95 def. (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 17

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contenteo, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 20

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti. (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione. – Parere favorevole*) 23

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737 Sen. Li Gotti, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro. (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 25

SEDE REFERENTE:

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (*Seguito dell'esame e rinvio*) 25

ALLEGATO (*Emendamenti*) 29

AVVERTENZA 28

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione

delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI. COM(2010)95 def.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta

odierna, illustra il contenuto della proposta di direttiva.

Il 29 marzo 2010 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM(2010)95).

Rileva quindi come la proposta di direttiva miri a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore della tratta degli esseri umani e a introdurre disposizioni comuni per rafforzare la prevenzione dei reati e la protezione delle vittime.

La proposta sviluppa la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005, riprendendo il suo approccio globale che include la prevenzione, l'azione penale, la protezione delle vittime e il monitoraggio. La Commissione ritiene che la proposta offra un valore aggiunto per quanto riguarda: la determinazione della misura delle pene tenuto conto della gravità del reato (articolo 4); la norma di giurisdizione extraterritoriale più ampia e più vincolante, che obbliga gli Stati membri a perseguire i propri cittadini e residenti abituali che abbiano commesso il reato della tratta, anche se al di fuori del proprio territorio (articolo 9); il più ampio campo d'applicazione della disposizione sulla non applicazione di sanzioni alle vittime coinvolte in attività illecite, a prescindere dal mezzo illecito utilizzato dai trafficanti (articolo 7); i più alti livelli di assistenza alle vittime, specialmente per quanto riguarda le cure mediche (articolo 10); le misure di protezione specifiche per i minori vittime della tratta degli esseri umani (articoli da 12 a 14).

Per quanto concerne i contenuti specifici, la proposta di direttiva prevede una nuova definizione dei reati di tratta.

In particolare, l'articolo 2 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché siano considerati reati i seguenti atti intenzionali: «il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità

su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento».

Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite, o il prelievo di organi.

Il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi suindicati. Qualora la condotta coinvolga minori, essa è punita come reato di tratta degli esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi suindicati.

Gli Stati membri devono adottare, inoltre, le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo nella commissione dei reati suddetti.

All'articolo 4, la proposta prevede che i reati suindicati vengano puniti con una reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. La reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni è prevista qualora ricorrano determinate aggravanti.

La proposta prevede inoltre disposizioni relative alla responsabilità e alle sanzioni applicabili alle persone giuridiche (articolo 11 e articolo 12).

Agli articoli 8 e 9 la proposta introduce una serie di disposizioni per agevolare lo svolgimento delle indagini e dell'azione penale.

L'articolo 10 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale.

Misure speciali sono previste per l'assistenza ai minori vittima della tratta e per la loro tutela nelle indagini e nei procedimenti penali (articoli 12, 13 e 14).

L'articolo 15 stabilisce che gli Stati membri adottino le misure necessarie per scoraggiare la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta degli esseri umani. In questo quadro gli Stati membri saranno tenuti a valutare la possibilità di adottare misure affinché costituisca reato ricorrere consapevolmente ai servizi, oggetto dello sfruttamento, prestati da una persona che è vittima di uno dei reati di tratta.

In base all'articolo 16 della proposta, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per istituire relatori nazionali o meccanismi equivalenti cui sia affidato il compito di valutare le tendenze della tratta degli esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta e riferire alle autorità nazionali competenti.

Per quanto concerne l'iter di approvazione presso le istituzioni europee, la proposta è stata successivamente oggetto di un « trilogio informale » (in quattro riunioni svoltesi tra i mesi di settembre e novembre 2010) tra Consiglio, Parlamento europeo e Commissione, al fine di giungere ad un accordo in prima lettura. Il 2 dicembre 2010 il Consiglio giustizia e affari interni ha espresso il suo accordo sul testo di compromesso frutto del negoziato. Il testo è stato poi approvato dal Parlamento europeo nella plenaria del 14 dicembre 2010 ed è in attesa di adozione formale da parte del Consiglio.

Si segnalano quindi le principali modifiche contenute nel testo di compromesso rispetto alla proposta della Commissione europea.

Per quanto riguarda le sanzioni (articolo 4) si prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché i reati indicati all'articolo 2 della proposta siano punibili con una reclusione non inferiore nel massimo ad almeno cinque anni (laddove la Commissione europea prevedeva pene non inferiori nel massimo a cinque anni). La pena non dovrà essere inferiore nel massimo ad almeno dieci

anni (laddove la Commissione europea prevedeva pene non inferiori nel massimo a dieci anni), qualora ricorra una delle seguenti circostanze (già previste nel testo della Commissione europea): il reato è stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, compresi, nel contesto della presente direttiva, almeno tutti i minori; il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata; il reato, commesso intenzionalmente o per negligenza grave, ha messo in pericolo la vita della vittima; il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave.

Si prevede, inoltre, che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché il fatto che un reato di cui all'articolo 2, commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, sia considerato una circostanza aggravante (il testo della Commissione includeva tale caso quale lettera *a*) della sopracitata circostanze).

Viene introdotto un nuovo articolo (articolo 7) relativo a sequestro e confisca in base al quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare che le autorità competenti nazionali abbiano facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi dei reati.

Per quanto riguarda la giurisdizione, l'articolo 10 del testo di compromesso modifica la proposta della Commissione europea prevedendo, in particolare, che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione nei seguenti casi: se il reato è stato commesso anche solo parzialmente sul suo territorio; se l'autore del reato è un suo cittadino.

Viene inoltre inserito un nuovo articolo dedicato all'assistenza, al sostegno ed alla protezione ai minori non accompagnati, vittime della tratta di esseri umani, in base al quale gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni spe-

cifiche volte ad assistere e sostenere i minori tengano debito conto della particolare e specifica situazione degli stessi.

Viene poi introdotto un nuovo articolo in base al quale gli Stati membri sono tenuti a provvedere a che le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati intenzionali violenti.

Viene quindi riformulato come segue l'articolo relativo alla Prevenzione (articolo 15 della proposta della Commissione, articolo 18 del testo di compromesso):

« 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, per scoraggiare e ridurre la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta degli esseri umani.

2. Gli Stati membri adottano, anche tramite Internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni della società civile interessate e altre parti in causa, miranti a sensibilizzare e ridurre il rischio che le persone, soprattutto i minori, diventino vittime della tratta di esseri umani.

3. Gli Stati membri promuovono la formazione regolare dei funzionari che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani, compresi gli operatori di polizia in prima linea, affinché siano in grado di individuare le vittime e potenziali vittime della tratta di esseri umani e di occuparsene.

4. Per far sì che la prevenzione e il contrasto della tratta di esseri umani diventino più efficaci scoraggiando la domanda, gli Stati membri valutano la possibilità di adottare misure affinché costituisca reato ricorrere consapevolmente ai servizi, oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 2, prestati da una persona che è vittima di uno dei reati di cui allo stesso articolo.

Infine, un nuovo articolo prevede che, per contribuire a una strategia coordi-

nata e consolidata dell'Unione europea al contrasto della tratta di esseri umani, gli Stati membri facilitino i compiti del coordinatore antitratta dell'Unione. In particolare gli Stati membri trasmettono al coordinatore le informazioni, in base alle quali il coordinatore contribuisce alla relazione che la Commissione presenta ogni due anni in merito ai progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (articolo 20).

Manlio CONTENUTO (PdL) esprime talune perplessità sull'ampiezza della definizione dei reati di tratta che, ove accolta nel nostro ordinamento, potrebbe creare dei problemi sotto il profilo della determinatezza della fattispecie. Ritiene quindi che di questo aspetto si dovrebbe tenere conto nella proposta di documento finale che sarà formulata dal relatore.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.40.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contenteo, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 26 gennaio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda come nella precedente seduta il relatore abbia illustrato il contenuto della proposta di legge n. 3900. Nell'odierna seduta egli integrerà la relazione illustrando il contenuto delle ulteriori proposte di legge abbinata.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, rileva che tra le proposte di legge abbinata alla proposta approvata dal Senato, le proposte C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1837 Mantini e C. 2419 Cassinelli sono volte a riformare l'ordinamento forense, mentre le proposte C. 420, C. 1445 Barbieri e C. 2246 Frassinetti hanno per oggetto aspetti particolari di tale professione.

Le proposte di legge C. 420 Contento e C. 1445 Barbieri prevedono nuove disposizioni per l'accesso alla professione forense, che ricordo essere uno dei temi trattati dalla proposta di legge C. 3900 approvata dal Senato.

La proposta presentata dall'onorevole Contento prevede l'accesso con selezione ad una scuola forense, verifiche costanti ed effettive dello svolgimento della pratica da parte degli iscritti al registro, a cura del consiglio dell'ordine; la facoltà, dopo il compimento del primo anno di iscrizione alla pratica, di iscriversi al registro speciale dei praticanti abilitati al patrocinio avanti ai tribunali, con la possibilità di fungere da sostituti processuali del proprio dominus in udienza; un esame da sostenere presso la corte d'appello nel cui distretto si è svolta la pratica, consistente in tre prove scritte e una prova orale su sei materie.

La proposta presentata dall'onorevole Barbieri prevede che il limite di sei anni di esercizio del patrocinio sia abolito; che i praticanti avvocati abilitati, identificati come « procuratori legali abilitati », siano ammessi, dopo due anni di tirocinio ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto; che, dopo un periodo di tre anni di patrocinio legale continuativo, effettivo, documentato, controllato dal consiglio dell'ordine e certificato anche dall'iscrizione alla Cassa di previdenza e

assistenza forense, i « procuratori legali abilitati » siano iscritti, a domanda, all'albo professionale degli avvocati, sul presupposto della equipollenza tra l'esame di Stato e l'attività di patrocinio legale; che tutti coloro che sceglieranno di abilitarsi come « procuratori legali abilitati » dovranno autocertificare di non svolgere altre attività professionali o di lavoro dipendente o pubblico, pena la cancellazione dall'albo professionale. Le autocertificazioni saranno soggette a controllo a cura dei consigli dell'ordine territoriali.

La proposta di legge C. 2246 Frassinetti interviene in materia di compensi e di società tra professionisti. All'articolo 1, modificando l'articolo 2233 del codice civile, prevede la reintroduzione del divieto del cosiddetto « patto di quota-lite », precludendo agli avvocati la possibilità di pattuire compensi in relazione al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Allo stesso tempo, attraverso l'eliminazione dell'obbligo di redigere in forma scritta i patti tra professionista e cliente pena la nullità del patto stesso, il medesimo articolo 2233 del codice civile, riferito al compenso delle professioni intellettuali, è ricondotto alla sua formulazione originaria, antecedente il decreto-legge n. 223 del 2006. L'articolo 2 specifica che dalla concessa facoltà di esercitare le libere professioni mediante costituzione di società tra professionisti deve intendersi comunque escluso lo svolgimento mediante società di capitale, affinché non ne risulti limitata la responsabilità personale del singolo professionista per le obbligazioni assunte e reintroduce, limitatamente agli avvocati, il divieto di applicare tariffe inferiori ai minimi tariffari. Inoltre stabilisce un termine entro il quale dovrà provvedersi ad armonizzare le disposizioni recate dalla presente proposta di legge con quelle deontologiche relative alla professione forense.

Le altre proposte di legge, come si è detto, hanno una portata più ampia essendo dirette a riformare l'intero ordinamento forense.

La proposta di legge C. 1004 Pecorella si ispira al testo elaborato dalle associa-

zioni forensi specialistiche quali: Unione delle camere penali italiane (UCPI), Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF), Associazione giuslavoristi italiani (AGI) e Unione nazionale camere avvocati tributaristi (UNCAT). Nel disciplinare la professione di avvocato si è infatti inteso, da un lato, porre un argine alla « dequalificazione » professionale che, unitamente al sensibilissimo aumento del numero degli iscritti agli albi, ha caratterizzato quest'ultimo decennio, e dall'altro, recuperare alla professione forense una qualità adeguata a far fronte alla complessità dell'attuale normativa e idonea a garantire la funzione costituzionale cui la stessa avvocatura è chiamata. Per tale ragione, ad esempio, viene dato un importante risalto alla questione della specializzazione forense.

La proposta di legge C. 1447 Cavallaro si ispira nell'impianto generale a quello predisposto fin dal 2003 dal CNF e più recentemente anche a quello riproposto congiuntamente all'inizio di questa legislatura dall'Unione delle camere penali italiane (UCPI), dall'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori (AIAF), dagli Avvocati giuslavoristi italiani (AGI) e dall'Unione nazionale camere avvocati tributaristi (UNCAT). Tra i punti più significativi secondo il presentatore vi è quello di richiamare senza esitazioni l'aspetto economico della professione forense, pur senza cadere nell'errore di una frettolosa equiparazione fra attività professionale e attività d'impresa. Altra questione estremamente rilevante affrontata dalla proposta di legge è quella relativa alla materia disciplinare. In questa materia si è introdotto un correttivo all'usuale previsione di un'identificazione totale fra struttura ordinistica e struttura disciplinare, mediante l'attuazione di un meccanismo di trasferimento dell'esercizio dell'azione disciplinare a organismi disciplinari diversi dagli ordini. È stata recepita l'introduzione, prospettata da più parti, di un sistema di qualificazione e di certificazione anche specialistica, con il corollario finale che persino l'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

è diviso per specialità. Fra gli elementi distintivi della presente proposta di legge vi sono la centralità dell'organo di autogoverno e l'esclusione per tutto quanto possibile di una sovraordinazione gerarchica del Ministero della giustizia, a cui residuano generali poteri di controllo.

La proposta di legge C. 1494 Capano riprende una proposta di legge che era stata già presentata dal senatore Calvi nel corso della XV legislatura. Nella relazione di accompagnamento sono indicate le esigenze delle quali il nuovo ordinamento della professione forense deve tenere conto. In particolare la riforma di tale ordinamento deve mirare a: coordinare le nuove norme con la disciplina comunitaria; prescrivere una nuova disciplina di accesso alla professione, che garantisca un'adeguata formazione dei nuovi avvocati e un'opportuna selezione tra i molti aspiranti; imporre un'elevata professionalità a tutti gli iscritti, della quale siano garanti i Consigli dell'ordine, con l'obbligo del costante aggiornamento, per il quale vanno predisposti gli opportuni istituti; prescrivere, come essenziale, l'esercizio effettivo e continuativo della professione, da considerare quale requisito essenziale per garantire la conservazione della competenza professionale acquisita con l'università, per le nozioni culturali, e con gli istituti previsti per l'accesso, per le nozioni pratiche; inserire la nuova disciplina del difensore nel quadro complessivo della riforma della giustizia in atto e di quelle future; strutturare la professione di avvocato come strumento di attuazione del diritto costituzionale alla difesa e come principale strumento di tutela della libertà dei cittadini; adeguare le strutture della professione alla realtà sociale, economica e politica in continua evoluzione; preparare la professione di avvocato ad applicare le regole della concorrenza secondo le norme comunitarie.

La proposta di legge C. 1837 Mantini, firmata da deputati del PD, si basa sull'elaborazione condotta dal Consiglio nazionale forense, in collaborazione con l'Organizzazione unitaria dell'avvocatura (OUA), con l'Associazione italiana giovani

avvocati (AIGA) e con le altre associazioni forensi maggiormente rappresentative, a seguito di un intenso e approfondito dibattito. Il titolo I della proposta di legge, intitolato « disposizioni generali », afferma i principi fondamentali per l'esercizio della professione e, in particolare, disciplina i doveri e la deontologia, l'esercizio in forma societaria e il fondamentale e innovativo ruolo delle associazioni specialistiche, la pubblicità, la formazione continua, l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile a garanzia degli utenti e le tariffe professionali. Il titolo II è dedicato ad « albi, elenchi e registri ». Il titolo III riguarda il profilo organizzativo e, in particolare, il delicato tema del rapporto tra Consiglio nazionale forense e ordini territoriali, alla ricerca di punti avanzati di equilibrio anche sotto il profilo della rappresentatività e dell'organizzazione democratiche. Il titolo IV è espressamente dedicato all'accesso alla professione e, in particolare, alla formazione professionale, al tirocinio e alle forme dell'esame di Stato. Il titolo V in materia di procedimento disciplinare, che tende a soddisfare, in una sorta di modello « duale », le esigenze di una più chiara dicotomia tra funzione gestionale, propria del consiglio dell'ordine, e funzione disciplinare, che dovrebbe essere svolta con l'apporto di soggetti ulteriori a garanzia dell'imparzialità e dell'interesse pubblico.

La proposta di legge C. 2419 è stata da me presentata il 6 maggio 2009 al fine di sottoporre alla Camera dei deputati il testo che era stato elaborato dal Consiglio nazionale forense. Questo testo peraltro è stato utilizzato proprio nel corso dell'esame parlamentare da parte del Senato, esame che ha poi portato all'approvazione del testo che ho illustrato la scorsa settimana.

Quale relatore propone di fissare a breve le audizioni delle associazioni di categoria interessate alla riforma forense per poi eventualmente costituire un Comitato ristretto per verificare se sia opportuno apportare delle modifiche al testo approvato dal Senato.

Ritiene, in particolare, che potrebbero essere sentiti i rappresentanti del Consiglio nazionale forense, dell'Organismo unitario dell'avvocatura, dell'Unione camere penali italiane, dell'Associazione italiana giovani avvocati, dell'Associazione nazionale forense nonché dell'Associazione degli enti previdenziali privati. Inoltre potrebbe essere opportuno sentire anche il presidente del Comitato Unitario delle Professioni.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che la richiesta di audizioni sarà esaminata nell'ambito della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

C. 3921 Giancarlo Giorgetti.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione. — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Luigi Vitali, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.

Osserva come la proposta di legge A.C. 3921, d'iniziativa parlamentare, sia diretta ad aggiornare la legge di contabilità e

finanza pubblica – legge 31 dicembre 2009, n. 196 – al fine di armonizzare ed allineare il sistema nazionale delle decisioni di bilancio alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

L'introduzione, a livello comunitario, di moduli decisionali ed operativi tesi a favorire, nell'ambito del cosiddetto « semestre europeo », il coordinamento ex ante delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, comporta la necessità di intervenire sui contenuti degli strumenti di bilancio e sulla tempistica del ciclo della programmazione economico finanziaria nazionale, anche al fine di promuovere, in linea con gli orientamenti della Commissione europea, un ampio coinvolgimento dei Parlamenti nazionali sin dalle fasi preliminari dell'impostazione della politica economica, nonché di consentire un più intenso dialogo con il Parlamento europeo.

La presentazione contestuale da parte degli Stati membri e la valutazione simultanea da parte della Commissione europea dei programmi di stabilità o di convergenza (PSC) e dei programmi nazionali di riforma (PNR) – i quali divengono i documenti principali della programmazione economico-finanziaria degli Stati membri – implica in primo luogo una rimodulazione degli strumenti e del ciclo di bilancio quale da ultimo delineati dalla legge di riforma n. 196 del 2009.

Al riguardo, la relazione illustrativa della proposta di legge evidenzia come l'impianto complessivo della legge n. 196 del 2009 conservi una piena validità e come ciò confermi l'opportunità di limitarsi ad introdurre solo limitate modifiche volte a tenere conto delle nuove procedure europee e a consentire un pieno controllo dei conti pubblici.

La proposta di legge, composta di cinque articoli, si muove lungo le seguenti principali direttrici.

In primo luogo ed in via generale, essa è volta ad inserire tra i principi fondamentali della legge n. 196 del 2009, la coerenza della programmazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche con le

procedure ed i criteri stabiliti dall'Unione europea. Viene inoltre ribadito il principio del concorso e della relativa responsabilità di tutte le amministrazioni pubbliche nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, da realizzare secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica (articolo 1).

In secondo luogo, essa provvede ad aggiornare il ciclo e gli strumenti della programmazione di bilancio alla luce dell'introduzione del « semestre europeo », al fine di consentire un pieno allineamento tra la programmazione nazionale e quella europea (articolo 2).

A tal fine, viene sostituito l'articolo 7 della legge n. 196 del 2009, prevedendo la presentazione alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, del Documento di economia e finanza (DEF).

Tale documento diviene il perno della programmazione economico finanziaria, il cui contenuto assorbe sia la Decisione di finanza pubblica, sia larga parte dei contenuti della Relazione sull'economia e sulla finanza pubblica; nel DEF è, inoltre, ricompreso anche lo schema del Programma di stabilità e lo schema del Programma nazionale di riforma, documenti, questi ultimi, che dovranno essere presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile.

Con le modifiche all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, si prevede inoltre una diversa articolazione, in tre sezioni, dei contenuti del Documento di economia e finanza.

La prima sezione reca il Programma di stabilità. La seconda sezione del Documento, reca, tra l'altro, le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa. La terza sezione del Documento reca, infine, lo schema del Programma nazionale di riforme di cui sono enunciati i contenuti principali, che potranno comunque essere adeguati all'evoluzione della disciplina dell'Unione europea.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, ad integrazione del DEF, trasmette alle Ca-

mere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno.

Il DEF, entro il 10 aprile, oltre che alle Camere sarà trasmesso alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che dovrà esprimere il proprio parere in tempo utile per le deliberazioni parlamentari.

Entro il 25 settembre è prevista la presentazione di una Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

La presentazione della Nota, rispetto alla disciplina vigente – e alla luce delle nuove modalità di programmazione economica europea – non sarà dunque più eventuale e connessa al verificarsi di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica, bensì necessaria.

La Nota dovrà, inoltre, recare gli eventuali aggiornamenti del Patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale.

La proposta di legge conferma, infine, il termine del 15 ottobre di ciascun anno entro il quale devono essere presentati alle Camere del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge del bilancio dello Stato.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento, per le parti di competenza della Commissione giustizia.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737 Sen. Li Gotti, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 20 ottobre 2010.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che nella seduta di domani il relatore presenterà una proposta di parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.15.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 20 gennaio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo in esame (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI (PD) rileva come il provvedimento in esame, per quanto idoneo a produrre un certo impatto mediatico, sembri in grado di produrre in concreto effetti particolarmente modesti, trovando applicazione solo in casi limitati. Inoltre, suscita perplessità il fatto che sia la contestazione del pubblico ministero, anziché la determinazione della pena in concreto da parte del giudice, a determinare la possibilità di accedere o meno al rito abbreviato, senza possibilità di contraddittorio. Occorre, inoltre, riflettere sulla la compatibilità del provvedimento in esame con il sistema, tenendo conto che il rito abbreviato è uno strumento irrinunciabile anche per l'effetto relativo alla riduzione dei tempi del processo. Non condivide pertanto il provvedimento e ritiene che si possa semmai intervenire

normativamente prevedendo, come indicato dal proprio emendamento 1.1, che per tutti i delitti di competenza della Corte di assise, non solo quindi per quelli puniti con la pena dell'ergastolo, il giudizio abbreviato di debba svolgere dinanzi al tribunale in composizione collegiale.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere contrario sull'emendamento Ferranti 1.1, che incide negativamente sull'aspettativa di riduzione dei tempi processuali insita nel giudizio abbreviato. Dichiarò di non condividere l'estensione generalizzata del divieto di accesso al rito abbreviato per tutti i reati puniti con la pena dell'ergastolo. Ritiene quindi che l'emendamento Sisto 1.2 possa fornire lo spunto per una adeguata soluzione di compromesso. Su tale emendamento si rimette quindi alla Commissione. Si rimette alla Commissione anche sull'emendamento Contento 1.3.

Manlio CONTENUTO (PdL) tenuto conto della formulazione del provvedimento, chiede al relatore di chiarire se, per escludere l'applicazione del giudizio abbreviato, si debba tenere conto della pena stabilita in concreto dal giudice ovvero che si tratti di un delitto per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo. Se si seguisse la prima interpretazione, si potrebbero produrre degli effetti paradossali qualora, ad esempio, il giudice di primo grado applicasse la pena dell'ergastolo ed il giudice di appello operasse una valutazione diversa. Se invece la *ratio* del provvedimento, come sembra preferibile, fosse quella di escludere l'applicazione del rito abbreviato avendo riguardo alla pena stabilita in astratto dal legislatore, occorrerebbe prevederlo espressamente. Al fine di fornire tale ultimo chiarimento ha presentato l'emendamento 1.3.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, precisa che il provvedimento ha una evidente *ratio* di politica criminale, essendo volto ad escludere l'accesso al giudizio abbreviato per i delitti puniti in astratto con la pena dell'ergastolo. Pur ritenendo

che la formulazione del provvedimento non determini la questione interpretativa sollevata dall'onorevole Contento, esprime parere favorevole sul suo emendamento 1.3, se riformulato nel senso di prevedere l'introduzione di uno specifico comma all'articolo 438 del codice di procedura penale secondo il quale sia esclusa l'applicazione del rito abbreviato per i delitti per i quali la legge preveda la pena dell'ergastolo. Esprime parere contrario sugli emendamenti Ferranti 1.1 e Sisto 1.2.

Rita BERNARDINI (PD) esprime un giudizio fortemente critico sul provvedimento in esame che conferma la tendenza del Governo e di questa maggioranza ad inasprire le pene e ridurre la fruibilità dei benefici. Sottolinea come sia del tutto insensato che l'Italia si ponga come paladina della lotta contro la pena di morte nel mondo e poi si riveli sostenitrice della pena dell'ergastolo, peraltro abolita in quasi tutti i paesi d'Europa.

Federico PALOMBA (IdV) sottolinea come il proprio gruppo abbia sottoscritto la proposta di legge dell'onorevole Lussana e ritenga che la stessa non debba essere modificata.

Enrico COSTA (PdL) esprime perplessità sul fatto che l'applicazione o meno del giudizio immediato dipenda comunque dalla contestazione formulata dal pubblico ministero. A suo giudizio, inoltre, la formulazione del testo non esclude affatto che vi possa essere il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, bensì che vi sia una riduzione di pena. Laddove il giudice decidesse in concreto di comminare la pena dell'ergastolo, non si applicherebbe la riduzione di un terzo della pena.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che occorra approfondire l'esame del provvedimento per escludere i dubbi interpretativi che invece sono emersi dal dibattito.

Elio Vittorio BELCASTRO (IR) pur comprendendo la *ratio* del provvedimento,

ritiene che occorra una riflessione per addivenire ad una formulazione che escluda dubbi interpretativi.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, ritiene che non possano sussistere dubbi sulla interpretazione dell'articolo 442 così come verrebbe modificato sopprimendo il secondo e terzo periodo del comma 2, secondo quanto previsto dalla sua proposta di legge in esame. Ricorda che le disposizioni che si intendono sopprimere sono volte a determinare la pena da applicare nel caso in cui il procedimento riguardi un delitto punito con la pena dell'ergastolo. Esse furono introdotte a seguito di una sentenza della Corte costituzionale che faceva derivare dalla mancata previsione normativa della riduzione della pena in caso di reato punito con l'ergastolo l'inapplicabilità del rito abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo. A suo parere, facendo venir meno tali disposizioni si determina l'effetto di non poter più applicare il rito abbreviato ai reati puniti con la pena dell'ergastolo.

Lorenzo RIA (UdC), dopo aver sottolineato la propria contrarietà alla pena dell'ergastolo, dichiara di non condividere il provvedimento in esame ritenendo che questo contrasti con i principi e i valori di civiltà giuridica, rappresentando piuttosto uno *spot* della Lega Nord a favore del principio della certezza della pena, che in realtà non trova nessun tipo di attuazione escludendo i reati puniti con la pena dell'ergastolo dall'applicabilità del rito abbreviato.

Luigi VITALI (PdL) rileva che il provvedimento in esame si ispira al principio della certezza della pena, senza tuttavia tener conto che non sussistono le condizioni effettive nelle carceri affinché la pena possa essere scontata adeguatamente. Ritiene che la Commissione debba comunque approfondire tutte le diverse questioni che il provvedimento comporta in ambito processuale con particolare attenzione al rischio di conferire un'eccessiva rilevanza

all'imputazione effettuata dal pubblico ministero.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) ritiene che occorra riflettere ulteriormente sulla funzione premiale del rito abbreviato proprio in relazione ai reati più gravi.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, chiede di mettere in votazione gli emendamenti, non ritenendo che sussistano esigenze per ulteriori approfondimenti del testo.

Marilena SAMPERI (PD) sottolineando come anche esponenti della maggioranza, come gli onorevoli Costa e Vitali, abbiano sollevato dei dubbi interpretativi sul testo in esame, invita la presidenza a rinviare il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani

Donatella FERRANTI (PD) fa presente che, oltre a sussistere evidenti esigenze di approfondimento, è anche iniziata la seduta dell'Assemblea. Invita quindi la Presidenza a rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, precisa che le votazioni in Assemblea sono previste a partire dalle ore 16.30 e che pertanto vi è tutto il tempo per esaminare gli emendamenti presentati.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che i deputati della Commissione abbiano tutto il diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea dall'inizio della seduta, che nel caso in esame è stata convocata alle ore 16.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che anche la Giunta per il regolamento si è espressa chiaramente nel senso che le Commissioni non possono convocarsi in concomitanza con le votazioni in Assemblea, che, nel caso in esame, non possono iniziare prima delle 16.30.

Nicola MOLTENI (LNP) evidenzia come l'atteggiamento del Gruppo del PD sia del

tutto ostruzionistico essendo finalizzato a non procedere alle votazioni nella seduta odierna, al fine di rinviare l'inizio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea previsto a partire da lunedì prossimo. Rileva che la Commissione Giustizia ha avviato l'8 giugno 2010 l'esame della proposta di legge C. 668 Lussana e che quindi vi è stato tutto il tempo per approfondirne il significato. Invita pertanto la Presidenza a porre in votazione gli emendamenti.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, pur ribadendo che la Commissione può procedere alla votazione degli emendamenti presentati non essendo in corso votazioni in Assemblea, ritiene tuttavia che, sospendendo l'esame e rinviandolo al termine delle votazioni previste nella seduta pomeridiana odierna dell'Assemblea, possa essere accolta la richiesta di un ulteriore approfondimento del testo e degli emendamenti senza che ciò determini un rinvio dell'esame da parte dell'Assemblea secondo quanto previsto dal calendario vigente. Sospende, quindi, la seduta.

La seduta sospesa alle 16.05 è ripresa alle 19.05.

Manlio CONTENUTO (PdL) dà conto degli approfondimenti nel frattempo effettuati sul testo in esame e sugli emendamenti presentati, rilevando come la delicatezza delle questioni emerse sia tale da rendere opportuno un ulteriore approfondimento, che potrà essere effettuato in occasione dell'esame in Assemblea, alla luce del parere che la Commissione Affari costituzionali esprimerà sul testo originario.

Propone pertanto di non esaminare gli emendamenti ma di respingerli per poi trasmettere il testo originario alla Commissione Affari costituzionali.

Non essendovi obiezioni, la Commissione respinge gli emendamenti Ferranti 1.1, Sisto 1.2 e Contento 1.3.

La seduta termina alle 19.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Articolo 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 inserire il seguente periodo:

“ 5-*bis*. Quando si proceda per uno dei reati indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti al tribunale in composizione collegiale per lo svolgimento del rito e provvede ad indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione ”.

2. Dopo l'articolo 134-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) è inserito il seguente: Quanto il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438 comma 5-*bis* si applica l'articolo 132 di queste disposizioni ».

1. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Tenaglia, Touadi, Rossomando.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « L'imputato » sono inserite le seguenti: « , salvo quanto previsto dal comma 6-*bis*;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « Il giudizio abbreviato non può essere richiesto dall'imputato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale, o recidivo, ai sensi dell'articolo 99, commi 4 e 5, del codice penale, per i reati che prevedono la pena dell'ergastolo ».

1. 2. Sisto.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 438 del Codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per delitti con la pena dell'ergastolo ».

1. 3. Contento.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sugli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite (<i>Seguito esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di modifica alla proposta di documento conclusivo</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Documento conclusivo approvato dalla commissione</i>)	34

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sugli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

(*Seguito esame e approvazione del documento conclusivo*).

Franco NARDUCCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mario BARBI (PD), nel ribadire il consenso del suo gruppo sulla proposta di documento conclusivo presentata dal collega Pianetta, ritiene che il testo in esame sia integrato in modo da fare emergere in modo più nitido, innanzitutto, il tema del deficit di credibilità internazionale di cui il nostro Paese soffre in tema di politiche di aiuto allo sviluppo e che penalizza un'immagine complessiva adeguata al ruolo dell'Italia sulla scena internazionale. Sottoli-

nea quindi che tale perdita di credibilità si correla, come più volte emerso nel corso del lavoro di indagine, ad una carenza di risorse finanziarie stanziata e a un non puntuale adempimento degli impegni assunti. Il tema dell'affidabilità della prestazione del nostro Paese è una questione cui l'indagine ha dato notevole risalto. Ricorda, infine, che lo stesso Governo in più occasioni, in ragione di questa situazione, ha preannunziato piani di riallineamento per indirizzare la *performance* del nostro Paese verso il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio. Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di integrazione alla parte finale del documento conclusivo, di cui auspica l'approvazione da parte della Commissione (*vedi allegato 1*).

Paolo CORSINI (PD) concorda con quanto testé osservato dal collega Barbi, ritenendo la proposta di integrazione del documento conclusivo conforme ai risultati dell'indagine e in linea con l'andamento dei lavori dell'indagine, sempre improntato a correttezza ed oggettività. Osserva che il quadro di luci e ombre relativo alla prestazione del nostro Paese in materia di cooperazione allo sviluppo trova spiegazione in un percorso di lungo

periodo che coinvolge l'azione di più governi. Nel preannunciare il suo voto favorevole, richiama la disponibilità espressa in varie sedi dal Governo italiano ad adottare misure correttive sul piano finanziario compatibilmente con il quadro di difficoltà riconducibile alla crisi economica globale.

Claudio D'AMICO (LNP) ringrazia il collega Pianetta per il pregevole lavoro svolto in qualità di presidente del Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Ritiene che la proposta di documento conclusivo, da lui presentata, oltre a dar conto dell'attività svolta, ha accresciuto la consapevolezza generale su questi temi e contiene numerosi spunti per il lavoro futuro. Quanto alla proposta di integrazione, presentata dal collega Barbi, segnala di non condividere il capoverso finale, relativo alla perdita di credibilità internazionale, subita dal nostro Paese. Ritiene che l'azione di questo Governo, e del Presidente del Consiglio dei ministri in particolare, abbia promosso l'immagine e la credibilità internazionale del nostro Paese, a partire dal Vertice NATO-Russia svoltosi a Pratica di Mare del 2008.

Quanto al quadro complessivo, sottolinea l'opportunità di promuovere una tendenza che segua con maggior attenzione la prestazione dei Paesi riceventi rispetto a quella dei donatori. Si dovrebbero in particolare così da premiare gli Stati più impegnati in politiche di redistribuzione tra i propri cittadini dei proventi derivanti dallo sfruttamento delle ingenti risorse naturali di cui spesso i Paesi in via di sviluppo abbondano. Il tema dei processi di democratizzazione appare peraltro strettamente connesso a quello della gestione dei grandi flussi migratori, come emerge dalla lettura dell'analisi contenuta nel documento.

Infine, nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento conclusivo, richiama la rilevanza dell'impegno relativo allo svolgimento dell'Expo 2015 a Milano, evento dedicato ad uno dei più importanti Obiet-

tivi del Millennio e di grande rilevanza in particolare per la regione Lombardia.

Francesco TEMPESTINI (PD), condividendo le considerazioni del collega D'Amico sulla necessità di non estendere le valutazioni relative alla perdita di credibilità internazionale alla complessiva azione di politica estera del nostro Paese, ritiene che l'ultimo capoverso della proposta di integrazione presentata dal collega Barbi debba essere integrata con il riferimento alle sole politiche di cooperazione allo sviluppo.

Marco ZACCHERA (Pdl), associandosi alle perplessità dell'onorevole D'Amico, ritiene che il riferimento alla perdita di credibilità dovrebbe essere sostituito dall'auspicio per una presenza incisiva dell'Italia anche sui temi dell'aiuto allo sviluppo. Sottolinea quindi la necessità di valorizzare l'apporto all'azione complessiva del nostro Paese su questo terreno cui contribuiscono altri soggetti, come ad esempio il settore del volontariato e il missionariato cattolico.

Francesco TEMPESTINI (PD), con riferimento all'ultimo capoverso della proposta di integrazione del documento conclusivo, propone che le parole « perdita di credibilità internazionale » siano sostituite con le seguenti: « perdita di posizione nel mondo della cooperazione allo sviluppo ».

Paolo CORSINI (PD) osserva che il riferimento alla perdita di credibilità internazionale potrebbe essere ulteriormente precisato con il richiamo alle difficoltà, alle incertezze e ai ritardi riscontrati in questi anni nella prestazione del Paese in tema di aiuto allo sviluppo.

Franco NARDUCCI, *presidente*, condivide la proposta di riformulazione del collega Tempestini, che appare più conforme ai risultati dell'indagine conoscitiva.

Enrico PIANETTA, in qualità di presidente del Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, acco-

glie la proposta di integrazione del documento avanzata dal collega Barbi a condizione che l'ultimo capoverso reciti: « Dare seguito alle intenzioni manifestate dal Governo in Parlamento in occasione della discussione di diversi atti parlamentari di indirizzo e di controllo è condizione perché il nostro Paese possa recuperare la perdita di posizione internazionale in materia di aiuto allo sviluppo e svolgere una funzione più incisiva a livello internazionale attraverso una più efficace azione di cooperazione allo sviluppo ».

Ringrazia quindi i colleghi di tutti i gruppi per il clima collaborativo e costruttivo che si è instaurato fin dall'inizio dei

lavori del Comitato permanente e dell'indagine conoscitiva, ritenendo che sussistano i presupposti per ulteriori sviluppi positivi anche sul piano legislativo in tema di cooperazione allo sviluppo.

La Commissione approva quindi, con deliberazione unanime, la proposta di documento conclusivo, come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sugli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.**PROPOSTA DI MODIFICA ALLA PROPOSTA
DI DOCUMENTO CONCLUSIVO**

In conclusione, le carenze nella politica di cooperazione italiana, messe in luce dall'indagine conoscitiva e riprese già dal documento intermedio approvato dalla Commissione affari esteri nel 2009, riguardano aspetti importanti della nostra azione. Si tratta di profili relativi soprattutto alla quantità dell'aiuto italiano allo sviluppo, come già detto largamente inferiore agli impegni assunti a livello internazionale e circa la metà della media dei Paesi OCSE/DAC, oggi ulteriormente ridotta da un biennio di drastiche decurtazioni delle poste in bilancio e da cronici ritardi nella corresponsione delle quote a vario titolo dovute alle organizzazioni e ai fondi internazionali per lo sviluppo.

Tali limiti ed insufficienze, segnalate puntualmente dalla *Peer review* svolta nel 2009 dall'OCSE/DAC, attengono anche all'eccessivo peso della cooperazione multilaterale, all'inadeguatezza dell'attuale legislazione sulla cooperazione allo sviluppo, all'elevata frammentazione degli aiuti a causa della pluralità dei « donatori nazionali » pubblici, privi di una reale forma di coordinamento e perfino di un unico punto di riferimento.

Mentre si fanno sempre più urgenti nuovi importanti aspetti meritevoli di interventi legislativi o di una maggiore iniziativa politica: è il caso delle forme di cooperazione pubblico-privato, la cui necessaria valorizzazione passa per un'adeguata regolamentazione giuridica, e della dimensione europea rispetto alla quale l'Italia deve rafforzare la propria presenza e la capacità di incidere.

L'assenza di un impegno reale e rinnovato in questi settori è in contrasto con l'annuncio del Governo relativo alla presentazione di un Piano d'azione italiano per la realizzazione degli MDG entro il 2015 ovvero su auspicati piani annuali e gradualmente per riallineare il contributo dell'aiuto italiano allo sviluppo agli impegni internazionali assunti.

Dare seguito alle intenzioni manifestate dal Governo in Parlamento in occasione della discussione di diversi atti parlamentari di indirizzo e di controllo è condizione perché il nostro Paese possa recuperare, come è da tutti auspicato, quella perdita di credibilità sulla scena internazionale che è stata riscontrata nel corso di questa indagine conoscitiva.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sugli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**1. *Premessa.*

La III Commissione (Affari esteri e comunitari), nella seduta del 30 settembre 2008, con determinazione unanime dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000 come impegni per la comunità internazionale ai quali improntare l'azione di cooperazione internazionale.

La Dichiarazione del Millennio, approvata nel 2000 da 186 Capi di Stato e di Governo nel corso della Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, fissa l'obiettivo del dimezzamento della povertà entro il 2015 e lo articola in otto finalità, vale a dire:

stradicare la povertà estrema e la fame (obiettivo n. 1);

garantire l'educazione primaria universale (obiettivo n. 2);

promuovere la parità dei sessi e l'autonomia delle donne (obiettivo n. 3);

ridurre la mortalità infantile (obiettivo n. 4);

migliorare la salute materna (obiettivo n. 5);

combattere l'HIV/AIDS (obiettivo n. 6);

garantire la sostenibilità ambientale (obiettivo n. 7);

sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo (obiettivo n. 8).

Fermo restando alla Commissione plenaria il compito di esaminare le risultanze dell'indagine conoscitiva, l'Ufficio di presidenza ha convenuto di affidarne l'organizzazione e lo svolgimento al Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, già istituito il 2 luglio 2008 ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento.

La duplice determinazione della Commissione di procedere all'istituzione di un Comitato permanente *ad hoc* e allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui temi degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio ha inteso esprimere un'attenzione rafforzata sulle questioni attinenti la tematica della cooperazione allo sviluppo a partire da uno specifico impegno sull'agenda governativa in occasione della presidenza italiana di turno del G8 nel 2009.

Cogliendo l'opportunità di tale importante responsabilità internazionale la Commissione ha pertanto aperto un filone di approfondimento istruttorio dedicato ai temi della lotta contro la povertà e all'impegno della comunità internazionale e dell'Italia sulle questioni dell'aiuto allo sviluppo sulla base di un orientamento condiviso in ordine al carattere prioritario di tali temi per l'azione esterna del nostro Paese nel quadro degli sforzi per la soluzione delle maggiori crisi internazionali.

Peraltro, fin dal 2000 l'Italia ha fatto propri gli Obiettivi del Millennio quali linee guida della sua politica di cooperazione allo sviluppo, distinguendosi nella comunità internazionale in particolare per l'impegno nel settore sanitario nell'ambito

del sesto Obiettivo. L'Italia riserva tradizionalmente un'attenzione particolare anche al settore dell'educazione e alle tematiche di genere, soprattutto nei contesti di fragilità e post-conflitto.

Quanto al contributo dell'agenda del Millennio all'azione della comunità internazionale per lo sviluppo, non c'è dubbio che gli Obiettivi del Millennio hanno contribuito a fare diventare patrimonio comune la consapevolezza che la sola crescita economica, anche sostenuta, non è sufficiente a garantire inclusione sociale. Inoltre, la globalizzazione ha inciso profondamente sui processi di aiuto allo sviluppo facendo risaltare la necessaria natura sia sovranazionale sia multinazionale dei problemi e le necessarie interdipendenze tra Paesi riceventi e donatori. In questo contesto la risposta implica indubbiamente approcci multilaterali non solo per l'entità delle risorse necessarie per affrontare e risolvere le questioni, ma anche per garantire la coerenza ed efficienza degli interventi.

In questo quadro ha fin dall'inizio assunto carattere prioritario l'Obiettivo n. 8, relativo allo sviluppo di un partenariato globale per lo sviluppo, che pone al primo posto la questione dell'*institution building*. Non è un caso che la maggiore dimensione onusiana impegnata per la realizzazione degli Obiettivi del Millennio, vale a dire lo *United Nations Development Fund* (UNDP), dedichi a tale versante il maggior numero di risorse e di lavoro. E non è un caso che tra i Paesi più in ritardo nel conseguimento degli Obiettivi rientrino i cosiddetti « Stati falliti » o « quasi falliti » (*almost failed States*), nei quali si registrano situazioni di conflitto o alti tassi di corruzione.

Appare quindi necessario un impegno dei Paesi in via di sviluppo per rendere efficienti e trasparenti le proprie amministrazioni, per risanare i conti pubblici riducendo al massimo clientele e corruzione e favorendo un ambiente che promuova anche gli investimenti privati. Per fare ciò bisogna sostenere i Paesi in via di sviluppo nella costruzione di istituzioni fondate sul principio della *governance* democratica e trasparente. Occorre inoltre

un approccio specifico Paese per Paese e concentrarsi, insieme ai governi locali, sui settori in cui ciascuno Stato deve compiere i maggiori progressi.

Per la realizzazione degli Obiettivi del Millennio la chiave risiede nell'interazione tra Paesi donatori e Paesi riceventi. Centrale è pertanto la questione dell'efficacia degli aiuti: maggior coordinamento tra i donatori ed un costante monitoraggio che certifichi l'aderenza delle risorse ai risultati da conseguire e dia conto dei progressi costituiscono gli aspetti salienti soprattutto in un contesto internazionale gravemente segnato da una crisi economica generalizzata con sacche di stagnazione ed instabilità, da conseguenti tensioni interreligiose, crisi umanitarie e intere aree geopolitiche di conflitto mai pacificate, a partire da quella mediorientale.

Proprio a Roma è stato avviato, nel 2003, il processo che ha poi portato alla Dichiarazione di Parigi del 2005 e all'Agenda di Accra del 2008 sull'efficacia degli aiuti. Nel febbraio del 2003 i maggiori Paesi donatori, le organizzazioni multilaterali e i Paesi riceventi si incontrarono a Roma al primo « Forum di Alto Livello sull'armonizzazione » per definire i principi utili al miglioramento dell'efficacia degli aiuti. In quell'occasione si adottò la Dichiarazione di Roma che, pur riguardando il solo versante dei donatori, definì per la prima volta standard procedurali e *best practices* utili alla riduzione dei costi delle transazioni. Il tema dell'efficacia degli aiuti è diventato definitivamente prioritario per la cooperazione italiana con l'adozione delle Linee strategiche 2009-2011.

Al momento sono in corso i preparativi per la realizzazione del *High Level Forum*, da tenere a Seoul nel 2011, in cui si farà il punto sullo stato di attuazione della Dichiarazione di Parigi e si definirà l'agenda per i quattro anni successivi.

Infine, l'Africa subsahariana rimane l'area geografica più problematica, nonostante lo stabile miglioramento degli indicatori sociali di povertà che hanno contraddistinto la prestazione dell'intero continente africano. Questo induce semmai a radicare l'orientamento che l'Africa non

sia solo un problema ma parte della soluzione in virtù del grandissimo potenziale connesso alle risorse naturali, ad una popolazione assai giovane e dinamica e agli investimenti che grandi economie come quella cinese o indiana stanno realizzando ormai in modo sostenuto e costante. Proprio queste realtà economiche emergenti – i cosiddetti Paesi BRIC (Brasile, Cina, India ma anche Messico o Turchia) – rappresentano un dilemma per l'agenda del Millennio in quanto ad un tempo Paesi riceventi, ancora segnati da gravi problemi di povertà, e nuovi donatori sulla base però di logiche e standard non sempre coincidenti con quelli insiti nella filosofia degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

2. Programma dei lavori.

Il programma dell'indagine conoscitiva, deliberato dalla Commissione nel settembre del 2008, ha indicato come obiettivo generale quello dell'approfondimento sull'attività della comunità internazionale per il raggiungimento degli otto *Millennium Development Goals* (MDG).

Il programma ha in particolare previsto lo svolgimento di un'azione di monitoraggio sulle iniziative assunte dai Paesi del G8 anche alla luce degli indirizzi derivanti dai lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dalle riunioni tematiche, come ad esempio la Conferenza di Accra (Terzo *forum* sull'efficacia degli aiuti, settembre 2008) o la Conferenza internazionale di Doha (dicembre 2008) per la valutazione dello stato delle iniziative di finanziamento dello sviluppo, assunte nel quadro della Conferenza di Monterrey del 2002. Il programma ha menzionato espressamente l'analisi dell'interazione fra Paesi donatori e tra livello istituzionale, settore privato e società civile. Inoltre, conformemente agli indirizzi emersi nel Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, l'indagine è stata indirizzata alla valutazione di iniziative, aspetti finanziari ed eventuali rapporti con istituzioni internazionali utili a qualificare

la posizione dell'Italia sulle diverse questioni e ad individuare le modalità più opportune per dare maggiore visibilità, soprattutto nelle sedi europee, all'impegno italiano.

Il programma dei lavori d'indagine ha individuato gli interlocutori da audire nei rappresentanti del Governo italiano, nei vertici di organizzazioni ed agenzie internazionali competenti in materia, accademici ed esperti, esponenti di organizzazioni non governative, rappresentanti di organi di informazione ed esponenti del settore privato.

Considerata l'entità del lavoro da svolgere, il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva, inizialmente fissato al 31 dicembre 2009, allo scadere dell'anno di presidenza del G8, è stato successivamente prorogato al 31 marzo 2010 in ragione dell'impossibilità di calendarizzare entro il termine previsto il fitto programma di audizioni di rappresentanti di organizzazioni internazionali e di personalità internazionali già invitate. Tale termine è stato quindi ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 in considerazione dell'opportunità di proseguire l'attività di indagine fino alla Riunione di Alto Livello sugli Obiettivi del Millennio (il cd. Vertice del Millennio), convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, dal 20 al 22 settembre 2010 a New York e in cui l'Italia, al pari degli altri Stati membri, ha portato il proprio piano d'azione per garantire la realizzazione degli Obiettivi entro la scadenza del 2015.

3. Organizzazione e articolazione dei lavori.

All'interno della predetta cornice programmatica i lavori dell'indagine si sono articolati in una serie di audizioni individuate in modo da delineare una visione il più possibile unitaria e coerente sulle questioni della lotta alla povertà senza trascurare una conoscenza di settore, per singoli obiettivi, nella consapevolezza che l'elencazione degli otto Obiettivi ha natura convenzionale e risponde ad un'esigenza di efficace comunicazione nei confronti del-

l'opinione pubblica mondiale e dei destinatari politici degli indirizzi delle Nazioni Unite. L'approccio ai temi della povertà non può infatti che essere onnicomprensivo e deve anzi scongiurare ogni frammentazione degli interventi che possa condurre ad inefficienze se non a gravi omissioni.

Come già accennato, l'organizzazione dei lavori dell'indagine conoscitiva è stata scandita dai due maggiori eventi che hanno segnato il biennio di lavoro del Comitato permanente: la presidenza italiana di turno del G8 del 2009 e la preparazione del Vertice del Millennio delle Nazioni Unite del settembre 2010.

Il lavoro di indagine svolto nel 2009 ha consentito di acquisire un rilevante patrimonio conoscitivo, denso di spunti di lavoro sia ai fini dell'azione parlamentare che di quella governativa. Conseguentemente, anche in vista dello svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G8, tenutosi a L'Aquila dall'8 al 10 luglio 2009, la Commissione ha valutato opportuno procedere alla stesura di un documento intermedio (*vedi allegato 1*) sui lavori dell'indagine conoscitiva nell'intento di formulare specifiche proposte di lavoro da sottoporre alla valutazione del Governo italiano, impegnato nella organizzazione del Vertice. Tale documento è stato approvato dalla Commissione all'unanimità il 24 giugno 2009.

È da segnalare che, al fine di dare risalto ai contenuti di indirizzo recati dal documento intermedio, il 2 luglio 2009 si è svolto presso la Camera dei deputati un seminario interparlamentare, organizzato dal Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio in collaborazione con la Campagna del Millennio delle Nazioni Unite – agenzia istituita nel 2000 dall'allora Segretario Generale Kofi Annan con un mandato sui temi della comunicazione istituzionale e con le società civili nazionali sui temi degli MDG – incentrato sul tema « *Il ruolo dei Parlamenti nazionali per gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio* ». All'iniziativa hanno preso parte parlamentari italiani ed esteri provenienti da Europa, Asia e Africa, per discutere le *best*

practices quanto all'azione di indirizzo e controllo svolta dai Parlamenti nazionali nei confronti degli Esecutivi. I lavori si sono conclusi con l'adozione di una Dichiarazione Finale (*vedi allegato 2*) consegnata al Ministero degli affari esteri italiano, on. Franco Frattini.

La successiva fase di lavoro, svoltasi tra il secondo semestre del 2009 e per tutto il 2010, ha consentito di completare il quadro conoscitivo sulle questioni generali in tema di cooperazione allo sviluppo in connessione sia alle politiche dell'Italia sia alle linee di tendenza sul piano internazionale. In tale fase si è soprattutto proceduto ad approfondimenti mirati ai singoli Obiettivi del Millennio.

Il lavoro d'indagine è stato quindi completato con la partecipazione di una delegazione del Comitato permanente¹ al Vertice del Millennio, svoltosi a New York dal 20 al 22 settembre 2010 e in cui sono state definite le linee di azione della comunità internazionale per il raggiungimento degli Otto Obiettivi entro la confermata scadenza del 2015. A margine dei lavori del Vertice la delegazione ha preso parte ad un evento organizzato dall'Unione interparlamentare volto a definire il ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo di realizzazione degli MDG. Peraltro, la stessa Uip ha condotto nel 2010, in collaborazione con la Campagna del Millennio dell'ONU, uno studio comparato sui singoli Parlamenti impegnati con esplicite iniziative istituzionali a favore degli MDG. In questo contesto, in cui l'Italia si è attestata come unico tra i Paesi donatori ad essersi attivato in tal senso (sia mediante l'istituzione del Comitato che con l'indagine conoscitiva), insieme ad altri cinque Parlamenti di Asia e Africa (Sudafrica, Mozambico, Kenya, Indonesia, India).

¹ Hanno preso parte alla missione il presidente del Comitato, l'on. Enrico PIANETTA, e l'on. Mario BARBI. Alla missione hanno partecipato anche l'on. Francesco TEMPESTINI e l'on. Michaela BIANCOFIORE in rappresentanza della Commissione affari esteri.

Si riporta qui di seguito l'elenco delle audizioni complessivamente svolte:

Coordinatrice Esecutiva della Campagna del Millennio delle Nazioni Unite, Evelyn Herfkens (16 ottobre 2008);

Direttore della Campagna del Millennio delle Nazioni Unite, Salil Shetty (27 novembre 2008);

Rappresentante permanente d'Italia presso l'OCSE, ambasciatore Antonio Armellini (29 gennaio 2009);

rappresentanti di *Social Watch* (Jana Silverman, segretario internazionale di Social Watch, Jason Nardi, coordinatore della coalizione italiana di Social Watch, Sabina Siniscalchi, rappresentante della Fondazione culturale responsabilità etica, Farida Bena, responsabile dell'ufficio campagne UCODEP e *OXFAM international*, e Tommaso Rondinella, rappresentante dell'associazione Lunaria) (26 febbraio 2009);

Sindaco di Milano, Letizia Moratti, nella qualità di Commissario straordinario del Governo per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 (26 febbraio 2009);

rappresentanti di *ActionAid* e di parlamentari della Tanzania e dell'Uganda (Laurent Wambura, *HIV/AIDS officer*, della Tanzania; Omari Shaban Kwaangw', parlamentare della Tanzania; Elizabeth Nakiboneka, *HIV/AIDS officer*, dell'Uganda; Nalwanga Sekalo Lukwago Rebecca, parlamentare dell'Uganda e Iacopo Viciani di *ActionAid*) (12 marzo 2009);

il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo della Commissione europea, Stefano Manservigi (24 marzo 2009);

componenti della Commissione per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) (Laurence Dubois-Destrizais, Ministro plenipotenziario e consigliere per gli affari economici alla rappresentanza francese presso l'OCSE; Laurent Amar, Capodipartimento per le strategie di sviluppo del Ministero degli affari esteri francese; Helen Zorbala, Ministro plenipo-

tenziario e Vicedirettore generale del Ministero degli affari esteri ellenico per la cooperazione allo sviluppo; Genny Bonomi, economista e policy analyst presso il Dipartimento Peer Review and Evaluation dell'OCSE/DAC; Steve Darvill, Humanitarian Aid advisor dello stesso Dipartimento *Peer Review and Evaluation* dell'OCSE/DAC) (14 maggio 2009);

rappresentanti del Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI) (José Luis Rhi-Sausi, Direttore, e Marco Zupi, Direttore scientifico) (20 maggio e 16 giugno 2009);

sherpa del Governo italiano per il G8, ambasciatore Giampiero Massolo (17 giugno 2009);

direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, ambasciatore Elisabetta Belloni (29 luglio 2009);

vice direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale, ambasciatore Staffan de Mistura (22 ottobre 2009);

Amministratore dello *United Nations Development Programme* (UNDP), Helen Clark (12 novembre 2009);

rappresentanti di *ActionAid* Marco Simonelli e Livia Zoli (1° dicembre 2009);

direttore dell'Education for All international Coordination Team dell'Unesco, Olav Sejm e rappresentanti della Coalizione italiana per la Campagna globale per l'educazione Elena Avenati – Save the Children Italia, Farida Bena – Oxfam International e Ucodep, Marco Petrini, – Associazione MAGIS (Movimento e azione dei Gesuiti italiani per lo sviluppo), Daniela Invernizzi – ACRA (Associazione di Cooperazione rurale in Africa e America latina) (15 giugno 2010);

rappresentanti dell'Organizzazione mondiale della sanità, della *Partnership for Maternal, Newborn and Child Health* e di Save the children, Flavia Bustreo, Mario Meriardi, e Francesco Aureli (1° luglio 2010);

direttore generale del Dipartimento del Tesoro, Vittorio Grilli (27 luglio 2010);

direttore esecutivo per l'Italia della Banca mondiale, Giovanni Majnoni (29 luglio 2010);

segretario generale del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, Riccardo Maria Graziano (5 ottobre 2010).

4. *Il 2009: il documento intermedio, la presidenza italiana del G8 e il Rapporto 2010 sugli MDG.*

In questa sede appare opportuno richiamare brevemente le risultanze del documento intermedio, approvato dalla Commissione nel 2009, con cui si è inteso contribuire in modo costruttivo all'impegno italiano nell'anno di presidenza di turno del G8. Esso ha innanzitutto evidenziato il ruolo delle istituzioni parlamentari nel processo di realizzazione degli Obiettivi, traguardo che si conferma del tutto alla portata della nostra generazione. Il documento ha dato risalto alla necessità che anche nella sede parlamentare si applichi un approccio complessivo alle tematiche dello sviluppo tale da valutare le politiche di aiuto in modo complementare a quelle sul commercio globale, sull'ambiente e sulla promozione internazionale del sistema produttivo italiano. *Leadership* politica decisa, piani e politiche di sviluppo chiari, bilanci nazionali ben predisposti, lotta alla corruzione e un coinvolgimento di tutti i possibili attori coinvolti nella lotta contro la povertà sono ulteriori aspetti qualificanti della strategia di raggiungimento degli Obiettivi che il documento intermedio ha contribuito ad evidenziare.

Il documento, nel dare conto dello stato di attuazione degli impegni da parte dei maggiori Paesi europei, ha evidenziato il gap italiano quanto alla percentuale di Pil destinato agli aiuti allo sviluppo, ferma allo 0,19 per cento a fine 2007 nel quadro di una media dei Paesi OCSE/DAC pari allo 0,28. Il documento registrava anche il

dato relativo alla presenza di nuovi donatori internazionali tra i Paesi di nuova industrializzazione, quali ad esempio la Cina e molti Paesi arabi, i quali pongono alla comunità internazionale quesiti sostanziali sulla capacità di collegare gli aiuti al perseguimento di determinati standard qualitativi non indifferenti alla questione dei diritti umani.

Nel segnalare taluni limiti connessi alla strategia di lotta alla povertà adottata dall'ONU con l'agenda del Millennio, il documento ha dipinto un quadro sull'Italia in cui emergono come dati salienti l'elevata quota di cooperazione veicolata attraverso il canale multilaterale (nel 2007 pari al 68 per cento del totale degli aiuti a fronte di una media OCSE/DAC del 30 per cento), un'elevata frammentazione degli aiuti e una marcata tendenza all'imprevedibilità delle risorse destinate alla cooperazione.

Un'acquisizione centrale del documento intermedio ha riguardato il contributo importante che l'Italia può dare al superamento della recessione globale a condizione che il nostro Paese rispetti con puntualità gli impegni presi in sede internazionale e mantenga inalterata la propria politica di attenzione alle questioni dei diritti umani.

Il documento ha quindi indicato talune questioni meritevoli di approfondimento e discussione, tra cui la riforma complessiva degli strumenti legislativi in materia di cooperazione allo sviluppo, l'attuazione di un'agenda concordata e più efficiente in linea con la Dichiarazione di Parigi, il potenziamento del *quantum* in particolare a favore dell'Africa, la valorizzazione in sede internazionale della specifica esperienza italiana in materia di cooperazione decentrata.

Il documento si è infine caratterizzato per una specifica valenza propositiva insita nelle linee di intervento indicate nella sua parte conclusiva. Tra queste è apparso significativo il tema della *mutual accountability*; il rapporto tra impegni e adempimenti; il binomio quantità/qualità degli

aiuti; infine, il ruolo dei Parlamenti nei confronti dei governi ma soprattutto dell'opinione pubblica.

In sostanziale armonia con le sollecitazioni della Commissione, la successiva acquisizione di rilievo istituzionale è stata rappresentata dalla Dichiarazione finale del Summit del G8 de L'Aquila con cui sono stati definiti taluni impegni per la realizzazione degli MDG. Nel quadro di una nuova filosofia di più stretta *partnership* con gli altri consessi economici mondiali, a partire dal G20, il Vertice ha definito una strategia globale di ripresa dalla crisi economica formulando la richiesta di una verifica nel 2010 circa lo stato di attuazione degli MDG. Dopo i previsti riferimenti alla necessità di sbloccare il negoziato del Doha Round e ai temi dell'instabilità dei prezzi dei prodotti energetici e agricoli, il Vertice ha varato talune iniziative utili al raggiungimento degli Obiettivi: mantenere aperti i mercati; dimezzare i costi di transazione dei soldi inviati dagli emigrati nei Paesi di origine; rafforzare la *partnership* con l'Africa per migliorare l'accesso all'acqua e ai servizi igienici; sostenere gli strumenti innovativi di finanziamento per la salute; dare all'agricoltura e alla sicurezza alimentare la giusta priorità in cima all'agenda internazionale, aumentando i finanziamenti multilaterali per aiutare le strategie ad ampio raggio dei singoli Paesi e migliorare la coordinazione dei meccanismi esistenti. Tra gli esiti del Vertice si richiama la Dichiarazione congiunta G8-Africa ma soprattutto l'impegno al reperimento di 20 miliardi di dollari entro i successivi tre anni tramite l'Iniziativa de L'Aquila di supporto alla sicurezza alimentare e allo sviluppo rurale dei Paesi più poveri.

Il contesto in cui si sono inseriti il contributo della Commissione e quello del Summit G8 è quello descritto nel Rapporto annuale sul monitoraggio degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, presentato il 23 giugno 2010 dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon sulla base dei dati relativi al 2009.

Preliminarmente si ricorda che il Segretario generale delle Nazioni Unite pre-

senta un rapporto all'Assemblea generale sui progressi effettuati, basandosi sui dati forniti dagli indicatori aggregati a livello globale e regionale. Gli Obiettivi, i target e gli indicatori, come definiti nel 2002, sono stati usati fino al 2007, quando il quadro di monitoraggio degli Obiettivi di sviluppo è stato rivisto al fine di includere i quattro nuovi target decisi dal World Summit del 2005 e, conseguentemente, i nuovi indicatori. Il Rapporto 2010, come i precedenti, si basa su dati raccolti ed elaborati da Agenzie specializzate e da un Gruppo di esperti, sotto la direzione del Dipartimento degli Affari economici e sociali del Segretariato delle Nazioni Unite (UNDESA).

Il dato centrale registrato dal Rapporto 2010 riguarda il continuo progredire della comunità internazionale verso il raggiungimento degli MDG, nonostante la crisi economica globale, ma l'eccessiva lentezza dei progressi. Importanti risultati sono stati conseguiti nella riduzione della povertà estrema, nella lotta all'HIV/AIDS e alla malaria, nell'accesso all'acqua potabile. Minori successi si possono segnalare in aree critiche, quali il miglioramento della salute materna e l'accesso a servizi sanitari.

In particolare, la percentuale delle persone che vivono in povertà estrema (con meno di 1,25 dollari al giorno) è stata drasticamente ridotta negli ultimi due decenni: i tassi di povertà estrema, infatti, sono scesi dal 46 per cento del 1990 al 27 per cento del 2005 e con una previsione di continua diminuzione fino al 15 per cento nel 2015. Cina e Sudest asiatico sono le aree di maggior successo; altrove, i progressi sono stati più lenti. Nella stessa regione asiatica, permangono disparità enormi tra ricchi e poveri, e tra comunità urbane e rurali. Le bambine continuano a non avere minori opportunità soprattutto nel settore educativo: una bambina che vive in una famiglia povera ha una possibilità quattro volte inferiore a quella di un bambino che si trova nella medesima situazione di frequentare la scuola. E se in America Latina e Caraibi sono stati compiuti importanti progressi sul fronte della salute infantile e dell'uguaglianza di ge-

nere, in alcune regioni dell'Africa meno della metà delle donne ricevono assistenza medica al momento del parto.

Il Rapporto esorta ad aumentare gli sforzi su diversi fronti, soprattutto al fine di: creare posti di lavoro, incentivare lo sviluppo economico, incoraggiare la sicurezza alimentare, promuovere l'energia pulita e rafforzare la cooperazione tra Paesi ricchi e quelli poveri.

In occasione della presentazione del Rapporto il Segretario Generale ha annunciato l'istituzione di un *MDG Advocacy Group*, composto da 17 eminenti personalità della politica ma anche dell'alta finanza che lavoreranno per ampliare il sostegno al raggiungimento degli MDGs. Il Presidente rwandese Paul Kagame ed il Primo Ministro spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero presiedono congiuntamente il Gruppo, che ha tenuto in luglio la sua prima riunione.

5. *L'attività di indagine tra 2009 e 2010. Le questioni pendenti a cinque anni dalla scadenza del 2015.*

Alla luce del quadro delineato nel documento intermedio e nella prospettiva della definizione di un piano d'azione italiano per la realizzazione degli MDG entro il 2015, nella seconda parte dell'indagine si sono svolte numerose audizioni caratterizzate da un sguardo privilegiato ai singoli obiettivi, anche se è stata spesso ricordata la forte interdipendenza tra gli obiettivi: una maggiore disponibilità di cibo e reddito favorisce lo sviluppo dell'istruzione, che a sua volta ha ricadute positive sulla parità di genere, e la prevenzione delle malattie. Nello stesso tempo una popolazione sana è in grado di studiare e produrre meglio e così via. In un parte significativa di questo secondo ciclo di audizioni il Comitato ha focalizzato l'approfondimento sui temi dell'Italia, con particolare attenzione all'interazione tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze nella decisione sul *quantum* e sul quomodo delle risorse destinate agli aiuti allo sviluppo.

Quanto al primo Obiettivo, è stato ricordato che in relazione alle situazioni di grave crisi alimentari si assiste al passaggio ad aiuti sotto forma di contributi finanziari rispetto a forniture dirette di alimenti che rischiano di innescare un processo negativo, abbassando la possibilità di produrre cibo. Per superare le difficoltà logistiche connesse a crisi particolarmente acute occorre sviluppare la produzione di sostanze ad altissimo valore nutrizionale. È stato auspicato un maggiore impegno del nostro Paese in questo campo, anche nell'ottica della prossima Expo 2015 di Milano dedicata all'alimentazione.

Oltre alla crisi economica sono stati evidenziati altri fattori che rischiano di pregiudicare i progressi fatti negli ultimi anni. In primo luogo l'incremento dei prezzi del cibo, solo parzialmente rientrato e che rischia di riesplodere. Punti critici per provvedere ad una adeguata quantità di cibo sono rappresentati dalle aree coltivate per i biocarburanti, dagli acquisti di vaste aree in molti Stati africani da parte di Paesi terzi e le vaste superfici non coltivate.

A questo si aggiungono i sempre più frequenti disastri naturali. È stato osservato che la Conferenza di Copenaghen rappresentava una sfida cruciale per lo sviluppo e il suo esito negativo rappresenta un'ulteriore motivo di preoccupazione.

È stato fatto notare con preoccupazione che la proporzione di aiuto pubblico allo sviluppo destinata allo sviluppo agricolo sia scesa dal 17 per cento nel 1980 a meno del 4 per cento; il tutto in una fase di rapido accrescimento della popolazione mondiale e di deciso incremento dell'instabilità climatica.

Passando al secondo Obiettivo, permane un ruolo centrale dell'educazione per lo sviluppo. Nessun Paese è mai salito per la scala dello sviluppo umano senza un costante investimento destinato all'educazione per favorire la costruzione di società più inclusive. Vi sono segnali che la situazione attuale sia peggiore di quanto facciano pensare alcuni indicatori. In particolare il forte incremento delle iscrizioni

ha avuto un impatto negativo sulla qualità dei risultati dell'apprendimento a causa di un numero insufficiente di insegnanti.

Occorre un corpo docente qualificato per fornire un apprendimento di qualità. Secondo alcune stime c'è bisogno globalmente di almeno 2 milioni di nuovi insegnanti. In relazione ad essi vi è poi un problema relativo non solo al livello delle retribuzioni, i salari o alla formazione, ma anche rispetto allo status degli insegnanti all'interno della società.

Gli Obiettivi legati ai temi della salute sono la riduzione della mortalità infantile (n.4), la riduzione della mortalità materna, l'accesso universale alla salute riproduttiva delle donne (n. 5) e la prevenzione della diffusione dell'HIV, della malaria e delle altre malattie trasmissibili, tra cui anche la tubercolosi (n. 6). La politica di cooperazione allo sviluppo italiana si è distinta in particolare nel settore sanitario e nel perseguimento dell'Obiettivo di sviluppo del Millennio 6 mentre vi sono ritardi significativi rispetto agli Obiettivi nn. 4 e 5. Per la prima volta la Dichiarazione finale del G8 a L'Aquila ha previsto due paragrafi sostanziali relativi a tale problematica e ha, dunque, segnalato ai capi di Stato l'esistenza di un problema importante su cui essi devono agire, nonché l'esistenza di un consenso già globale sulla salute materno-infantile, con i filoni portanti di una risposta globale.

Si stima che l'obiettivo 4, con i *trend* attuali, non sarà raggiunto prima del 2045. Si stima che circa 250 mila donne e almeno 5,5 milioni di bambini che oggi muoiono ogni anno potrebbero salvarsi con misure semplici e a basso costo come assistenza specializzata al momento del parto e, subito dopo, i vaccini, trattamenti per la polmonite, per la diarrea e per la malaria, allattamento esclusivo al seno.

In primo luogo è necessaria la formazione. Viene stimata la necessità di formare al meno un milione di operatori di comunità, cui si aggiungono 2,5 milioni di operatori sanitari più specializzati, come dottori, infermieri od ostetriche. Serve inoltre comunicazione per ottenere le informazioni necessarie sulle scelte che le

donne e gli uomini possono compiere sulla loro salute riproduttiva. A tal fine è in particolare necessario formare gli operatori sanitari di comunità, principalmente donne, portatori di messaggi semplici ed efficaci. Azioni di questo tipo hanno prodotto risultati estremamente positivi in Paesi come il Bangladesh e l'Indonesia.

Si è notato che, nonostante negli ultimi dieci anni a livello globale i finanziamenti pubblici siano aumentati sulla salute, criticamente non è aumentato il finanziamento sulla pianificazione familiare, il *family planning*, soprattutto a livello di cooperazione allo sviluppo dei diversi Paesi mondiali. Abbiamo visto una stagnazione, per esempio, sull'accesso ai contraccettivi e alla capacità di ridurre la natalità eccessiva.

Quanto all'Obiettivo 6, oltre il 70 per cento dei malati si trova in un solo continente: l'Africa, e in Africa subsahariana in particolare. Nel 2001, nel corso del G8 di Genova, venne ideato e lanciato come strumento innovativo il Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria che ha è arrivato a rappresentare quasi un quarto delle risorse impiegate per il contrasto a queste gravi patologie.

In tema di accesso universale ai farmaci si sono raggiunti dei grossi risultati. Le percentuali di coloro che avevano accesso ai trattamenti erano bassissime e ora siamo arrivati a percentuali molto alte. Va però segnalato che quasi la metà delle persone in cura esce dalla terapia prima di due anni, spesso per costi accessori apparentemente irrisori, come quello dei trasporti, ma che sono insostenibili per popolazioni che vivono con meno di un dollaro al giorno.

Le cure per l'AIDS stanno indebolendo i sistemi sanitari con scarse infrastrutture e risorse umane che non riescono a continuare a lavorare sulle normali patologie. È stato quindi espresso apprezzamento per l'incremento del sostegno del nostro Paese alle strutture sanitarie di base con personale qualificato.

Rimane in ogni caso essenziale rafforzare la prevenzione; allo stato attuale per

ogni due persone che entrano in terapia antiretrovirale ce ne sono contemporaneamente cinque che vengono infettate.

6. *L'attività di indirizzo della Camera dei deputati.*

Quanto al ruolo dell'Italia, l'indagine conoscitiva ha proposto a più riprese la questione delle carenze nella quantità di aiuti e in particolare la notevole riduzione del contributo del nostro Paese ad istituzioni quali il *World Food Programme* (WFP), l'UNDP e il Fondo globale per la lotta all'HIV, alla tubercolosi e alla malaria.

Sul tema il lavoro d'indagine ha garantito l'apporto conoscitivo necessario a sostegno di iniziative parlamentari volte a fornire specifici indirizzi all'azione del Governo, soprattutto in vista del Vertice del Millennio svoltosi nel settembre del 2010 a New York. Si richiamano a tal proposito le mozioni presentate da tutti i gruppi e approvate dall'Assemblea il 15 settembre 2010 al fine di impegnare il Governo, tra l'altro, a programmare, compatibilmente con le esigenze di risanamento della finanza pubblica, le modalità e i tempi per onorare tutti gli impegni internazionali specificamente assunti dall'Italia in materia di sviluppo, in particolare relativamente alla Convenzione di Londra sulla sicurezza alimentare, al Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria, all'*Aquila food security initiative* e nei confronti di banche e fondi di sviluppo, nel contesto di un graduale piano di riallineamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano. Le mozioni hanno anche consentito di assumere l'indirizzo relativo alla razionalizzazione delle iniziative di cooperazione, mantenendo nel Ministero degli affari esteri il naturale fulcro di decisione politica e coordinamento, e alla promozione di misure che favoriscano il rafforzamento e l'aggiornamento delle risorse umane disponibili per la cooperazione italiana, in linea con quanto raccomandato dall'OCSE all'Italia nel 2009, a seguito della *peer review*. In quella sede il Governo si è assunto tra

l'altro anche l'impegno relativo a dare priorità, coerentemente con il piano in dodici punti proposto dalla Commissione europea, ad un piano di azione annuale, realistico e verificabile, inteso al raggiungimento, progressivo e graduale, di una percentuale di prodotto interno lordo destinata all'aiuto pubblico allo sviluppo secondo gli obiettivi europei stabiliti.

Occorre, in generale, un approccio complessivo allo sviluppo che tenga conto del fatto che i processi di sviluppo vengono avviati non solo attraverso lo strumento dell'aiuto pubblico, per il quale occorre mettere a sistema in maniera più organica anche il contributo che proviene dagli enti locali, ma anche mediante altri strumenti quali gli investimenti, le politiche commerciali, la promozione del microcredito, le attività solidali e quant'altro.

In questo quadro si deve cercare di coordinare meglio gli aiuti a diverso livello. Importante è la collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri che detiene la visione strategica che assicura anche l'efficacia e la qualità dell'aiuto.

In ogni caso la cooperazione a livello comunitario rappresenta una dimensione fondamentale per quanto riguarda l'aiuto allo sviluppo da parte del nostro Paese. Negli ultimi tre anni il valore medio della nostra contribuzione è stato di circa un miliardo di euro all'anno, pari a circa il 40 per cento dell'impegno complessivo del nostro Paese ai Paesi in via di sviluppo. Occorre quindi che il maggior coordinamento si effettui anche su scala europea.

La cooperazione può essere uno strumento atto a favorire una penetrazione dei mercati esteri, anche senza ricorrere al legamento dell'aiuto. Una nota positiva è rappresentata dall'ottima capacità delle imprese italiane di risultare aggiudicatrici nelle gare di appalto per la realizzazione di opere civili indette a fronte di finanziamenti della Banca mondiale.

Gli interventi infrastrutturali, soprattutto nel settore dell'acqua, dei servizi sanitari, della comunicazioni e della pro-

duzione di energia elettrica, rappresentano sicuramente un prerequisito per lo sviluppo.

È stato osservato che il presupposto di qualsiasi percorso significativo che possa contribuire a migliorare la *performance* dell'Italia nei confronti dello sviluppo, non può che passare attraverso una maggiore consapevolezza dell'opinione pubblica italiana dell'importanza dell'aiuto pubblico allo sviluppo e delle politiche di sviluppo come strumento di stabilità e sicurezza a livello globale e che il Parlamento può contribuire a diffondere tale consapevolezza.

Si pone però un problema di trasparenza e di chiarezza nel modo di comunicare, in primo luogo al Parlamento, i dati che riguardano gli impegni internazionali del nostro Paese ma degli impegni che abbiamo preso a lunga scadenza, di quelli che abbiamo mantenuto, di quelli che non siamo stati in grado di mantenere.

In conclusione, le carenze nella politica di cooperazione italiana, messe in luce dall'indagine conoscitiva e riprese già dal documento intermedio approvato dalla Commissione affari esteri nel 2009, riguardano aspetti importanti della nostra azione. Si tratta di profili relativi soprattutto alla quantità dell'aiuto italiano allo sviluppo, come già detto largamente inferiore agli impegni assunti a livello internazionale e circa la metà della media dei Paesi OCSE/DAC, oggi ulteriormente ridotta da un biennio di drastiche decurtazioni delle poste in bilancio e da cronici ritardi nella corresponsione delle quote a vario titolo dovute alle organizzazioni e ai fondi internazionali per lo sviluppo.

Tali limiti ed insufficienze, segnalate puntualmente dalla *Peer review* svolta nel 2009 dall'OCSE/DAC, attengono anche all'eccessivo peso della cooperazione multilaterale, all'inadeguatezza dell'attuale legislazione sulla cooperazione allo sviluppo, all'elevata frammentazione degli aiuti a causa della pluralità dei « donatori nazionali » pubblici, privi di una reale forma di coordinamento e perfino di un unico punto di riferimento.

Mentre si fanno sempre più urgenti nuovi importanti aspetti meritevoli di interventi legislativi o di una maggiore iniziativa politica: è il caso delle forme di cooperazione pubblico-privato, la cui necessaria valorizzazione passa per un'adeguata regolamentazione giuridica, e della dimensione europea rispetto alla quale l'Italia deve rafforzare la propria presenza e la capacità di incidere.

L'assenza di un impegno reale e rinnovato in questi settori è in contrasto con l'annuncio del Governo relativo alla presentazione di un Piano d'azione italiano per la realizzazione degli MDG entro il 2015 ovvero su auspiciati piani annuali e gradualmente per riallineare il contributo dell'aiuto italiano allo sviluppo agli impegni internazionali assunti.

Dare seguito alle intenzioni manifestate dal Governo in Parlamento in occasione della discussione di diversi atti parlamentari di indirizzo e di controllo è condizione perché il nostro Paese possa recuperare la perdita di posizione internazionale in materia di aiuto allo sviluppo e svolgere una funzione più incisiva a livello internazionale attraverso una più efficace azione di cooperazione allo sviluppo.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Gruppo Medaglie d'Oro al Valor militare d'Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante « Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate »	45
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante « Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate »	45
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale Arma di Cavalleria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante « Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate »	45
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale Carabinieri, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante « Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate »	46

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinate (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	46
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	47
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Testo unificato C. 3222 Moffa e abbinate (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	46
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	48
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	49

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti del Gruppo Medaglie d'Oro al Valor militare d'Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante « Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante « Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.25.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale Arma di Cavalleria, nell'ambito dell'esame della

proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante « Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.40.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale Carabinieri, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante « Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 16.10.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinate.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in oggetto, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Petrenga, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Testo unificato C. 3222 Moffa e abbinate.
(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in oggetto, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Petrenga, presenta una proposta di parere, che illustra (*vedi allegato 2*).

Antonio RUGGHIA (PD) esprime perplessità in ordine al contenuto dell'osservazione, nella parte in cui si riferisce alle attività di bonifica pregresse compiute dal Ministero della Difesa, ritenendo che essa potrebbe dare luogo ad interpretazioni non univoche.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, tale aspetto è stato oggetto di una precisazione da parte del sottosegretario Cossiga. In tale occasione, infatti, il rappresentante del Governo, nel ravvisare l'opportunità che il parere reso dall'autorità militare competente non dovesse assumere carattere vincolante, ha asserito che la valutazione del rischio derivante dalla presenza di ordigni bellici nelle zone di cantiere rientra nella sfera di competenza del coordinatore della sicurezza, cui l'Amministrazione della Difesa, su richiesta, rende informazioni sull'attività di bonifica già eseguite nelle zone limitrofe.

Tuttavia, per superare le riserve espresse dall'onorevole Ruggia, riformula il parere espungendo il riferimento alle pregresse attività di bonifica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, così come riformulata (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO 1

**Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
(Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinate).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2854 Buttiglione ed abbinate, recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea »;

considerata, in generale, la necessità di consolidare la politica europea di sicurezza e di difesa comune in funzione di un rafforzato impegno per accrescere il ruolo dell'Unione europea quale attore di politica internazionale;

segnalata, di conseguenza, l'urgenza che i Parlamenti nazionali siano, nelle materie della difesa comune, regolarmente consultati e informati sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali, in un quadro di generale valorizzazione della funzione di controllo esercitata dalle Assemblee parlamentari;

ritenuto pertanto essenziale introdurre una apposita disciplina nazionale in ordine alle modalità di comunicazione ed informazione sugli atti di matrice comunitaria verso le Camere ad opera del Governo;

valutata quindi positivamente la previsione dell'articolo 5, che impone al Governo di comunicare e informare il Par-

lamento su tutti i progetti di atti dell'Unione europea – nonché su tutti gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione nonché con la segnalazione motivata dei progetti di atti aventi particolare rilevanza – ed anche di presentare una relazione su ciascun progetto di atto legislativo dell'Unione europea;

preso atto che il medesimo articolo 5, al comma 6, esplicita il dovere dell'Esecutivo di informare tempestivamente i competenti organi parlamentari sull'esame in seno al Consiglio dell'Unione europea di iniziative o questioni relative alla politica estera e di difesa comune, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa;

rilevato che ciò costituisce un imprescindibile elemento per assicurare una reale ed incisiva partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, compresi quelli che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa e che, proprio in ragione della loro rilevanza, sono sottratti all'applicazione della cosiddetta « clausola passerella » di cui all'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici (Testo unificato C. 3222 Moffa e abbinate).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3222 Moffa e dell'abbinata C. 3481 Farina Coscioni – « Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici » – recante norme volte a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro con riguardo allo specifico rischio connesso al rinvenimento di ordigni bellici inesplosi;

richiamata la previsione secondo cui l'attività di bonifica preventiva è riservata ad imprese specializzate in possesso di specifici requisiti ed iscritte in un istituto albo presso il Ministero della difesa;

evidenziato che l'attività di smantamento non appare attualmente avere una sua specifica normativa di riferimento, in quanto il Codice dell'ordinamento militare ha abrogato espressamente il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante norme sulla « bonifica dei campi minati », senza però riprodurne i

contenuti e che pertanto sarebbe auspicabile colmare tale lacuna ordinamentale;

preso atto degli orientamenti del Governo in relazione alla necessità di derubricare la natura vincolante del parere reso dall'autorità militare competente per territorio sull'attività di bonifica sistematica e preventiva, più correttamente definibile come « bonifica programmata »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il parere dell'autorità militare competente per territorio, ai fini della valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante l'attività di scavo nei cantieri, non assume carattere vincolante in quanto esclusivamente riferito alle pregresse attività di bonifica condotte in quei luoghi o in zone limitrofe.

ALLEGATO 3

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici (Testo unificato C. 3222 Moffa e abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3222 Moffa e dell'abbinata C. 3481 Farina Coscioni – « Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici » – recante norme volte a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro con riguardo allo specifico rischio connesso al rinvenimento di ordigni bellici inesplosi;

richiamata la previsione secondo cui l'attività di bonifica preventiva è riservata ad imprese specializzate in possesso di specifici requisiti ed iscritte in un istituendo albo presso il Ministero della difesa;

evidenziato che l'attività di sminamento non appare attualmente avere una sua specifica normativa di riferimento, in quanto il Codice dell'ordinamento militare ha abrogato espressamente il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante norme sulla « bonifica dei

campi minati », senza però riprodurne i contenuti e che pertanto sarebbe auspicabile colmare tale lacuna ordinamentale;

preso atto degli orientamenti del Governo in relazione alla necessità di derubricare la natura vincolante del parere reso dall'autorità militare competente per territorio sull'attività di bonifica sistematica e preventiva, più correttamente definibile come « bonifica programmata »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il parere dell'autorità militare competente per territorio, ai fini della valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante l'attività di scavo nei cantieri, non assume carattere vincolante.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	67

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	51
--	----

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di riformulazione della risoluzione 7-00476 presentata dal relatore</i>) .	79

SEDE CONSULTIVA:

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva a favore dei disabili. C. 3720-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	59
Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. C. 2774-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	59

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 320 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	61
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	64
ERRATA CORRIGE	66

SEDE REFERENTE

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza
del presidente Giancarlo GIORGETTI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per
l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 10.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

C. 3921 Giancarlo Giorgetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono state presentate 43 proposte emendative (*vedi allegato 1*) e chiede quindi al relatore come intenda procedere.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore*, osserva come gli emendamenti presentati affrontino molti dei temi segnalati nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa. Nel ritenere possibile, quindi, un lavoro di sintesi delle proposte emendative presentate, che consenta di raggiungere un ampio consenso in ordine alle modifiche da introdurre, si riserva di presentare le proprie proposte emendative nella giornata odierna.

Renato CAMBURSANO (IdV) suggerisce di raggruppare le proposte emendative presentate e quelle che il relatore sia accinge a formulare con riferimento alle tematiche principali di discussione emerse anche nel corso delle audizioni che si sono svolte, al fine di trovare una posizione comune.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore*, con riferimento all'emendamento Lorenzin 4.2 e all'articolo aggiuntivo Lorenzin 5.01, volti ad introdurre una rilevazione del diverso impatto delle politiche pubbliche sugli uomini e sulle donne, nonché all'elaborazione di un vero e proprio bilancio di genere, osserva come le proposte introducano temi ulteriori rispetto a quelli considerati nella proposta di legge presentata. Nel ritenere, tuttavia, meritevoli di attenzione le tematiche affrontate da queste proposte emendative, evidenzia l'opportu-

nità di un approfondimento sui temi del bilancio di genere, al fine di verificare l'effettiva sostenibilità sul piano tecnico delle innovazioni proposte.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alla proposta emendativa Lorenzin 5.01 preannuncia che gli uffici predisporranno la documentazione necessaria volta a consentire anche gli opportuni raffronti con le principali esperienze europee.

La seduta termina alle 10.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 10.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Atto n. 292.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che nella giornata di giovedì 27 gennaio 2011 l'onorevole La Loggia ha presentato, nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, una nuova proposta di parere con riferimento allo schema di decreto legislativo in esame, segnalando altresì che il successivo 28 gennaio 2011 è stata trasmessa una nuova relazione tecnica riferita al testo del decreto legislativo che risulterebbe a seguito dell'approvazione di tale proposta di parere. Nel segnalare che la Commissione dispone,

quindi, degli elementi per proseguire il proprio esame, osserva, tuttavia, che appare opportuno un approfondimento sulle procedure da seguire ai fini dell'espressione del parere. Sottolinea, infatti, le peculiarità del ruolo del parere della Commissione bilancio, che, dovendosi riferire alle implicazioni finanziarie del provvedimento, a suo avviso non può che intervenire successivamente alla definizione da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale di un nuovo testo del decreto legislativo. Nel rilevare l'opportunità di acquisire al riguardo l'orientamento della Commissione bilancio del Senato della Repubblica, chiede ai componenti della Commissione se condividano la procedura di esame ipotizzata.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel richiamare l'intervento svolto nella seduta del 26 gennaio 2011 dall'onorevole Ciccanti, sottolinea come, pure essendo il parere della Commissione formalmente rivolto direttamente al Governo, non si può tuttavia non tener conto delle evoluzioni emerse nel corso del dibattito e del confronto rispetto al testo originariamente depositato dal Governo. Ricorda come, a differenza di quanto si verifica in sede di Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in questa sede non è possibile presentare proposte emendative, ma solo eventualmente pareri alternativi, attenendosi comunque alla valutazione di profili di carattere finanziario. Ritiene quindi che, pur condividendo in linea teorica le richiamate osservazioni dell'onorevole Ciccanti, sarebbe più opportuno che la Commissione si esprimesse solo dopo l'eventuale approvazione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene ragionevole che la Commissione bilancio esprima il proprio parere al termine dell'iter di elaborazione del testo del decreto legislativo, osservando come prima del completamento di tale processo sussiste-

rebbero numerose incognite rispetto alle implicazioni finanziarie del provvedimento e, pertanto, la Commissione non sarebbe in condizione di esprimere consapevolmente le proprie valutazioni. Pur rilevando che su un piano politico potrebbe privilegiarsi anche la soluzione opposta, in quanto la preventiva espressione del parere da parte della Commissione bilancio consentirebbe di fissare dei paletti non superabili dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, sottolinea tuttavia che le peculiarità del ruolo attribuito al parere della Commissione bilancio richiedano che esso intervenga a conclusione del processo di elaborazione del testo del decreto legislativo. Osserva, peraltro, che la Commissione bilancio dovrà disporre di tempi adeguati per elaborare il contenuto del parere, esaminando il contenuto del provvedimento e le sue rilevanti conseguenze finanziarie.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea come, nell'ambito del procedimento delineato dalla legge n. 49 del 2009, sia la Commissione bicamerale ad esercitare un ruolo di guida rispetto ai pareri sugli schemi di decreti legislativi presentati dal Governo. Sottolinea come riaprire completamente la discussione, introducendo nuove tematiche, significherebbe non svolgere il necessario ruolo di stimolo rispetto al lavoro della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Ritiene in proposito preferibile che la Commissione si esprima prima di quest'ultima, sottolineando come vi sia stata una discussione approfondita, anche con i rappresentanti degli enti locali, trovando con questi ultimi una sostanziale condivisione. Fa presente che la Lega Nord ritiene necessario concludere i lavori avendo come riferimento tale ultima ipotesi da sottoporre all'approvazione della Commissione bicamerale. Pur consapevole del fatto che il parere della Commissione viene reso direttamente al Governo, sottolinea l'opportunità che esso venga adottato prima della deliberazione della Commissione

parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, al fine di poter maggiormente incidere anche sulle sue decisioni.

Massimo VANNUCCI (PD), nel rilevare come alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è attribuito un ruolo essenziale per l'esame degli schemi di decreto legislativo attuativi nella legge n. 42 del 2009, osserva tuttavia che le Commissioni bilancio della Camera e del Senato esprimono il proprio parere direttamente al Governo, diversamente dalla altre Commissioni, che invece formulano rilievi alla Commissione bicamerale, e si pongono pertanto su un piede di parità rispetto a tale ultima Commissione. Per quanto attiene ai tempi dell'espressione del parere, ritiene che non abbia senso che la Commissione bilancio si esprima prima della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in quanto il parere della Commissione bilancio si riferisce essenzialmente ai profili di carattere finanziario del provvedimento, che saranno definiti solo al termine del suo esame da parte della Commissione bicamerale. In un esame successivo, infatti, la Commissione potrebbe anche apportare eventuali correttivi di carattere finanziario rispetto al testo elaborato dalla Commissione bicamerale, che dovrebbero essere conseguentemente valutati dal Governo nell'adozione del testo finale del decreto legislativo.

Roberto OCCHIUTO (UdC) esprime condivisione rispetto alla posizione assunta dall'onorevole Vannucci ed alle indicazioni del presidente, ritenendo più opportuno rendere il parere di competenza della Commissione dopo la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Fa presente che, secondo notizie apparse su organi di stampa, vi sarebbe l'intenzione del Ministro Calderoli di trattare con le opposizioni fino all'ultimo momento utile e che pertanto appaiono probabili ulteriori modifiche rispetto ai testi finora conosciuti. Evidenzia in pro-

posito il rischio che la Commissione si esprima su un testo che verrà poi superato dal Governo. Ritiene quindi preferibile lo svolgimento di una discussione nelle giornate di mercoledì e giovedì, al fine di addivenire all'espressione del parere di competenza della Commissione, dopo l'eventuale approvazione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Roberto SIMONETTI (LNP), nel ricordare che la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è prevista per la giornata di giovedì 3 febbraio, osserva che sussistono le condizioni perché la Commissione bilancio, anche essa convocata nella medesima giornata, si esprima tenendo conto della proposta di parere elaborato nell'ambito della Commissione bicamerale. Per quanto attiene al rapporto tra i pareri della Commissione bilancio e la Commissione bicamerale, osserva che, pur non essendoci precedenti univoci, nell'esame degli ultimi due schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, il parere della Commissione bilancio ha preceduto quello della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea che il Governo ritiene politicamente opportuno migliorare il testo fino all'ultimo momento utile. Ricorda che la Commissione deve esprimere il proprio parere direttamente al Governo, sottolineando in proposito come sarebbe più utile che ciò avvenga, avendo come riferimento un testo consolidato. In tal caso, la Commissione potrebbe esprimersi prima dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, altrimenti si potrà procedere successivamente all'adozione del medesimo. Ritiene in ogni caso utile individuare idonei spazi di discussione, riservandosi a tal fine di integrare eventualmente le convocazioni della Commissione, e chiede se, rispetto

alla relazione tecnica trasmessa dal Governo, vi siano richieste di integrazioni o valutazioni, al fine di consentire al Governo medesimo di poter fornire i necessari chiarimenti in tempo utile rispetto al termine della discussione.

Marco CAUSI (PD) rileva come si rendano necessari puntuali chiarimenti con riferimento ad alcune delle informazioni contenute nella relazione tecnica trasmessa dal Governo lo scorso 27 gennaio. In primo luogo con riferimento alle disposizioni all'articolo 1, evidenzia l'esigenza che il Governo risponda puntualmente alle richieste di chiarimento contenute nella documentazione elaborata dagli uffici della Camera. In particolare, segnala come il testo che risulterebbe dall'ultima proposta di parere non ripropone la disposizione, contenute nello schema, che prevedeva la possibilità di variare le aliquote di compartecipazione dei gettiti alla determinazione dei fabbisogni standard, indicando implicitamente che non si prevede una definizione in tempi brevi di tale fabbisogni. Nel segnalare inoltre la necessità che il Governo fornisca i chiarimenti richiesti dagli uffici con riferimento alle implicazioni finanziarie delle disposizioni dell'articolo 2, che introduce la cedolare secca sugli affitti, esprime inoltre perplessità sulle elaborazioni relative agli articoli 4 e 5 dello schema che prevedono l'istituzione dell'imposta municipale propria. Sulla base di proprie elaborazioni, che sottopone alla valutazione della Commissione, osserva che l'aliquota di equilibrio individuata nella proposta di parere da ultimo formulata nella misura dell'0,76 per cento non appare sostenibile sulla base dei dati relativi alle basi imponibili della nuova imposta sottoposte ad aliquota piena ed agevolata e delle esclusioni previste dalla medesima proposta di parere. Sulla base delle proprie valutazioni ritiene che la aliquota di equilibrio per l'imposta municipale propria sia superiore a quella indicata dalla proposta di parere.

Maino MARCHI (PD) chiede al Governo di rispondere in maniera puntuale ai rilievi espressi dall'onorevole Causi nonché contenuti nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 10.45.

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della risoluzione, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 gennaio 2011.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, comunica di aver predisposto una riformulazione della risoluzione a sua prima firma 7-00476 volta a recepire le indicazioni formulate dai gruppi (*vedi allegato 2*). In particolare con riferimento all'accesso delle piccole e medie imprese al mercato dei capitali, raccogliendo una sollecitazione dell'onorevole Vannucci, ha ritenuto di inserire un riferimento alla specificità di tali imprese anche con riferimento all'accesso al credito. Recependo talune indicazioni emerse nel parere approvato dalla XIV Commissione nella seduta del 26 gennaio 2011, ha ritenuto di inserire un riferimento alla modifica della disciplina di aiuti di Stato

alle imprese, al fine di consentire l'erogazione in misure di sostegno in favore di settori economici maggiormente colpiti dalla crisi, nonché, recependo peraltro anche un'indicazione degli onorevoli Cambursano e Vannucci, di dedicare un apposito paragrafo alla necessità di procedere verso una armonizzazione dei regimi fiscali e, infine, di inserire un esplicito riferimento alle priorità della strategia Europa 2020 ed alla armonizzazione dei bilanci nazionali con quello dell'Unione europea. Sottolinea quindi di aver rafforzato, sulla base delle indicazioni proposte dall'onorevole Baretta e dall'onorevole Vannucci, il paragrafo relativo alla emissione di titoli di debito dell'Unione europea, precisando che essi dovranno essere prioritariamente utilizzati per il finanziamento dei progetti europei in materia di grandi infrastrutture. Con riferimento, alla questione dell'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie, sottolineando come la maggioranza sia sempre stata scettica sulla utilità di una tale misura, in considerazione delle richieste in proposito pervenute da parte degli onorevoli Baretta, Vannucci e Cambursano, nonché emerse nel richiamato parere della XIV Commissione, fa presente di aver inserito il riferimento alla possibilità dell'avvio di una sperimentazione di tale misura, destinando le eventuali relative entrate alla riduzione dell'indebitamento dei Paesi membri ed evidenziando come, in ogni caso, tale imposta dovrebbe avere un carattere omogeneo in tutta l'Unione europea e tenere conto del quadro internazionale di riferimento. Con riferimento all'Agenzia europea del debito, comunica di aver eliminato, recependo un'indicazione dell'onorevole Cambursano, il riferimento alla quota del 50 per cento, inteso come limite per il finanziamento dei titoli emessi dagli Stati membri. Sottolinea quindi di aver inserito un ulteriore paragrafo in cui si chiede, sulla base di quanto proposto dall'onorevole Baretta e contenuto nel parere della XIV Commissione, di verificare la fattibilità dell'ipotesi, peraltro prospettata dal Par-

lamento europeo, di un'emissione mutua di una parte del debito sovrano degli Stati membri dell'Unione europea.

Massimo POLLEDRI (LNP) esprime perplessità sull'osservazione contenuta nella nuova formulazione della risoluzione Toccafondi 7-00476 relativa alla sperimentazione di una tassa sulle transazioni finanziarie, osservando come la maggioranza si sia dichiarata apertamente contraria alla possibile introduzione nel nostro ordinamento di una imposizione patrimoniale, prospettata negli scorsi giorni sulla stampa. In proposito, osserva come, a seguito della crisi, nell'ordinamento americano, si sia operato un ingente finanziamento del debito privato attraverso l'incremento dell'indebitamento pubblico, mentre in Europa si stia ipotizzando un finanziamento del debito pubblico attraverso un incremento della tassazione del sistema privato. Ritiene, tuttavia, che si tratti di una scelta erronea, in quanto l'incremento della tassazione sul sistema finanziario rischia di deprimere gli scambi, con evidenti ricadute negative per la finanza pubblica.

Renato CAMBURSANO (IdV) con riferimento alla tassa sulle transazioni finanziarie, esprime una posizione opposta rispetto a quella illustrata dall'onorevole Polledri, sottolineando come la formulazione prospettata dal relatore sia solo un piccolo passo rispetto alla direzione richiesta dall'Italia dei Valori di introdurre senz'altro una tale imposta, i cui proventi potrebbero essere destinati al rilancio dell'economia. Richiama in proposito la posizione francese, sottolineando che non vi sarebbero i temuti effetti depressivi sull'economia. Con riferimento all'armonizzazione dei regimi fiscali, dà atto al relatore di aver recepito correttamente la proposta avanzata dal suo gruppo, mentre chiede che sia espunto il riferimento alla possibilità di utilizzare « in tutto o in parte » gli *eurobond* per il finanziamento del debito pubblico degli Stati membri, ritenendo preferibile non inserire alcun vincolo. Insiste quindi sulla proposta, già

formulata dal suo gruppo, non recepita dal relatore, di destinare tutte le eventuali entrate straordinarie all'abbattimento del debito pubblico evidenziando come questa sia una priorità per l'Italia. Ribadisce, quindi, la richiesta di cogliere l'occasione della risoluzione in esame per avviare il percorso del semestre europeo e la discussione in ordine al Programma nazionale di stabilità e al Piano nazionale delle riforme. In proposito richiama le osservazioni critiche formulate dalla Commissione europea che riguardano sicuramente anche la situazione italiana, pur non citata espressamente.

Roberto OCCHIUTO (UdC), nell'esprimere il proprio apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore nel recepimento delle osservazioni formulate dalle diverse parti politiche, rileva l'opportunità di preservare lo spirito collaborativo che ha ispirato la predisposizione delle risoluzioni e dei documenti conclusivi relativi agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea in materia economico-finanziaria. Ritiene, pertanto, opportuno verificare la possibilità di individuare una formulazione condivisa dell'osservazione relativa all'introduzione della tassa sulle transazioni finanziarie. In proposito, dichiara di concordare con le osservazioni del collega Polledri in ordine alla inopportunità dell'introduzione di una patrimoniale, sottolineando, peraltro, che una tale ipotesi non è espressamente prevista nell'osservazione contenuta nella proposta di riformulazione della risoluzione Toccafondi 7-00476. Auspica, pertanto, che il relatore possa individuare una formulazione volta a consentire un'apertura al dibattito sul tema delle transazioni finanziarie, esplicitando che tale tassazione non dovrebbe tradursi in un'imposizione di tipo patrimoniale. Concorda, inoltre, con le considerazioni del collega Cambursano in ordine alla destinazione delle entrate straordinarie alla riduzione del debito pubblico, evidenziando che non avrebbe senso ipotizzare l'introduzione di una tassazione sulle transazioni finanziarie qualora le maggiori entrate fossero destinate

non alla riduzione dell'indebitamento, ma al sostegno della spesa corrente.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, ricorda che il tema della tassa sulle transazioni finanziarie è oggetto di un dibattito europeo e ritiene che la formula adottata dal relatore, nel senso di aprire la strada ad una sperimentazione, possa essere considerata come una posizione equilibrata. In proposito, ritiene che si potrebbe rafforzare il richiamo alla necessità che tale imposta sia omogenea almeno nell'ambito dell'Unione europea, piuttosto che inserire un richiamo all'eventualità di una imposta di tipo patrimoniale che sarebbe un tema diverso. Con riferimento all'utilizzo delle eventuali risorse derivanti da entrate straordinarie, ritiene che sarebbe più utile garantire una maggiore flessibilità al fine di lasciare la possibilità di effettuare eventualmente manovre espansive, di riduzione delle tasse e comunque a sostegno dell'economia. Pur ritenendo che, nell'attuale fase storica, la priorità dovrebbe essere l'abbattimento del debito pubblico, sottolinea come sia meglio evitare un divieto di utilizzo assoluto.

Massimo VANNUCCI (PD), nell'associarsi ai ringraziamenti al relatore per il lavoro svolto nell'elaborazione di un nuovo testo della risoluzione presentata, dichiara in primo luogo di concordare con le osservazioni del collega Baretta in ordine alla non assimilabilità della tassazione sulle transazioni finanziarie ad un'imposta patrimoniale. Ricorda, infatti, che il tema della tassazione delle transazioni finanziarie è stato riproposto negli ultimi anni, con riferimento all'introduzione della cosiddetta Tobin Tax: una limitata imposizione sulle transazioni sui mercati finanziari, i cui proventi avrebbero dovuto essere destinati ad interventi specifici in materia di cooperazione allo sviluppo e di aiuti al Terzo Mondo. Le caratteristiche di questa imposta non si presterebbero, a suo avviso, ad una destinazione dei proventi alla riduzione del debito pubblico, anche in

ragione della probabile limitata entità delle maggiori entrate derivanti dalla nuova tassa.

Per quanto riguarda, invece, il tema della destinazione delle entrate straordinarie alla riduzione del debito pubblico, osserva che la Commissione sta esaminando una risoluzione del Parlamento europeo e, pertanto, eventuali osservazioni formulate nella risoluzione da approvare al termine dell'esame non dovranno riferirsi esclusivamente al nostro Paese, ma anche ad altri Stati membri che presentano una situazione di indebitamento meno grave della nostra. Ritiene, pertanto, opportuno che un'eventuale osservazione volta a prevedere la destinazione delle entrate straordinarie alla riduzione del debito dovrebbe riferirsi esclusivamente ai Paesi che non rispettino la soglia rilevante ai fini dell'applicazione del Patto di stabilità ovvero presentino un rilevante peggioramento della situazione di indebitamento.

Per quanto riguarda più specificamente il tema dell'imposta patrimoniale, osserva come nel nostro Paese il prelievo fiscale si concentri essenzialmente sui redditi e, in particolare, su quelli da lavoro dipendente, mentre la tassazione dei redditi e dei patrimoni, specialmente a seguito dell'integrale abolizione dell'ICI sulla prima casa, è assolutamente insufficiente. In questo contesto, ritiene che non sia possibile ipotizzare – come proposto nei giorni scorsi da Pellegrino Capaldo – una nuova imposta con un gettito pari a circa 900 miliardi di euro, da porre a carico essenzialmente delle famiglie e delle imprese, dovendosi invece lavorare ad un riequilibrio della tassazione, che preveda un incremento sull'imposizione sulle rendite e sui patrimoni, senza incrementare il livello della pressione fiscale. In questo contesto, a suo avviso, dovrebbe in primo luogo valutarsi l'ipotesi di un incremento dell'imposizione sui patrimoni improduttivi, sottolineando come tale incremento potrebbe costituire un importante strumento di sviluppo economico e sociale. In proposito ricorda, infatti, come il profes-

sor Spaventa in una recente audizione informale presso questa Commissione, abbia sottolineato l'esigenza di assicurare un'adeguata crescita economica, in quanto l'incremento del PIL è uno strumento fondamentale per il contenimento del debito pubblico. Anche alla luce del sensibile incremento del debito pubblico nei primi 30 mesi di questa legislatura, ritiene pertanto necessario affrontare il tema del riequilibrio della tassazione in modo non ideologico, al fine di individuare forme di imposizione che promuovono la crescita e lo sviluppo economico.

Amedeo CICCANTI (UdC) nel richiamare l'intervento dell'onorevole Occhiuto, ringrazia il relatore per il lavoro svolto ed esprime condivisione sul testo da lui predisposto. Con riferimento all'armonizzazione dei regimi fiscali, nel dichiararsi totalmente d'accordo, ritiene tuttavia opportuno chiarire che essa riguardi anche le tasse sulle rendite finanziarie, con esclusione dei titoli del debito pubblico, al fine di evitare ogni forma di concorrenza fiscale. In proposito, ritiene preferibile riferirsi espressamente a tale ambito, che pure, a suo avviso, potrebbe essere considerato implicito nel richiamato paragrafo sulla armonizzazione fiscale. Ritiene che si potrebbe inoltre inserire un riferimento all'esclusione di un'imposta patrimoniale. Con riferimento alla tassa sulle transazioni finanziarie, nel dare atto al relatore di avere individuato una soluzione di equilibrio tra le opposte sensibilità, ritiene che per superare le criticità emerse, si potrebbe ricorrere all'espressione « progettazione », sottolineando come tale tassa, malgrado il dibattito che vi è stato nel corso degli anni, non è stata mai introdotta in considerazione delle difficoltà pratiche che essa suscita. Evidenzia in proposito come la sede più appropriata per una discussione sulla questione sia il Fondo monetario internazionale, poiché essa potrebbe, a suo avviso, essere efficace solo se assumesse una dimensione globale. Auspica quindi che sulla risoluzione predisposta dall'onorevole Toccafondi, e in-

tegrata con le modifiche illustrate nel corso del dibattito, vi possa essere un consenso unanime dei gruppi.

Massimo POLLEDRI (LNP), pur comprendendo l'esigenza di operare una mediazione tra le diverse proposte al fine di raggiungere un ampio consenso sulla formulazione dell'osservazione relativa all'introduzione della tassa sulle transazioni finanziarie, ribadisce che tale introduzione rischia di determinare un rilevante freno alla crescita economica, in quanto è suscettibile di determinare una contrazione degli investimenti.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottolinea che nessuno vuole un aumento delle tasse per chi investe, evidenziando come una tassa sulle rendite finanziarie ha un significato diverso e comunque non può essere ricondotta nell'ambito di una imposizione patrimoniale. Con riferimento all'utilizzo degli *eurobond*, ricorda che vi è un dibattito aperto in sede europea e ribadisce che occorre ulteriormente lavorare sul testo proposto dal relatore Toccafondi, eliminando il riferimento alla possibilità di un utilizzo totale o parziale dei medesimi a copertura del debito pubblico. Con riferimento alle osservazioni di cui alla lettera e) della risoluzione, pur comprendendo che il vincolo alla destinazione di risorse derivanti da entrate straordinarie all'abbattimento del debito pubblico può non essere necessario in tutti i Paesi europei, ritiene comunque opportuno chiarire che esso dovrebbe essere introdotto almeno nei Paesi caratterizzati da un forte livello del debito pubblico o dell'indebitamento netto. Nell'esprimere contrarietà rispetto all'introduzione di un'imposta patrimoniale, sottolinea che non si può essere favorevoli ad un tale tipo di imposta ed essere contemporaneamente contrari all'utilizzo in via esclusiva delle risorse derivanti da entrate straordinarie all'abbattimento del debito pubblico.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva come il tema delle tassazioni finanziarie

non possa essere confuso con quello dell'introduzione di un'imposta patrimoniale o di un'imposizione sugli investimenti, rilevando altresì come l'incremento della pressione fiscale possa realizzarsi anche a seguito dell'incremento delle addizionali di cui si sta discutendo proprio in questi giorni. Auspica, pertanto, che si possa raggiungere un accordo su una formulazione dell'osservazione relativa alla tassazione delle transazioni finanziarie.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, con riferimento al tema dell'introduzione della tassa sulle transazioni finanziarie, fa presente che la risoluzione da lui presentata contiene una prima apertura in proposito, dal momento che nei documenti fino ad ora approvati dalla Commissione non si era mai fatto espresso riferimento all'introduzione di una tale forma di imposizione. Nel concordare sul fatto che questa forma di tassazione non coincide con la patrimoniale della quale si è dibattuto in questi ultimi giorni sulla stampa, ritiene tuttavia che debba valutarsi con attenzione l'introduzione di nuove forme di tassazione, dal momento che l'incremento della pressione fiscale appare suscettibile di ostacolare la crescita, che, a suo avviso, costituisce il principale strumento disponibile per ridurre il debito pubblico. Alla luce di queste considerazioni, si riserva di individuare una formulazione dell'osservazione in materia di transazioni finanziarie, che consenta di tenere conto delle diverse sensibilità emerse nel corso del dibattito e del parere reso dalla XIV Commissione, che ha evidenziato l'esigenza di sostenere pienamente l'introduzione di una tassa su tali transazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della risoluzione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.05.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva a favore dei disabili.

C. 3720-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante norme di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 407 del 1998 in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva a favore dei disabili, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 16 dicembre 2010. Fa presente che in quell'occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole, formulando una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e che la Commissione di merito, nella seduta del 19 gennaio 2011, ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la condizione formulata dalla Commissione bilancio e senza apportare ulteriori modifiche al testo. Osserva, quindi, che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Per quanto riguarda il fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che gli emendamenti Fedriga 1.1 e Farina Coscioni 1.2 non sembrano determi-

nare un ampliamento delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, pertanto, non appaiono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sul punto, ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene che il provvedimento e le proposte emendative presentate non presentino profili problematici di carattere finanziario.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3720-A., recante interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva a favore dei disabili e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.

C. 2774-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante la concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 30 novembre 2010 e che, in tale ultima occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole formulando una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Fa presente che la Commissione di merito, nella seduta del 2 dicembre 2010, ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente recependo la condizione formulata dalla Commissione bilancio senza apportare ulteriori modifiche al testo. Osserva, quindi, che il testo all'esame dell'Assemblea, il quale prevede l'utilizzo con finalità di copertura finanziaria del Fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al nuovo triennio 2011-2013, non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Rileva, peraltro, l'opportunità di precisare, al comma 9 dell'articolo 4, che l'esclusione di emolumenti o compensi ivi prevista trova applicazione anche con riferimento al vicepresidente dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo. Per quanto attiene al fascicolo n. 1 degli emendamenti, trasmesso, in data 31 gennaio 2011, dall'Assemblea, osserva, con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, che gli articoli aggiuntivi Ghizzoni 4. 01 e 4.02 prevedono, rispettivamente, l'incremento dei contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, di cui alla legge n. 534 del 1996, per un importo di 8 milioni di euro per l'anno 2011, e l'incremento dei contributi a enti e istituti culturali, di cui agli articoli 1 e 8 della medesima legge n. 534 del 1996, per un importo di 3 milioni di euro per l'anno 2011, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria. Sottolinea, quindi, che le restanti proposte emendative non appaiono presentare profili di

carattere finanziario; sul punto ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO condivide l'opportunità di precisare che l'esclusione dagli emolumenti riguarda anche il vicepresidente dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia ed in proposito raccomanda l'approvazione dell'emendamento Lusetti 4.5. Esprime quindi parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ghizzoni 4. 01 e 4.02, in quanto privi della relativa copertura finanziaria, mentre non ha rilievi in merito alle altre proposte emendative.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2774-A, recante concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n.1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia approvato l'emendamento Lusetti 4.5

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02 in quanto suscettibili di determinare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Atto n. 320.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, rileva che lo schema di decreto evidenzia, sia nella premessa sia nella relazione tecnica, che la riorganizzazione in esame viene prevista in ottemperanza alle misure di riduzione della spesa contenute nella legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), nel decreto-legge n. 112 del 2008 e nel decreto-legge n. 194 del 2009. Lo

schema reca inoltre, all'articolo 18, una clausola di invarianza finanziaria. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Quanto ai profili di interesse della Commissione bilancio, osserva preliminarmente che, fra i risparmi indicati dalla relazione tecnica, concorrono al conseguimento degli effetti ascritti alle misure di contenimento delle spese di personale previste dalla legge n. 296 del 2006 e dal decreto-legge n. 112 del 2008 esclusivamente quelli derivanti dalla riduzione delle posizioni dirigenziali di livello generale, pari ad euro 613.359,60. Pertanto, il conseguimento del generale obiettivo di risparmio previsto dalle predette misure potrà essere verificato solo a consuntivo, una volta completato il complessivo processo di attuazione delle medesime norme, con l'emanazione di tutti i provvedimenti da esse previste. Con riguardo alla riduzione delle posizioni dirigenziali non generali, previste a legislazione vigente nella misura complessiva del 25 per cento (15 per cento per effetto della legge n. 296 del 2006 e del decreto-legge n. 112 del 2008, ed un ulteriore 10 per cento per effetto del decreto-legge n. 194 del 2009), pur considerato che alle stesse riduzioni non sono associati effetti diretti di risparmio scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, evidenzia che, posto che la vigente dotazione organica prevede un numero di 262 di posizioni dirigenziali non generali, una riduzione del 25 per cento avrebbe dovuto determinare la soppressione di 65 posti di funzione, laddove la nuova dotazione organica mostra un decurtazione di 61 posizioni dirigenziali di seconda fascia. Sul punto, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. In merito all'articolo 16, evidenzia che andrebbe, altresì, chiarito se il contingente di 9 posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnabile agli uffici di diretta collaborazione del Ministro comprenda anche quelli dell'Organismo indipendente di valutazione della

performance, di cui all'articolo 14, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Ciò in quanto, mentre la norma dispone in tal senso, la Tabella A, annessa allo schema di regolamento in esame, nonché la relazione tecnica, assegnano il suddetto contingente esclusivamente agli uffici di diretta collaborazione. Ritiene, altresì, opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in relazione alla compatibilità dell'assetto organizzativo del Ministero definito dal provvedimento in esame e dei connessi obiettivi di risparmio — con particolare riguardo alla nuova determinazione delle posizioni dirigenziali generali — con quanto specificamente previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010 in merito alla trasformazione dei posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci di enti previdenziali pubblici soppressi — tra i quali IPSEMA — ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca, tra l'altro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Riguardo ai restanti risparmi quantificati dalla relazione tecnica, sottolinea che gli stessi fanno riferimento a misure, quali la riduzione del numero degli uffici dirigenziali di livello non generale e diminuzione della relativa spesa e la riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale e della relativa spesa, rispetto alle quali non sono stati a suo tempo scontati, ai fini dei saldi di finanza pubblica, effetti di risparmio. Rileva tuttavia che detti risparmi di spesa, per quanto attiene al personale non dirigenziale, sono computati con riferimento alla spesa attuale per l'organico di diritto (euro 390.456.661,40). Rispetto a tale importo, la medesima spesa si riduce, con la nuova dotazione organica di diritto, a 316.267.469,52 euro. Quest'ultimo dato, tuttavia, risulta superiore alla spesa riferita al personale attualmente in servizio, pari a 281.085.009,60 euro, desumibile dai dati riportati dalla relazione tecnica (numero delle unità di personale effettivamente in servizio alla data del 1°

maggio 2010 e relativo trattamento economico). Alla luce di tali dati, sottolinea che andrebbero forniti ulteriori elementi circa le modalità e i tempi per il conseguimento dei risparmi indicati dalla relazione tecnica.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore circa le modalità di computo delle percentuali di riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale, ritiene correttamente operata la riduzione, pari a complessive 61 posizioni di livello dirigenziale non generale, effettuata dall'Amministrazione. Sul punto, fa presente che, trattandosi di due separati interventi di riduzione, previsti da distinte disposizioni, l'articolo 74 del decreto-legge n.112 del 2008 e l'articolo 2, comma 8-*bis* del decreto-legge n. 194 del 2009, le misure di riduzione ivi previste vadano applicate singolarmente; pertanto, la base di calcolo per l'applicazione dell'articolo 74 è di 262 posizioni dirigenziali, che porta alla riduzione di 39 posti; conseguentemente, quella presa a riferimento per l'attuazione dell'articolo 2, comma 8-*bis*, risulta pari a 223 posizioni, da cui vengono sottratti 22 posti. In relazione alla trasformazione tre posti di livello dirigenziale generale corrispondenti all'incarico di componenti di Collegi di sindaci di enti previdenziali soppressi in posti per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di medesimo livello, rileva che, trattandosi di una previsione normativa intervenuta successivamente (articolo 7, comma 6, decreto-legge n. 78 del 2010), tali posti non potevano essere considerati nella base di calcolo per il computo delle riduzioni. In ogni caso, evidenzia come la trasformazione dei suddetti incarichi non comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto l'erogazione dei relativi trattamenti economici costituisce una spesa già sostenuta a legislazione vigente e non è suscettibile di determinare ripercussioni negative sull'ammontare dei risparmi di spesa indicati nella relazione tecnica del

provvedimento. Relativamente alla rideeterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigente, fa presente che le percentuali di riduzioni previste dalle sopracitate normative operano sul costo complessivo delle dotazioni organiche vigenti. Osserva, inoltre, che, seppure nel caso specifico il costo teorico della dotazione organica rideeterminata risulta superiore a quello dei presenti in servizio, la misura di riduzione è ritenuta suscettibile di produrre risparmi potenziali, che peraltro non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica. Fa presente che tale intervento è destinato, in prospettiva, a produrre effetti di contenimento della spesa di personale, andando a incidere anche sulle facoltà di assunzione da parte dell'amministrazione, che, a legislazione vigente, risulteranno attenuati a partire dal 2014. In relazione all'articolo 16, chiarisce che il contingente di nove posti di livello dirigenziale non generale presso gli uffici di diretta collaborazione ricomprende, pur se non esplicitato nella Tabella A, quelli dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*.

Marcello DE ANGELIS (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

la complessiva riduzione di sessantuno posizioni di livello dirigenziale non generale è stata effettuata dall'amministrazione in attuazione di due distinte normative e, quindi, sulla base di due differenti basi di calcolo;

la trasformazione di tre posizioni di livello dirigenziale generale corrispon-

denti all'incarico di componente di collegi di sindaci di enti previdenziali soppressi in posti per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero, la cui previsione non comporta, in ogni caso, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è stata effettuata sulla base di una disposizione di legge intervenuta successivamente e tali posti non potevano, pertanto, essere considerati nella base di calcolo per il computo delle riduzioni;

la rideeterminazione della dotazione organica del personale non dirigente è ritenuta suscettibile di produrre risparmi potenziali, peraltro, non scontati nei saldi di finanza pubblica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

la Tabella A allegata allo schema di regolamento sia formulata in termini conformi a quella allegata al testo dello schema trasmesso a seguito del parere interlocutorio del Consiglio di Stato ».

Maino MARCHI (PD) chiede al rappresentante del Governo di voler precisare meglio se sia corretto prevedere una riduzione di 61 posizioni di livello dirigenziale non generale, e non di 65, come risulterebbe dall'applicazione della percentuale del 25 per cento sulla dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia.

Mario BACCINI (Pdl) chiede se nella stesura dello schema sia stato coinvolto il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Amedeo CICCANTI (UdC) si associa alla richiesta di chiarimenti formulata dall'onorevole Marchi.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che sullo schema è stata acquisita l'intesa del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Con riferimento a quanto richiesto dagli onorevoli Marchi e Ciccanti, ribadisce che la riduzione dell'organico dei dirigenti di livello non generale generale è stata effettuata in attuazione di due distinte disposizioni di legge e, quindi, sulla base di due differenti basi di calcolo.

Massimo VANNUCCI (PD) nel ricordare che il Partito Democratico ha sempre votato a favore dei pareri relativi a provvedimenti analoghi, osserva tuttavia che lo schema di regolamento in esame si presenta confuso e sembra anche erroneo nell'indicazione di talune cifre. Pertanto, nel manifestare il suo stupore per il tenore del provvedimento in esame, annuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Amedeo CICCANTI (UdC) e Renato CAMBURSANO (IdV), a nome dei rispettivi gruppi, annunciano l'astensione sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Atto n. 307.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, avverte che lo schema di decreto non è corredato del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo n. 281 del 1997. Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con i menzionati pareri. Fa presente, pertanto, che la Commissione non potrà procedere all'espressione dei propri rilievi fino a quando non sarà trasmesso il citato parere della Conferenza unificata, che risulta essere stato espresso nella seduta del 25 gennaio 2011.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca norme per l'attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Con riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10, relativi alle disposizioni in materia di sicurezza stradale, osserva preliminarmente che il decreto all'esame pone adempimenti in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ANAS e, eventualmente, a regioni ed enti locali proprietari di strade. Sono altresì interessati dalle disposizioni i soggetti concessionari di strade e autostrade, fra i quali rientrano anche enti inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Con riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, evidenzia che gli adempimenti riguardano: le modalità di attuazione dei controlli, delle visite *in loco* e delle ispezioni, quali l'istituzione, presso il medesimo Ministero, dell'elenco dei soggetti autorizzati e relativa individuazione; la predisposizione di eventuali misure correttive o di sicurezza; l'adozione di linee guida in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali; lo svolgimento di attività ispettive per i tratti stradali direttamente gestiti da ANAS, direttamente o tramite soggetti inseriti nel suddetto elenco. In proposito, ritiene opportuno

acquisire chiarimenti da parte del Governo circa la compatibilità dello svolgimento di tali adempimenti rispetto alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al fine di escludere l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva inoltre che le norme prevedono lo svolgimento, da parte dell'ANAS, inclusa nel perimetro delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, di attività di ispezione in ordine alla rete stradale affidata in concessione a gestori privati. In proposito, rileva l'opportunità di acquisire conferma che tali attività verranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto ai possibili maggiori oneri derivanti dalle variazioni progettuali e dall'introduzione di misure correttive volte all'adeguamento strutturale delle arterie interessate, ovvero oneri di carattere diretto, per i tratti gestiti da ANAS, o di carattere indiretto per le possibili modifiche nei contratti di concessione, pur preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, in base ai quali tali costi graveranno sul quadro finanziario dei progetti, sottolinea l'opportunità di acquisire elementi di valutazione circa il prevedibile impatto finanziario degli interventi da realizzare in rapporto al valore complessivo dei progetti. Rileva che la relazione tecnica non reca, inoltre, indicazioni circa l'incidenza del costo per l'effettiva realizzazione degli interventi in rapporto alle risorse disponibili per l'esecuzione delle singole opere. Sottolinea che tali elementi appaiono necessari anche alla luce della possibilità che, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la dimensione della rete europea, rispetto alla quale vengono fissati gli obblighi di sicurezza, subisca un'estensione sul territorio nazionale, determinando, quindi, un più elevato impatto finanziario dei parametri in esame. Osserva che andrebbero altresì acquisiti elementi volti a determinare e quantificare i possibili effetti sul

gettito fiscale derivanti dall'ammissibilità, tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito, delle spese sostenute per le modifiche progettuali, delle misure correttive inserite nel piano triennale e delle tariffe connesse alle attività di controllo a carico dei concessionari. Ritiene che andrebbe infine chiarito se nelle reti TEN rientrano tratti di competenza regionale o locale per i quali i relativi enti proprietari dovrebbero provvedere a eventuali modifiche progettuali, nonché ad adeguamenti e a controlli dai quali potrebbero discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 7, che disciplina la gestione dei dati, osserva che la relazione tecnica evidenzia che le attività in esame sono già svolte dalle Forze di polizia a valere sulle risorse appositamente predisposte con la legge n. 120 del 2010. Osserva che tale finanziamento è tuttavia limitato agli anni 2010 e 2011, mentre gli adempimenti in esame si estendono oltre il biennio. In proposito, ritiene opportuno acquisire chiarimenti. In relazione all'articolo 9, che prevede la formazione dei controllori, osserva preliminarmente che l'imputazione dei costi relativi alla frequenza dei corsi in capo ai soggetti privati, presumibilmente mediante il pagamento di specifiche tariffe, non si evince dal testo della norma, ma viene indicata dalla relazione tecnica. Ritiene che andrebbe inoltre confermato che le modalità di determinazione delle tariffe siano idonee a garantire la compensazione dei costi anche sotto il profilo temporale. Con riferimento, infine, all'articolo 11, relativo alle disposizioni finanziarie, al fine di escludere effetti finanziari negativi non previsti, osserva che andrebbe acquisito un chiarimento circa la tipologia e l'entità dei possibili oneri che, in base alle indicazioni della relazione tecnica, l'Anas non potrà recuperare né nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento degli interventi né a carico delle tariffe.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 430 del 26 gennaio 2011, a pagina 52, seconda colonna, alla prima e ventiquattresima riga, le parole: « 7-00431 » sono sostituite dalle seguenti « 7-00476 ».

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (C. 3921).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 2, sostituire il capoverso ART. 9 con il seguente:

ART. 9. – (*Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica*). – 1. Il Governo trasmette alla Camere, contestualmente alla loro ricezione, l'analisi annuale della crescita e tutti gli altri progetti di atti e documenti predisposti dalle Istituzioni dell'Unione europea nell'ambito di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio definita dal Consiglio economia e finanza dell'Unione europea del 7 settembre 2010.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla trasmissione dell'analisi annuale della crescita, riferisce alle Camere, per le eventuali deliberazioni, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dal documento nonché delle implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del programma nazionale di riforma e del programma di stabilità.

3. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo intese alla definizione delle linee guida di politica economica e di bilancio, il Governo riferisce alle Camere, con le modalità di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, illustrando la posizione che intende assumere.

4. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio europeo e di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o documenti di cui al

presente articolo. Nel caso in cui il Governo non si sia conformato agli indirizzi delle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

5. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.

1. 1. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 10 aprile con le seguenti: 15 aprile.

2. 8. Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) lo schema di Decisione di finanza pubblica da presentare alle Camere entro il 10 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole: Nota di aggiornamento con le seguenti: Decisione di finanza pubblica ovunque ricorrano;

b) al comma 3, sostituire il capoverso ART. 10-bis, con il seguente:

« ART. 10-bis. – (Decisione di finanza pubblica). – 1. La Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, contiene:

a) l'eventuale aggiornamento delle previsioni e degli obiettivi macroeconomici e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il triennio successivo;

b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;

c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma;

d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;

e) l'indicazione di massima delle risorse e degli impieghi e delle misure contenute nella manovra di finanza pubblica, ivi comprese le eventuali risorse necessarie a confermare normativamente gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti;

f) l'indicazione degli eventuali disegni di legge collegati;

g) la quantificazione delle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

2. La Decisione di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

3. Alle relazioni di cui al comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

4. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 3, è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali sono indicati lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di

mancata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, ogniqualvolta intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

6. In allegato alla decisione di cui al comma 1 è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: dal DEF aggiungere le seguenti: o dalla Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;

b) alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis con le seguenti: Decisione di finanza pubblica;

c) alla lettera b), numero 3), dopo le parole: del DEF aggiungere le seguenti: o della Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;

d) alla lettera b), numero 4), sostituire le parole: Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis con le seguenti: Decisione di finanza pubblica;

e) alla lettera c), numero 2), sostituire le parole: di finanza pubblica, fino alla fine del numero, con le seguenti: finanza pubblica, come risultante sono sostituite dalle seguenti: nel DEF o nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis, come risultanti;

f) alla lettera f) dopo le parole: nel DEF aggiungere le seguenti: o nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;

g) alla lettera g), dopo le parole: nel DEF, aggiungere le seguenti: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;

h) alla lettera h), numero 1), dopo le parole: nel DEF aggiungere le seguenti: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;

i) alla lettera h), numero 2), dopo le parole: nel DEF aggiungere le seguenti: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;

l) alla lettera i) dopo le parole: nel DEF aggiungere le seguenti: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis.

2. 25. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, lettera b) sostituire le parole: 25 settembre con le seguenti: 10 settembre.

2. 19. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, lettera c) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1° ottobre.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1° ottobre.

2. 1. Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ciascun anno.

2. 9. Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 1, capoverso ART. 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica entro:

a) il 15 marzo di ogni anno i dati preconsuntivi a disposizione, le prime proiezioni dei saldi di finanza pubblica e degli aggregati macroeconomici previsti nel DEF, le ipotesi delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici articolati per comparti anche ai fini di garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno e per la realizzazione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, gli argomenti riguardanti le autonomie locali da inserire nel DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 15 aprile;

b) il 1° settembre di ogni anno la prima bozza della Nota di aggiornamento del DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 25 settembre.

*** 2. 5.** Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, capoverso ART. 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica entro:

a) il 15 marzo di ogni anno i dati preconsuntivi a disposizione, le prime proiezioni dei saldi di finanza pubblica e degli aggregati macroeconomici previsti nel DEF, le ipotesi delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici

articolati per comparti anche ai fini di garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno e per la realizzazione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, gli argomenti riguardanti le autonomie locali da inserire nel DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 15 aprile;

b) il 1° settembre di ogni anno la prima bozza della Nota di aggiornamento del DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 25 settembre.

*** 2. 16.** Ciccanti.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee *con le seguenti:* d'intesa, per quanto concerne la terza sezione del DEF, con il Ministro per le politiche europee.

2. 21. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g), entro i termini ivi indicati, sono altresì inviati per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i quali si esprimono in tempo utile per il loro esame da parte del Parlamento. Nelle more dell'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica i documenti sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. 23. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: I documenti di cui al comma 2 sono presentati prima della trasmissione alle Camere entro i termini previsti dal comma 2, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai fini di una valutazione e deliberazione in relazione alle parti di interesse.

*** 2. 2.** Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: I documenti di cui al comma 2 sono presentati prima della trasmissione alle Camere entro i termini previsti dal comma 2, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai fini di una valutazione e deliberazione in relazione alle parti di interesse.

*** 2. 17.** Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: la quale si esprime aggiungere le seguenti: sulla ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e).

2. 10. Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 1, alinea, dopo le parole: Il DEF aggiungere le seguenti: , come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

2. 22. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 2, lettera a) sostituire le parole: alle amministrazioni locali con le seguenti: alle amministrazioni regionali e locali.

*** 2. 7.** Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 2, lettera a) sostituire le parole: alle amministrazioni locali con le seguenti: alle amministrazioni regionali e locali.

*** 2. 14.** Ciccanti.

Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 2, lettera d), sostituire le parole: comma 3, lettere b) e c) con le seguenti: lettera b).

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere la lettera c).

2. 11. Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, aggiungere le parole: nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

*** 2. 6.** Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

*** 2. 15.** Ciccanti.

Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 5, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate per il conseguimento degli obiettivi e dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;

b) le priorità del Paese, in coerenza con le deliberazioni assunte dalle istituzioni europee, e le principali riforme da realizzare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

c) la stima degli effetti delle misure previste per l'attuazione delle riforme

sotto il profilo della crescita, del rafforzamento della competitività del sistema economico e dell'aumento dell'occupazione;

d) le risorse disponibili a legislazione vigente, come risultanti dalle missioni e dai programmi del bilancio dello Stato, e quelle aggiuntive che si intende destinare al conseguimento degli obiettivi;

e) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività.

2. 24. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 2, capoverso ART. 10, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia e per competenza delle amministrazioni e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Le risorse da destinare alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dai disegni di legge collegati se non contenute all'interno dei provvedimenti medesimi sono recate dalla legge di stabilità di cui all'articolo 11 e iscritte nei fondi speciali di cui all'articolo 19, risultando precluso il loro utilizzo per finalità difformi salvo in caso di mancato rispetto del termine di approvazione definitiva. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame di disegni di legge collegati che devono comunque essere:

a) esaminati ed approvati in via definitiva in tempo utile a consentire alle regioni e agli enti locali di approvare i loro bilanci nei termini stabiliti per il relativo anno, se contenenti le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza

pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 e le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) in tutti gli altri casi, esaminati ed approvati in via definitiva entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo.

2. 20. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 8, dopo le parole: e di Bolzano aggiungere le seguenti: al comparto dei Comuni e delle Province.

*** 2. 3.** Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 8, dopo le parole: e di Bolzano aggiungere le seguenti: al comparto dei Comuni e delle Province.

*** 2. 18.** Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 3, capoverso ART. 10-bis, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *e*).

2. 12. Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 3, capoverso ART. 10-bis, comma 1, sopprimere la lettera d).

2. 4. Cambursano, Borghesi.

Al comma 3, capoverso ART. 10-bis, comma 6, sopprimere le parole: e sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati di cui all'articolo 10, comma 6.

2. 13. Ciccanti, Occhiuto.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- 3. 4.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: « In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 13, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. Per ciascun intervento va altresì indicata la natura dell'onere recato, se di parte corrente o parte capitale. In caso di spese permanenti di parte corrente deve essere indicato l'onere a regime e se l'intervento reca una spesa obbligatoria. In tal caso l'autorizzazione non costituisce limite all'impegno. »;

2) il comma 12 è soppresso;

3) al comma 13, sono premessi i seguenti periodi: « La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva ed automatica. Essa deve indicare le misure transitorie di riduzione di altre spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta temporaneamente, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di

salvaguardia ed entro quindici giorni riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. ».

- 3. 3.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) all'articolo 11, comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La legge di stabilità può stabilire che una quota delle maggiori entrate correnti rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente non necessaria a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica definiti dai documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis possa essere destinata al finanziamento di interventi di carattere strategico finalizzati allo sviluppo ovvero a fronteggiare situazioni di emergenza economico-sociale. ».

- 3. 5.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- *3. 2.** Fallica.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- *3. 6.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della necessità di garantire il mantenimento della medesima

struttura organizzativa, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, delle amministrazioni con competenza in materia di difesa nazionale e sicurezza pubblica.

3. 1. Fallica.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis – (Procedura di contenimento della spesa pubblica). – 1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, il primo periodo è sostituito dal seguente: « In presenza di uno scostamento rilevante pari o superiore al due per cento del prodotto interno lordo, dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con propria relazione ».

3. 01. Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis – (Procedura di contenimento della spesa pubblica). – 1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, il primo periodo è sostituito dal seguente: « In presenza di uno scostamento rilevante superiore al 5 per cento degli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con propria relazione. ».

3. 02. Cambursano, Borghesi.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso Art. 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: un'ap-

sita sezione della relazione generale è dedicata alla valutazione del diverso impatto delle politiche pubbliche sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.

4. 2. Lorenzin, Saltamartini, Bertolini, Mosca, Golfo.

Al comma 2, capoverso comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: Ai componenti della Commissione non spettano compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

4. 1. Ciccanti, Occhiuto.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis – (Misure per il monitoraggio e la verifica degli andamenti di finanza pubblica). – 1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Al fine di razionalizzare e di semplificare le funzioni di studio in materia economica e finanziaria e di rafforzare il controllo parlamentare in materia di contabilità e di finanza pubblica in attuazione della presente legge, l'ISTAT provvede a istituire un'apposita struttura che, sulla base di apposite convenzioni, svolge attività di analisi e ricerca per le finalità di cui al presente articolo, elaborando, in particolare, previsioni e analisi economiche e di finanza pubblica.

2-ter. Entro 10 giorni dalla presentazione degli strumenti della programmazione di cui all'articolo 9, lettere a) e b), l'ISTAT trasmette alle Camere una relazione recante l'analisi e la verifica dei dati contabili e delle previsioni economico-finanziarie, tendenziali e programmatiche, in essi contenuti, con particolare riferimento alla congruità delle ipotesi formulate in relazione all'evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al

tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.

2-quater. Ogni sei mesi l'ISTAT trasmette al Parlamento un rapporto recante analisi, valutazioni e previsioni in ordine al quadro macroeconomico e agli andamenti dei flussi di finanza pubblica nel periodo compreso nella programmazione triennale di bilancio.

2-quinquies. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 18 è sostituito dal seguente:

« 18. Al fine di razionalizzare e di semplificare le funzioni di analisi e studio in materia economica e finanziaria e di rafforzare il controllo parlamentare in materia di contabilità e di finanza pubblica in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso e le relative funzioni e risorse sono assegnate all'ISTAT. Con una o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono conseguentemente ridefinite le funzioni svolte dall'ISTAT, è stabilita la data di effettivo esercizio delle nuove funzioni attribuite all'ISTAT e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie ricollocate presso l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli dell'ISTAT sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma e l'ISTAT provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e quantitative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ISTAT, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi

miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'ISTAT subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti.

4. 03. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. – 1. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Nella definizione degli importi dei fondi speciali una quota non inferiore al 30 per cento è riservata ai provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare purché gli stessi siano presentati alle Camere entro i sei mesi successivi dalla data di approvazione della legge di stabilità di cui all'articolo 11 ».

4. 01. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. – 1. Entro il 30 giugno 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione che dà conto dei criteri utilizzati ai fini della riallocazione in bilancio delle spese di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'evidenziazione della quota delle spese da considerare obbligatorie ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della citata legge 196, indicata dalle singole amministrazioni interessate.

4. 02. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

ART. 5.

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: da una nota tecnico-illustrativa, aggiungere le seguenti: , nonché da un allegato che espone, per ciascuna missione

e ciascun programma e per tipologia di entrata, i dati del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, le variazioni recate dal disegno di legge di stabilità e i risultati finali.

5. 1. Ciccanti.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) all'articolo 17:

1) al comma 3, terzo periodo, le parole « nella Decisione » sono sostituite dalle seguenti: « nel DEF »;

2) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nei casi in cui la copertura finanziaria è determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, la relazione tecnica fornisce indicazioni specifiche sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate ».

5. 2. Ciccanti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera h) della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: « di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « di un sistema di rilevazioni idoneo a fornire informazioni di carattere economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione dei fatti gestionali con comuni criteri di contabilizzazione ».

5. 3. Ciccanti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 6.

(Bilancio di genere).

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Nella banca dati sono altresì raccolti tutti gli elementi informativi utili

ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di entrata e di spesa sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.”

b) all'articolo 17, comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Nella relazione tecnica è dato altresì conto dell'eventuale diverso impatto sulle donne e sugli uomini di ciascuna disposizione, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. ».

c) all'articolo 21:

1) al comma 11, lettera a), alinea, dopo le parole: « dei beneficiari », sono inserite le seguenti: « , anche con riguardo al diverso impatto in termini di genere, »;

2) al comma 11, lettera a), numero 2), sono aggiunte, in fine, le parole: « per ciascun programma è dato conto dell'eventuale diverso impatto sulle donne e sugli uomini, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito »;

3) al comma 11, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

c-bis) per ogni programma l'elenco dei capitoli e degli articoli rilevanti ai fini di una valutazione del diverso impatto sulle donne e sugli uomini della politica di bilancio, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, con indicazione dei relativi stanziamenti e delle variazioni rispetto al bilancio precedente;

4) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

12-bis. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione sull'impatto di genere, che analizza l'impatto sulle donne e sugli uomini del complesso delle entrate e delle spese. Alla relazione è allegato un prospetto riepilogativo dei programmi e dei capitoli rilevanti ai fini di una valu-

tazione del diverso impatto sulle donne e sugli uomini della politica di bilancio, con indicazione dei relativi stanziamenti e delle variazioni rispetto al bilancio precedente; il prospetto è aggiornato nelle diverse fasi del procedimento di approvazione parlamentare e dopo l'approvazione definitiva della legge di bilancio.»

d) all'articolo 39, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Nell'ambito della medesima attività, vengono altresì elaborati i criteri per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. »

e) all'articolo 40, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

g-bis) introduzione, nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g), di criteri e metodologie che consentano una valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, anche attraverso la predisposizione di specifici prospetti all'interno dei programmi e delle azioni e di un quadro generale riassuntivo.

f) all'articolo 41:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il rapporto analizza altresì il diverso impatto delle politiche di spesa sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. »

2) al comma 3, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

c-bis) esamina i casi in cui la spesa produce effetti diversi sulle donne e sugli uomini, non solo in termini di denaro, ma anche in termini di servizi, tempo e lavoro non retribuito e propone eventuali correttivi.

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: « L'AIR prende specificamente in considerazione anche il diverso impatto sulle donne e sugli uomini, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. »

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti alla determinazione dei principi fondamentali per l'introduzione del bilancio di genere nelle regioni e negli enti locali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di criteri e metodologie che consentano una valutazione del diverso impatto sulle donne e sugli uomini, delle politiche di entrata e di spesa degli enti territoriali, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;

b) adozione di criteri che consentano una piena confrontabilità tra i bilanci di genere degli enti territoriali dello stesso livello di governo ed una confrontabilità tra i bilanci di genere degli enti territoriali di diversi livelli di governo, compreso lo Stato;

c) elaborazione di linee guida per utilizzare i bilanci di genere nell'ottica di una ridefinizione delle priorità delle politiche pubbliche che tenga conto del diverso impatto sulle donne e sugli uomini.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro quaranta giorni dalla trasmissione.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3 possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalità previste dai commi 3 e 4.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2011, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

7. Entro il 30 giugno 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per le pari opportunità trasmettono alle

Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 6.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per l'attuazione della risoluzione del Parlamento europeo A5-0214 del 16 giugno 2003, in tema di bilancio di genere.

5. 01. Lorenzin, Saltamartini, Bertolini, Mosca, Golfo.

ALLEGATO 2

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia).**PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00476
PRESENTATA DAL RELATORE**

La V Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento della Camera, la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 20 ottobre 2010 in esito all'esame della relazione predisposta dalla Commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale (Doc. XII. n. 576);

considerato l'invito alle commissioni competenti di tutti i Parlamenti nazionali a comunicare al Parlamento europeo, tenendo anche conto di un questionario elaborato dalla medesima Commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale, eventuali osservazioni in vista della predisposizione di una ulteriore risoluzione sulla crisi;

preso atto favorevolmente del ricorso da parte del Parlamento europeo ad apposite procedure e strumenti istruttori volti ad articolare in modo più efficace la cooperazione con i parlamenti nazionali su temi e proposte normative di particolare importanza;

richiamato il documento finale relativo alle proposte legislative per la riforma della *governance* economica dell'Unione europea approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010;

richiamate le osservazioni formulate nel documento finale approvato il 30 luglio 2010 dalle Commissioni V e XIV della Camera dei deputati al termine dell'esame della comunicazione della Commissione al

Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. « Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche » (COM(2010)250 def.);

richiamati, altresì, gli impegni contenuti nella risoluzione Toccafondi (8-00095), approvata dalla V Commissione della Camera il 12 novembre 2010, a conclusione dell'esame del progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020;

premesso che:

appare condivisibile l'analisi del Parlamento europeo circa le cause della crisi finanziaria, iniziata a seguito della politica monetaria espansiva eccessivamente elastica degli Stati Uniti, e poi sviluppatasi in ragione di fattori specifici del sistema finanziario, come la complessità e l'opacità di taluni strumenti speculativi, sistemi di remunerazione a breve termine, nonché modelli imprenditoriali inadeguati;

risulta altresì equilibrata l'analisi degli effetti della crisi medesima, che ne evidenzia peraltro, oltre la dimensione puramente finanziaria, anche i rilevanti costi sociali, in particolare con riferimento a determinate aree dell'Unione e a determinate fasce della popolazione, in particolare modo i giovani;

pur riconoscendo l'importanza e l'adeguatezza delle risposte fornite dalla Banca centrale europea e dal Consiglio Ecofin per la definizione di un meccanismo finanziario di stabilità al fine di affrontare i rischi di insolvenza dei mutuatari sovrani, sottolinea l'opportunità, condividendo le preoccupazioni in proposito espresse dal Parlamento europeo, di un maggiore coinvolgimento delle Istituzioni rappresentative della sovranità popolare sia a livello europeo che a livello nazionale;

è comunque auspicabile un maggiore coordinamento delle iniziative di rilancio e finalizzate all'uscita dalla crisi a livello europeo;

risultano necessari una più rigorosa vigilanza finanziaria volta a garantire la massima trasparenza dei rendiconti finanziari sia degli Stati membri che delle imprese, un sistema di vigilanza a livello globale al fine di addivenire all'applicazione di regole comuni per i servizi finanziari, nonché l'introduzione di nuovi *standard* per i dati statistici relativi al settore finanziario, rafforzando la capacità di monitoraggio dei rischi e di vigilanza della Commissione europea;

ritiene indifferibile l'esigenza di riformare le economie dei Paesi membri al fine di affrontare il nodo della competitività e di garantire una maggiore e più solida crescita economica, riducendo gli attuali squilibri macroeconomici, e la necessità di una maggiore coerenza delle azioni intraprese in tal senso;

condivide la necessità, evidenziata dal Parlamento europeo, di garantire la solidarietà intergenerazionale, non scaricando sulle generazioni future il debito contratto nel passato ed addivenendo all'adozione di riforme previdenziali a livello europeo, volte a garantire la sostenibilità del sistema pensionistico, che dovrà basarsi su fonti di finanziamento non esclusivamente pubbliche;

ribadisce, come già espresso nel Documento finale approvato dalle Com-

missioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010, che il Patto di stabilità non è stato in grado di fornire adeguati incentivi a ridurre il debito pubblico in tempi favorevoli e, pertanto, molti Paesi si sono trovati a fronteggiare la recente crisi con livelli di debito elevati e situazioni di finanza pubblica non sufficientemente solide;

lo stesso Parlamento europeo riconosce, peraltro, come il Patto di stabilità e crescita non tenga conto di altri ed importanti squilibri finanziari, come l'impatto del debito privato, espressamente richiamato nella risoluzione, come un fattore che ha una diretta incidenza sull'unione monetaria;

condivide l'auspicio del Parlamento europeo relativo al passaggio ad una fase ulteriore dell'unione monetaria « che consentirebbe l'emissione mutua di una parte del debito sovrano degli Stati membri, gestita gettando le basi di una sorveglianza multilaterale più elaborata, con l'assistenza del FME e del SESF, al fine di garantire una più grande attrattività del mercato di tutta l'area euro, nonché una gestione comune del debito »;

fa propria l'osservazione secondo cui l'uscita dalla crisi del debito sovrano richiederà un processo a lungo termine che deve essere ben concepito e garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile, ammettendo « la possibilità di compromessi tra crescita, equità e stabilità finanziaria » che dovranno essere oggetto di una decisione politica;

con riferimento alla politica regionale e di coesione, condivide la necessità di politiche in grado di affrontare i problemi specifici in maniera differenziata, unitamente all'opportunità di stimolare l'imprenditorialità e i finanziamenti destinati alle piccole e medie imprese, facendo in modo che il supporto finanziario alle medesime previsto dalla politica di coesione tenda al finanziamento del capitale di rischio, in quanto ciò consentirebbe un maggiore coinvolgimento del settore bancario e un uso più efficiente dei fondi strutturali;

con riferimento agli obiettivi fissati nell'ambito della Strategia Europa 2020, esprime apprezzamento per il richiamo alla necessità di investimenti nella ricerca e ad una maggiore attenzione al tema dell'efficienza energetica ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili, sviluppando anche una riflessione sulla mobilità pubblica e sul parco dei mezzi per il trasporto pubblico, nonché ai temi dell'occupazione, in particolare alla necessità dell'emersione del lavoro sommerso;

formula le seguenti osservazioni:

a) con riferimento ai progetti, alle azioni ed alle proposte legislative dell'Unione europea volte a migliorare il potenziale dell'economia dell'Unione in termini di sostenibilità, competitività e occupazione in una prospettiva decennale, tenendo conto della strategia UE 2020 e del funzionamento del mercato interno, nonché agli strumenti finalizzati a promuovere l'innovazione, la competitività e gli investimenti a lungo termine, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI):

si sottolinea il carattere prioritario delle misure prospettate nell'Atto per il mercato unico presentato dalla Commissione europea nello scorso ottobre/COM(2010)608) che, secondo le stime della Commissione stessa, potrebbero tradursi in una crescita pari a circa il 4 per cento del PIL europeo entro il 2020. Tra le iniziative ivi indicate particolare rilievo ed urgenza assumono:

1) l'adozione di un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali ed al credito, anche in considerazione della specificità delle stesse, sviluppando una rete efficace di borse o di mercati regolamentati espressamente dedicati alle PMI e rendendo più adatti alle PMI gli obblighi di quotazione in borsa e di pubblicità, nonché le modifiche alle norme contabili per semplificare gli obblighi di informazione finanziaria e diminuire gli oneri amministrativi per le PMI;

2) la revisione degli orientamenti europei in materia di reti transeuropee di trasporto (TEN-T) e l'introduzione un quadro globale di finanziamento delle infrastrutture di trasporto nonché le altre azioni destinate a rimuovere gli ostacoli tecnici, amministrativi e normativi che impediscono la realizzazione nell'UE di un unico sistema di trasporto transfrontaliero interconnesso, interoperabile ed efficace;

3) la definizione di un quadro normativo per lo sviluppo dei partenariati pubblico-privato (PPP) che, unitamente alla concessione di servizi, permetterebbero di mobilitare investimenti a lungo termine nel settore dell'energia, la gestione dei rifiuti o le infrastrutture di trasporto;

4) la proposta di direttiva volta ad istituire una base imponibile comune dell'imposta sulle società, risolvendo i problemi di doppia imposizione o di doppia esenzione fiscale imputabili alla disparità o all'incompatibilità tra le normative fiscali nazionali nonché la revisione dell'attuale regime in materia di IVA, basato su numerose esenzioni, deroghe e opzioni che comporta notevoli oneri amministrativi per le imprese, compromettendone la competitività;

5) le misure per la lotta alla contraffazione e la pirateria, che comportano per l'UE costi stimati in miliardi di euro e perdite per milioni di posti di lavoro, nonché per lo sviluppo del commercio elettronico, che sino ad ora in Europa non ha ancora manifestato tutte le sue potenzialità di sviluppo;

6) la proposta sull'imprenditoria sociale per sostenere lo sviluppo di progetti di impresa innovativi sul piano sociale, utilizzando il rating sociale e l'etichettatura etica ed ambientale, le proposte volte a migliorare la qualità delle strutture giuridiche dell'economia sociale (quali fondazioni e cooperative) per ottimizzarne il funzionamento e facilitarne lo sviluppo in seno al mercato unico;

7) la proposta legislativa volta ad assicurare una maggiore simmetria nel-

l'accesso agli appalti pubblici nei paesi industrializzati e nei grandi paesi emergenti (2011), al fine di superare le divergenze attuali tra la relativa apertura del mercato degli appalti nell'UE e la mancanza di accesso dell'UE agli appalti dei propri partner commerciali;

occorre altresì valutare l'ipotesi di introdurre, in via transitoria, ulteriori elementi di flessibilità nella disciplina degli aiuti di stato alle imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, volti a consentire l'erogazione di misure di sostegno a favore di settori produttivi colpiti dalla crisi economica ma che presentino prospettive di crescita in un'ottica pluriennale, anche al fine di mantenere l'occupazione;

si raccomanda, come auspicato dal Parlamento europeo, la predisposizione di un nuovo *Social Business Act* inteso a rafforzare l'economia sociale di mercato. In questa direzione, appare necessario che la Commissione europea presenti quanto prima le proposte, preannunciate nell'Atto per il mercato interno, sull'imprenditoria sociale per sostenere lo sviluppo di progetti di impresa innovativi sul piano sociale utilizzando il *rating* sociale e l'etichettatura etica ed ambientale, gli appalti pubblici, l'attuazione di un nuovo regime di fondi di investimento e l'attrazione dei depositi dormienti, nonché per migliorare la qualità delle strutture giuridiche dell'economia sociale (quali fondazioni e cooperative), ottimizzandone il funzionamento e facilitandone lo sviluppo in seno al mercato unico;

si ritiene necessario procedere, come auspicato dallo stesso Parlamento europeo, sulla strada di un'armonizzazione dei regimi fiscali, relativi alle imposte dirette ed indirette, soprattutto per quanto concerne le società e l'attività di impresa, evitando forme di concorrenza fiscale tra gli Stati membri, anche al fine di una più intensa lotta all'evasione fiscale;

si ritiene necessario che il quadro finanziario pluriennale dell'UE post 2013 rispecchi le priorità della Strategia UE

2020 e preveda gli strumenti per massimizzare l'impatto e garantire il valore aggiunto dell'intervento finanziario dell'UE, assicurando in ogni caso un livello di risorse superiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013;

al fine di una più efficace concentrazione delle risorse sulle priorità di spesa per crescita ed occupazione è necessario introdurre, attraverso le opportune misure anche di carattere legislativo, una maggiore compatibilità e complementarità tra i bilanci nazionali dei 27 Stati membri e il bilancio dell'UE;

b) con riferimento alle risorse finanziarie necessarie per rilanciare la ripresa economica dell'Unione europea, tenendo conto dei principi di sostenibilità, sussidiarietà e solidarietà ed all'orientamento in merito all'introduzione di meccanismi di finanziamento propri all'Unione europea, come i cosiddetti « Eurobond », in quanto strumento di finanziamento di progetti specifici dell'Unione europea:

richiamando da ultimo il Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010, si ribadisce la necessità, al fine di rilanciare la crescita dell'economia europea, di disciplinare l'emissione, eventualmente da parte della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, di titoli europei, da destinare prioritariamente al finanziamento di progetti europei in materia di grandi infrastrutture a rete necessarie per il completamento del mercato interno, di progetti di ricerca, di piani di conversione ecologica del sistema produttivo, ritenendo che in tal modo si potrebbero così avere effetti positivi sia a breve sulla domanda interna e sia a più lungo termine sulla capacità di offerta e di crescita;

appare altresì condivisibile l'iniziativa della Commissione europea, preannunciata nell'Atto per il mercato interno, di promuovere l'emissione di obbligazioni europee (*project bonds*) da parte di privati

per il finanziamento di progetti europei e il ricorso al bilancio dell'UE in misura superiore rispetto ad oggi al fine di rafforzare il rating ed attirare i finanziamenti della Banca europea degli investimenti, delle altre istituzioni finanziarie e degli investitori privati sui mercati dei capitali, quali i fondi pensione e quelli assicurativi;

vanno parimenti sostenute le misure prospettate dalla Commissione europea per stimolare gli investimenti privati, in particolare quelli a lungo termine, al fine di contribuire più attivamente alla realizzazione degli obiettivi della strategia UE 2020, tra cui la riforma della gestione delle imprese, la creazione di incentivi per gli investimenti a lungo termine, la valutazione indipendente degli investimenti;

c) con riferimento all'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie:

ritiene possibile l'avvio di una sperimentazione di una tale misura, destinando le relative entrate alla riduzione dell'indebitamento dei Paesi membri, precisando che essa dovrebbe avere comunque carattere omogeneo in tutta l'Unione europea e dovrebbe tenere conto del contesto internazionale;

d) con riferimento alle azioni ulteriori da intraprendere a livello dell'Unione europea e a livello nazionale per accrescere la coesione territoriale e regionale e la coesione sociale, nonché per stimolare un mercato del lavoro inclusivo e mobile, come anche la sostenibilità dei modelli sociali europei:

richiamando il Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV in merito alla consultazione sulla futura Strategia UE 2020 nella seduta del 10 marzo 2010, ribadisce che la politica di coesione, sia pure riformata e flessibile, e adattata alle nuove esigenze, dovrebbe rappresentare un elemento chiave della Strategia UE 2020, riducendo le differenze strutturali tra Paesi e Regioni nonché migliorando e riequilibrando la competitività delle singole Regioni;

ritiene opportuna la previsione di misure volte a prevedere interventi finanziari specifici per aree caratterizzate da una situazione di oggettivo svantaggio economico, sociale e territoriale, quali, in particolare, le regioni insulari;

rileva l'opportunità che le Istituzioni dell'UE si avvalgano adeguatamente e tempestivamente della nuova base giuridica introdotta dal Trattato di Lisbona per la coesione territoriale. Occorre evitare, in vista della revisione del bilancio dell'UE, ogni tentativo di rinazionalizzazione della politica regionale, affermando un approccio adattato alle esigenze delle regioni più svantaggiate, non strettamente legato al PIL, ma che tenga conto, in particolare, del tasso di disoccupazione, nonché mantenere, anche per le regioni attualmente incluse nell'obiettivo Convergenza, un livello di risorse non inferiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013;

si concentrino le risorse disponibili su obiettivi ad alto valore aggiunto europeo non perseguibili a livello esclusivamente nazionale: competitività, innovazione, ricerca, sostegno alle piccole e medie imprese;

e) in merito ai meccanismi per creare una governance economica europea efficace, che consenta di superare gli squilibri macroeconomici; di uscire dalla crisi del debito pubblico e di impedire che essa si ripresenti negli Stati membri, promuovendo nel contempo la crescita, l'occupazione e la coesione sociale, nonché sull'introduzione di un meccanismo permanente di risoluzione delle crisi a livello dell'Unione europea:

ribadisce la proposta, già avanzata nel Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV sull'opportunità di istituire una Agenzia europea del debito, che prenda il posto dell'attuale Fondo europeo di stabilità finanziaria, che potrebbe finanziare, in tutto o in parte, i titoli emessi dagli Stati membri;

in questo senso va anche verificata con maggiore attenzione la fattibilità

dell'ipotesi prospettata dal paragrafo 107 della risoluzione del Parlamento europeo che prevede l'emissione mutua di una parte del debito sovrano degli Stati membri, gestita gettando le basi di una sorveglianza multilaterale più elaborata, con l'assistenza di un Fondo monetario europeo, al fine di garantire una più grande attrattività del mercato di tutta l'area euro, nonché una gestione comune del debito;

ribadisce altresì quanto affermato nel richiamato Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010 ed in particolare:

attraverso l'introduzione di una sorveglianza macroeconomica appare possibile realizzare un coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri che, tenendo nella dovuta considerazione il quadro economico complessivo dei singoli Paesi, dovrebbe basarsi essenzialmente su un rapporto collaborativo e cooperativo tra le Istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri;

appare opportuno prevedere che, qualora per uno Stato sussista un eccessivo squilibrio macroeconomico, la Commissione, nel trasmettere le risultanze dell'istruttoria svolta, chieda allo Stato medesimo di esprimere le proprie valutazioni a riguardo, prima dell'eventuale adozione di raccomandazioni da parte del Consiglio;

l'estensione della vigilanza agli squilibri macroeconomici dovrà consentire di esprimere valutazioni tecnicamente fondate sulla qualità e sostenibilità dei processi di sviluppo, prevenendo eventuali tentativi di occultamento della reale situazione delle finanze pubbliche;

nell'ambito del nuovo modello di sorveglianza macroeconomica, andrebbero meglio individuati gli indicatori di rischio, con l'obiettivo di riflettere fedelmente le prospettive di medio termine delle economie dei diversi Paesi; a tal fine, andrebbero in particolare considerati, ol-

tre ai diversi indicatori riferiti al debito pubblico, altri indicatori relativi al debito del settore privato, alla stabilità del mercato immobiliare, all'andamento della spesa in relazione all'invecchiamento della popolazione e alla stabilità del sistema bancario;

appare opportuno approfondire la proposta di destinare le entrate eccezionali e straordinarie alla sola copertura del debito pubblico, anche in ragione delle difficoltà che si incontrano nell'individuare in modo univoco tali tipologie di entrate;

f) con riferimento alle ulteriori eventuali iniziative da assumere a livello globale e, in particolare, a livello dell'Unione europea per stabilizzare e riformare i mercati finanziari nella prospettiva di investimenti a lungo termine e di uno sviluppo sostenibile:

occorre in via prioritaria utilizzare pienamente le potenzialità offerte dal nuovo quadro europeo di vigilanza finanziaria e, in particolare, del nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), procedendo alla rapida adozione di uno o più quadri o « codici » di regole armonizzate (*single rulebook*) applicabili a tutte le istituzioni finanziarie e giuridicamente vincolanti per le autorità nazionali competenti, composti in via prevalente da norme europee direttamente applicabili, e solo in via residuale da norme nazionali;

è condivisibile la richiesta del Parlamento europeo di valutare l'istituzione di un'agenzia europea indipendente di valutazione dei crediti e di attribuire alle Corti dei conti, in quanto organi indipendenti, competenze in materia di valutazione del debito sovrano;

è auspicabile giungere alla realizzazione di un sistema di vigilanza internazionale sull'operatività delle agenzie di *rating*, le più importanti delle quali operano a livello mondiale;

è altresì necessario, come riconosciuto anche dal Parlamento europeo, adottare misure volte ad assicurare la

solidità e lo sviluppo delle banche regionali e locali, come le casse di risparmio, le banche popolari e le banche cooperative, le cui diverse aree di competenza e conoscenze di base si è dimostrata utile nella crisi finanziaria e ha apportato stabilità;

g) con riferimento all'opportunità di una riforma delle strutture globali di governance finanziaria ed economica:

sostiene pienamente le indicazioni della risoluzione del Parlamento europeo in merito all'opportunità di assumere iniziative volte a rafforzare l'efficacia, la portata globale e la responsabilità del Fondo monetario internazionale e di altre istituzioni delle Nazioni unite, conferendo loro mandato di operare quali piattaforme per iniziative di coordinamento globale nel settore economico e finanziario;

ritiene opportuno procedere in tal senso attraverso un coinvolgimento del

G-20, eventualmente promuovendone una convocazione *ad hoc* sui temi della crisi e della governance globale;

richiamando il Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010, ribadisce la necessità di sviluppare la dimensione esterna della nuova *governance* economica, assicurando, in coerenza con l'articolo 138 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, la posizione comune e la rappresentanza unificata dell'Eurozona e, ove possibile, dell'UE nelle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali,

impegna il Governo

ad attenersi alle osservazioni formulate nella presente risoluzione nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

(7-00476) (Nuova formulazione) «Toccafondi».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	86
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	86
Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 ed abbinate (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	94
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	96

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti. Atto n. 312 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	95
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	95

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, comunica che i deputati Maria Grazia Siliquini e Francesco Saverio Romano cessano di far parte della Commissione.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

C. 3921 Giancarlo Giorgetti.
(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, la proposta di legge C. 3921 Giancarlo Giorgetti, recante mo-

difiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

La proposta di legge, che si compone di 5 articoli, è diretta ad aggiornare la legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di armonizzare ed allineare il sistema nazionale delle decisioni di bilancio alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

L'introduzione, a livello comunitario, di moduli decisionali ed operativi tesi a favorire, nell'ambito del cosiddetto « semestre europeo », il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, comporta infatti la necessità di intervenire sui contenuti degli strumenti di bilancio e sulla tempistica il ciclo della programmazione economico finanziaria nazionale, anche al fine di promuovere, in linea con gli orientamenti della Commissione europea, un ampio coinvolgimento dei Parlamenti nazionali sin dalle fasi preliminari dell'impostazione della politica economica, nonché di consentire un più intenso dialogo con il Parlamento europeo.

Dall'ampliamento del raggio d'azione della sorveglianza economica – che in conformità con la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, comprenderà, oltre alle tradizionali politiche volte a garantire la disciplina fiscale, anche quelle tese a favorire la crescita e la competitività – discende l'esigenza di regolamentare in modo nuovo i contenuti e la tempistica di esame dei principali documenti contabili nazionali.

La presentazione contestuale da parte degli Stati membri, e la valutazione simultanea da parte della Commissione europea, dei programmi di stabilità o di convergenza (PSC) e dei programmi nazionali di riforma (PNR) – i quali divengono i documenti principali della programmazione economico-finanziaria degli Stati membri – implica in primo luogo una

rimodulazione degli strumenti e del ciclo di bilancio quale da ultimo delineati dalla legge di riforma n. 196 del 2009.

L'adeguamento delle procedure nazionali di finanza pubblico perseguito dalla proposta di legge intende dunque consentire al Parlamento di interagire con le dinamiche europee, evitando i rischi di esclusione delle Assemblee parlamentari dai processi istituzionali avviati nell'Unione europea in seguito alla crisi economica, pur mantenendo l'impianto complessivo della legge n. 196 del 2009.

Passando ad illustrare in dettaglio le disposizioni contenute nel provvedimento, l'articolo 1, comma 1, sostituisce il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità nazionale), specificando, alla luce delle ricadute procedurali e di merito del « semestre europeo », che gli obiettivi di finanza pubblica – al cui perseguimento concorrono le amministrazioni pubbliche condividendone le responsabilità – sono definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure ed i criteri stabiliti dall'Unione europea.

La norma ribadisce che il concorso al perseguimento degli obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.

Il comma 2, sostituendo l'articolo 9 della legge n. 196, stabilisce che il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile, e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.

L'articolo 2, comma 1, sostituisce l'articolo 7 della legge n. 196, relativo al ciclo e agli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio.

Il ciclo e gli strumenti della programmazione vengono rivisti, quanto a contenuti e tempistica di presentazione, come diretta conseguenza dell'introduzione del « semestre europeo », e delle relative scadenze.

In particolare, il nuovo ciclo della programmazione delineato dalla proposta di legge prevede la presentazione:

a) entro il 10 aprile di ogni anno, del Documento di economia e finanza (DEF), per le conseguenti deliberazioni parlamentari: il Documento – che incorpora lo schema di Programma di stabilità (nella prima sezione) e lo schema del Programma Nazionale di riforma (nella terza sezione), nonché un'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente (seconda sezione) – sostituisce, quale strumento di programmazione economico finanziaria su base almeno triennale, l'attuale Decisione di finanza pubblica (DFP). Rispetto alla DFP, la cui presentazione alle Camere è attualmente prevista per il 15 settembre, il Documento di economia e finanza è presentato entro il 10 aprile, in ragione dell'obbligo di presentazione alle istituzioni comunitarie, da parte dello Stato italiano, entro il 30 aprile, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.

Il nuovo ciclo della programmazione non prevede inoltre più la presentazione alle Camere – entro il 15 aprile di ogni anno – della Relazione sull'economia e la finanza pubblica, i cui contenuti trovano comunque parziale trasposizione nel DEF, nella seconda sezione.

b) entro il 25 settembre di ogni anno, della Nota di aggiornamento del DEF, per le conseguenti deliberazioni parlamentari: rispetto alla disciplina vigente, la proposta di legge fissa una specifica data per la presentazione della Nota di aggiornamento, la quale diviene pertanto necessaria e non più solo eventuale; la disciplina vigente dispone, infatti, che il Governo presenti una Nota di aggiornamento solo qualora intenda modificare gli obiettivi esposti nella DFP ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi: in tal caso la proposta di legge prevede la presentazione da parte dell'Esecutivo al Parlamento di una apposita relazione, nella quale sono indicate le

ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare;

c) entro il 15 ottobre di ogni anno, il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge del bilancio dello Stato, così come previsto dalla vigente disciplina;

d) entro il 30 giugno di ogni anno, il disegno di legge di assestamento, anch'esso mantenuto fermo nella tempistica di presentazione rispetto alla attuale disciplina;

e) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, la cui data di presentazione non è più fissata entro il mese di febbraio, come disposto invece dalla vigente legge di contabilità;

f) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, anch'essi confermati nell'ambito del ciclo e degli strumenti di bilancio.

Il nuovo articolo 7 della legge n. 196 prevede, inoltre, che i predetti documenti contabili vengano presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministero dell'economia e finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, relativa al Programma nazionale di riforma, il Ministro per le politiche europee.

Il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento, entro i termini ivi indicati, sono inviati per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 10 della legge n. 196, al fine di ridefinire il contenuto del nuovo documento di programmazione, il Documento di economia e finanza (DEF), il quale prende il posto della Decisione di finanza pubblica (DFP), e assorbe altresì alcune parti della Relazione sull'economia e sulla finanza pubblica, di cui non è più prevista la presentazione.

Il documento, oltre a riprodurre sostanzialmente, dal punto di vista del contenuto, le informazioni già previste nella

DFP ai sensi della legge n. 196 del 2009, presenta alcuni rilevanti elementi di novità.

In particolare, il nuovo Documento è articolato in tre sezioni:

La prima sezione, disciplinata dal nuovo comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 196, reca lo schema del Programma di stabilità (PSC), il quale contiene tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai vigenti regolamenti dell'Unione europea e dal codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, in modo tale che, tramite il DEF, il 10 di aprile di ogni anno viene sottoposto al Parlamento il medesimo documento che sarà poi presentato alle istituzioni europee entro il 30 aprile.

Sostanzialmente in linea con la disciplina vigente, la prima sezione del DEF conterrà:

a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo, articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza;

b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;

c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; le previsioni macroeconomiche per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero e l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;

d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle ammi-

nistrazioni pubbliche, di cui al comma 3, lettere b) e c) del medesimo articolo 10, le quali prevedono, per il conto economico delle pubbliche amministrazioni, rispettivamente, la formulazione di previsioni tendenziali a legislazione vigente dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori della pubbliche amministrazioni, di quelli del saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni, nonché del debito delle pubbliche amministrazioni e dei suoi sottosettori, e di previsioni a politiche invariate (dei principali aggregati del conto economico delle pubbliche amministrazioni);

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di finanza pubblica cui alla lettera f), dell'indebitamento netto, del saldo di cassa e del debito delle amministrazioni pubbliche: tali obiettivi devono essere indicati al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche ed essere articolati per i tre sottosettori delle pubbliche amministrazioni (amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza);

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori della pubbliche amministrazioni; nell'ambito dell'articolazione della manovra deve essere inoltre fornita un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;

g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;

h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità: previsione, questa, che costituisce un elemento di novità rispetto alla disciplina vigente;

i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario: le quali consentono di analizzare come evolverebbero le variabili di bilancio in caso di ipotesi economiche diverse, riducendo notevolmente il rischio che la disciplina di bilancio sia messa a repentaglio da errori di previsione.

La seconda sezione del DEF, disciplinata dal nuovo comma 3 dell'articolo 10, conterrà una serie di dati e di informazioni che il Governo è già tenuto a presentare in base alla normativa vigente, nell'ambito della Decisione di finanza pubblica (DFP) o della Relazione sull'economia e sulla finanza pubblica (REF), che la proposta di legge provvede a sopprimere.

Tale seconda sezione del documento riporta in particolare:

a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente – basate sui parametri di cui alla lettera *a)* e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte – dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosectori del conto delle pubbliche amministrazioni (amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale), al netto e al lordo delle eventuali misure *una tantum* influenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche; devono inoltre essere indicate le previsioni tendenziali del saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici.

In tale ambito segnala, in quanto direttamente afferente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la norma secondo cui nel DEF deve essere anche indicata la pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche: tale previsione ricalca quanto già stabilito dalla versione vigente dell'articolo 10 della legge n. 196 con riferimento ai contenuti della Decisione di finanza pubblica.

c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

d) le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;

e) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, attualmente compresi tra quelli propri della Relazione sull'economia e la finanza pubblica.

Ai sensi del nuovo comma 4 dell'articolo 10, in apposita nota metodologica, da allegare alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente previsti dalla lettera *b)*.

La terza sezione del DEF, disciplinata dal nuovo comma 5 dell'articolo 10, contiene lo schema del Programma Nazionale di Riforma (PNR), previsto nell'ambito della nuova Strategia UE 2020, che costituisce, insieme al Programma di stabilità, un elemento fondamentale della programmazione economico-finanziaria degli Stati membri.

Lo schema di PNR deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai vigenti regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida, in modo tale che, tramite il DEF, il 10 di aprile di ogni anno sia sottoposto al Parlamento il medesimo documento che sarà poi presentato

alle istituzioni europee entro il 30 aprile, come previsto dall'articolo 9 della legge n. 196, novellato dall'articolo 1, comma 2, della proposta di legge.

In particolare, la terza sezione del DEF conterrà:

a) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

c) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti.

Il nuovo comma 6 dell'articolo 10 si riferisce ai provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, la cui indicazione, ove previsti, deve essere fornita in allegato al DEF o alla Nota di aggiornamento al DEF. In tale ambito si conferma che il contenuto dei disegni di legge collegati deve essere costituito da disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e deve concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

I commi da 7 a 9 del nuovo articolo 10 prevedono la presentazione in allegato al DEF di una serie di ulteriori informazioni, peraltro già previste dalla vigente normativa contabile.

In particolare, il nuovo comma 7 prevede la presentazione di una relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi, che deve essere presentata alle Camere dal Ministro dello sviluppo economico entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF.

Il nuovo comma 8 prevede l'esposizione, in apposito allegato al DEF, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, delle risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

Il nuovo comma 9 prevede la presentazione, ad integrazione del DEF, di un apposito allegato, trasmesso alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ogni anno, in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; devono inoltre essere indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

Il comma 3 dell'articolo 2 introduce un nuovo articolo 10-*bis* nella legge n. 196 del 2009, recante disposizioni che disciplinano i contenuti e gli allegati alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, la cui presentazione alle Camere — che deve avvenire entro il 25 settembre di ogni anno — ha carattere non più eventuale, ma necessario ed a contenuto predeterminato.

La nuova Nota di aggiornamento, non più prevista in via eventuale all'apertura della sessione autunnale, bensì nella veste di documento successivo e in logica prosecuzione rispetto agli elementi informativi contenuti nel nuovo Documento di economia e finanza (DEF) presentato i primi di aprile, deve in particolare contenere:

a) l'aggiornamento, in via eventuale, delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento;

b) gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale, esposti in valore assoluto;

c) le osservazioni, nonché le eventuali modifiche ed integrazioni del DEF, in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma;

d) il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del Patto medesimo, nonché il contenuto del Patto di convergenza, e le misure volte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42 del 2009, recante la delega sul federalismo fiscale.

Nella Nota di aggiornamento, inoltre, dovranno confluire alcuni elementi informativi presentati a corredo della stessa che, secondo quanto stabilito dalla normativa della legge di contabilità attualmente vigente, accompagnano la Decisione di finanza pubblica.

I commi da 2 a 4 del nuovo articolo 10-*bis*, riproponendo il contenuto dei commi da 6 a 9 dell'articolo 10 della legge n. 196, dispongono che la Nota di aggiornamento contenga:

le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali (comma 2);

un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, che il Ministro dell'economia e delle finanze è chiamato a presentare in allegato alle predette relazioni, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza e delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare (comma 3);

la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, esposta in un'apposita sezione del predetto quadro riassuntivo allegato alla Nota, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori

risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera (comma 4).

Ai sensi del comma 5 del nuovo articolo 10-*bis*, il Governo, ogniqualvolta intenda aggiornare gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

Il comma 6 del nuovo articolo 10-*bis* prevede che, in allegato alla Nota di aggiornamento, siano altresì presentati e indicati il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta « legge obiettivo ») e gli eventuali disegni di legge collegati.

L'articolo 3 apporta ulteriori modifiche alla legge n. 196 del 2009.

In particolare, la lettera a) integra l'articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009, sopprimendo la disposizione che consente di utilizzare, per finalità di copertura finanziaria degli oneri correnti recati dalla legge di stabilità, i margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio a legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo al precedente esercizio.

La lettera b) introduce nell'articolo 17 della medesima legge n. 196 un nuovo comma 1-*bis*, volto ad escludere espressamente la possibilità di utilizzare, per finalità di copertura di nuovi oneri finanziari, le maggiori entrate correnti che dovessero verificarsi in corso di esercizio rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente. Le predette entrate aggiuntive dovranno essere quindi finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Tali previsioni sono volte ad escludere la possibilità di utilizzo del cosiddetto « extragetuito », almeno per quanto attiene a entrate di parte corrente che dovessero essere acquisite in corso di esercizio in eccedenza rispetto a quelle contabilizzate

nel bilancio di previsione, e rispondono, quindi, ad esigenze di prudenzialità più volte emerse nel dibattito parlamentare riguardante provvedimenti che hanno disposto forme di utilizzo del gettito aggiuntivo registrato in corso d'anno.

Inoltre, esse appaiono coerenti con gli indirizzi espressi in sede europea, in particolare, nell'ambito dei criteri per l'applicazione del Patto di stabilità e crescita, che raccomandano di destinare alla riduzione del deficit e del debito le entrate non previste.

La lettera *c)* modifica l'articolo 40 della legge n. 196 del 2010, il quale definisce i principi e i criteri direttivi della delega al Governo, da attuare con l'adozione di uno o più decreti legislativi entro due anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge di contabilità (1° gennaio 2012), ai fini del completamento della riforma che riguarda la struttura del bilancio dello Stato in senso funzionale, secondo i caratteri di certezza, di trasparenza e di flessibilità. Tali criteri informano il processo di riorganizzazione dei programmi e delle missioni di spesa, nonché la programmazione delle risorse.

In particolare, il comma 2, lettera *h)*, del citato articolo 40, nel definire i principi di delega relativi alla riorganizzazione di programmi e missioni, prevede anche l'introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato, coerentemente con la programmazione triennale delle risorse, individuati in via di massima nella Decisione di finanza pubblica e adottati con la successiva legge di bilancio.

La lettera *c)* modifica il richiamato principio di delega di cui all'articolo 40, comma 2, lettera *h)*, al fine di stabilire che i criteri relativi alla determinazione di limiti riguardino tutte le spese del bilancio dello Stato, ivi comprese quindi quelle non rimodulabili, tenendo conto, per queste ultime, delle relative peculiarità.

L'articolo 4, comma 1, sostituisce l'articolo 12 della legge n. 196 del 2009, al fine di sopprimere la disciplina della Relazione sull'economia e la finanza pubblica, alla luce del nuovo quadro degli

strumenti di programmazione. Viene invece mantenuta la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente, che il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a presentare alle Camere entro il mese di aprile di ogni anno.

Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 52 della predetta legge n. 196 (relativo alla disciplina transitoria riguardante la Relazione sull'economia e la finanza pubblica), al fine di aggiornare e snellire i contenuti della Relazione generale sulla situazione economica del Paese attraverso l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un'apposita commissione, composta da tre esperti in discipline economiche e da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze.

A tal fine, si prevede che le proposte della commissione formulate in ordine ai criteri per la redazione della Relazione siano inviate alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Viene inoltre stabilito che, per l'anno 2011, la Relazione generale sia presentata successivamente alla conclusione dell'attività della predetta commissione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla medesima.

L'articolo 5, comma 1, apporta una serie di modifiche testuali a diversi articoli della legge n. 196 del 2009, volte a ricollocare nell'ambito dei nuovi documenti di programmazione alcuni elementi informativi previsti dalla disciplina vigente nell'ambito della Relazione sull'economia e la finanza pubblica e nella Decisione di finanza pubblica.

In particolare, la lettera *a)* del comma 1 modifica l'articolo 3 della legge n. 196, prevedendo che il Rapporto sullo stato di attuazione della legge di contabilità sia allegato al Documento di economia e finanza (DEF) anziché alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, soppressa dall'articolo 4 della proposta di legge.

La lettera *b)* modifica in più punti l'articolo 8 della legge n. 196.

In dettaglio, al numero 2) si dispone che il quadro di riferimento normativo del Patto di stabilità interno sia definito nella Nota di aggiornamento al DEF, e non più nell'ambito delle procedura — prevista dalla vigente normativa contabile — di esame da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica delle linee guida del Governo per la ripartizione degli obiettivi programmatici tra i diversi livelli istituzionali prope- deutica alla presentazione della Decisione. Tale procedura viene sostituita dalla proposta di legge con la previsione — contenuta nel nuovo articolo 7, comma 3 — che il DEF e la Nota di aggiornamento al DEF siano inviati per il parere alla suddetta Conferenza, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari.

Il numero 4) modifica invece l'articolo 8, comma 4 della legge n. 196, prevedendo che la quota di indebitamento delle amministrazioni locali per la spesa in conto capitale sia individuata — anziché dalla Decisione di finanza pubblica, come previsto dalla vigente disciplina — dalla Nota di aggiornamento del DEF, in coerenza con il principio — che sembra emergere dalla proposta di legge in esame — per cui il Documento di economia e finanza contiene gli strumenti generali della programmazione economico finanziaria finalizzati al raggiungimenti degli obiettivi comunitari, e la Nota di aggiornamento costituisce la sede di messa a punto del quadro contenutistico sottostante alla legge di stabilità.

Le ulteriori modifiche testuali apportate alla legge di contabilità dalle lettera *b*) e *c*) hanno carattere formale, prevedendo la correzione dei riferimenti testuali alla DFP — Decisione di finanza pubblica, con i riferimenti al DEF, il Documento di economia e finanza, sostitutivo della DPF.

Il comma 2 abroga l'articolo 4-ter della legge n. 11 del 2005, il quale prevede attualmente l'obbligo per il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero per il Ministro per le politiche europee, di assicurare la tempestiva consultazione e informazione delle Camere circa la predisposizione dei Programmi nazionali di riforma

per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona e delle relazioni annuali di attuazione, nonché la trasmissione del progetto di Programma nazionale di riforma, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.

L'abrogazione si rende necessaria alla luce del nuovo assetto degli strumenti della programmazione economico finanziaria del « semestre europeo », Programma di stabilità e Programma nazionale di riforma, i cui schemi è previsto siano contenuti — ai fini dell'esame parlamentare — in apposite sezioni del DEF.

Nel riservarsi di formulare una proposta di parere, rileva comunque fin d'ora come la proposta di legge non sembri presentare profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Alberto FLUVI (PD) chiede di poter approfondire il contenuto del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

**Commercializzazione del metano per autotrazione.
Testo unificato C. 2172 ed abbinate.**

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 gennaio scorso.

Cosimo VENTUCCI, *presidente e relatore*, ricorda di aver svolto, nel corso della precedente seduta di esame del provvedi-

mento, una relazione sul contenuto del testo unificato: alla luce della considerazioni già espresse in quella sede, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

Atto n. 312.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio scorso.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 gennaio scorso il relatore, Bernardo, aveva formulato una proposta di parere favorevole con osservazione sullo schema di decreto legislativo.

Alberto FLUVI (PD) chiede di rinviare ad altra seduta l'espressione del parere sul provvedimento, al fine di consentire alla

Commissione di valutarne il contenuto in maniera più approfondita.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, accedendo alla richiesta del deputato Fluvi, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

Atto n. 321.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 gennaio scorso.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, Pagano, aveva svolto un'articolata relazione sullo schema di decreto legislativo.

Alberto FLUVI (PD) si riserva di valutare in maniera più compiuta taluni specifici aspetti della disciplina recata dal provvedimento.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

**Commercializzazione del metano per autotrazione
(Testo unificato C. 2172 ed abbinate).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali, recante « Commercializzazione del metano per autotrazione », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 3, il quale demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il compito di individuare criteri e modalità per l'erogazione *self-service* negli impianti di distribuzione di metano e di GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano, per l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento multi prodotto, per la trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali insistenti in aree urbane, da dismettere in impianti di distribuzione di metano, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il predetto decreto ministeriale sia adottato anche con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze,

atteso che il metano ed il GPL sono sottoposti allo specifico regime tributario dell'accisa;

b) con riferimento al comma 3 dell'articolo 5, il quale prevede che i soggetti che forniscono gas metano ai gestori degli impianti di distribuzione stradale sono tenuti a versare un contributo proporzionale alle quantità di metano erogate, il quale è considerato « a tutti gli effetti » costo inerente alla vendita del metano, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare meglio la portata di tale ultima previsione sotto il profilo tributario, in particolare chiarendo se la dizione « a tutti gli effetti » si riferisca al fatto che il contributo deve intendersi incorporato nel prezzo di cessione del metano, ed è pertanto compreso nella base imponibile della cessione di metano a fini IVA, nonché specificando se la previsione di inerenza intenda sancire, per i soggetti tenuti al pagamento del contributo, la deducibilità del relativo importo dal reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

c) sempre con riferimento al comma 3 dell'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire, eventualmente attraverso il rinvio a norme già vigenti, ovvero mediante un atto di normativa secondaria, la disciplina attuativa relativa al contributo, ad esempio per quanto riguarda le modalità di computo, dichiarazione, riscossione e versamento del contributo stesso, nonché in materia di controlli e di sanzioni.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo. C. 2774-A Barbieri 97

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 97

Sull'ordine dei lavori 97

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008. C. 3994 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 98

AVVERTENZA 100

COMITATO DEI NOVE

Martedì 1° febbraio 2011.

**Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo.
C. 2774-A Barbieri.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.30 alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 13.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Mario Pepe, appartenente al gruppo IR, al quale rivolge un caloroso benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro.

Sull'ordine dei lavori.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, propone di passare dapprima all'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 3994.

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008.

C. 3994 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge del Governo in esame, sul quale la Commissione cultura è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla III Commissione esteri, ratifica l'Accordo, sottoscritto tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba siriana l'11 settembre 2008, recante disposizioni analoghe a quelle contenute in intese simili concluse con altri Stati in materia culturale, rientrando nelle attività internazionali finalizzate a rafforzare i legami di amicizia tra Paesi. Come chiarisce l'Analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'Accordo ha lo scopo di rafforzare la cooperazione culturale tra i due Paesi, già avviata con l'Accordo culturale bilaterale del 2 dicembre 1971, divenuto ormai obsoleto in ragione della rapida evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'entrata in vigore dell'Accordo in esame determinerà, infatti, la decadenza del precedente Accordo del 1971, estendendo la portata della cooperazione culturale italo-siriana a nuovi settori, con la previsione, diversamente dal precedente Accordo, delle risorse finanziarie necessarie.

Rileva che l'Accordo in esame si compone di un breve preambolo e di 16 articoli. L'articolo 1 individua lo scopo dell'Accordo, mirante a rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori della cultura e dell'istruzione, promuovendo altresì progetti multilaterali nell'ambito di programmi dell'Unione europea. L'articolo 2 enuncia i previsti settori della cooperazione culturale bilaterale, ovvero quelli dell'arte e cultura, della protezione e con-

servazione del patrimonio culturale, degli archivi, dei musei e delle biblioteche, dell'istruzione superiore e universitaria – inclusi gli scambi di studenti –, della formazione professionale, della produzione radiotelevisiva. In base all'articolo 3, le Parti dovranno favorire la collaborazione in campo culturale tra i rispettivi organismi pubblici e privati: in particolare, a fronte della disponibilità siriana a facilitare l'attività dell'Istituto italiano di cultura di Damasco, il nostro Paese si impegna a rendere possibile la creazione di analoga istituzione in territorio italiano. Per quanto riguarda il settore artistico, disciplinato dall'articolo 4, sottolinea che l'Accordo prevede lo scambio di mostre di vario soggetto tra Italia e Siria, come anche la cooperazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, con la partecipazione di entrambe le Parti a festival ed eventi di rilievo. È contemplata inoltre la cooperazione tra le istituzioni e associazioni musicali, teatrali e operistiche dei due Paesi. L'articolo 5 prevede, quindi, la collaborazione reciproca tra i due Paesi con riferimento ad archivi, biblioteche e musei, da attuare mediante lo scambio di informazioni, materiali, esperti e pubblicazioni, nonché progetti condivisi.

Per quanto concerne l'istruzione, evidenzia che gli articoli 6 e 7 dell'Accordo in esame prevedono lo scambio di informazioni e programmi scolastici e universitari, nonché lo scambio di insegnanti ed esperti nei settori dell'istruzione e della formazione. A livello universitario, sono previsti lo scambio di docenti e ricercatori e l'attuazione di comuni progetti di ricerca; in questo senso, si prevede che ciascuna delle Parti esaminerà la possibilità di offrire borse di studio a laureandi e laureati dell'altra Parte, al fine di permettere la frequenza di corsi universitari e post universitari presso istituzioni culturali, Accademie e conservatori. Gli articoli 8 e 9 prevedono, invece, che le Parti favoriscano lo scambio di informazioni ed esperienze con riferimento alle attività giovanili, nonché la circolazione bilaterale dei programmi culturali radiotelevisivi dei due

Paesi. La cooperazione sportiva, con la partecipazione a eventi bilaterali, è prevista dall'articolo 11; mentre il successivo articolo 10 prevede la cooperazione per il ritrovamento e la conservazione del patrimonio archeologico, promuovendo la fondazione di apposite istituzioni. Le rispettive amministrazioni collaboreranno, quindi, nella prevenzione del contrabbando di opere d'arte, beni culturali e opere protette dalle leggi sui diritti d'autore, come anche di documenti e oggetti di valore artistico. Aggiunge che l'articolo 12 prevede quindi il finanziamento secondo le disponibilità stanziato dalle Parti per tutte le attività contemplate nell'accordo, nonché per i programmi esecutivi negoziati nell'ambito della Commissione congiunta, di cui al successivo articolo 14. L'articolo 13 disciplina invece la collaborazione nel campo della protezione dei diritti d'autore, conformemente agli obblighi contenuti negli accordi internazionali relativi firmati dalle parti, e con la disponibilità delle parti a negoziare ulteriori accordi specifici in materia. Le informazioni scientifiche e tecnologiche protette da diritto d'autore, derivanti dalle attività previste dall'accordo in esame, saranno divulgate a terze parti solo previa autorizzazione scritta di entrambe le parti e in conformità con le leggi sul diritto d'autore. Ribadisce quindi che, in base all'articolo 14, è istituita una Commissione congiunta per l'attuazione dell'accordo e la messa a punto di programmi esecutivi pluriennali, i cui incontri saranno convocati a livello diplomatico e si terranno alternativamente a Damasco e a Roma. Gli articoli 15 e 16 recano, infine, le clausole finali dell'Accordo, prevedendo in particolare la decadenza del precedente accordo culturale del 1971, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo in esame, il quale avrà durata illimitata, salvo denuncia inoltrata tramite i canali diplomatici.

Ricorda infine che il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo culturale tra Italia e Siria dell'11 settembre 2008. L'articolo 3 quantifica invece gli oneri derivanti dal-

l'applicazione dell'Accordo, mentre l'ultimo articolo contiene la clausola dell'entrata in vigore. Segnala, infine, che il nuovo accordo in esame necessita di ratifica legislativa, data la sussistenza di oneri previsti a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 80 della Costituzione. Alla luce delle considerazioni espresse, propone di esprimere parere favorevole.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, evidenziando peraltro la necessità che il Governo nella stipulazione di Accordi con Paesi del Medio Oriente, come la Siria, preveda espressamente il rispetto dei diritti umani. Sarebbe importante dare un segnale in questo senso, anche prevedendo la non stipulazione degli accordi in mancanza di tale previsione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Concorda pienamente con il collega Zazzera sulla necessità che in Siria, come anche in altri Paesi del Medio Oriente, vi sia il rispetto dei diritti umani. Sottolinea però che si tratta di questioni di merito di competenza della Commissione esteri.

Renzo LUSETTI (UdC) si associa alle considerazioni espresse dai colleghi, affinché resti agli atti l'esigenza di un maggiore rispetto dei diritti umani in Paesi medio-orientali, come la Siria. Rileva peraltro che la Commissione cultura si esprime sugli aspetti di propria competenza, come puntualmente indicato dal relatore. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentato dalla collega Centemero.

Maria COSCIA (PD) si associa alle considerazioni espresse dal collega Zazzera, ritenendo necessario che il Governo vigili sul rispetto dei diritti umani, anche quando sottoscrive accordi bilaterali con quei Paesi in cui tali diritti non sono

pienamente rispettati. Rileva che il tema è quanto mai attuale, tenuto conto di quanto sta avvenendo in diversi Paesi del Nord Africa. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, condivide in linea generale le osservazioni dei colleghi. Tiene peraltro a sottolineare che, sulla base della propria esperienza, la Siria è senz'altro uno dei Paesi del Medio Oriente che assicura il rispetto della libertà religiosa. Ricorda, infatti, che in occasione di un recente pellegrinaggio a Damasco al quale ha partecipato, ha potuto seguire la messa a Damasco, senza alcuna limitazione.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, si associa alle valutazioni espresse dai colleghi sul tema del rispetto dei diritti umani, pur ribadendo che la Commissione è chiamata ad esprimersi, in sede consultiva, sulle parti di competenza di un accordo culturale. Ritene peraltro che il potenziamento e lo sviluppo di scambi nei settori dell'istruzione, della cultura e dell'università potranno senz'altro facilitare la crescita di una migliore cultura del rispetto dei diritti umani in quei Paesi che ancora sono lontani dal praticarla.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO si associa a quanto espresso da alcuni componenti della Commissione, ricordando che storicamente la cultura è sempre stata un efficace deterrente per i regimi autoritari. Ricorda che l'Accordo in esame rinnova quello già concluso con la Siria nel 1971, ampliandolo e potenziandolo anche attraverso la previsione di adeguate risorse finanziarie per la sua attuazione. Segnala che i settori di applicazione dell'Accordo sono articolati e complessi: dalla musica, alla danza e dalla ricerca, all'università. Sottolinea, quindi, che gli studenti appartenenti ai due Paesi sottoscrittori avranno la possibilità di co-

noscere a fondo le rispettive culture. Evidenza, d'altra parte, che l'Accordo coinvolge due Paesi che detengono un esteso patrimonio culturale ed archeologico. Al riguardo, sottolinea che proprio la collaborazione tra Siria e Italia nel settore del restauro dei beni archeologici si protrae da diversi anni, anche grazie al coinvolgimento particolare dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, centro di eccellenza a livello internazionale in questo settore. Sul tema specifico del rispetto dei diritti umani, ricorda che il Governo segue da vicino le vicende dei Paesi con cui sottoscrive accordi internazionali, compresi quelli culturali, riservandosi in qualsiasi momento di interrompere l'efficacia quando la situazione politica lo dovesse richiedere. A tal proposito, ricorda ad esempio la recente vicenda – seguita da vicino dall'Italia, anche in relazione agli accordi culturali conclusi con quel Paese – del regista iraniano Jafar Panahi condannato a sei anni di carcere per propaganda contro lo Stato. In conclusione, ritiene quindi che la Commissione cultura non possa che rallegrarsi della ratifica di un Accordo culturale con la Siria, così ricco e complesso.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

C. 2302 Granata.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Commercializzazione del metano per l'autotrazione. Nuovo testo C. 2172 Saglia ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	103

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Italo Cerise a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso. Nomina n. 94 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	105
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00465 Mariani: sull'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa.	
7-00475 Guido Dussin: sull'introduzione del pedaggio nel tratto di strada Firenze-Siena (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	106
7-00393 Bratti, 7-00405 Zamparutti e 7-00479 Ghiglia: iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo(a)pirene (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione</i>)	109
ALLEGATO (<i>Testo unificato</i>)	111

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.45.

Commercializzazione del metano per l'autotrazione. Nuovo testo C. 2172 Saglia ed abb.
(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il testo unificato delle proposte di legge C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali sulla commercializzazione del metano per autotrazione, come risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Preliminarmente, segnala che il testo unificato, come precisato dall'articolo 1, è diretto ad incentivare, specie nelle grandi aree metropolitane, nelle aree a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie

di allarme di inquinamento e sulla rete autostradale, l'impiego del metano per autotrazione – cui per la prima volta viene riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante – a motivo del suo ridotto impatto ambientale, della sicurezza intrinseca del suo utilizzo e della continuità delle forniture.

Si tratta, come è evidente, di un provvedimento di sicuro interesse per la VIII Commissione, che va nella giusta direzione di ridurre l'inquinamento atmosferico e di tutelare la salute dei cittadini, attraverso l'incentivazione dell'impiego del metano rispetto ai carburanti tradizionali a maggiore impatto ambientale.

Inoltre, il provvedimento, incentivando nel settore dell'autotrazione l'utilizzo del metano – che è il carburante più economico fra quelli tradizionali per autotrazione (benzina, gasolio, GPL) –, potrà determinare indubbi benefici, oltre che sul piano della tutela dell'ambiente e della salute, anche sul piano economico, producendo risparmi energetici per il Paese, minori costi per gli utenti, nonché – grazie agli incentivi per l'acquisto di veicoli a metano – positivi effetti sull'industria automobilistica.

Con specifico riferimento al contenuto delle disposizioni previste dal provvedimento in esame, fa quindi presente che l'articolo 2 reca alcune definizioni, tra le quali quelle di gas naturale, metano, metano liquido (GNL) gas di petrolio liquefatto (GPL), biometano, biometano liquido e che, ai fini della razionalizzazione e dell'incremento della rete degli impianti di distribuzione di metano per autotrazione, l'articolo 3 estende ai medesimi impianti le disposizioni in materia di liberalizzazione dell'attività di distribuzione dei carburanti e di ristrutturazione della rete distributiva di cui al decreto legislativo n. 32 del 1998 e al decreto legge n. 112 del 2008. Ad un apposito decreto ministeriale è demandata l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione self service negli impianti di distribuzione di metano e di GPL e presso gli impianti di compressione domestici; l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi in impianti multiprodotto;

la trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali siti nelle aree urbane, da dismettere, in impianti di distribuzione di metano.

Ad un altro decreto ministeriale è poi demandata l'individuazione dei principi generali cui dovranno attenersi le regioni nel redigere i piani di sviluppo della rete di distribuzione del metano, prevedendo l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione in rapporto alla densità abitativa e di autorizzazione di nuovi impianti che prevedano – specie nelle aree urbane e sulla rete autostradale – punti di rifornimento a metano, nonché la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e per l'adeguamento di quelli già esistenti.

Per incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione del metano, il provvedimento stabilisce che le condotte di allacciamento che collegano gli stessi impianti alla rete di metanodotti esistente vengano dichiarate di pubblica utilità rivestendo carattere di indifferibilità ed urgenza.

Al fine di favorire e promuovere l'uso del biometano come carburante di autotrazione anche in aree geografiche dove la rete del metano non è presente, l'articolo 3 prevede inoltre che i Piani regionali sul sistema distributivo possano, con iter semplificato, autorizzare la realizzazione di impianti di distribuzione e rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas. I Piani regionali prevedono inoltre l'installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa e l'obbligo di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale.

Rileva che l'articolo 4, che recava ulteriori disposizioni per la diffusione del metano per autotrazione è stato soppresso nel corso dell'esame presso la X Commissione Attività produttive, mentre l'articolo 5 istituisce un apposito Fondo con stanziamento pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, volto ad incentivare la ricerca, al fine di

garantire lo sviluppo di nuove forme di distribuzione e di tecnologie che promuovano l'impiego del metano per autotrazione, ad alimentare il quale concorre anche un contributo a carico dei soggetti che forniscono gas metano ai gestori degli impianti di distribuzione e dei proprietari di carri bombolai destinati al trasporto del metano.

L'articolo 6 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Cassa per la gestione del metano per autotrazione, con il compito di determinare i contributi che finanziano il fondo, provvedere alla punzonatura, alla verifica e alla eventuale sostituzione delle bombole serbatoio. L'amministrazione della Cassa è affidata ad un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa stessa. L'articolo 7, infine, abroga le disposizioni ritenute ormai superate dalla nuova disciplina recata dal testo unificato.

In conclusione, nel ritenere che il provvedimento non solo non presenti profili problematici dal punto di vista delle competenze della VIII Commissione, ma, al contrario, persegue obiettivi costantemente propugnati dalla Commissione, anche in ambiti di intervento non di sua esclusiva competenza, come nel caso dell'esame di atti comunitari, ad esempio, l'approvazione nel dicembre 2009 di un documento sul Libro bianco in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e verso un quadro d'azione europeo, ovvero nel caso della discussione di atti di indirizzo al Governo, l'approvazione da parte delle Commissioni riunite VIII e IX, nella seduta del 15 giugno 2010, della risoluzione n. 8-00074 sugli interventi volti alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dai mezzi di trasporto, ovvero in sede consultiva nell'espressione dei prescritti pareri su progetti di legge all'esame di altre Commissioni, come il parere favorevole espresso sulla proposta di legge C. 3553 all'esame della IX Commissione, per la

realizzazione di reti infrastrutturali a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Per queste ragioni, nel preannunciare la predisposizione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo, formula l'auspicio che la Commissione possa approvarlo fin dalla seduta di domani con la più ampia maggioranza possibile.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) chiede chiarimenti in ordine alla previsione nel testo di disposizioni che rendano possibile l'erogazione *self service* di metano e di GPL e l'utilizzo di impianti di compressione domestici di metano.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, risponde positivamente alle richieste formulate dal collega Piffari.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

C. 3921 Giancarlo Giorgetti.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di legge n. 3921 che ha come obiettivo la riforma della legge n. 196 del 2009 recante la nuova disciplina di contabilità e finanza pubblica.

L'intervento riformatore si è reso indispensabile a seguito della decisioni assunte dalle istituzioni dell'Unione Europea che hanno previsto l'introduzione di un nuovo apparato di strumenti e di procedure per

il coordinamento « *ex ante* » delle politiche economiche nazionali degli Stati membri.

In particolare, fa presente che la nuova disciplina comunitaria è incentrata sul cosiddetto « semestre europeo », vale a dire su una procedura organica, volta alla realizzazione di un coordinamento comunitario preventivo delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, da realizzare attraverso una discussione, a livello europeo, sulle politiche nazionali e sui principali interventi di riforma, che ne anticipi gli effetti economico-finanziari. A tale fine, nell'ambito del « semestre europeo », sono previste la presentazione contestuale da parte degli Stati membri e la valutazione simultanea da parte della Commissione europea dei programmi di stabilità o di convergenza (PSC) e dei programmi nazionali di riforma (PNR).

Senza dilungarsi sugli aspetti più strettamente procedurali e sulla tempistica in cui si sostanzia e si articola, in concreto, il « semestre europeo », fa notare che essi si inseriscono in un più ampio quadro di misure e strumenti assunti in ambito europeo, a fronte della crisi economica e finanziaria internazionale, volte al rafforzamento della *governance* europea (che include anche nuovi meccanismi sanzionatori), sia per quanto concerne la sorveglianza sulla situazione macro-economica degli Stati membri sia per quanto concerne l'applicazione più rigorosa del Patto di stabilità e crescita.

Concludendo queste considerazioni generali, osserva quindi che l'impianto complessivo della legge n. 196 del 2009 conserva piena validità e che la proposta di legge in esame si limita ad introdurre modifiche puntuali volte a tenere conto delle nuove procedure europee e a consentire un pieno controllo dei conti pubblici.

Fa infine presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, è stata sottoscritta dai rappresentanti di tutti i Gruppi presenti in Commissione, coerentemente con lo spirito *bipartisan* che ha contraddistinto l'esame e l'approvazione della richiamata legge di contabilità e finanza pubblica.

Passando alle materie di più specifica competenza della VIII Commissione, ritiene che sia utile richiamare in estrema sintesi le norme della legge n. 196 del 2009 che recavano disposizioni nelle materie di competenza della Commissione.

Si tratta, in primo luogo, dell'articolo 8, comma 4, che, per la spesa in conto capitale, conferiva al Patto di stabilità interno taluni elementi di flessibilità, permettendo che, nel dialogo fra il Governo e la Conferenza unificata, fosse consentito per ciascuna regione – fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica per essa complessivamente determinato – di adattare per gli enti locali del rispettivo territorio le regole e i vincoli finanziari fissati dalla legge nazionale, in base alle diverse situazioni territoriali.

In secondo luogo, l'articolo 10, comma 9, della legge n. 196 del 2009, confermando quanto a suo tempo stabilito dalla *legge obiettivo*, prevedeva che il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetto « *Allegato infrastrutture* »), fosse allegato alla Decisione di Finanza Pubblica (si trattava del documento di programmazione economico finanziaria, almeno triennale, sostitutivo del precedente DPEF).

In terzo luogo, l'articolo 12, comma 4, della legge n. 196 del 2009 stabiliva che il Ministro dello sviluppo economico dovesse presentare annualmente alle Camere, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, una relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

In quarto luogo, l'articolo 30, commi 8 e 9, della legge n. 196 del 2009 recavano, attraverso la previsione di una specifica delega legislativa, una nuova disciplina in materia di controlli, di monitoraggio e di informazione sui flussi di spesa pubblica per la realizzazione delle opere pubbliche e sullo stato di avanzamento dei relativi lavori.

In quinto luogo, l'articolo 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009 stabiliva che il rendiconto generale dello Stato dovesse contenere, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di valorizzazione, tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale.

Precisa che dal confronto fra le richiamate norme della legge n. 196 del 2009 e quelle contenute nella proposta di legge di riforma in esame, emerge — con riferimento alle sole disposizioni di stretto interesse della VIII Commissione — il quadro di seguito riportato.

La disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge n. 196 del 2009 resta confermata dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*) numero 4), della proposta di legge di riforma in esame, anche se il momento dell'individuazione dei citati elementi di flessibilità territoriale del Patto di stabilità interno viene spostato da quello dell'approvazione del Documento di economia e finanza a quello dell'approvazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

Analogamente, la norma contenuta nell'articolo 10, comma 9, della legge n. 196 del 2009, viene confermata dall'articolo 1, comma 3, della proposta di legge di riforma in esame, salvo il fatto che il cosiddetto « *Allegato infrastrutture* » è posto a corredo della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, anziché del Documento medesimo.

Quanto alla previsione contenuta nell'articolo 12, comma 4, della legge n. 196 del 2009, rilevo che, molto opportunamente, nella proposta di legge di riforma in esame si prevede che la prescritta relazione sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate sia allegata al Documento di economia e finanza anziché alla nuova versione Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Nessuna modifica è invece prevista nella proposta di legge di riforma in esame alle disposizioni previste dal richiamato

articolo 30, commi 8 e 9, della legge n. 196 del 2009. Al riguardo, osservo, tuttavia, che la delega prevista da tali norme è scaduta infruttuosamente il 1° gennaio scorso e che, pertanto, sarebbe opportuno acquisire l'orientamento del Governo in ordine ad una sua eventuale proroga.

Quanto, poi, alla disposizione di cui all'articolo 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009, rileva che essa è mantenuta senza alcuna modifica dalla riforma recata dalla proposta di legge in esame.

In conclusione, nell'esprimere il suo convincimento sull'importanza del provvedimento in esame e sulla necessità di una sua sollecita approvazione, e nell'auspicare comunque delucidazioni da parte del Governo sulle modifiche di interesse della VIII Commissione introdotte dalla proposta di legge in esame, si riserva di presentare una proposta di parere dopo aver preso atto anche delle osservazioni che i colleghi vorranno formulare.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 15.

Proposta di nomina del dottor Italo Cerise a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso. Nomina n. 94.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, sottolinea che la Commissione è chiamata ad

esprimere il parere – ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla proposta di nomina del dottor Italo Cerise a Presidente dell’Ente nazionale del Gran Paradiso.

Fa presente che sulla persona del dottor Cerise, a norma dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stata acquisita l’intesa con le Regioni Piemonte e Valle D’Aosta.

Osserva che il designato alla carica di Presidente dell’Ente nazionale del Gran Paradiso, oltre ad essere pienamente radicato nel territorio in cui insiste il Parco, vanta un *curriculum* degno di particolare rilievo: già laureato in scienze forestali, il dottor Cerise ha maturato una significativa esperienza nei settori della difesa del suolo, della tutela dell’ambiente e della pianificazione territoriale, in particolare del territorio del Parco Nazionale gran Paradiso.

Per queste ragioni, propone che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 1° febbraio 2011.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

RISOLUZIONI

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, ed il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 15.15.

7-00465 Mariani: sull’applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa.

7-00475 Guido Dussin: sull’introduzione del pedaggio nel tratto di strada Firenze-Siena.

(Discussione congiunta e rinvio).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, se non vi sono obiezioni, la discussione delle risoluzioni in titolo si svolgerà congiuntamente, trattandosi di risoluzioni che vertono sulla identica materia.

Franco CECCUZZI (PD) illustra il testo della risoluzione di cui è cofirmatario, denunciando in primo luogo il fatto che il Governo in carica abbia sottratto 60 degli 80 milioni di euro a suo tempo stanziati dal Governo Prodi per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della Siena-Firenze. Giudica, inoltre, inaccettabile che il Governo in carica abbia deciso il pedaggiamento di un’infrastruttura stradale, come quella in discorso, che è stata costruita nel 1967 e che non possiede i requisiti tecnici che qualificano le infrastrutture stradali come raccordi autostradali. Stigmatizza altresì il deplorabile stato finanziario in cui versa, per colpa delle scelte adottate dal Governo in carica, il compartimento ANAS della Toscana al quale sono, fra l’altro, negati gli oltre 50 milioni di euro necessari non per l’ammodernamento e la messa in sicurezza, ma solo per la manutenzione della Siena-Firenze. Evidenzia quindi la drastica riduzione da parte del Governo delle risorse a disposizione dell’ANAS per l’espletamento dei compiti istituzionali (a vantaggio di progetti inutili e propagandistici come la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina), cui il Governo tenta di far fronte oggi con l’introduzione del tutto ingiustificata di nuovi pedaggi autostradali e, quindi, di fatto, scaricando sui cittadini il costo di scelte politiche velleitarie e propagandistiche.

Conclude, quindi, chiedendo al Governo di accogliere gli impegni contenuti nella risoluzione di cui è cofirmatario, esprimendosi chiaramente in ordine alla sospensione di ogni decisione relativa all'inserimento della Siena-Firenze nell'elenco delle infrastrutture stradali che saranno sottoposte a pedaggiamento; alla convocazione di un tavolo di confronto con i rappresentanti delle istituzioni regionali e territoriali, nonché dei soggetti privati interessati, al fine di giungere al più presto alla definizione progettuale, attraverso lo strumento della finanza di progetto, di tutti gli interventi necessari alla completa messa in sicurezza e ammodernamento della strada in questione; al differimento, ad un momento successivo alla realizzazione di tali interventi, delle richiamate decisioni relative all'introduzione del pedaggiamento, fermo restando che i relativi introiti dovranno servire a remunerare gli investimenti privati messi in campo e, per l'eventuale parte rimanente, a mantenere, ammodernare e mettere in sicurezza la rete stradale ANAS della regione Toscana. Infine fa presente l'opportunità di procedere ad audizioni nell'ambito della discussione delle risoluzioni in titolo.

Raffaella MARIANI (PD), nell'associarsi pienamente a quanto detto dall'onorevole Ceccuzzi, denuncia il rischio che, all'esito delle scelte adottate dalla maggioranza e dal Governo in materia di pedaggiamento delle infrastrutture stradali gestite direttamente dall'ANAS, tutto si risolva nella surrettizia introduzione di una nuova pesante tassa a carico dei cittadini e degli imprenditori che ogni giorno si trovano a percorrere tali strade.

Anche per questa ragione, richiama il Governo ad assumersi le proprie responsabilità di fronte ai cittadini utenti e ai territori, senza « nascondersi » dietro le competenze dell'ANAS, dicendo chiaramente su quali strade intenda introdurre i nuovi pedaggi e su quali strade, a partire dalla Siena-Firenze, tali pedaggi siano invece da escludersi.

Conclude, denunciando, da un lato, la gravità della eventuale decisione di pedaggiare la Siena-Firenze, quantomeno prima del completamento degli interventi per il suo ammodernamento e messa in sicurezza, dall'altro, il rischio altrettanto grave che gli introiti degli eventuali pedaggi siano sottratti ai territori e utilizzati per altri scopi e in altre aree.

Ermete REALACCI (PD), nell'annunciare di voler sottoscrivere la risoluzione Mariani n. 7-00465, si associa alla richiesta già formulata da altri colleghi che la Commissione svolga un breve ciclo di audizioni nell'ambito della discussione degli atti di indirizzo in titolo.

Alessio BONCIANI (Pdl) ritiene che i colleghi dell'opposizione stiano ponendo in modo strumentale la questione dell'eventuale pedaggiamento della Siena-Firenze. A suo avviso, infatti, occorrerebbe riconoscere anzitutto che nessuno, non solo l'opposizione, ma neppure il Governo o la maggioranza, è favore al pedaggiamento fine a se stesso, per « ragioni di cassa ». Allo stesso tempo, occorrerebbe fare uno sforzo di responsabilità ed ammettere — come, del resto, ha fatto in questi giorni, pubblicamente, anche il presidente della regione Toscana — che, stante l'attuale congiuntura economica e finanziaria del Paese, se davvero si vogliono reperire le risorse necessarie all'ammodernamento e alla messa in sicurezza di questa, come di tante altre infrastrutture stradali, lo strumento del pedaggiamento non può essere escluso in modo pregiudiziale.

Armando DIONISI (UdC) annuncia di voler sottoscrivere la risoluzione Mariani n. 7-00465. Sottolinea, quindi, che tale atto, al di là del caso specifico e rilevante della Siena-Firenze, pone la necessità di mettere in discussione la scelta sbagliata fatta dal Governo di procedere al pedaggiamento di tutti i raccordi autostradali a diretta gestione ANAS per far fronte al dirottamento di ingentissime risorse dal bilancio dell'ANAS alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Conclude,

richiamando la presa di posizione contro i pedaggi che viene dai cittadini e dai territori ed annunciando che il suo gruppo, a partire dal caso del Grande Raccordo Anulare di Roma, intende sostenere con forza tale presa di posizione delle popolazioni coinvolte.

Alessandro BRATTI (PD), nell'esprimere piena condivisione per le osservazioni critiche svolte dai deputati di opposizione in ordine all'ipotesi di pedaggiamento della Siena-Firenze, fa presente di aver presentato un atto di indirizzo che affronta la questione generale dei pedaggiamenti delle tratte autostradali e stradali a diretta gestione ANAS, di cui chiederà nella sede opportuna l'avvio della discussione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nell'annunciare di voler sottoscrivere la risoluzione Mariani n. 7-00465, ringrazia i presentatori per aver posto le condizioni per tornare a dibattere sulla grave scelta operata dal Governo in carica Governo di consentire, a danno dei cittadini e delle imprese utenti, il pedaggiamento dei 1.300 chilometri di strade e autostradale gestite dall'ANAS per far fronte agli inaccettabili tagli che hanno riportato il settore delle infrastrutture alla deplorabile condizione dell'inizio degli anni '80.

Il viceministro Roberto CASTELLI afferma che quello in discussione, al di là del caso specifico della Siena-Firenze, è un tema cruciale per la modernizzazione del Paese e anche per la modernizzazione della cultura delle forze politiche. Sotto questo profilo, ritiene che le prese di posizione dei deputati delle forze di opposizione riflettano la vecchia cultura politica che imponeva alla fiscalità generale di farsi carico della realizzazione e della manutenzione di tutte le infrastrutture stradali. In tal senso rivendica la scelta strategica del Governo di coinvolgere i soggetti privati nella realizzazione delle infrastrutture, come è avvenuto per la Bre-Be-Mi o per la Pedemontana lombarda, e di fondare una nuova politica di

ammmodernamento e messa in sicurezza della rete stradale e autostradale nazionale sulla effettiva partecipazione degli utenti – attraverso il pagamento dei pedaggi – ai costi di gestione della rete stessa. Fa presente, infine, che la scelta adottata di procedere al pedaggiamento della rete autostradale ANAS è a suo avviso positiva anche sul piano dell'equità e della giustizia sociale, perché consente di superare antiche sperequazioni territoriali e trattamenti di favore di alcuni territori rispetto al resto del Paese. Per queste ragioni, giudica del tutto strumentali e infondate le accuse rivolte al Governo e alla maggioranza di avere avviato il pedaggiamento della rete autostradale ANAS per far fronte ai tagli di bilancio o per finanziare il Ponte sullo Stretto di Messina. Avviandosi alla conclusione, fa presente che proprio in questi giorni il Governo sta predisponendo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio e che, in questa sede, saranno valutate con attenzione tutte le proposte dirette ad introdurre misure di vantaggio per i pendolari o per altre categorie di utenti. Conclude informando che, per quanto riguarda il G.R.A. di Roma, i cittadini romani che lo utilizzano come tangenziale non dovranno pagare alcun pedaggio e che tale onere graverà solo sugli utenti autostradali di tale infrastruttura.

Alessandro BRATTI (PD) chiede al viceministro di precisare se tale misura sarà prevista solo per i cittadini romani o per tutti i cittadini italiani che utilizzano come tangenziali urbane le tratte autostradali sottoponibili a pedaggiamento.

Franco CECCUZZI (PD) chiede al viceministro Castelli se può confermare che, prima dell'emanazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia già stata effettuata la gara per la scelta della società cui affidare gli interventi strutturali necessari alla introduzione di pedaggi.

Il viceministro Roberto CASTELLI si riserva di fornire una risposta alle domande appena formulate dai deputati Bratti e Ceccuzzi.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00393 Bratti, 7-00405 Zamparutti e 7-00479 Ghiglia: iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo(a)pirene.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 26 gennaio 2011.

Alessandro BRATTI (PD) illustra, anche a nome della collega Zamparutti, il testo unificato delle risoluzioni 7-00393 e 7-00405 (*vedi allegato*). Nel denunciare, quindi, il ritardo con il quale il Governo, dopo mesi di assenza, torna a confrontarsi sulla delicata questione posta dai citati atti di indirizzo, richiama il Governo ad una chiara assunzione di responsabilità, esprimendosi oggi, in modo limpido, sulla richiesta formulata nei citati atti di indirizzo di ripristinare il contenuto del decreto ministeriale del 1994 che fissava limiti cogenti alle emissioni di benzo(a)pirene e vincoli altrettanto stringenti all'adozione da parte degli organi competenti di misure capaci di contrastare efficacemente i gravi fenomeni di inquinamento ambientale e sanitario prodotti dalle emissioni di questo pericoloso inquinante. Conclude, giudicando negativamente il contenuto della risoluzione presentata dall'onorevole Ghiglia, che in sostanza non formula alcun indirizzo al Governo, lasciandolo del tutto libero di adottare o meno qualsivoglia provvedimento e, per questa ragione, negando una risposta alle giuste richieste di intervento che vengono dai cittadini e dai territori, a partire dall'area di Taranto,

colpiti dai gravi fenomeni di inquinamento prodotti dalle emissioni di benzo(a)pirene.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO, nel ricordare il ruolo attivo svolto dal Governo sulla vicenda oggetto degli atti di indirizzo in titolo, fa presente che nessun atto, a partire dal decreto legislativo n. 155 del 2010, è stato adottato senza il pieno coinvolgimento dei rappresentanti degli enti territoriali e, ancor più, dei competenti organi parlamentari.

Ricorda, inoltre, che la decisione assunta dal Governo di adeguare la legislazione nazionale agli standard europei è stata assunta, oltre che con il consenso delle richiamate istituzioni rappresentative, anche con il conforto dei risultati di specifiche verifiche tecniche.

Tuttavia, riconoscendo che talune delle questioni affrontate dagli atti di indirizzo meriterebbero un supplemento di riflessione, dichiara la disponibilità del Governo a riapprofondire la materia. Pertanto esprime parere contrario sul testo unificato delle risoluzioni 7-00393 e 7-00405 e parere favorevole sulla risoluzione 7-00479 Ghiglia in quanto, a differenza del testo unificato, reca l'impegno a valutare l'opportunità di reintrodurre norme analoghe a quelle recate dal decreto legislativo n. 152 del 2007 in ordine al vincolo dell'obiettivo di qualità del benzo(a)pirene.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) ribadisce la critica al Governo di essere rimasto assente per mesi dalla discussione sugli atti di indirizzo in esame, denunciando il carattere strumentale dell'iniziativa assunta dal Governo in occasione dell'emanazione del decreto legislativo n. 155 del 2010, quando, prendendo a pretesto il doveroso recepimento di una direttiva europea, ha provveduto ad abrogare il decreto ministeriale che poneva limiti stringenti alle emissioni di benzo(a)pirene, obbligando le aziende e gli enti locali ad assumere tutte le iniziative necessarie a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime pieno sostegno al testo unificato illustrato

dal collega Bratti. Nell'associarsi alla critica rivolta al Governo di essere rimasto per troppo tempo assente dal dibattito parlamentare, chiede al ministro Prestigiacomo di assumersi fino in fondo la responsabilità di dare o di negare una risposta alle giuste richieste che vengono dalle popolazioni e dai territori colpiti dai gravi fenomeni di inquinamento prodotti dalle emissioni di benzo(a)pirene.

Agostino GHIGLIA (Pdl) denuncia anzitutto il tentativo strumentale dei deputati di opposizione volto a mettere in dubbio la volontà dei deputati della maggioranza e del Governo di dare risposta alle questioni poste dagli atti di indirizzo in esame. Esprime, anzi, il proprio rammarico per il fatto che la posizione dei presentatori delle risoluzioni n. 7-00393 e n. 7-00405 ha di fatto impedito di arrivare alla redazione di un testo condiviso che, senza vincolare irragionevolmente il Governo sul piano delle iniziative legislative, gli conferisse un chiaro mandato a riapprofondire nuovamente tutti gli aspetti della vicenda. Chiede infine la votazione per parti separate, nel senso di procedere inizialmente alla votazione delle premesse e del secondo impegno della sua risoluzione, identici alle premesse e al secondo impegno del testo unificato delle risoluzioni 7-00393 e n. 7-0040, per passare successivamente alla votazione del primo impegno recato dalla sua risoluzione.

Alessandro BRATTI (PD) ribadisce che, a suo avviso, né il Governo né la maggio-

ranza hanno davvero operato per arrivare alla definizione di un testo condiviso e giudica negativamente la presentazione da parte del collega Ghiglia di un atto di indirizzo che di fatto lascia insoluta la grave questione relativa alla lotta all'inquinamento da benzo(a)pirene.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, a seguito della richiesta di votazione per parti separate avanzata dall'onorevole Ghiglia, dapprima saranno poste in votazione congiuntamente le identiche premesse e l'identico primo impegno del testo unificato delle risoluzioni Bratti 7-00393 e Zamparutti 7-00405 e della risoluzione Ghiglia 7-00479, e successivamente la Commissione sarà chiamata ad esprimersi, in ragione della data di presentazione degli atti, sul primo impegno del testo unificato delle risoluzioni Bratti 7-00393 e Zamparutti 7-00405. Avverte infine che, in caso di reiezione di quest'ultimo, sarà posto in votazione il primo impegno della risoluzione Ghiglia 7-00479.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva le identiche premesse e l'identico secondo impegno del testo unificato delle risoluzioni Bratti 7-00393 e Zamparutti 7-00405 e della risoluzione Ghiglia 7-00479. Respinge il primo impegno del testo unificato delle risoluzioni Bratti 7-00393 e Zamparutti 7-00405. Approva quindi il primo impegno della risoluzione Ghiglia 7-00479.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO

Bratti 7-00393 e Zamparutti 7-00405 sulle iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera del benzo(a)pirene.

TESTO UNIFICATO

La VIII Commissione,

premesso che:

il benzo(a)pirene è il componente più tossico tra gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici), è classificato dallo IARC nel gruppo 1 per pericolosità (« cancerogeno per l'uomo ») ed è immesso nell'atmosfera da combustioni industriali e da inquinamento da traffico;

al benzo(a)pirene è associato, secondo l'OMS, un rischio di incremento di 9 casi di cancro ai polmoni ogni 100 mila abitanti per ogni incremento di 1 nanogrammo a metro cubo della sua concentrazione nell'aria;

il benzo(a)pirene era inizialmente disciplinato dal decreto legislativo n. 152 del 2007 che dava attuazione alla direttiva 2004/107/CE sugli IPA e sul benzo(a)pirene, il quale, nel fissare per tale inquinante il raggiungimento del valore obiettivo di un nanogrammo a metro cubo entro il 31 dicembre 2012 per le aree urbane con meno di 150 mila abitanti, faceva salve le norme del decreto ministeriale 25 novembre 1994 per le aree urbane con oltre 150 mila abitanti per le

quali aveva pertanto confermato l'obiettivo di qualità (pari a 1 nanogrammo a metro cubo), previsto dal 1o gennaio 1999;

il decreto legislativo n. 155 del 2010, abrogando il decreto legislativo n. 152 del 2007, nonché il citato decreto ministeriale 25 novembre 1994, ha eliminato il richiamato obiettivo di qualità dal 1o gennaio 1999 per le aree urbane con oltre 150 mila abitanti, prevedendo invece il raggiungimento in qualsiasi zona del « valore obiettivo », sempre di un nanogrammo al metro cubo, entro il 31 dicembre 2012,

impegna il Governo:

a) a reintrodurre le norme di cui al decreto legislativo n. 152 del 2007 in ordine al vincolo dell'obiettivo di qualità del benzo(a)pirene di un nanogrammo al metro cubo, già vigente a partire dal 1o gennaio 1999 per le aree urbane con più di 150 mila abitanti, con gli obblighi di intervento previsti dalla precedente normativa abrogata dal decreto legislativo n. 155 del 2010 in caso di superamento dell'obiettivo di qualità medesimo;

b) a valutare l'opportunità di estendere il vincolo del citato obiettivo di qualità per tutte le aree urbane.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. Atto n. 309 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	113
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. Atto n. 311 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	113
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	119
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto di un ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea. Atto n. 318 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	114

SEDE REFERENTE:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	120
Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Nuovo testo C. 3403 Zeller (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	116
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	122
Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino, sul piano della logistica elaborato dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	118
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.

Atto n. 309.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Silvia VELO, *presidente*, avverte che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 20 gennaio 2011, ha espresso un parere favorevole con condizioni, sul provvedimento in esame.

Gianluca BUONANNO (LNP), *relatore*, ad integrazione della relazione svolta nella precedente seduta, ricorda che la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2010/0524) per mancato recepimento della direttiva 2009/149/CE, che modifica la direttiva 2004/49/CE per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti, che non è oggetto di recepimento da parte del presente schema di decreto legislativo. A questo proposito giudica pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo riguardo alle modalità e ai tempi di recepimento della citata direttiva.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO rileva che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in data 10 settembre 2010, ha adottato il decreto ministeriale n. 645, che, dando attuazione alle disposizioni della direttiva 2009/149/CE, reca modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 162 del 2007, con cui è stata recepita la direttiva 2004/49/CE oggetto di revisione da parte della predetta direttiva. Fa presente che il citato decreto ministeriale è stato predisposto ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede che alle norme comunitarie

che modificano caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale è data attuazione con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie. Sottolinea pertanto che, considerata la natura tecnica delle norme contenute nell'allegato della direttiva 2009/149/CE che modificano le norme tecniche di cui all'allegato 1 della direttiva 2004/49/CE, si è ritenuto opportuno procedere al recepimento con le modalità di cui all'articolo 13 della citata legge n. 11 del 2005 senza avvalersi della delega legislativa contenuta nella legge comunitaria per il 2009. Evidenza, infine, che il decreto in questione è stato trasmesso alla competente dirizionale generale per l'invio alla *Gazzetta Ufficiale* previa registrazione della Corte dei conti.

Silvia VELO, *presidente*, nel ricordare che il termine per l'espressione del parere è fissato al 7 febbraio 2011 e che la Commissione Bilancio è convocata domani per esprimere i propri rilievi ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento sulle conseguenze finanziarie derivanti dal provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.

Atto n. 311.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Silvia VELO, *presidente*, ricorda che in data 19 gennaio 2011, la Commissione

Bilancio ha espresso i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sul provvedimento in esame. Ricorda altresì che nel corso della precedente seduta erano state formulate alcune richieste di chiarimento al rappresentante del Governo riguardo, rispettivamente, alla nozione di « navi da guerra » e al sistema di monitoraggio delle ispezioni sulle navi nei porti di approdo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame si pone come attuazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sul controllo dello Stato di approdo con l'obiettivo di adeguare la normativa nazionale in materia di *port state control* ridefinendo nel complesso la disciplina vigente per effetto delle modifiche intervenute alle direttive europee sul tema. Riguardo alla terminologia « navi da guerra », osserva che essa è ripresa in modo pedissequo dal comma 4, dell'articolo 3, della direttiva, che reca l'ambito di applicazione, che recita: « Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva i pescherecci, le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi dello Stato usate per scopi non commerciali e le imbarcazioni da diporto che non si dedicano ad operazioni commerciali ». Rileva, inoltre, che non vi è rischio di duplicazione dei controlli, in quanto il sistema informatico viene aggiornato in tempo reale e, in relazione ai dati delle ispezioni ed alle caratteristiche della nave, attribuisce un « *target factor* » in base al quale vengono fatte le ispezioni: più è basso il valore, minori saranno le ispezioni e viceversa.

Carlo MONAI (IdV), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la precisazione resa in ordine al sistema di ispezioni, osserva che da un'attenta lettura dello schema di decreto in esame emerge che la periodicità delle ispezioni sulle navi è determinata correttamente su base europea e non su base nazionale.

Maurizio IAPICCA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto di un ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea.

Atto n. 318.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Silvia VELO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta erano state formulate alcune richieste di chiarimento al rappresentante del Governo, da parte dei deputati Lovelli e Monai.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, in merito alle citate richieste di chiarimento, fa presente che la riduzione del 50 per cento dei contributi agli enti di che trattasi, disposto dall'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 del 2010 rientra nel quadro generale delle misure di contenimento della spesa pubblica, ai fini della stabilizzazione finanziaria. Ritiene comunque utile rammentare che la prima stesura del decreto-legge n. 78 del 2010 prevedeva l'azzeramento dei contributi dello Stato a detti enti. Rileva quindi che il contributo ulteriormente disposto a favore degli enti stessi compensa in parte il taglio previsto dal citato decreto-legge n. 78 del 2010. Sottolinea che il riparto che si propone con il

presente strumento amministrativo risulta meramente applicativo delle disposizioni legislative, non potendo prevedere l'assegnazione di maggiori risorse rispetto a quelle autorizzate per legge. Fa comunque presente che in questo periodo di grave crisi finanziaria che coinvolge tutti gli Stati, anche gli enti che godono di contributi da parte dello Stato dovranno fare la loro parte, riducendo le spese per il loro funzionamento così come è stato fatto per tutta la Pubblica Amministrazione.

Giacomo TERRANOVA (PdL), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ribadisce la propria proposta di parere favorevole.

Carlo MONAI (IdV) ritiene insufficiente la risposta del rappresentate del Governo, da cui emerge l'atteggiamento contraddittorio che l'Esecutivo ha assunto nell'erogazione di contributi agli enti, che ha visto prima un azzeramento degli stanziamenti, poi il recupero di una quota pari al 50 per cento dei contributi assegnati nell'esercizio precedente e in ultimo l'attribuzione di risorse rivenienti dall'applicazione del cosiddetto «scudo fiscale». In conclusione, nell'osservare che non vi è stata da parte del Governo una politica ragionata di contenimento dei costi, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META (PD) nel giudicare anch'egli non convincente la risposta resa dal rappresentante del Governo, pur prendendo atto che la cifra oggetto di riparto è estremamente ridotta, osserva che l'atteggiamento altalenante tenuto dal Governo riguardo all'erogazione di contributi agli enti operanti nel settore della navigazione aerea dimostra la mancata attenzione del Governo rispetto alle esigenze di funzionamento dei medesimi enti. Invita pertanto il Governo a farsi parte diligente con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di verificare se esistano ulteriori margini per l'attribuzione a tali enti delle risorse realmente necessarie al loro corretto funzionamento,

preannunciando, in caso contrario, l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si dichiara disponibile ad effettuare un'ulteriore verifica al riguardo.

Silvia VELO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.15.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 21 luglio 2010.

Silvia VELO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva e che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.100, 2.200, 5.100, 6.100, 6.200, 7.100, 8.100 e 8-bis.100 (*vedi allegato 2*).

Costantino BOFFA (PD), *relatore*, nell'illustrare il contenuto degli emendamenti a sua firma, fa presente che l'emendamento 2.100 è volto a prevedere l'assegnazione prioritaria a determinate finalità delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di mobilità ad

alta sostenibilità con impiego di idrogeno e combustibili ultrapuliti. Osserva che si tratta, in particolare, dello studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausilio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile destinato all'alimentazione di prototipi di veicoli alimentati da idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione. Segnala che tale attribuzione prioritaria delle risorse è stata prescritta da un'apposita condizione al parere favorevole deliberato dalla X Commissione.

Segnala che l'emendamento 2.200, che prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro per il solo anno 2012 in luogo degli originari 15 milioni di euro per il triennio 2010-2012, recepisce un'apposita condizione formulata dalla V Commissione all'atto dell'espressione del proprio parere favorevole. Riguardo all'emendamento 5.100 osserva che esso è volto a prevedere il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel processo decisionale relativo all'assegnazione delle risorse, come richiesto nelle condizioni poste dalla VII Commissione all'atto dell'espressione del proprio parere favorevole sul provvedimento in esame.

Sottolinea che l'emendamento 6.100 è volto a prevedere che tra i tre componenti nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ve sia uno esperto del settore dei trasporti, proveniente dal mondo accademico.

L'emendamento 6.200, invece, è volto a ridurre da tre a due i componenti del Comitato di gestione del Fondo nazionale per il sostegno alla ricerca nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attribuendo conseguentemente il potere di nomina di un componente del Comitato medesimo – esperto del settore della ricerca sull'idrogeno e proveniente dal mondo accademico – al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Fa presente che in questo modo, si intendono recepire due condizioni formulate rispettivamente dalle Commissioni VII e X.

In ordine all'emendamento 7.100, con cui si prevede che le somme recuperate siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 2, avverte che esso recepisce un'apposita condizione formulata dalla V Commissione.

Fa presente, infine, che gli emendamenti 8.100 e 8-bis.100 recepiscono due condizioni formulate dalla V Commissione, con cui, rispettivamente, si prevede la soppressione dell'articolo 8 e l'introduzione di una clausola di salvaguardia finanziaria all'articolo 8-bis.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 2.100, 2.200, 5.100, 6.100, 6.200, 7.100, 8.100 e 8-bis.100.

Silvia VELO, *presidente*, nell'avvertire che il testo unificato così come modificato dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.

Nuovo testo C. 3403 Zeller.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del proposta di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 30 giugno 2010.

Silvia VELO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.100 e 2.100 volti, rispettivamente, ad adeguare le risorse stanziare al nuovo quadro finanziario 2011-2013 e a recepire l'osservazione formulata dalla I Commissione (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sui citati emendamenti del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 1.100 e 2.100.

Silvia VELO, *presidente*, nell'avvertire che il provvedimento così come modificato dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.

C. 3548 Meta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2010.

Silvia VELO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 ottobre 2010 il sottosegretario di Stato, Bartolomeo Giachino, aveva evidenziato la necessità di effettuare approfondimenti di carattere tecnico, al fine di perfezionare la formulazione del testo in esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO rileva che il disegno di legge in argomento, vuole essere un completamento della legge n. 51 del 2001 in conformità della politica marittima europea della sicurezza dei mari, in materia di tutela dell'ambiente marino, ed è volto a favorire la costruzione e l'esercizio di due navi tecnologicamente avanzate per il recupero di prodotti petroliferi sversati in mare.

Nell'esprimere apprezzamento sulle finalità del provvedimento in esame, esprime pertanto una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento stesso.

Silvia VELO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

C. 3681 Velo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2011.

Silvia VELO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 20 gennaio scorso il sottosegretario Bartolomeo Giachino aveva evidenziato la necessità di un adeguato approfondimento della proposta di legge in esame, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo giuridico, riservandosi di intervenire in altra seduta.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel ribadire l'interesse del Governo per questa proposta di legge di origine parlamentare, sottolinea che gli interporti, insieme ai porti, costituiscono un fattore fondamentale per la logistica nazionale e che la riforma degli interporti si pone come un elemento chiave all'interno del Piano nazionale della logistica. Nel fare presente che il Governo ha avviato un approfondimento sul tema in oggetto, segnala che nel corso della prossima settimana si terrà un incontro all'interno della Consulta generale per l'auto-transporto e per la logistica cui saranno invitati i rappresentanti degli interporti, esclusi in via generale dai lavori della Consulta per una carenza della legge istitutiva della Consulta stessa. Si riserva quindi di intervenire in una successiva seduta in cui si potrà dare conto degli esiti di tale incontro.

Daniele TOTO (FLI), *relatore*, nel riscontrare con favore l'attenzione che il Governo pone al tema oggetto della proposta di legge in discussione, ritiene opportuno che venga svolto un breve ciclo di

audizioni che possa fornire alla Commissione elementi informativi utili per il prosieguo dell'esame.

Silvia VELO, *presidente*, nel ritenere condivisibile la proposta del relatore, rinvia comunque la trattazione dell'argomento all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.45.

Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino, sul piano della logistica elaborato dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, il presidente, Mario VALDUCCI e i deputati Silvia VELO (PD), Mario TULLO (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL), Michele Pompeo META (PD), Daniele TOTO (FLI), Sandro BIASOTTI (PdL) e Carlo MONAI (IdV).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO fornisce ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (Atto n. 311).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (atto n. 311);

premesso che il provvedimento in esame è volto a ridurre drasticamente il trasporto marittimo inferiore agli *standard*

di sicurezza, mediante un sistema di controllo finalizzato ad ispezionare tutte le navi, con una frequenza legata al profilo di rischio delle navi;

visti i rilievi della V Commissione, formulati ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera in data 19 gennaio 2011;

preso atto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica (Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano).**EMENDAMENTI**

ART. 2.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prioritariamente di quelle di cui alla lettera a), numero 1, del medesimo articolo.

2. 100. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 con le seguenti: 5.000.000 di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, all'articolo 9, sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. 200. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: e del mare aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: e del mare aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 6.

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; uno dei predetti soggetti è scelto tra docenti e ricercatori universitari di discipline attinenti al settore dei trasporti;

6. 100. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: tre con la seguente: due.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) inserire la seguente: b-bis) un esperto del settore della ricerca sull'idrogeno nominato dal Ministro del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca, tra docenti e ricercatori universitari.

6. 200. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 7.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 2.

7. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 8-bis.

Sostituire la parola: promuovono *con le seguenti:* possono promuovere, nel rispetto dei limiti derivanti dal Patto di stabilità interno,.

8-bis. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 3

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. (Nuovo testo C. 3403 Zeller).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: 3 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 2 milioni di euro per l'anno 2012;

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2011 e a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: spettanti ai familiari delle vittime, sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine con le seguenti: sono corrisposte ai familiari delle vittime secondo il seguente ordine, nella misura determinata in proporzione allo stato di effettiva necessità del beneficiario;

2. 100. Il Relatore.

(Approvato)

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

- Proposta di nomina del dottor Guido Pierpaolo Bortoni a presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 95.
- Proposta di nomina del presidente di sezione Luigi Carbone a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 96.
- Proposta di nomina del consigliere Rocco Colicchio a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 97.
- Proposta di nomina della professoressa Valeria Termini a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 98.
- Proposta di nomina del dottor Alberto Biancardi a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 99 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 123

AUDIZIONI:

- Audizione dell'ingegnere Guido Pierpaolo Bortoni nell'ambito della proposta di nomina a presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 95 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e conclusione*) 125

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 126

SEDE REFERENTE:

- Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni e C. 3951 Montagnoli (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 3953 Calero Ciman*) 127

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di nomina del dottor Guido Pierpaolo Bortoni a presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Nomina n. 95.

Proposta di nomina del presidente di sezione Luigi Carbone a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Nomina n. 96.

Proposta di nomina del consigliere Rocco Colicchio a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Nomina n. 97.

Proposta di nomina della professoressa Valeria Termini a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Nomina n. 98.

Proposta di nomina del dottor Alberto Biancardi a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Nomina n. 99.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dei provvedimenti in titolo.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, ricorda che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 gennaio 2011, ha avviato le procedure di nomina dei componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ricorda che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è stata istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, recante « Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, con funzioni di regolazione e di controllo del settore energetico, per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché « assicurare adeguati livelli di qualità » dei servizi.

L'Autorità è un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri, come previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge di riordino del settore energetico (n. 239 del 2004) che ha delineato una nuova organizzazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (in precedenza, composta dal Presidente e due membri).

I componenti dell'Autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti: in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole delle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, i componenti rimangono in carica sette anni e non sono rinnovabili. A tutela dell'indipendenza dell'Autorità, è fatto loro esplicito divieto di intrattenere rapporti di consulenza o collaborazione e di avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza; il divieto si estende anche ai quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Passa quindi a illustrare i curriculum dei candidati.

Il candidato all'incarico di Presidente, Guido Pierpaolo Bortoni, laureato in ingegneria elettrica all'Università di Pavia, già direttore centrale responsabile della direzione Energia elettrica dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, è attualmente Capo Dipartimento del neocostituito Dipartimento per l'Energia del Ministero dello Sviluppo economico, che si occupa dell'attuazione della legge di riforma del mercato elettrico e dell'avvio dei mercati a termine. Dal 2009 è Presidente del Comitato per l'emergenza del settore del gas naturale che raggruppa i principali operatori del sistema del gas. Dal dicembre 2009 è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione dell'*Agency for cooperation on national energy regulators* (ACER) per un mandato di sei anni.

Il presidente di sezione del Consiglio di Stato, Luigi Carbone, ha rivestito diversi incarichi istituzionali connessi con i temi della riforma dei sistemi di regolazione e della loro semplificazione sia a livello nazionale che a livello europeo ed internazionale; Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinatore dell'Unità per la semplificazione presso la Presidenza del Consiglio, vanta una competenza specialistica nel settore della qualità della regolazione, di analisi di impatto e di consultazione, strumenti che oggi si applicano ai provvedimenti di regolazione delle Autorità indipendenti. Ha seguito direttamente i principali interventi normativi in materia di riforma dei servizi pubblici locali e di

energia: tra gli altri la riforma del mercato dell'energia elettrica e le misure di riduzione del costo dell'energia e di semplificazione della procedura di realizzazione delle reti dell'energia.

Il consigliere Rocco Colicchio, dopo una lunga esperienza come magistrato della Corte dei Conti presso la delegazione Marche e presso la sezione giurisdizionale della Lombardia, è stato dal giugno 1994 Capo di gabinetto presso il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato. Dal maggio 1995 al dicembre 2000 è assegnato all'Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successivamente all'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri istituzionali. Dal 1998 è Consigliere giuridico presso l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Componente del Consiglio di amministrazione della Corte dei Conti nel 2006, è nominato nel maggio 2009 Presidente del Collegio dei revisori dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti.

La prof.ssa Valeria Termini è professore ordinario dal 1995, attualmente titolare degli insegnamenti di Economia e governance dei mercati dell'energia e di Economia monetaria europea, presso l'Università di RomaTre; è inoltre membro del Committee of experts on public administration (CEPA) delle Nazioni Unite a supporto del Consiglio economico e sociale. Nel luglio 2010 è stata eletta presidente, per il triennio successivo, dell'International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA); membro di numerose commissioni di esperti del Governo italiano in materia di regolazione dei servizi pubblici, è stata dal 2000 al 2003 vicepresidente del Gestore del mercato elettrico, la «borsa elettrica» istituita per dare avvio al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia nel processo di liberalizzazione del settore.

Il dottor Alberto Biancardi, laureato in Economia e Scienze sociali all'Università commerciale Bocconi di Milano, dal marzo 2007 è direttore generale della Cassa conguaglio per il settore elettrico, responsabile

dell'area energia infrastrutture di Arel e professore a contratto dell'Università degli Studi di Genova. Dal luglio 2006 al maggio 2008 è stato coordinatore del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida nei servizi di pubblica utilità, operante presso il CIPE.

Nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente, Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione dell'ingegnere Guido Pierpaolo Bortoni nell'ambito della proposta di nomina a presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 95.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e conclusione).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

L'ingegnere Guido Pierpaolo Bortoni svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Federico TESTA (PD), Gabriele CIMADORO (IdV), Anna Teresa FORMISANO (UdC) e Luigi LAZZARI (PdL), ai quali risponde l'ingegnere Bortoni.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia l'ingegnere Guido Pierpaolo Bortoni per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

Atto n. 322.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 gennaio 2011.

Raffaello VIGNALI (PdL) esprime apprezzamento per il fatto che il decreto legislativo in esame riproduca fedelmente la normativa prevista nella direttiva europea senza prevedere – come spesso accade, soprattutto in provvedimenti in ambito ambientale – disposizioni più severe e onerose per le imprese italiane. Rileva un'unica difformità all'articolo 3, comma 5, laddove lo schema di decreto dispone « prove a campione » dei giocattoli commercializzati, mentre il testo della direttiva prevede « una prova a campione ». Nel ritenere preferibile la disposizione della direttiva in quanto, a suo giudizio, meno onerosa per le imprese del settore, invita il relatore a tenere conto di questo rilievo nella sua proposta di parere.

Massimo ZUNINO (PD), nell'esprimere un orientamento complessivamente favo-

revole sullo schema di decreto in esame, ritiene opportuno fare chiarezza sulla questione delle prove a campione evidenziata dal deputato Vignali.

Alberto TORAZZI (LNP) riterrebbe opportuno prevedere nella proposta di parere una condizione o un'osservazione che impedisca l'importazione in Europa di giocattoli realizzati con lo sfruttamento di lavoro irregolare ed in specie del lavoro minorile particolarmente diffuso nella Repubblica popolare cinese.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) si associa alle osservazioni del deputato Torazzi sullo sfruttamento del lavoro minorile, aggiungendo che il settore dei giocattoli, assieme a quello farmaceutico, è anche il più interessato dal fenomeno della contraffazione. Auspica che il Governo dia corso ad un'ampia campagna di informazione sulla normativa in esame.

Gabriele CIMADORO (IdV), ricordato che a livello parlamentare sono state prese numerose iniziative contro lo sfruttamento del lavoro minorile, concorda con le osservazioni del deputato Torazzi.

Raffaello VIGNALI (PdL), espressa una chiara condanna dello sfruttamento del lavoro minorile, sottolinea che, per quanto riguarda i giocattoli, è previsto un marchio di conformità europea che dovrebbe garantire che i giocattoli importati siano stati realizzati rispettando i diritti dei bambini. Ritiene, tuttavia, che le imprese che operano nel settore della commercializzazione dei giocattoli non debbano essere caricate di ulteriori oneri relativamente alle modalità di produzione.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, assicura che nell'elaborazione della proposta di parere approfondirà le questioni sollevate dai deputati intervenuti, che intenderebbe tradurre in altrettante condizioni.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta, ricordando

che sul provvedimento in esame debbono anche essere espressi i rilievi da parte della Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.05.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni e C. 3951 Montagnoli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 3953 Calero Ciman).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, illustra il contenuto delle proposte di legge C. 3759 e C. 3951 abbinate nella scorsa seduta; preannuncia che illustrerà anche il contenuto della proposta C. 3953 del deputato Calero Ciman, di cui la Commissione non ha ancora definito l'eventuale abbinamento.

La proposta C. 3759 (Disciplina delle attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali), d'iniziativa dei deputati Marchioni e Froner, presenta un'impostazione e un articolato simile a quello delle analoghe proposte di legge C. 3107 Milanato e C. 3133 Poli, volte a introdurre una nuova regolamentazione della professione di estetista più organica ed attuale (ric conducendo nella sfera operativa di tale professione anche le pratiche bionaturali). Tuttavia, a differenza delle proposte C. 3107 e C. 3133, la proposta C. 3759 sembrerebbe prevedere due distinte qua-

lifiche e attività professionali, una di estetista e l'altra di operatore di pratiche estetiche e bionaturali.

In particolare, l'articolo 1 definisce le finalità della nuova disciplina delle attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali.

Con l'articolo 2 si prevede la definizione organica di tali attività. L'attività professionale di estetista comprende un primo ambito professionale di prestazione di servizi di bellezza e di benessere, riconducibile sostanzialmente al profilo classico dell'attività di estetista previsto dalla legge n. 1 del 1990, ma con una formulazione più flessibile e al passo con i tempi che consenta all'estetista, mediante la prestazione di servizi di bellezza e di benessere relativi ai trattamenti per il corpo umano, di concorrere anche al recupero del benessere della persona. L'attività di operatore di pratiche estetiche e bionaturali comprende invece un secondo ambito professionale che, in base agli orientamenti che si vanno consolidando, fa riferimento allo svolgimento di pratiche estetiche e bionaturali le quali, stimolando le risorse naturali dell'individuo, sono mirate alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni estetiche e di benessere della persona e alla rimozione degli stati di disagio psicofisico, generando una migliore qualità della vita. Viene precisato che tali pratiche non si prefiggono la cura di patologie e non devono interferire nel rapporto medici-pazienti né comportare l'uso di farmaci. L'attività può essere svolta utilizzando varie tecniche manuali e di massaggio e ricorrendo all'applicazione di prodotti cosmetici, nonché all'utilizzazione di apparecchi appositamente fabbricati e predisposti ad uso estetico. Si fanno rientrare nell'attività professionale in questione anche le pratiche di decorazione e di pigmentazione corporea (tatuaggio) e di foratura di parti superficiali del corpo (*piercing*), al fine di porre rimedio alla situazione attuale che vede queste pratiche spesso esercitate da soggetti senza titolo e senza la necessaria formazione.

Con riferimento ai requisiti di accesso professionale, l'articolo 3 prevede che l'esercizio delle attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali sia subordinato al conseguimento di apposita abilitazione professionale, previo svolgimento di percorsi formativi – successivi al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado – distinti a seconda della qualifica professionale richiesta e rispondenti ai livelli essenziali di cui al decreto legislativo n. 226/2005. Tali percorsi formativi sono definiti dalle regioni con apposito accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, con cui sono altresì stabiliti i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame. I percorsi formativi si suddividono in due percorsi propedeutici. Il primo è un corso « base », della durata di tre anni e con una formazione professionale di almeno 900 ore all'anno, che darà accesso alla qualifica di operatore professionale, ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato. L'obiettivo è quello di consentire ai giovani abilitati di affinare la propria preparazione, maturando esperienza pratica quali lavoratori dipendenti presso centri o imprese del settore. Il secondo percorso, successivo al conseguimento dell'abilitazione di base, è un corso di specializzazione, in riferimento ai diversi indirizzi professionali, della durata di due anni con esame finale teorico-pratico, il cui superamento consente di ottenere il diploma professionale di estetista o di operatore di pratiche estetiche e bionaturali, con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale in forma imprenditoriale. Le regioni, inoltre, previo accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, stabiliscono i percorsi formativi specifici e integrativi obbligatori, ai fini dell'abilitazione all'esercizio delle attività in oggetto, per i soggetti in possesso di determinati titoli di studio superiore (laurea o diploma di scuola secondaria superiore).

L'articolo 4 è volto a stabilire alcune condizioni essenziali per l'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla

proposta di legge. In primo luogo, la norma stabilisce che tali attività professionali sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività – DIA (*rectius*: segnalazione certificata di inizio attività – SCIA), da presentare allo Sportello unico per le attività produttive. Queste attività inoltre sono esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, da iscrivere, secondo i rispettivi requisiti, nell'albo provinciale delle imprese artigiane ovvero nel registro delle imprese. La norma dispone, inoltre, che presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività debba essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale. Le attività professionali in esame possono essere svolte insieme a quella di acconciatore. Nella medesima sede è ammesso lo svolgimento di attività di più titolari, anche a giorni od orari alternati. Di particolare rilievo è la disposizione secondo cui le imprese abilitate all'esercizio delle attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali, in via accessoria o strumentale rispetto all'attività dell'impresa, hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali, al fine di favorire il migliore raggiungimento dello stato di benessere del cliente. Viene altresì precisato che con decreto si provvederà ad individuare apposite linee guida relative all'uso dei materiali, per garantire la salute dei consumatori.

Osserva che, a differenza delle proposte C. 3107 e C. 3133, la proposta in esame non si occupa della disciplina dell'attività dei centri benessere.

L'articolo 5 affida i controlli sull'osservanza delle norme in esame alle ASL.

L'articolo 6 disciplina il sistema sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi relativi al possesso dell'abilitazione professionale e al regolare esercizio dell'attività.

Infine, con l'articolo 7 vengono previste apposite norme finali e transitorie. Tra l'altro si dispone che i soggetti in possesso

della qualificazione professionale di estetista prevista dalla legge n. 1 del 1990, sono automaticamente abilitati a esercitare l'attività professionale di estetista di cui al provvedimento in esame. I predetti soggetti possono invece esercitare l'attività di operatore di pratiche estetiche e bio-naturali previo superamento di un corso integrativo della durata di un anno.

Si dispone quindi l'abrogazione della legge n. 1 del 1990.

Fa presente che, in data 20 gennaio 2011, il presidente della Commissione igiene e sanità del Senato, onorevole Antonio Tomassini, ha comunicato alla presidente Dal Lago che presso la sua Commissione è in corso l'esame di alcune proposte di legge aventi lo scopo di disciplinare il settore delle medicine non convenzionali. Dopo lo svolgimento di un ciclo di audizioni, il relatore Bosone ha manifestato l'intenzione di varare un testo unificato delle varie iniziative legislative, tra le quali sono trattate anche la figura del naturopata e del massaggiatore shiatsu. Aggiunge che, al fine di evitare inutili sovrapposizioni, il presidente Tomassini ha manifestato la sua disponibilità ad uno stretto coordinamento tra i due rami del Parlamento affinché, nella pur necessaria configurazione di una disciplina delle attività estetiche, non siano ricomprese figure e attività professionali che più opportunamente devono essere regolate nell'ambito di una riforma organica e complessiva del settore delle medicine non convenzionali. Ritiene che nel prosieguo dell'esame si debba tenere in particolare considerazione l'aspetto evidenziato dal presidente della 12^a Commissione del Senato.

Illustra quindi la proposta C. 3951 (Disciplina della professione di estetista professionale e dell'attività di onicotecnico), d'iniziativa del deputato Montagnoli, che presenta un'impostazione e un articolato simile a quello dell'abbinata C. 3116 (Mazzocchi) e quindi, oltre a ridisciplinare l'attività di estetista al fine di assicurarne una maggiore preparazione e formazione professionale, interviene a disciplinare *ex novo* la figura dell'onico-

tecnico. A differenza però dalla proposta C. 3116, la proposta C. 3951 non disciplina la figura di tecnico dell'abbronzatura artificiale. Come la proposta C. 3116, anche la proposta C. 3951 è volta a contrastare l'abusivismo e la concorrenza sleale nel campo delle attività estetiche, introducendo una nuova regolamentazione chiara ed esauriente che garantisca la preparazione e formazione professionale degli estetisti.

Pertanto, il Capo I (artt. 1-10) disciplina la figura dell'estetista professionale, la cui attività comprende le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano allo scopo prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e può essere svolta utilizzando tecniche manuali, apparecchiature ad uso estetico e mediante l'applicazione dei prodotti cosmetici. L'attività di estetista professionale comprende anche quella di massaggiatore. L'estetista professionale può svolgere anche l'attività di onicotecnico. È escluso dall'attività di estetista tutto ciò che rientra nella competenza del medico e del fisioterapista. L'esercizio dell'attività di estetista professionale – che può avvenire in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato o in associazione con altri estetisti professionali – è condizionata all'iscrizione ad un apposito Elenco nazionale (invece la proposta C. 3116 prevede un Albo nazionale e conseguentemente istituisce il Collegio nazionale degli estetisti professionali). L'iscrizione all'Elenco è subordinata ad un percorso formativo che, presupponendo il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, richiede in primo luogo la frequenza di un corso regionale di estetista professionale della durata di tre anni (con la frequenza di almeno 900 ore annue) e il superamento del relativo esame finale teorico-pratico. Al termine del corso regionale, è previsto un periodo di sei mesi di praticantato formativo, da svolgere presso un estetista professionale. Infine, concluso il praticantato, occorre superare

un esame di Stato organizzato d'intesa tra Stato e regioni, condizione necessaria per l'iscrizione all'Elenco. L'ordinamento didattico del corso di estetista professionale, i contenuti dell'esame finale teorico-pratico e dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione sono definiti con apposito decreto, previo accordo in sede di Conferenza Stato-regioni. A garanzia dei clienti viene previsto l'obbligo della formazione e dell'aggiornamento professionale continuo, pena la cancellazione dall'Elenco.

La proposta di legge reca inoltre una norma transitoria che prevede la possibilità per gli estetisti artigiani, che abbiano conseguito la qualificazione ai sensi della legge n. 1 del 1990, e che non siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di divenire comunque estetisti professionali previo superamento dell'esame di Stato e conseguente iscrizione all'Elenco entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Con un'apposita norma si consente agli estetisti professionali l'utilizzo delle apparecchiature ad uso estetico che siano conformi alla normativa tecnica vigente e rispondenti ai requisiti previsti dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI) con riferimento alla sicurezza delle medesime apparecchiature.

Il Capo II (artt. 11-13) disciplina *ex novo* l'attività di onicotecnico, che consiste nella costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali, nell'applicazione di unghie artificiali, e comunque in tutto ciò che riguarda il trattamento di bellezza delle mani e dei piedi. Per tale nuova figura professionale si istituisce il rispettivo elenco regionale, presso le ASL (mentre la proposta C. 3116 istituisce un Elenco nazionale presso il Collegio nazionale degli estetisti professionali). L'iscrizione nell'elenco è condizione necessaria per l'esercizio delle attività di onicotecnico. A differenza della proposta C. 3116, che disciplina dettagliatamente le modalità e le forme di svolgimento dell'attività nonché i requisiti (anche formativi) per l'esercizio dell'attività, per la regolamentazione di tali aspetti la proposta

C. 3951 rinvia alla normativa regionale. In particolare, spetta alle regioni stabilire i criteri e modalità per acquisire l'abilitazione di onicotecnico, e il titolo di abilitazione rilasciato dalla regione ha valore solamente nell'ambito del territorio della medesima regione; si prevede, tuttavia, la possibilità di riconoscimento reciproco dei titoli di abilitazione tra le diverse regioni previa definizione delle relative modalità in sede di Conferenza Stato-regioni.

A differenza della proposta C. 3116, la proposta C. 3951 non reca la disciplina transitoria per i soggetti che già svolgono l'attività di onicotecnico alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Il Capo III (artt. 14-16), che reca le disposizioni finali, prevede che le attività disciplinate dal provvedimento (estetista professionale e onicotecnico) possono essere svolte insieme all'attività di acconciatore, anche nella medesima sede, purché in locali separati. L'esercizio delle attività di cui al provvedimento in esame e quella di acconciatore restano comunque subordinate al possesso dei rispettivi requisiti. Il controllo sull'osservanza delle norme del provvedimento è esercitato dalle ASL. Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, a chiunque esercita l'attività di estetista professionale senza la necessaria iscrizione all'Elenco nazionale, si applicano le pene di cui all'articolo 348 c.p. (in materia di abusivo esercizio di una professione) nonché la sanzione amministrativa da 7 mila a 20 mila euro. La stessa sanzione amministrativa è prevista per l'esercizio dell'attività di onicotecnico senza essere iscritto nell'elenco regionale degli onicotecnici. Per l'esercizio delle attività di estetista professionale e di onicotecnico in forma ambulante o di posteggio è prevista la sanzione amministrativa da 10 mila a 25 mila euro. Inoltre, chiunque richiede prestazioni riservate alla professione di estetista professionale, ovvero prestazioni di onicotecnico a soggetti che non hanno titolo per esercitarle, è passibile della sanzione amministrativa da 500 a 4.000 euro.

Si dispone, infine, l'abrogazione della legge n. 1 del 1990.

Passa, quindi, ad illustrare la proposta C. 3953 (Disciplina del contratto di lavoro autonomo per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista presso le imprese del medesimo settore). La proposta di legge C. 3953 (Calearo Ciman e altri), a differenza delle altre proposte abbinate, riguarda non solo l'attività di estetista, ma anche quella di acconciatore. Tuttavia, interviene solamente su un aspetto molto specifico, volto a consentire lo svolgimento delle menzionate attività come lavoratore autonomo presso altre imprese (e strutture) del medesimo settore. La normativa vigente, infatti, non prevede che un salone di acconciatore o un istituto di estetica possano affittare parte della propria struttura di lavoro a un professionista esterno (cosa che avviene invece da anni in altri Paesi UE). Per colmare tale lacuna, la proposta di legge, con due norme di analogo tenore per le attività di acconciatore e di estetista, prevede che le imprese esercenti queste attività possono stipulare con altri soggetti in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione professionale un contratto mediante il quale vengono messi a disposizione di tali soggetti (affittuari), che agiscono come lavoratori autonomi in possesso della partita IVA, degli spazi — nell'ambito della sede dell'impresa affittante — che rispettano i requisiti sia urbanistici sia igienico-sanitari previsti dalla normativa statale e dai regolamenti comunali di disciplina del settore. In tal modo, si potrebbe favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni fornite dalle imprese dei settori in questione che, ottimizzando i costi fissi relative alle immobilizzazioni, potrebbero proporsi alla clientela con una gamma di servizi specialistici (anche relativamente all'orario di lavoro) non sostenibili dalle singole imprese.

In riferimento a questa ultima proposta, riterrebbe opportuno consentirne l'abbinamento poiché — seppure di contenuto molto specifico e non omogeneo rispetto alle altre proposte di legge — permetterebbe comunque di intervenire su un aspetto della normativa che sembra me-

ritevole di una definizione più aperta e omogenea alla realtà di altri Paesi dell'Unione europea.

Riterrebbe, infine, opportuno procedere ad un breve ciclo di audizioni delle organizzazioni più rappresentative operanti nell'ambito delle professioni estetiche e all'esame delle proposte in titolo in sede di Comitato ristretto al fine di predisporre un testo unificato.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'abbinamento delle proposte di legge C. 3953, d'iniziativa del deputato Calearo Ciman e altri.

Concorda sulla proposta del relatore di procedere ad un ciclo di audizioni, ma ritiene opportuno svolgere una discussione preliminare in Commissione delle proposte in esame prima di nominare un Comitato ristretto.

Elisa MARCHIONI (PD) ritiene fondamentale tracciare preliminarmente con chiarezza una netta linea di confine tra professioni estetiche e attività professionali che riguardano profili medico-sanitari.

Laura FRONER (PD) propone di chiamare in audizione anche soggetti operanti nell'ambito delle scienze bionaturali al fine di approfondire adeguatamente gli aspetti evidenziati nella lettera inviata dal presidente della 12^a Commissione del Senato, tenendo conto della loro indicazioni.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, assicura che assumerà le opportune intese con il relatore Bosone al fine di evitare sovrapposizioni con il contenuto delle proposte di legge in materia di medicine non convenzionali in corso di esame presso il Senato.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	132
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	132

COMITATO DEI NOVE:

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. C. 3720-3908-A	133
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio	133
---	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che il deputato Francesco Saverio Romano è entrato a far parte della Commissione, mentre ha cessato di farne parte il deputato Carmelo Lo Monte.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi mercoledì 26 gennaio 2011, sono stati inseriti nel calendario dei lavori della Commissione per la corrente

settimana la discussione della risoluzione n. 7-00470 Gatti, relativa ai lavoratori in somministrazione impiegati da enti previdenziali, e l'esame della proposta di legge n. 1986 Polidori, che prevede incentivi per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante riduzione dei premi INAIL, e della proposta di legge n. 3696 Antonino Foti, recante interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato, assegnata alle Commissioni riunite X e XI: deve conseguentemente considerarsi aggiornato il programma dei lavori della Commissione per il periodo gennaio-marzo 2011.

La Commissione prende atto.

Alessia Maria MOSCA (PD), intervenendo con riferimento alla proposta di legge n. 3696, di cui è previsto per domani l'avvio dell'esame da parte delle Commissioni riunite X e XI, preannuncia

la presentazione da parte del suo gruppo di una analoga proposta normativa, di cui auspica, pertanto, l'abbinamento.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto di quanto appena osservato, ritiene utile che i firmatari di tale nuova iniziativa legislativa – ai fini dell'eventuale abbinamento alla proposta di legge n. 3696 – ne preannuncino la presentazione anche nell'ambito della prevista seduta delle Commissioni riunite X e XI, che avrà luogo nella giornata di domani.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 1° febbraio 2011.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia

di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili.

C. 3720-3908-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 1° febbraio 2011.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo 134

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri 134

COMITATO RISTRETTO

Martedì 1° febbraio 2011.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.20.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 1° febbraio 2011.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 16.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03766 Di Biagio: Iniziative a tutela della concorrenza e del mercato nel settore della panificazione, con particolare riferimento alla disciplina del confezionamento del pane .	135
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	138

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale città delle ciliegie sulle problematiche del comparto della ciliegicoltura	137
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2744 Cenni « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare ».	
Audizione del professor Pier Luigi Rossi, medico specialista in scienza dell'alimentazione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2744 Cenni: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare »	137

INTERROGAZIONI

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.55.

5-03766 Di Biagio: Iniziative a tutela della concorrenza e del mercato nel settore della panificazione, con particolare riferimento alla disciplina del confezionamento del pane.

Il Sottosegretario di Stato Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo,

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Aldo DI BIAGIO (FLI), ricorda che con la sua interrogazione intendeva richiamare l'attenzione su una questione che rivela la completa anarchia e non autonomia normativa ed amministrativa in cui talvolta operano le regioni, senza osservare i principi cogenti della normativa nazionale oltre che il dettato comunitario.

Si riferisce, in particolare, determinatasi con la legge regionale della Campania n. 2 del 1° febbraio 2005, avente ad oggetto « Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane », che ha previsto l'obbligo di confezionamento dei singoli pezzi di pane

con carta trasparente per alimenti sigillata con etichettatura che riporta i dati di confezionamento. Tale legge, fortemente voluta da un'associazione che raggruppa i panificatori industriali della Campania, si pone in aperta violazione del decreto legislativo n. 109 del 1992, emanato in attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE, oltre che della legge 4 luglio 1967, n. 580, e degli articoli 28 e 30 del Trattato istitutivo della Comunità europea, in materia di concorrenza e di mercato, materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Fa presente inoltre che tale legge non raggiunge lo scopo dichiarato di combattere l'abusivismo, che continua ad affliggere la Campania e che si combatte con le leggi esistenti, ma produce un incremento di plastiche tossiche. Inoltre, i macchinari per il confezionamento hanno un costo elevato e richiede professionalità che non tutti gli artigiani possono permettersi; il pane dovrebbe poi essere imbustato almeno 6 ore dopo essere sfornato, per evitare che il calore fonda la plastica, con un evidente aggravio per l'attività dei panettieri, che infatti risultano non osservare tale criterio. La conseguenza di tutto ciò è che migliaia di piccole botteghe artigiane a gestione familiare – il cui lavoro ha reso famoso il tradizionale pane «cafone» – hanno chiuso o stanno per chiudere, mentre i grandi colossi della panificazione campana stanno invadendo il mercato, collocandosi in quei segmenti lasciati liberi dagli artigiani.

Ricorda infine che negli ultimi mesi del 2009, l'allora ministro Zaia, su sua sollecitazione, si interessò della vicenda avviando un tavolo tecnico-legislativo per studiare il fenomeno, senza però alcun tipo di riscontro o evoluzione.

Per quanto riguarda poi la risposta del Governo, ringrazia per la relazione dettagliata che il Sottosegretario ha inteso fornire e soprattutto perché il Ministero dello sviluppo economico, che egli cono-

sce dal punto di vista professionale, ha sempre mostrato una sensibilità reale nei confronti della materia.

Si rende conto che esistono vincoli costituzionali che limitano l'azione dello Stato nei confronti delle regioni, ma ritiene che dinanzi a scelte normative apertamente illegittime, che portano al tracollo di un'economia consolidata, lo Stato non possa rimanere inerte. In particolare, ritiene che l'artigianato della panificazione campana, invece di essere considerato sinonimo di abusivismo, dovrebbe essere un comparto economico tutelato se non incentivato, e non costretto a piegarsi alle regole della grande distribuzione standardizzata. La legge regionale infatti sta impoverendo migliaia di famiglie, costrette a chiudere l'azienda e magari a offrirsi come dipendenti di quelle stesse realtà che li hanno costretti a chiudere, e sta dando vita ad una diffusa protesta dei consumatori, che a volte sono costretti a fare chilometri pur di trovare un forno, magari nascosto nelle campagne, pur di portare in tavola un pane decente.

Ritiene peraltro che l'aspetto più aberrante di questa vicenda sia l'utilizzazione dell'argomento dell'abusivismo per legittimare le *lobby*, considerato che gli stessi abusivi si sono dotati dei macchinari necessari per il confezionamento. Suggerisce pertanto di consentire l'applicazione delle leggi esistenti e consolidate a livello europeo per tutelare l'economia anche dalla piaga della camorra.

Si augura infine che possano essere predisposte quanto prima iniziative valide a tutela della legalità, della salute e della buona economia in una regione che ne ha realmente bisogno.

Per i motivi esposti, si dichiara conclusivamente parzialmente soddisfatto della risposta del Governo.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° febbraio 2011.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale città delle ciliegie sulle problematiche del comparto della ciliegicoltura.

L'audizione si è svolta dalle 15.05 alle 16.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2744 Cenni « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare ».

Audizione del professor Pier Luigi Rossi, medico specialista in scienza dell'alimentazione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2744 Cenni: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare ».

L'audizione si è svolta dalle 16 alle 17.10.

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-03766 Di Biagio: Iniziative a tutela della concorrenza e del mercato nel settore della panificazione, con particolare riferimento alla disciplina del confezionamento del pane.

TESTO DELLA RISPOSTA

In materia di etichettatura degli alimenti il Ministero dello sviluppo economico ha seguito l'applicazione del decreto legislativo n. 109 del 1992 ed il recepimento delle direttive comunitarie.

Attualmente, l'etichettatura dei prodotti alimentari è armonizzata a livello europeo. In particolare è regolata dalla direttiva 2000/13/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 183 del 2003, che ha modificato ed integrato il decreto legislativo n. 109 del 1992.

Non si può non rilevare l'incompatibilità della disciplina dettata dalla legge regionale n. 2 del 1° febbraio 2005, citata dagli onorevoli interroganti, con le disposizioni recate dalla norma nazionale di recepimento della direttiva.

Infatti, la prima prevede l'obbligo di imbustare i singoli pezzi di pane venduti fuori dall'unità di produzione, mentre la seconda si limita a richiedere un cartello esplicativo. Inoltre, va considerato anche l'articolo 26 della legge n. 580 del 1967, che richiede ulteriori cautele per il trasporto e vieta alcuni tipi di vendita, come ad esempio quella ambulante, per motivi igienici.

Sotto il profilo della tutela della concorrenza, sarebbe eccezionale una limitazione posta alle imprese concorrenti di altre regioni, ma va anche considerato che il pane fresco è normalmente venduto nella zona di produzione, o nelle zone adiacenti. Inoltre le imprese delle regioni limitrofe, che intendano vendere il proprio pane in Campania, lo possono fare imbustandolo con le stesse modalità delle imprese della regione.

È quindi difficile rilevare un intento discriminatorio, che invece colpisce le imprese campane che intendano vendere in altre regioni i propri prodotti, in base alla citata legge regionale.

Il Dipartimento per gli affari regionali, in proposito, segnala che la legge regionale in questione fu esaminata nella seduta del 18 marzo 2005 dal Consiglio dei ministri, che ne deliberò la non impugnativa, considerando che riguardava una materia rientrante nelle competenze legislative regionali in tema di commercio e di politiche agroalimentari.

Lo stesso Dipartimento precisa che tale materia non appariva in contrasto né con le norme igienico-sanitarie – legge n. 580 del 1967 – né con il già citato decreto legislativo n. 109 del 1992 sull'etichettatura, né si ravvisavano effetti distorsivi della concorrenza.

Infatti, tutti gli operatori del settore erano tenuti ad osservare tali norme e le imprese usufruivano del regime nazionale di aiuto per la realizzazione di nuovi impianti necessari al confezionamento.

La legge regionale è stata poi modificata con le leggi regionali n. 13, n. 15 e n. 24 del 2005, anch'esse ritenute dal Governo non eccedenti le competenze stesse. Sebbene il Ministero dello sviluppo economico non abbia strumenti diretti per far valere l'incompatibilità della legge regionale in questione, un'associazione di categoria potrebbe legittimamente rivolgersi alla Commissione europea, lamentando l'infrazione alla norma comunitaria.

Allo stesso modo, un privato, colpito da provvedimento sanzionatorio, potrebbe ec-

cepire davanti al giudice *de quo* l'illegittimità della legge sotto il profilo costituzionale.

Qualora il giudice riconoscesse che la legge regionale contiene regole tecniche adottate in difetto di notifica agli uffici competenti di Bruxelles, gli articoli corrispondenti dovrebbero essere disapplicati e la legge dovrebbe essere abrogata o almeno sospesa esplicitamente fino a quando fosse perfezionata la procedura di informazione, prevista dalla

direttiva 98/34/CE e relativa al progetto di una nuova legge, che riproponga le medesime misure. Procedura – questa – di dubbio esito, per le considerazioni sopra esposte.

Il Ministero dello sviluppo economico, comunque, sta concretamente lavorando, in collaborazione con gli altri Ministeri interessati, per arrivare alla stesura di una normativa che, proprio per la delicatezza della materia trattata, non sarà di facile attuazione.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	140
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del disegno di legge C. 3866 – Nomina di un comitato ristretto</i>)	141

SEDE CONSULTIVA:

Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 Saglia e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	141
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	142

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Atto n. 308 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	149
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. Atto n. 309 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. Atto n. 311 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	147
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	150
AVVERTENZA	147

SEDE REFERENTE

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, per il gruppo LNP, entra a far parte della Commissione il deputato Marco Maggioni, mentre cessa di farne parte il deputato Giovanni Fava.

Comunica altresì che, per il gruppo Iniziativa responsabile, cessa di far parte della Commissione il deputato Mario Pepe.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del disegno di legge C. 3866 – Nomina di un comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 25 novembre 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che è stato assegnato in sede referente alla Commissione il disegno di legge C. 3866 Governo, dal titolo « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ».

Dispone quindi che, il disegno di legge vertendo sulla stessa materia delle proposte di legge in esame, sia abbinato a queste ultime.

Ricorda che il testo unificato delle proposte di legge di origine parlamentare, approvato dalla Commissione nella seduta dello scorso 22 settembre 2010, è stato trasmesso alle Commissioni di settore ai fini del parere sulle parti di rispettiva competenza. Nessuna Commissione si è ancora espressa, salvo la Commissione parlamentare per le questioni regionali, che il 21 dicembre 2010 ha formulato un parere favorevole.

Preso atto tuttavia dell'assegnazione del disegno di legge del Governo, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 26 gennaio scorso, ha ritenuto opportuno che la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge, an-

che al fine di verificare la possibile definizione di un nuovo testo unificato dei progetti di legge in esame.

Ove si pervenisse alla definizione di un nuovo testo unificato, su questo si procederà a fissare un termine per la presentazione di emendamenti e sarà quindi nuovamente trasmesso alle Commissioni per il parere.

Propone quindi di nominare un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 2854, 2862, 2888, 3055 e 3866.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.55.

Commercializzazione del metano per autotrazione.

Testo unificato C. 2172 Saglia e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, rileva che, in qualità di componente della X Commissione, ha avuto modo di approfondire i contenuti del provvedimento, anche sotto il profilo tecnico. Non evidenziandosi profili problematici in ordine alla sua compatibilità comunitaria, formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

C. 3921 Giancarlo Giorgetti.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, segnala che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da lunedì prossimo e che pertanto la XIV Commissione dovrà esprimersi entro domani. Invita quindi il relatore, on. Formichella, a illustrare i contenuti del provvedimento.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere in ordine alla compatibilità con la normativa europea della proposta di legge C. 3921, d'iniziativa parlamentare, recante nuove modifiche alla legge n.196 del 2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, al fine di armonizzare ed allineare il sistema nazionale delle decisioni di bilancio alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e di avvio, a partire da gennaio 2011, del « semestre europeo ».

Ricorda, infatti – come la XIV Commissione ha avuto modo di occuparsi in numerose occasioni – che in esito ad un ampio dibattito, sviluppatosi in relazione all'acuirsi della crisi economica e finanziaria e alla definizione della nuova strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione (Europa 2020), le Istituzioni dell'Unione europea hanno delineato un nuovo sistema di *governance* economica articolato in cinque pilastri: un meccanismo per il coordinamento delle politiche economiche nazionali nell'ambito del cosiddetto « semestre europeo », di cui il Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010 ha già deciso l'avvio a partire dal 2011; un'applicazione più rigorosa del Patto di stabilità e crescita; una più forte sorveglianza macroeconomica, che include meccanismi di allerta e di sanzione, per affrontare gli squilibri di competitività; l'introduzione di requisiti minimi comuni per i quadri nazionali di bilancio; un meccanismo permanente di gestione delle crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro.

In merito al secondo, al terzo e al quarto pilastro, la Commissione europea ha presentato, il 29 settembre 2010, un pacchetto organico di sei proposte legislative, di cui la relazione finale della *Task force*, pur condividendone l'impianto, ha prospettato modifiche ed integrazioni.

Il provvedimento in esame è volto specificamente a dare attuazione nell'ordinamento interno a tali innovazioni.

A tal fine, l'articolo 1, comma 1, inserisce tra i principi fondamentali della Legge 196 del 2009, la coerenza della programmazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche con le procedure ed i criteri stabiliti dall'Unione europea. Viene inoltre ribadito il principio del concorso e della relativa responsabilità di tutte le amministrazioni pubbliche nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, da realizzare secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. Il comma 2, sostituendo l'articolo 9 della Legge 196, stabilisce che il Programma di stabilità e il Programma

nazionale di riforma sono presentati al Consiglio e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.

L'articolo 2 provvede ad aggiornare il ciclo e gli strumenti della programmazione di bilancio alla luce dell'introduzione del « semestre europeo », al fine di consentire un pieno allineamento tra la programmazione nazionale e quella europea. A tal fine, viene sostituito l'articolo 7 della Legge 196, relativo al ciclo e agli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio (comma 1). In particolare, il nuovo ciclo della programmazione delineato dalla proposta di legge in esame prevede la presentazione: entro il 10 aprile di ogni anno, del Documento di economia e finanza (DEF), per le conseguenti deliberazioni parlamentari, sostitutivo dell'attuale Decisione di finanza pubblica (DFP); entro il 25 settembre di ogni anno, della Nota di aggiornamento del DEF, per le conseguenti deliberazioni parlamentari; entro il 15 ottobre di ogni anno, il disegno di legge di stabilità e del disegno di legge del bilancio dello Stato, così come previsto dalla vigente disciplina; entro il 30 giugno di ogni anno, il disegno di legge di assetto, come già previsto dalla attuale disciplina; gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, la cui data di presentazione non è più fissata entro il mese di febbraio, come disposto invece dalla vigente legge di contabilità; gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, anch'essi confermati nell'ambito del ciclo e degli strumenti di bilancio.

Il comma 2 dell'articolo 2, modificando l'articolo 10 della Legge 196, prevede che i contenuti del Documento di economia e finanza siano articolati in tre sezioni: la prima sezione reca il Programma di stabilità, che dovrà contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e dal codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita; la seconda sezione

contiene una serie di dati e di informazioni che in larga parte il Governo, nell'ambito della Relazione sull'economia e la finanza pubblica o della Decisione di finanza pubblica, era già tenuto a fornire alle Camere; la terza sezione reca, infine, lo schema del Programma nazionale di riforma di cui sono enunciati i contenuti principali, che potranno comunque essere adeguati all'evoluzione della disciplina dell'Unione europea. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma.

In allegato al DEF, o alla Nota di aggiornamento, sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, ad integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno.

Il comma 3 dell'articolo 2 aggiunge l'articolo 10-*bis* alla legge di contabilità, introducendo disposizioni che disciplinano i contenuti e gli allegati alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che dovrà contenere: l'eventuale adeguamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento; gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale, esposti in valore assoluto; le osservazioni, nonché le eventuali modifiche ed integrazioni del DEF, in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma; il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del Patto medesimo, nonché il contenuto del Patto di convergenza, e le misure volte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale.

L'articolo 3, comma 1, della proposta di legge in esame modifica il disposto dell'articolo 11, comma 6, della Legge 196, sopprimendo la disposizione che consente di utilizzare, per finalità di copertura finanziaria degli oneri correnti recati dalla legge di stabilità, i margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio a legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo al precedente esercizio (lettera *a*)).

La lettera *b*) introduce all'articolo 17 della legge n. 196 un comma 1-*bis*, volto ad escludere espressamente la possibilità di utilizzare, per finalità di copertura di nuovi oneri finanziari, le maggiori entrate correnti che dovessero verificarsi in corso di esercizio rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente. Tali entrate aggiuntive dovranno essere quindi finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

La lettera *c*) modifica l'articolo 40 della Legge 19, prevedendo che i criteri relativi alla fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato riguardino tutte le spese, ivi comprese quelle non rimodulabili tenendo conto, per queste ultime, delle relative peculiarità.

Il comma 1 dell'articolo 4, sostituendo l'articolo 12 della legge di contabilità, sopprime la disciplina della Relazione sull'economia e la finanza pubblica – alla luce del nuovo quadro degli strumenti di programmazione – ribadendo invece la previsione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente, che il Ministro dell'economia è tenuto a presentare alle Camere entro il mese di aprile di ogni anno.

Il comma 2 del medesimo articolo sostituisce il comma 3 dell'articolo 52 della legge di contabilità – relativo alla disciplina transitoria riguardante la Relazione sull'economia e la finanza pubblica – al fine di aggiornare i contenuti della Relazione generale sulla situazione economica del Paese attraverso l'istituzione, con apposito decreto ministeriale, di una apposita commissione.

La norma prevede in particolare che le proposte della Commissione, formulate in

ordine ai criteri per la redazione della Relazione, siano inviate alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011, la Relazione generale sarà presentata successivamente alla conclusione dell'attività della predetta commissione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla medesima.

L'articolo 5, comma 1, apporta modifiche testuali a diversi articoli della legge di contabilità al fine di ricollocare, nell'ambito dei nuovi documenti di programmazione, alcuni elementi informativi previsti dalla disciplina vigente nell'ambito della Relazione sull'economia e la finanza pubblica e nella Decisione di finanza pubblica.

Il comma 2 dell'articolo 5 abroga l'articolo 4-*ter* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede l'obbligo per il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro per le politiche europee, di assicurare la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei Programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona e delle relazioni annuali di attuazione; nonché la trasmissione del progetto di Programma nazionale di riforma, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari. L'abrogazione di tale articolo trova giustificazione nel nuovo assetto degli strumenti della programmazione economico finanziaria del « semestre europeo », Programma di stabilità e Programma nazionale di riforma, i cui schemi è previsto siano contenuti – ai fini dell'esame parlamentare – in apposite sezioni del DEF, Documento di economia e finanza.

Sandro GOZI (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame e, tenuto conto del fatto che la XIV Commissione dovrà esprimersi già nella giornata di domani, richiama l'attenzione dei colleghi su alcune questioni, che auspica possano essere oggetto di riflessione comune e consentire l'approvazione di un parere ampiamente condiviso.

Osserva in primo luogo che la proposta di legge reca una modifica fondamentale,

ovvero fa confluire in un unico provvedimento i programmi di stabilità e convergenza e il programma nazionale di riforma, sino ad oggi distinti e spesso tra loro non ben coordinati. Si tratta di un passo in avanti particolarmente importante, che non deve tuttavia indurre a dedicare attenzione solo agli aspetti specifici di bilancio.

Sotto questo profilo di particolare rilievo appare l'articolo 2 della proposta di legge in quanto, modificando gli articoli 7, 9 e 10 della legge 197/2009, incorpora nel Documento di economia e finanza (DEF) sia lo schema del Programma di stabilità (PSC) che il Piano nazionale di riforma (PNR), prevedendo la sua presentazione alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno. In attuazione del nuovo Codice di condotta, ambedue i Programmi dovranno essere presentati al Consiglio e alla Commissione europea entro il 30 aprile. A ciò si aggiunge una nuova previsione, l'articolo 10-bis, con cui si disciplina il contenuto della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) che dovrà presentare l'aggiornamento delle previsioni macro-economiche e l'obiettivo di saldo da finanziare del bilancio dello stato, con allegate le relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa. Di notevole importanza è il fatto che la Nota non è soltanto legata agli eventuali correttivi necessari di fronte a rilevanti scostamenti degli andamenti di finanza pubblica ma diventa uno strumento obbligatorio e necessario di indirizzo generale.

Questa nuova impostazione comporta anche modifiche al lavoro sin qui svolto dalla XIV Commissione: in coerenza all'accorpamento dei documenti di programmazione PSC e PNR nel più generale DEF, e al fine di coordinare e armonizzare la materia, l'articolo 5 della proposta di legge dispone infatti l'abrogazione dell'articolo 4-ter della legge n. 11 del 2005, introdotto dalla legge comunitaria 2010 per effetto dell'approvazione di un suo emendamento. Tale disposizione prevedeva che il Presidente Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee nella predisposizione dei PNR per l'attuazione in Italia

della strategia per la crescita e l'occupazione fossero tenuti ad assicurare la tempestiva consultazione e informazione delle Camere, stabilendo inoltre che il PNR fosse trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, affinché questi potessero formulare osservazioni e adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari. Si tratta di una previsione della quale occorre mantenere lo spirito, nel senso di garantire adeguata informazione al Parlamento e congrui tempi di esame dei provvedimenti.

Sotto tale profilo, si sofferma su alcuni punti critici del provvedimento, che meritano a suo avviso adeguato approfondimento.

Evidenzia innanzitutto la previsione di tempi troppo ristretti per un attento esame parlamentare: se il DEF e i Programmi in esso ricondotti (PSC e PNR) devono essere presentati alle Camere entro il 10 aprile per poi essere successivamente presentati a Consiglio e Commissione europea entro il 30 aprile, c'è il rischio, molto concreto, che il Governo arrivi fino alla data ultima prevista e che il Parlamento non abbia il tempo di discutere documenti di importanza decisiva in così poco tempo. Si tratta di una questione che chiama in causa, tra l'altro, il tema del ruolo dei Parlamenti nazionali nelle procedure di governante economica.

Quanto all'abrogazione dell'articolo 4-ter della legge n. 11 del 2005, ribadisce che deve essere recuperato lo spirito della norma abrogata, ovvero l'idea del necessario potenziamento dei flussi informativi tra Esecutivo e Parlamento, che non deve essere chiamato, proprio nella fase di formazione degli atti dell'Unione europea, ad esprimere pareri e atti di indirizzo al Governo. Occorre dunque prevedere più esplicitamente e chiaramente che la trasmissione alle Camere di tali documenti sia finalizzata a consentire che i competenti organi parlamentari formulino osservazioni e adottino atti di indirizzo, secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.

Richiama infine i contenuti dell'articolo 17, comma 1-bis della vigente legge di stabilità, che si limita a prevedere la destinazione delle maggiori entrate di natura corrente al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Occorre valutare se tale disposizione possa precludere o meno la possibilità di utilizzare eventuali entrate straordinarie per manovre di sostegno alla crescita economica o di carattere sociale, una previsione che manca nell'attuale proposta.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 16.10.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Atto n. 308.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Sandro GOZI (PD), nel condividere le motivazioni addotte nel parere formulato dal relatore, preannuncia il voto favore-

vole del suo gruppo sulla proposta formulata.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.

Atto n. 309.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, risponde alla questione posta dall'onorevole Gozi nella seduta del 26 gennaio scorso; il collega Gozi chiedeva chiarimenti in ordine alla messa in mora inviata all'Italia dalla Commissione europea per mancato recepimento della direttiva 2009/149/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE, ovvero proprio una delle direttive che lo schema di decreto in esame è volto a recepire.

Informa i colleghi in proposito che il sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti Bartolomeo Giachino, intervenendo poco fa presso la Commissione Trasporti sul medesimo provvedimento, ha precisato che la direttiva 2009/149/CE, con specifico riferimento alle disposizioni in materia di indicatori comuni di sicurezza e metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti, è in via di recepimento in via

amministrativa, mediante un decreto ministeriale che sarebbe in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.

Anche alla luce di tale precisazione, formula quindi una proposta di parere favorevole senza osservazioni o condizioni.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per il chiarimento fornito, alla luce del quale preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.

Atto n. 311.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, che indichi in premessa come lo schema di decreto in esame offra soluzione alle contestazioni avanzate dalla Commissione europea in ordine al mancato recepimento dell'articolo 16 della direttiva 95/21/CE.

Sandro GOZI (PD) ritiene opportuno fornire tale precisazione, indicando che l'articolo 28 dello schema di decreto riprende i contenuti dell'articolo 28 della Direttiva 2009/16/CE, che, a sua volta, riproduce, integrandolo, l'articolo 16 della direttiva 95/21/CE, il cui mancato recepimento è oggetto del parere motivato inviato all'Italia dalla Commissione europea.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, condivide la necessità delle precisazioni richiamate dal collega Gozi, e formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

Atto n. 312.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

Atto n. 315.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/82/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati.

Atto n. 316.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Atto n. 319.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Sulla missione svolta
a Bruxelles l'8 novembre 2010.*

*Sulla missione svolta
a Bruxelles il 6 e 7 dicembre 2010.*

*Sulla missione svolta
a Mosca dal 6 all'8 dicembre 2010.*

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. (Atto n. 308).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

rilevato che il *considerando 1* della direttiva 2008/103/CE, adottata successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 188 del 2008 che il presente schema di decreto intende modificare, evidenzia l'opportunità di chiarire l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE affinché le pile e gli accumulatori che sono stati immessi legalmente sul mercato co-

munitario prima del 26 settembre 2008 e che non sono conformi a detta direttiva possano restare in commercio nella Comunità dopo tale data;

visto che il comma 2 dell'articolo unico dello schema di decreto in esame risponde a tale esigenza, in quanto integra il disposto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 188 del 2008, prevedendo che il ritiro al mercato operi relativamente alle pile e agli accumulatori non conformi immessi sul mercato nazionale successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 188 del 2008, vale a dire dopo il 18 dicembre 2008;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. (Atto n. 311).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (atto n. 311);

ricordato che il 3 aprile 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2006/2023) per non aver recepito nell'ordinamento interno l'articolo 16 della direttiva 95/21/CE relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, che stabilisce

che tutte le spese connesse con le ispezioni delle navi eseguite in base a quanto disposto in tal senso dalla direttiva devono essere sostenute dal proprietario, dall'armatore o da un suo rappresentante nello Stato di approdo;

visto che l'articolo 28 dello schema di decreto in esame detta la disciplina circa il rimborso delle spese, riprendendo i contenuti dell'articolo 28 della Direttiva 2009/16/CE, che, a sua volta, riproduce, integrandolo con una disposizione relativa ai costi relativi alle navi sottoposte a fermo in porto, l'articolo 16 della direttiva 95/21/CE;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	151
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	151
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere presentata dal relatore sen. Barbolini</i>)	157
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo alla nuova proposta di parere del relatore on. La Loggia, presentata dal sen. Belisario</i>)	175
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di modifica alla proposta di parere del relatore on. La Loggia</i>)	191
ALLEGATO 4 (<i>Riformulazioni proposte dal relatore La Loggia alle modifiche presentate al proprio parere</i>)	216
ALLEGATO 5 (<i>Proposte integrative del relatore La Loggia alla propria proposta di parere</i>) .	218

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 11.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Enrico LA LOGGIA (PdL), *presidente*, comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Alberto Balboni, appartenente al gruppo Popolo della Libertà, in sostituzione del senatore Raffaele Stancanelli, dimissionario, appartenente al medesimo gruppo.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Atto n. 292

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, prima di procedere all'espressione del proprio parere sulle proposte emendative presentate, ritiene utile precisare, in risposta ad alcune richieste avanzate dai componenti la Commissione, che alla luce delle norme regolamentari della Camera la parità tra voti favorevoli e voti contrari su una proposta di parere comporta che la proposta stessa è respinta e che quindi, sotto il profilo sostanziale, il parere, qualora non vengano approvate ulteriori pro-

poste di parere, risulta come non espresso. Per quanto concerne le conseguenze di tale mancata espressione del parere, osserva che si tratta di una questione che esula dalle competenze della Commissione. Avverte inoltre che è stata presentata una nuova proposta di parere da parte dell'altro relatore Barbolini (*vedi allegato 1*) e che la proposta di parere a firma Belisario è stata predisposta in una nuova formulazione (*vedi allegato 2*) che è in distribuzione.

Per quanto concerne le proposte emendative presentate (*vedi allegato 3*), osserva quanto segue. Esprime parere contrario sulle proposte 24 Vitali, 62 Stradiotto, 26 Vitali, 28 Boccia, 31 Soro, 34 D'Ubaldo, 15 Belisario, 3 Baldassarri, 35 Misiani, 4 Baldassarri, 22 Boccia, 23 Boccia, 36 Nannicini, 37 Boccia, 39 e 40 Vitali, 41 Causi, 5 Baldassarri, 19 Belisario, 9 Baldassarri, che viene ritirato dal proponente, 43 Causi, 51 Vitali, 6 Baldassarri, 45 Misiani, 7 Baldassarri, 63 Stradiotto, 8 Baldassarri, 46 Misiani, 49 Stradiotto, 64 Stradiotto e 54 Causi.

Invita quindi al ritiro le seguenti proposte emendative: 2 Baldassarri, 32 Causi, 38 Stradiotto, 42 Causi, 44 Boccia, 52 Soro e 53 Causi, in quanto tali proposte sono riprese, in tutto o in parte, nelle osservazioni contenute nella propria proposta di parere, nonché le proposte 14 Belisario, 48 D'Ubaldo, 66 Corsaro, 60 Vitali, alla luce della riformulazione che verrà proposta di seguito per la proposta emendativa 59 Vitali, 16 Belisario, con richiesta di trasformarla in una osservazione, 18 Belisario, 11 Compagna, in quanto ritiene preferibile che sia espressa in forma di osservazione, come nella proposta 12 dello stesso presentatore, 55 Vitali, 57 Boccia, 58 Causi, 56 Vitali, sui cui contenuti è in corso di predisposizione una integrazione alla proposta di parere, nonché 50 Vitali, al cui oggetto fa riferimento in una apposita osservazione.

Esprime parere favorevole sulle proposte emendative 27 Enzo Bianco, 20 e 21 Belisario, sulla base di una riformulazione in ordine alla tutela dei contribuenti rispetto ad aumenti del prelievo fiscale, 13

Belisario, se riformulata precisando che si fa riferimento ad un quarto della compartecipazione prevista dalla norma, 29 Vitali, se la data del 31 ottobre viene sostituita con quella del 15 ottobre, nonché 30 Misiani, se il termine del sessantesimo giorno viene sostituito con quello del quarantacinquesimo giorno, 59 Vitali se riformulato come lettera aggiuntiva *c-bis* al comma 7 dell'articolo 1, 17 Belisario qualora il proponente ne illustri più dettagliatamente il contenuto, 1 Corsaro se invece della parola « sostituisce » riporti le parole « può sostituire in tutto o in parte », 47 Nannicini se riformulato sotto il profilo formale, 25 Vitali se riformulato includendovi il riferimento all'attribuzione ai comuni, oltre che del gettito degli immobili, anche di quote dello stesso e 65 Vitali. Le riformulazioni in questione sono riportate nel resoconto della seduta (*vedi allegato 4*).

Il ministro Roberto CALDEROLI ritiene utile fornire due ulteriori precisazioni a quanto ora esposto dal relatore: la prima concerne le parti della proposta di parere in cui alcune questioni vengono rinviate alla futura legislazione attuativa della delega, e per le quali si è ritenuto preferibile, tenuto presente il sistema delle fonti, intervenire esclusivamente nella forma dell'osservazione, senza prefigurare espressamente ulteriori interventi normativi; la seconda precisazione attiene al tema del classamento degli immobili, per il quale, considerato che esiste già una normativa tuttora non applicata in materia, non appare idoneo intervenire mediante una nuova disciplina, ritenendosi pertanto anche in tal caso preferibile una osservazione.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) ritiene opportuno conoscere l'orientamento del Governo in ordine alla possibilità di applicare l'IMU sulla prima casa con la previsione di specifiche detrazioni IRPEF. Avanza pertanto al Ministro una richiesta di delucidazioni in tal senso.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD), *relatore*, nel sottolineare che dalla iniziale

e sommaria valutazione delle osservazioni e proposte emendative presentate al parere del relatore La Loggia emergono chiaramente i termini di un approfondito e meditato lavoro svolto dalla Commissione e si delineano altresì una serie di ulteriori ed innovativi elementi rispetto ai contenuti iniziali dello schema di decreto legislativo, ritiene tuttavia ancora non soddisfacente lo sforzo teso a migliorare l'articolato.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) nell'esprimere il proprio apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla Commissione e dal Governo nel tentativo di perfezionare il provvedimento, ne dichiara tuttavia inaccettabile il risultato, facendo presente di voler ripresentare tutti gli emendamenti a sua prima firma, ad esclusione di quello sull'imposta di soggiorno, di fatto accolto in termini di principio.

Chiedendo altresì di mettere ai voti la propria osservazione sull'introduzione dell'IMU prima casa detraibile dell'IRPEF volta a garantire maggiore potestà impositiva ai comuni, osserva che le premesse del parere appaiono in contrasto con la necessità – postulata dal decreto – di un maggior coordinamento dei livelli di governo e con l'impossibilità di un effettivo controllo dei servizi offerti da comuni a fronte del trasferimento di autonomia tributaria.

Valutata infine positivamente l'intenzione di effettuare una riforma organica e complessiva del sistema tributario, invita tuttavia il Governo a trasferire più opportunamente le corrispondenti proposte emendative nell'ambito dei provvedimenti in discussione presso le aule parlamentari e non in sede di approvazione del presente decreto, considerata peraltro l'eliminazione dallo stesso della proposta di introdurre le deduzioni fiscali in favore dei conduttori degli immobili.

Il senatore Lucio D'UBALDO (PD) nell'illustrare la propria proposta emendativa 33 ribadisce la necessità, cui è finalizzata la proposta medesima di garantire ai comuni risorse certe fino a quando non saranno definiti i costi *standard*.

Il ministro Roberto CALDEROLI sottolinea che la formulazione dell'emendamento, prevedendo per ciascun comune la differenza non superiore al 3 per cento tra nuove risorse attribuite e i trasferimenti erariali fiscalizzati, continuerebbe in sostanza a far riferimento alla spesa storica, mentre lo scopo del Fondo sperimentale di riequilibrio è quello di avviare una diversa redistribuzione di risorse tra gli enti.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) pur apprezzando il serio impegno del Ministro e del Presidente nel tentativo di comporre le divergenze in seno alla Commissione su talune fondamentali questioni, rileva tuttavia come si concretizzi nel sostanziale mantenimento dell'impianto del precedente parere, il quale, pur accogliendo molte delle richieste provenienti dai comuni, conserva il vizio di fondo di inserire nel citato parere osservazioni relative a ciò che dovrà essere fatto dal Governo per l'attuazione della legge n. 42 del 2009 in tema di federalismo municipale, mentre, poiché ci si trova attualmente nella fase di esercizio della delega, tali adempimenti dovrebbero essere contenuti nel decreto all'esame.

Osservando come la mediazione appaia essenzialmente basata sull'inserimento di ulteriori osservazioni al Governo, talune anche di notevole importanza, solleva la questione sulla natura e la portata di queste ultime anche per una loro valutazione in termini di impatto finanziario, ritenendo superflue alcune delle considerazioni proposte, quale ad esempio quella relativa al raccordo del provvedimento in esame con lo schema di decreto legislativo sul federalismo regionale o quella riguardante il rinvio alla commissione di studio per la riforma organica del sistema tributario già istituita dal Governo.

Nel confermare il proprio giudizio negativo sull'impianto generale del decreto come risultante dalle modifiche proposte, in quanto conserva il criterio della spesa storica quale parametro di riferimento per la finanza comunale, evidenzia la mancanza nel provvedimento di misure dirette a proteggere le categorie più deboli, le

quali, non essendo prevista l'introduzione di strumenti di tutela in termini di sgravi fiscali, come previsto in altre proposte emendative in tema di *service tax*, potrebbero subire un incremento della pressione fiscale. A tale proposito segnala, con riferimento all'imposta municipale sul possesso, che nell'attuale versione del provvedimento si realizza di fatto il raddoppio della tassazione sugli immobili delle imprese, contraddicendo all'esigenza, di introdurre misure agevolative per le piccole e medie imprese in un momento di crisi economica.

Nel segnalare le proprie perplessità circa l'effettiva applicabilità di una clausola di invarianza della pressione fiscale che sia riferita ai soli contribuenti e non al sistema nel suo complesso, contenuta in alcune proposte emendative su cui è stato dato un avviso favorevole, fa presente che in base alla nuova formulazione della tassa di scopo e a quella di soggiorno si realizzerà nel concreto una traslazione sui privati delle sofferenze finanziarie sperimentate a livello locale. Ricorda, a tale proposito, ciò che accadde nel 2004 quando contestualmente al blocco delle addizionali all'IRPEF degli enti locali fu autorizzato il ricorso ai prodotti derivati per bilanciare la perdita di risorse derivanti dalla flessibilità delle aliquote, creando un sistema in cui l'equilibrio finanziario dei comuni non era affidato alle entrate proprie.

Ravvisa infine alcuni possibili profili di incostituzionalità nel provvedimento, laddove si prevede un rafforzamento del ruolo della Conferenza Stato-città in materia tributaria e il conseguente svuotamento della sede parlamentare.

Il deputato Francesco BOCCIA (PD) dando atto al Governo degli sforzi compiuti, richiama l'attenzione sulla questione della copertura della cedolare secca fondata sui dati relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2009 relativi all'anno d'imposta precedente, che potrebbero avere un *trend* decrescente negli anni successivi, nonché sulla possibile sovrastima dell'emersione degli affitti, considerato che la nuova re-

lazione tecnica conferma le ipotesi di calcolo riferite al testo precedente, pur in presenza delle modifiche introdotte nel nuovo parere del relatore e che potrebbero comportare una minore convenienza a dichiarare i redditi derivanti dai canoni di locazione.

Nell'evidenziare che il testo, come modificato dai lavori della Commissione, appare migliorare l'autonomia impositiva dei comuni, sottolinea come, a suo avviso, il Governo non abbia adeguatamente considerato l'impatto del provvedimento sulla pressione fiscale generale. In proposito, ricordando l'approvazione – grazie anche all'astensione della maggioranza – della mozione sul fisco proposta dal proprio gruppo con la quale si impegnava il Governo ad assicurare che la tassazione del lavoro e dell'impresa non fosse più elevata di quella sulle rendite finanziarie, osserva come ciò risulti disatteso nel testo ora proposto.

Il deputato Marco CAUSI (PD) nel rilevare che la composizione della Commissione riflette senza dubbio l'esigenza che si formino ampie maggioranze in sede di approvazione dei pareri sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione della legge delega, si sofferma sugli aspetti di merito, che ritiene necessitino di ulteriori approfondimenti e di un più ampio esame in Commissione rispetto agli esigui limiti temporali imposti dalla Presidenza e dal Governo con la prevista scadenza di giovedì 3 febbraio per l'espressione del voto sul parere. Evidenzia che un particolare profilo critico attiene al fondo di riequilibrio provvisorio, che non appare ancorato a parametri di definizione prestabiliti. Fa notare che le variabili costituite dai dati statistici forniti dalle amministrazioni comunali sulla compartecipazione IRPEF nonché gli ulteriori vincoli previsti dalla vigente normativa non consentono una precisa conoscenza di quale potrà essere l'impatto di tali indici sulla consistenza del menzionato fondo. Afferma quindi che l'emendamento 33 D'Ubaldo intende, al riguardo, salvaguardare la posizione dei

comuni con bassa capacità fiscale nella fase che precede l'attivazione del Fondo perequativo. Paventa, peraltro, per quanto sembra si evinca dalla documentazione fornita dagli uffici, il rischio che si profili una sovrastima del 18 per cento del gettito presuntivo dalla emersione degli affitti in nero in relazione all'applicazione del sistema della cedolare secca. Nel manifestare l'opportunità che siano resi espliciti i criteri alla base dell'aliquota IMU, al fine di perseguire una maggiore trasparenza dell'imposta, richiama l'attenzione della Commissione sui dati statistici che pare evidenzino valori eccessivamente bassi dell'aliquota medesima, avanzando al Presidente la richiesta che si proceda ad una tempestiva audizione della Ragioneria generale dello Stato con specifico riferimento ai profili inerenti alla quantificazione degli elementi della aliquota IMU. Solleva quindi riserve sulla congruità di talune osservazioni formulate dal relatore e dal Governo, con particolare riguardo alla previsione di osservazioni volte a sollecitare il Governo a porre in essere quanto prima una complessiva riforma del sistema fiscale e tributario, rammentando, sul punto, che le risoluzioni parlamentari recentemente approvate dalla Camera assumono un rilievo maggiore e sono maggiormente vincolanti per il Governo rispetto alle predette osservazioni. Reputando necessario che la Commissione riservi una ulteriore riflessione sull'emendamento 55 Vitali, finalizzato a tutelare i comuni a bassa capacità fiscale che rischiano di non ricevere alcun beneficio dal nuovo assetto della compartecipazione all'IRPEF dinamica, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 56 a sua firma, relativo al fondo perequativo, evidenziandone l'elemento innovativo secondo cui i territori *benchmark* potrebbero autofinanziarsi sulla base di specifici livelli di compartecipazione. Sottolinea, pertanto, l'opportunità di assegnare il ruolo di *benchmark* non a singoli comuni ma all'insieme dei comuni di una determinata regione, consentendo in tal modo alle regioni di attivare un secondo

grado di perequazione a livello locale. Conclude rilevando che il decreto legislativo in esame appare prospettare contenuti meramente congiunturali, non contribuendo ad una riforma di tipo strutturale della fiscalità locale.

Il ministro Roberto CALDEROLI fa presente che l'inserimento di ulteriori osservazioni al parere risponde all'esigenza di considerare alcune questioni emerse nella fase di esame parlamentare, per le quali non sono al momento individuabili soluzioni definitive, ad iniziare dal tema della compartecipazione all'IRPEF che risulterebbe sperequata sul territorio. In proposito, dichiarandosi non contrario da un punto di vista teorico all'introduzione della compartecipazione all'IVA in luogo dell'IRPEF, precisa che permangono dubbi, in base ai dati ancora non disponibili ad un livello soddisfacente, in merito alla minore sperequazione garantita dalla stessa in termini dell'effettiva distribuzione del relativo gettito ai comuni.

In merito alle altre questioni sollevate, precisa che l'aliquota di equilibrio dell'IMU a regime, una volta che la COPAFF ne definirà la base imponibile, sarà calcolata mediante un algoritmo matematico, rendendola pertanto non suscettibile di contrattazione; quanto alla proposta della reintroduzione dell'imposta sulla prima casa, detraibile dall'IRPEF, paventa la non sostenibilità politica e il contrasto con i principi della legge delega.

Il senatore Walter VITALI (PD) nell'apprezzare l'impegno profuso dai relatori e dal Ministro, osserva che, sebbene il testo sia stato ampiamente migliorato, si rende tuttavia necessaria una ulteriore riflessione sulle problematiche affrontate ed occorrendo in particolare acquisire una più profonda consapevolezza in ordine alle entità ed ai valori di finanza pubblica su cui incidono le misure contemplate dal provvedimento. Ravvisa peraltro l'esigenza di conoscere, al riguardo, gli orientamenti della Commissione bilancio prima che si voti il parere. In ordine alle proposte emendative presentate dal suo gruppo, si

sofferma principalmente sul delicato tema del riequilibrio della perequazione. Nel richiamare l'emendamento 33 D'Ubaldo, e pur sostenendo la necessità di accelerare il passaggio dalla spesa storica ai fabbisogni *standard*, ravvisa l'urgenza che nella fase transitoria siano scongiurati effetti nefasti e contraccolpi al sistema fiscale che potrebbero derivare dalla mancata conoscenza della effettiva entità e consistenza delle entrate dei comuni. Ritiene che i contenuti dell'emendamento 58 Causi debbano essere espressamente inseriti nel testo del provvedimento e non invece nella parte programmatica del parere come mere osservazioni al medesimo. Reputando necessario che possano quanto prima essere acquisite le necessarie informazioni sul tema dei fabbisogni *standard*, sottolinea l'esigenza che il finanziamento del Fondo perequativo possa realizzarsi, a regime, nel quadro delle risorse riconosciute ai comuni. Un elemento dirimente della riforma, osserva, attiene alla necessità di stabilire un congruo valore di base della aliquota IMU, affinché sia scongiurato il rischio che tale valore sia sottostimato. Invita quindi la Commissione ad affrontare le questioni degli immobili ad uso commerciale e di quelli in uso come case popolari. Segnala infine la necessità, evidenziata nell'emendamento 45 Misiani, che la modifica dei valori dell'aliquota non possa avvenire in via meramente amministrativa. Inoltre, nel richiamare l'intervento svolto dalla deputata Lanzillotta, sostiene che nella fase transitoria il prelievo fiscale non possa consistere in un ulteriore onere per i contribuenti, in quanto ciò contrasterebbe con le previsioni della delega e del decreto legislativo in esame. Pur reputando meritorio l'orientamento teso a delineare un collegamento tra il decreto medesimo, i successivi decreti legislativi e la futura riforma tributaria, fa notare che il mero coordinamento risponde ad un criterio di buonsenso mentre occorre poi verificare se i successivi provvedimenti saranno o meno abilitati ad apportare puntuali modifiche alle norme

del testo in esame. Ritiene, in definitiva, che si renda opportuna una valutazione più approfondita e più completa delle singole questioni affrontate nel corso del dibattito ed auspica che i lavori della Commissione proseguano con spirito di collaborazione e di aperto confronto a prescindere dagli esiti del voto di giovedì 3 febbraio.

Il deputato Marco MARSILIO (Pdl) nell'esprimere pieno apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e dal Governo sul provvedimento, chiede di poter consegnare una proposta di osservazione da inserire nel parere riguardante l'imposta di soggiorno, che invita il Governo ad una valutazione del carico fiscale e della tenuta complessiva del sistema ricettivo, al fine di tutelare la competitività della impresa turistica nazionale.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, nel valutare con favore l'osservazione avanzata dal collega Marsilio, che pertanto riceverà nelle proposte integrative che ha predisposto in ordine alla propria proposta di parere (*Allegato 5*), rileva che alla luce dei molteplici chiarimenti emersi nella seduta odierna e delle numerose proposte emendative che sono state assorbite nella propria proposta di parere, i gruppi dovrebbero indicare prima della seduta di domani su quali delle proposte medesime ritengano tuttora necessario che la Commissione debba pronunciarsi ai fini del parere. Ravvisa inoltre l'opportunità, anche per un eventuale modifica degli orari previsti per la giornata di giovedì, far precedere la seduta di domani da una riunione dell'ufficio di presidenza.

La Commissione concorda.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).

**NUOVA PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA
DAL RELATORE SEN. BARBOLINI**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292);

Premesso che,

il provvedimento al nostro esame affronta tematiche di primaria rilevanza nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale delineato dalla legge n. 42 del 2009, che avranno una ricaduta diretta sul futuro delle nostre comunità locali, sull'ordinamento e la funzionalità amministrativa dei comuni, sulla qualità della vita dei cittadini e sul carico fiscale dei contribuenti e delle imprese;

il provvedimento dovrebbe rappresentare uno dei pilastri fondamentali del futuro assetto federale del nostro ordinamento, e il risultato a cui si è giunti, per molteplici ragioni, non è quello delineato nella legge delega e che da più parti si auspicava;

il testo proposto all'esame della Commissione bicamerale nella seduta del 27 gennaio scorso, incorpora, infatti, numerose modifiche rispetto al dispositivo originario e alla prima formulazione del parere del relatore La Loggia, che tuttavia non consentono di rimuovere le perplessità e le preoccupazioni espresse in sede di discussione generale sul provvedimento. Al contrario, pur a fronte di taluni miglioramenti che riducono la totale incertezza

della precedente stesura, nuovi dubbi e criticità si aggiungono alle precedenti;

l'ultima versione dello schema di decreto legislativo, contiene una serie di misure del tutto estranee alla delega prevista dalla legge n. 42 del 2009, inserite nel testo al solo scopo di recuperare un minimo assetto di equilibrio per la fiscalità municipale, fortemente compromesso dagli interventi inizialmente previsti;

in particolare i tributi sui trasferimenti immobiliari, ora che non sono più trasformati in un'imposta propria comunale (IMU «trasferimenti») e la stessa cedolare secca che è solo compartecipata, vengono chiaramente a configurarsi come esorbitanti rispetto agli ambiti della delega;

Considerato che,

l'impianto generale del provvedimento che la Commissione si accinge a votare certamente non contribuisce alla creazione di un chiaro assetto per il federalismo fiscale, rispondente alle necessità e ai bisogni dei cittadini e delle amministrazioni comunali;

a seguito dell'approvazione di primi provvedimenti di delega, l'attuazione del federalismo appare molto distante da quello concordemente pensato nella legge n. 42 del 2009, tanto che da più parti iniziano a sollevarsi riserve motivate e giudizi fondatamente critici;

la costruzione del federalismo sta procedendo attraverso passaggi non consequenziali e logici ma, al contrario, con

interventi tra loro non coordinati. Allo stato attuale mancano all'appello i pilastri fondamentali su cui dovrebbero basarsi i provvedimenti in discussione, così come esplicitamente previsti nell'articolato della legge n. 42 del 2009, e dunque l'approvazione e l'avvio della discussione degli schemi di decreto legislativo sulla fiscalità municipale, regionale e provinciale, risulta compromessa dall'assenza di una definizione compiuta della Carta delle Autonomie per quanto attiene a compiti e funzioni per i diversi livelli di governo, nonché della definizione dei fabbisogni e dei costi standard, dei livelli essenziali delle prestazioni e dei livelli essenziali di assistenza, e dei meccanismi di funzionamento del fondo perequativo;

in assenza di tali fondamentali criteri, risulta molto difficile comprendere come la fiscalità municipale, quella regionale e delle province possa effettivamente funzionare e quali saranno le conseguenze della fissazione, ad un certo livello piuttosto che ad un altro, dei fabbisogni e dei costi standard, dei LEA e dei LEP e del funzionamento del fondo perequativo;

nell'attuale situazione, nessuno è obiettivamente in grado di affermare con certezza che il federalismo che si sta delineando produrrà effettivi vantaggi e benefici per i cittadini, mentre si può sicuramente constatare che il grado di autonomia finanziaria delle amministrazioni locali, per effetto delle misure individuate, risulta fortemente compresso a scapito di una maggiore rigidità e centralizzazione. Non è certo questo il federalismo che è stato pensato e tradotto nella legge n. 42 del 2009;

Constata che,

lo schema di decreto legislativo, così come modificato nel testo di parere predisposto dal relatore di maggioranza, evidenzia, in via generale, alcuni aspetti critici difficilmente superabili che contraddicono lo spirito della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale municipale;

in primo luogo, appare del tutto evidente che, così come proposto, permangono troppo penalizzati i principi cardine della responsabilità delle amministrazioni e dell'autonomia impositiva dei comuni sanciti in più parti della legge delega;

solo per richiamare alcuni passaggi, l'articolo 1 della legge n. 42 del 2009, pone espressamente tra gli obiettivi del federalismo fiscale l'autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni, nonché la massima responsabilizzazione degli amministratori e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico dei cittadini nei confronti degli eletti;

analogamente, lo schema al nostro esame non sembra rispettare a pieno quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, laddove si afferma che i decreti legislativi dovranno essere informati ai principi e ai criteri direttivi generali di autonomia di entrata e di spesa, di maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo e laddove si afferma che l'attribuzione di risorse autonome ai comuni deve avvenire secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

ma ciò che appare più evidente è l'assenza del principio, previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *p*) della legge n. 42 del 2009 che sancisce la tendenziale correlazione tra il prelievo fiscale e il beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa, continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

a tale proposito, è difficile comprendere come l'IMU possa assolvere al compito di massima responsabilizzazione degli amministratori nei confronti dei propri elettori e come possa rispondere al principio di territorialità considerato che la stessa grava sulle seconde case e sulle attività commerciali ed artigianali, ovvero sui cittadini per lo più non residenti nel territorio comunale;

in secondo luogo, l'obiettivo del superamento del sistema di finanza derivata e della definizione di un assetto della finanza municipale idoneo ad assicurare l'assolvimento delle funzioni attribuite agli enti locali, di fatto, viene completamente disatteso;

con il sistema prefigurato dal provvedimento in esame si ritorna piuttosto ad un modello prevalentemente centralizzato di finanziamento dei comuni, dove l'attribuzione delle risorse finanziarie è affidata, a regime, ad un non meglio precisato meccanismo di funzionamento del fondo perequativo, al quale si affianca la compartecipazione dei comuni al gettito di taluni cespiti della fiscalità immobiliare, l'attribuzione di una « quota » del gettito connesso alla cedolare secca e la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 2 per cento. A completamento del sistema, viene prevista: l'attribuzione ai comuni di una quota delle sanzioni amministrative comminate per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione dei cittadini relative alla segnalazione degli immobili che ancora non risultano accatastati agli uffici dell'Agenzia del territorio; la possibilità di introdurre imposte di scopo per la realizzazione di opere pubbliche e per altri non meglio precisati interventi; l'attribuzione ai comuni capoluogo di provincia, alle unioni di comuni e ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, della facoltà di istituire un'imposta di soggiorno;

appare del tutto evidente, pertanto, che il provvedimento, che avrebbe dovuto configurarsi come un grande rimodellamento del sistema di fiscalità municipale pensato a partire dal 1992 e che ha garantito, pur con limiti e disarmonie, fino alla soppressione dell'ICI sulla prima casa un elevato ed apprezzato grado di autonomia tributaria ai comuni, resta molto al di sotto di quell'ambizione;

il ruolo dell'autonomia tributaria comunale risulta, peraltro, significativamente compresso, in quanto il provvedimento

limita fortemente la portata applicativa dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, ovvero la potestà regolamentare di carattere generale. Gli unici poteri che lo schema riconosce ai comuni riguardano la possibilità di aumentare o diminuire del 3 per mille l'aliquota dell'IMU possesso e di introdurre con regolamento l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso;

il previsto sblocco delle addizionali comunali all'IRPEF, introdotto da ultimo allo scopo di recuperare un certo grado di autonomia impositiva per i comuni, e che ha alla radice la responsabilità del Governo per i tagli decisi con la manovra del decreto legge n. 78 del luglio scorso, appare del tutto inopportuno, anche in considerazione dell'attuale livello di pressione fiscale generale. Oltre ad appesantire il carico fiscale dei contribuenti, la misura rischia di accrescere i divari già esistenti fra le diverse realtà territoriali del Paese, e di avvantaggiare in modo casuale talune amministrazioni rispetto ad altre;

la proposta, così come formulata, inoltre, rischia di avere un effetto retroattivo, qualora i comuni, procedano prima del 31 marzo ad una novazione delle delibere per i bilanci 2011 approvate nel 2010, con relativo sblocco delle addizionali, con ciò palesemente contravvenendo ai principi sanciti dallo Statuto del contribuente;

infine, non si può sottacere che lo schema di decreto legislativo al nostro esame, tradisce l'obiettivo di semplificazione del sistema tributario nel suo complesso. Tra l'altro, in questo provvedimento si è persa l'occasione di risolvere l'annosa questione TIA/TARSU che lascia nell'assoluta indeterminatezza il rapporto tra cittadini ed amministrazioni su un fondamentale servizio per l'igiene, la tutela della salute e della qualità della vita nei centri urbani. Al contrario, il numero degli adempimenti a carico dei contribuenti cresce in misura considerevole;

Preso atto che,

in relazione alla tematica della devoluzione dei tributi, nonostante le modifiche introdotte al testo originario, si registra il mancato riconoscimento di un effettiva autonomia impositiva per i comuni, in ciò palesemente contravvenendo a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, laddove si afferma che i decreti legislativi dovranno essere informati ai principi e ai criteri direttivi generali di autonomia di entrata e di spesa;

con riferimento ai tributi citati dall'articolo 1 del provvedimento, così come modificato, ai comuni è attribuita solo una compartecipazione, in alcuni casi sull'intero ammontare del gettito (imposta di registro e imposta di bollo sui contratti di locazione relativi agli immobili e irpef, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario) e nei restanti casi su quota parte del gettito complessivo dei medesimi;

la scelta di attribuire ai comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari al 2 per cento, senza una chiara definizione dei meccanismi di ripartizione e di redistribuzione del gettito, si presta ad evidenti rischi di sperequazione territoriale e fra cittadini, assai molto meno evidenti nell'ipotesi di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto;

l'imposta di scopo, prevista nell'ultima versione del parere La Loggia, riprende, di fatto, quanto già previsto dall'articolo 1, commi 145-151, della legge n. 296 del 2006, e demandando la sua disciplina puntuale ad un D.P.C.M., adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, viola palesemente le procedure previste dalla legge n. 42 del 2009. Si tratta dell'ennesimo tema oggetto di rinvio, che non trova attuazione nello schema di decreto legislativo all'esame della Commissione e che, inoltre, non consente al Parlamento di potere esprimere un proprio parere;

inoltre, la previsione che il gettito dell'imposta di scopo finanzia l'intero ammontare dell'opera pubblica da realizzare contrasta palesemente con i principi del nostro diritto tributario, i quali sanciscono che ogni imposta deve servire, almeno potenzialmente, al finanziamento di qualsiasi spesa pubblica, sia essa dello Stato o di altro ente pubblico percettore di quella imposta. In ottemperanza ai suddetti principi, l'imposta di scopo introdotta nella finanziaria 2007, prevedeva opportunamente che il gettito dell'imposta di scopo poteva essere solo parzialmente destinata alla copertura delle spese per la realizzazione delle opere pubbliche;

l'imposta di soggiorno viene rimessa alla potestà dei capoluoghi di provincia, delle unioni di comuni e dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte e posta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino a 5 euro per notte di soggiorno;

anche in tale ambito, da più parti, si sono sollevate profonde critiche e preoccupazioni. In talune realtà, l'imposta di soggiorno, così come formulata, rischia di creare una situazione di forte svantaggio competitivo e di condizionare le scelte della clientela turistica, anche perché non appare del tutto chiaro se l'imposta si applicherà a ciascun turista o alla camera od alloggio per notte di soggiorno;

infine, non si comprendono le motivazioni che hanno impedito a molte altre realtà locali di avere entrate aggiuntive, anche *una tantum*, da destinare alla tutela e alla salvaguardia del proprio patrimonio storico, urbanistico ed architettonico;

Considerato che,

con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto, così come modificato, si segnala, in linea generale, l'assenza di chiari meccanismi di funzionamento del Fondo sperimentale di riequilibrio e soprattutto delle modalità

di ripartizione delle risorse nei tre anni di suo funzionamento, e ancor più che il Fondo sperimentale di riequilibrio ha un carattere orizzontale in aperto contrasto con i principi della legge n. 42 del 2009;

per quanto attiene ai rapporti tra il meccanismo transitorio di finanziamento e perequazione si evidenzia che lo schema di decreto non contempla la verifica di congruità da parte della Conferenza Unificata circa il gettito delle nuove entrate dei comuni in relazione ai trasferimenti soppressi, ma solo un coinvolgimento nella fase transitoria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, che partecipa sia alla definizione dei criteri di alimentazione e riparto del fondo, sia alla individuazione della percentuale di compartecipazione statale e di riduzione dei trasferimenti di cui al comma 6;

sempre con riferimento alla scarsa trasparenza del meccanismo perequativo, al comma 5 dell'articolo 1, si prevede che con decreto ministeriale sono definite « le quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto d'imposizione ». Tale previsione sembrerebbe introdurre un principio di territorialità nella destinazione del gettito dei cespiti immobiliari: tuttavia, non si specifica se la norma intenda stabilire che una quota di gettito non affluisce al Fondo, ma viene riservata ai comuni nei quali sono ubicati gli immobili che generano il gettito medesimo, ovvero se essa costituisca un criterio imprescindibile di riparto del complesso del gettito destinato ad alimentare il Fondo medesimo;

le modifiche introdotte dai commi 5 e 6 dell'articolo 1, e il nuovo comma 6-bis, non sono tuttavia ancora sufficienti ad assicurare che nel triennio di funzionamento del Fondo sperimentale di riequilibrio, fino alla determinazione dei fabbisogni standard, non vi siano ingiustificate perdite di entrata per i singoli comuni, per cui si rende necessario introdurre ulteriori criteri di garanzia ed equilibrio;

rispetto al sistema di perequazione a regime (comma 6 dell'articolo 8) tutto è rinviato ad un successivo decreto legislativo correttivo ed integrativo da adottarsi ai sensi della legge n. 42 del 2009. A seguito delle modifiche introdotte, si prevede soltanto che ai fini della determinazione del fondo perequativo non si terrà conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale;

uno degli aspetti maggiormente critici del provvedimento è che il Fondo perequativo a regime dovrà essere coordinato con la fiscalità municipale già introdotta con il provvedimento in esame, e per come sembrerebbero fissate le aliquote base, stando al decreto, il sistema perequativo a regime si dovrebbe configurare come un sistema orizzontale. Il che è in evidente contraddizione con i principi e i contenuti della legge n. 42 del 2009;

a tale proposito si evidenzia una delle maggiori problematiche del provvedimento: ovvero che la fiscalità e la perequazione avrebbero dovuto procedere parallelamente, al fine di rendere trasparenti, da subito, le ricadute su ciascun comune, sui cittadini e le imprese. Non è accettabile trattare la fiscalità municipale e liquidare la perequazione con un semplice rinvio;

per tutte queste ragioni appare indispensabile che il decreto preveda il finanziamento del Fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 a valere sui gettiti dei tributi erariali le cui quote sono attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 1, onde evitare che dal 2014 tutte le risorse corrispondenti agli attuali trasferimenti vengano fiscalizzate, rendendo oggettivamente impossibile il reperimento di adeguate risorse aggiuntive da destinare al Fondo perequativo che ha lo scopo essenziale di garantire il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali in ciascun comune in base ai fabbisogni standard, e il finanziamento delle funzioni non

fondamentali in base al principio della riduzione della differenza tra le capacità fiscali;

Osservato che,

la misura relativa alla cedolare secca, profondamente rivista rispetto alla versione iniziale e alla prima versione del parere del Relatore La Loggia, continua tuttavia a presentare, e per diversi aspetti aggrava, una serie di problematiche e di criticità di assoluto rilievo;

rispetto alla prima versione del parere La Loggia, viene previsto un livello di aliquota al 21 per cento per i canoni liberi, in luogo del precedente 23 per cento, ed una riduzione dal 20 al 19 per cento per i canoni concordati. Nel frattempo, scompaiono, per ragioni di copertura finanziaria, sia le agevolazioni per le famiglie con figli a carico e sia quelle per i contratti a canone concordato;

in relazione a tali innovazioni, una prima evidente criticità riguarda gli effetti finanziari della cedolare secca. La tesi sostenuta nella relazione tecnica, secondo la quale le agevolazioni introdotte sarebbero talmente vantaggiose per i contribuenti, che, associate a sanzioni a carico degli affittuari e favorevoli agli inquilini, determineranno una significativa emersione di redditi attualmente esclusi dalla tassazione, appare del tutto insoddisfacente. Sotto questo profilo, la fissazione dell'aliquota al 21 per cento può sì avere una significativa appetibilità per una parte dei contribuenti, ma questa se non è affiancata dalla detrazione dei canoni di locazione, rischia di generare un significativo ammanco di risorse al bilancio dello Stato;

nel corso degli ultimi 10 anni, infatti, la posizione di tutti i ministri dell'economia e delle finanze, supportati dalle valutazioni tecniche della Ragioneria Generale, è stata sempre quella che la cedolare secca determinava, almeno nel primo anno, una perdita di gettito pari a circa 2,5 miliardi di euro, per poi diminuire gradualmente negli anni successivi. Ma un

simile percorso era ritenuto possibile solo a fronte di un altro fattore: la contemporanea previsione della detrazione del 19 per cento delle spese sostenute dai cittadini per l'affitto, in modo tale da creare una convergenza di interessi tra locatore e locatario;

la presunzione che i risultati dell'emersione possono conseguire gli effetti massimi ipotizzati, in presenza di un'aliquota al 21 per cento, nel perdurare di una mancata previsione di significative detrazioni in favore dei locatari (la disposizione del blocco degli adeguamenti contrattuali in base ai coefficienti vigenti è sostanzialmente un elemento irrilevante), appare pertanto del tutto improbabile;

una seconda criticità riguarda gli effetti distorsivi della misura. La fissazione dell'aliquota al 21 per cento, in assenza di una previsione di robusto beneficio anche per gli inquilini, può finire con il risultare pressoché neutra rispetto alle scelte di un'ampia platea di proprietari a medio reddito (che rappresentano circa l'80 per cento dei potenziali interessati), con l'effetto che il beneficio della misura sia, quindi, solo ed esclusivamente ad appannaggio degli scaglioni di reddito più alto: e tanto più alto è il reddito del proprietario dell'immobile locato, tanto più forte è il vantaggio fiscale;

si produce, in sintesi, una smagliatura nei conti pubblici, il cui vantaggio è a favore solo ed esclusivamente di una parte dei contribuenti: quella dei proprietari di immobili con i redditi più alti. L'imposta si rivela pertanto fortemente regressiva;

altro aspetto grave e pesantemente critico riguarda gli effetti della misura (la previsione di un'aliquota del 19 per cento) sui canoni concordati. In presenza di contratti di locazione a canone concordato spariscono una serie di agevolazioni, sia per il proprietario sia per il conduttore, che finora hanno garantito l'appetibilità di tale strumento: e ciò contribuirà ad una forte contrazione nell'utilizzo di tale importante strumento sociale, quale si è

rivelato nelle realtà in cui è stato opportunamente valorizzato e sostenuto, a vantaggio dei contratti di locazione a canone libero, con ricadute difficilmente gestibili proprio nei comuni a più alta tensione abitativa;

Sottolineato che,

riguardo all'imposta municipale propria, pur a fronte delle modifiche introdotte, da più parti vengono sollevate critiche e perplessità;

l'imposta, apparentemente semplificativa del quadro normativo, in realtà presenta effetti distorsivi di non poco rilievo. In linea generale, si prefigura un sistema che avvantaggia i comuni nei quali sono presenti numerose seconde abitazioni, mentre si penalizzano quelle realtà dove le abitazioni sono prevalentemente occupate da residenti, con l'effetto che taluni grandi centri urbani saranno inevitabilmente perequati e comuni a prevalente vocazione turistica anche di minori dimensioni beneficeranno di un forte surplus di risorse;

l'imposta municipale propria contraddice, in taluni passaggi, i principi fondamentali della legge n. 42 del 2009 in termini di autonomia finanziaria, responsabilità e appropriatezza. In particolare:

l'imposta municipale propria è dovuta esclusivamente dai contribuenti nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale in ragione di un'aliquota percentuale dello 0,76 per cento. Tale aliquota potrà essere modificata soltanto con D.P.C.M., su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza Stato – città ed autonomie locali. Ai comuni è concessa esclusivamente la facoltà di deliberare in consiglio comunale, entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, una modifica, in aumento o in diminuzione, (sino a 0,2 punti per gli immobili locati e a 0,3 punti percentuali per gli altri) dell'aliquota fissata. Anche così come formulata, resta l'alea di un'incertezza sulle risorse finanziarie per i comuni, in

quanto l'imposta principale può essere rivista, pur se previa intesa, ogni anno dal Governo, come se fossero trasferimenti;

l'imposta municipale grava sui cittadini non residenti nel territorio comunale, sugli esercizi commerciali e sulle attività imprenditoriali, artigianali e professionali. Il ristretto margine di autonomia e pertanto la scelta di aumentare o diminuire il carico dell'IMU potrà avvenire senza particolari effetti sui residenti facendo venire meno la necessaria correlazione tra il prelievo fiscale e il beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio e la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa, continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

nell'ultima versione del testo si conferma la soppressione della misura finalizzata al dimezzamento automatico dell'aliquota-base IMU per gli immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni ma si lascia l'adozione di questa agevolazione ad una decisione discrezionale del comune. Si ricorda che l'agevolazione in questione è giustificata dall'obiettivo di non gravare troppo i contribuenti (come le persone giuridiche o quelle fisiche nella loro attività di impresa e di lavoro autonomo) che non beneficiano della cancellazione dell'Irpef sui redditi fondiari e saranno invece proprio penalizzate dall'aumento dell'aliquota IMU rispetto all'attuale ICI. Il rischio, pertanto, è che i comuni in ristrettezze finanziarie scarichino gli oneri dell'aggiustamento sui proprietari degli immobili commerciali che spesso non risiedono nel territorio del comune, ovvero che, venendo incontro alle esigenze da questi ultimi rappresentate, le Amministrazioni non conseguano le entrate potenzialmente attribuite, con pregiudizio della quanti/qualità dei servizi da assicurare. Preoccupazioni ulteriormente accentuate qualora si rivelassero confermate le valutazioni di fonte ANCI-IFEL di una rilevante sovrastima del gettito delle entrate correlate alla base imponibile considerata per determinare l'aliquota IMU come definita;

altro aspetto dell'IMU che desta non poche preoccupazioni riguarda le possibili ricadute dell'imposta sulla tutela e la conservazione del territorio. Nel lungo periodo, la natura dell'imposta indurrà inevitabilmente i comuni, in particolare quelli che più hanno preservato il proprio territorio, a favorire uno sviluppo edilizio di natura non residenziale alla ricerca di fonti di entrata per il proprio bilancio. Fenomeni che si sono già verificati in questi anni a fronte delle difficoltà finanziarie dei comuni;

Preso atto che,

la cosiddetta « IMU trasferimenti », che nel testo originario determinava una forte sperequazione tra i comuni di piccole dimensioni e quelle di grandi dimensioni è stata sostanzialmente soppressa;

in luogo dell'IMU trasferimenti è stata prevista una nuova disciplina impositiva sui trasferimenti immobiliari, con effetti a partire dal 2014, i cui contenuti appaiono del tutto estranei all'oggetto della delega;

si evidenzia la problematica dell'indeducibilità dell'Imposta municipale propria dalle imposte sui redditi e dall'Irap, prevista dal comma 1 dell'articolo 8, mentre attualmente le imposte indirette sui trasferimenti sono deducibili dal reddito di impresa, configurandosi come costi per le imprese che costruiscono o commercializzano beni immobili, con significativi aggravii, che inevitabilmente finiranno per essere traslati sugli acquirenti degli immobili.

l'imposta municipale secondaria, ha raccolto molti rilievi critici e dubbi sulla sua reale efficacia, che non appaiono del tutto risolti nel testo aggiornato, pur a fronte della previsione dell'obbligatorietà della medesima a partire dal 2014;

Considerato, infine, che,

le disposizioni in esame non appaiono affatto coordinate con quelle dello schema di decreto legislativo sulla finanza regionale, con ciò confermando l'impres-

sione della mancanza di una visione complessiva del futuro assetto del federalismo fiscale;

il Governo ha recentemente istituito una commissione di studio per la riforma organica del sistema tributario mirata ad una equa distribuzione del carico fiscale tra le diverse tipologie di tributi e basi imponibili e tra i diversi soggetti fiscali e ad una ordinata distribuzione di diversi tributi tra i livelli territoriali;

i nuovi criteri europei del Patto di stabilità e crescita, i cui effetti sono già in atto in tutti i paesi comunitari, richiederanno nei prossimi mesi un deciso rafforzamento delle procedure di monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la necessaria introduzione di tecniche obiettive di valutazione della qualità della spesa dell'insieme delle pubbliche amministrazioni che concorrono al conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali e degli altri obiettivi di interesse nazionale, finora sostanzialmente ignorati dalla discussione sul federalismo fiscale;

che per effetto dell'annunciata riforma tributaria e degli eventi in via di evoluzione nel contesto comunitario, talune innovazioni introdotte nel provvedimento al nostro esame, nei prossimi mesi, saranno inevitabilmente oggetto di profonda revisione, riaprendo per tale via l'esigenza della ridefinizione di uno stabile sistema delle entrate degli enti locali, in grado di assicurare coerenti forme di autonomia impositiva ed un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni loro attribuite, in un quadro coordinato con la finanza statale e regionale e di ripartizione ordinata delle fonti e delle basi imponibili tra Stato, Regioni ed enti locali;

Tutto ciò premesso

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, le parole « è devoluto ai comuni, relativamente agli

immobili ubicati nel loro territorio, il gettito, derivante » siano sostituite con le seguenti: « sono attribuite ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, quote del gettito derivanti »;

2) all'articolo 1, comma 1, la lettera g), sia sostituita dalla seguente: « g) imposta sostitutiva sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo. »;

3) all'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: « 1-bis. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1 l'attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso. »;

4) all'articolo 1, il comma 2 sia sostituito con il seguente: « 2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-bis, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-bis, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5. »;

5) all'articolo 1, il comma 3 sia sostituito con il seguente: « 3. In base al principio di delega recato dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto. La quota di gettito del tributo di cui al presente comma, devoluta ai comuni a decorrere dall'anno 2011, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione

del gettito Iva ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito Iva per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune". »;

6) all'articolo 1, il comma 4, sia sostituito dai seguenti: « 4. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato. 4-bis. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è soppressa ed è corrispondentemente aumentata l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.". »;

7) all'articolo 1, comma 5, le parole: « delle due sezioni » siano soppresse;

8) all'articolo 1, comma 5, il secondo e il terzo periodo siano sostituiti con i seguenti: « Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in

forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole monocomune, sono in ogni caso, stabilite le modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del Fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma »;

9) all'articolo 1, comma 6, il primo e il secondo periodo siano sostituiti con il seguente: « Il gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluto ai comuni per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione, della compartecipazione di cui al comma 3 e di quanto previsto dalla lettera b) del comma 4, in modo tale da garantire progressivamente il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. I trasferimenti erariali sono conseguentemente ridotti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2 o, comunque, devoluto ai comuni, tenendo anche conto della compartecipazione di cui al comma 3. »;

10) all'articolo 1, comma 6, dopo il secondo periodo sia inserito il seguente: « In ogni caso, per tutta la durata del fondo sperimentale di riequilibrio, la differenza tra le nuove risorse attribuite ai sensi del presente provvedimento e i trasferimenti erariali fiscalizzati per singolo comune non può essere superiore del 3 per cento. »;

11) all'articolo 1, dopo il comma 6, sia aggiunto il seguente: « 6-bis. Ai comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6 del presente articolo, nonché dell'articolo 3. Le predette quote, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica »;

12) all'articolo 1, dopo il comma 7, aggiungere in fine i seguenti commi:

« 7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera c), n. 2).

7-ter. A decorrere dal 1o aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato. »;

13) all'articolo 2, la rubrica sia sostituita dalla seguente: « *Imposta sostitutiva sugli affitti* »;

14) all'articolo 2, i commi da 1 a 7, siano sostituiti dai seguenti:

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« 16-bis (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*).

I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche, proprietari o titolari di diritto reale di godimento, per contratti di locazione comunque stipulati ovvero stipulati e rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero per contratti di breve durata o inferiori all'anno solare, e per unità immobiliari anche ammobiliate e relative pertinenze, sono soggetti, in via opzionale da parte del contribuente, ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento. In caso di più titolari del diritto di proprietà, l'imposta è calcolata sui redditi in proporzione alla quota di proprietà. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 15 per cento, calcolata sul canone pattuito ridotto del quindici per cento.

I redditi derivante dai canoni di locazione di cui al primo comma assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a determinare il reddito complessivo esclusivamente ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché per la individuazione dei requisiti reddituali al cui possesso è condizionata la fruizione di benefici, agevolazioni e sussidi, anche di carattere non tributario.

L'imposta sostitutiva è versata, a titolo definitivo, entro il termine stabilito per il versamento in acconto dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche. L'acconto è dovuto nella misura del 95 per cento. Per l'anno di imposta 2011, la misura dell'acconto è pari al 100 per cento. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2010, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonché ogni altra disposizione utile ai fini della sua attuazione ».

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« 16 (*Detrazione per canone di locazione*).

1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare. »

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2012 non si tiene

conto della detrazione introdotta dal comma 1, lettera *b*). A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della detrazione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la detraibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la deduzione è fruibile, rispettivamente nel limite di 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euro annui. Si applicano comunque le detrazioni vigenti per l'anno di imposta 2010 ove più favorevoli.

3. È istituito il Fondo per la detraibilità dei canoni di locazione, alimentato per quota dalle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 4 e dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, in relazione all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatta salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare della detrazione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 3, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla detrazione, e tenendo conto dei nuclei familiari più numerosi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della deduzione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

4. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è apportata la seguente modificazione:

all'articolo 8, dopo il comma 5, inserire il seguente: *5-bis*. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.»;

15) all'articolo 2, dopo il comma 7, siano inseriti i seguenti: « *7-bis*. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla imposta sostitutiva. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.»;

16) all'articolo 2, comma 10, le parole « entro il 31 dicembre 2010 » siano sostituite dalle seguenti: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

17) all'articolo 3, comma 1, le parole « in sostituzione delle attuali » siano sostituite

tuite dalle seguenti: « in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 »;

18) all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), la parola « facoltativa » sia soppressa;

19) all'articolo 3, dopo il comma 1 siano inseriti i seguenti:

« 2. A decorrere dall'anno 2014 ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1. »;

20) all'articolo 4, i commi 1 e 2, siano sostituiti dai seguenti: » 1. L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014 e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale »;

21) all'articolo 4, il comma 3 sia sostituito dal seguente: « 3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli istituti autonomi case popolari,

comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi »;

22) all'articolo 4, il comma 5 sia sostituito dal seguente: « 5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota percentuale stabilita con distinto decreto legislativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica e comunque non superiore al 7 per mille. Nel medesimo decreto sono stabiliti i limiti di variazione dell'aliquota, in aumento o in diminuzione, in misura tale da garantire ai comuni gli stessi margini di sforzo fiscale sulle basi imponibili proprie attualmente assicurati dall'imposta comunale sugli immobili. » »;

23) all'articolo 4, il comma 6 sia sostituito dal seguente: « 6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà. »;

24) all'articolo 4, il comma 8, sia soppresso;

25) all'articolo 5, il comma 4 sia sostituito dal seguente: »4. L'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446. È fatta salva la facoltà di effettuare il versamento con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta può essere, inoltre, liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi. »;

26) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole « con adesione del contribuente » siano inserite le seguenti: « , sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, »;

27) all'articolo 5, comma 7, siano soppresse le parole « la liquidazione, » e le parole « gli articoli da 11 a 15, » siano

sostituite dalle seguenti: « gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 »;

28) all'articolo 5, comma 8, le parole « dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, ed *h)*, » siano sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, ed *i)*, »;

29) l'articolo 6 sia sostituito dal seguente: « Art. 6. – 1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento;

se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*bis*): 2 per cento ».

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-*bis*).

c) nella nota II-*bis*) dell'articolo 1, le parole: « dell'aliquota del 3 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « dell'aliquota del 2 per cento ».

2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014. »;

30) all'articolo 7, la rubrica sia sostituita dalla seguente: « (Imposta municipale secondaria) »;

31) all'articolo 7, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo. »;

32) all'articolo 7, comma 2, la parola « facoltativa » sia soppressa;

33) all'articolo 7, comma 2, lettera *d)*, le parole « la liquidazione, » siano soppresse;

34) all'articolo 7, comma 2, la lettera *e)* sia sostituita dalla seguente:

« *e)* l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale; »;

35) all'articolo 7, comma 2, lettera *f)* siano aggiunte in fine le seguenti parole: « in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo »;

36) Dopo l'articolo 7, siano inseriti i seguenti: « Art. 7-*bis*. (Contributo di soggiorno). 1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali, al decoro, alle attività di promozione turistica, nonché alla manutenzione e alla sicurezza dei beni storici, museali, architettonici e paesaggistici in-

teressate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio.

2. Il contributo di soggiorno è stabilito nell'importo dello 0,5 per cento del costo giornaliero dell'alloggio o della camera per ogni notte di soggiorno. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie.

3. Il contributo di soggiorno, determinato ai sensi del comma 2, è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione, favorendo la presentazione di dichiarazioni con modalità telematiche semplificate.

5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; relativamente alle sanzioni quelli dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473. »;

« Art. 7-ter. (*Incentivi alle Unioni di comuni*). 1. Le disposizioni i cui agli articoli da 7-ter e 7-quater si applicano ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale soglia può essere raggiunta anche attraverso l'Unione di comuni. Il parametro demografico di cui al presente

comma è ridotto a 3.000 abitanti per i comuni montani. »

« Art. 7-quater. (*Misure in materia di finanza pubblica*). 1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita ferma restando la necessità di garantire in ogni caso il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali esercitate dai singoli enti. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri, anche alla luce degli eventuali interventi di riassetto complessivo del sistema tributario che potranno essere adottati, che l'attuazione del presente decreto rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ovvero non assicuri un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni loro attribuite, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative, anche attraverso l'adozione, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, di un apposito decreto legislativo correttivo e integrativo. In via transitoria, entro il 30 novembre di ciascun anno compreso il triennio 2011-2013, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica una relazione sullo stato di attuazione della riforma della fiscalità municipale. Nella medesima relazione il Ministro dell'economia riferisce sulle iniziative intraprese e i risultati conseguiti relativi all'emersione della base imponibile conseguente al concorso comunale all'attività di accertamento tributario e recupero fiscale. 2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria. 3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto conte-

stualmente al finanziamento e al trasferimento. 4. Ove compatibile con il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'evoluzione dinamica dei gettiti dei tributi di cui all'articolo 1, comma 1 e della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, è prioritariamente destinata a realizzare la clausola di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. »;

37) all'articolo 8, sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni *standard* e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali, sono distinte le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009. Con il medesimo decreto è istituito e disciplinato il fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 8-*bis*. »;

38) dopo l'articolo 8, sia inserito il seguente: « Art. 8-*bis*. (*Disciplina del fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009*)

1. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni *standard* collegati alle spese per le funzioni fondamentali dei comuni, i tributi propri e le compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni sono attribuite ai soli fini della determinazione dei trasferimenti perequativi da erogare ai comuni stessi al finanziamento rispettivamente delle funzioni fondamentali e delle funzioni diverse da quelle fondamentali. Ai fini dell'effettivo finanziamento delle funzioni comunali i gettiti dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono comunque non vincolati nella destinazione.

2. Nel bilancio dello Stato è istituito il Fondo perequativo a favore dei comuni

alimentato dalla fiscalità generale. Il Fondo è articolato in due componenti. La prima riguarda le funzioni fondamentali, la seconda le funzioni diverse da quelle fondamentali.

3. Per il finanziamento delle funzioni fondamentali le assegnazioni al Fondo perequativo a favore dei comuni sono determinate in modo tale da garantire un ammontare complessivo pari alla somma per tutti i territori regionali delle differenze tra i fabbisogni *standard* dei comuni e la capacità fiscale standardizzata riferita ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni assegnate al finanziamento delle funzioni fondamentali. La capacità fiscale standardizzata è determinata in corrispondenza dei livelli minimi di aliquota dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni che consentano ai comuni di almeno un territorio regionale di finanziare integralmente i rispettivi fabbisogni *standard*.

4. Per il finanziamento delle funzioni diverse da quelle non fondamentali le assegnazioni al Fondo perequativo a favore dei comuni sono determinate in modo tale da garantire un ammontare pari alla somma per tutti i territori regionali di una quota delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale entrambe calcolate sui tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni assegnate al finanziamento di tali funzioni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata in corrispondenza dei livelli minimi di aliquota dei tributi destinati al finanziamento delle suddette funzioni che garantiscano ai comuni di almeno un territorio regionale un ammontare pari alla spesa storica pro capite per queste funzioni calcolata su tutti i comuni. La capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota come sopra determinati e le basi imponibili di ciascun territorio regionale destinati al finanziamento delle suddette funzioni.

5. Nel bilancio di ciascuna Regione è istituito un Fondo perequativo dei comuni compresi nel territorio regionale. Le attribuzioni per abitante dal Fondo perequativo a favore dei comuni istituito nel bilancio dello Stato ai Fondi perequativi dei comuni compresi nel territorio regionale delle singole Regioni sono pari:

a) per la componente relativa alle funzioni fondamentali dei comuni alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra i fabbisogni finanziari determinati in termini *standard* relativi a tali materie e la capacità fiscale standardizzata dei rispettivi comuni destinata alla copertura di tali fabbisogni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento riferita al finanziamento dei fabbisogni relativi alle funzioni fondamentali dei comuni è determinata secondo le modalità di cui al comma 3;

b) per la componente relativa alle funzioni dei comuni diverse da quelle fondamentali alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale territorio regionale entrambe calcolate sui tributi destinati alla copertura delle funzioni dei comuni diverse da quelle fondamentali. La capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata dei comuni di ciascun territorio regionale sono determinate secondo le modalità di cui al comma 4.

6. Le attribuzioni dal Fondo perequativo a favore dei comuni ai Fondi perequativi dei comuni compresi nel territorio regionale non hanno vincolo di destinazione.

7. Ciascuna Regione provvede a ripartire le risorse complessive del proprio Fondo perequativo dei comuni compresi nel territorio regionale tra i singoli comuni secondo le seguenti modalità:

a) sulle funzioni fondamentali il riparto operato da ciascuna Regione deve essere tale da rendere possibile in ciascun comune il pieno finanziamento dei fabbisogni *standard* tenendo conto dei tributi

propri e delle partecipazioni sui tributi erariali assegnati ai comuni per il finanziamento di tali funzioni. È fatta salva la possibilità per lo Stato di impugnare di fronte alla Corte Costituzionale leggi regionali di riparto delle risorse che non consentano il raggiungimento di questi obiettivi. In alternativa, lo Stato può ricorrere ai poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione;

b) sulle funzioni diverse da quelle fondamentali i criteri di riparto adottati da ciascuna Regione sono determinati mediante accordi raggiunti in sede di Consiglio delle autonomie tenendo conto dei tributi propri e delle partecipazioni assegnate ai comuni per il finanziamento di tali funzioni. »

Si valuti, altresì, l'opportunità di:

inserire, in alternativa alla condizione n. 6), la seguente:

a) all'articolo 1, comma 4, lettera b), sia aggiunto in fine il seguente periodo: « L'attribuzione allo Stato del gettito dell'addizionale di cui alla presente lettera decorre dall'anno 2014. »;

inserire, in alternativa alla condizione n. 9), le seguenti:

a) all'articolo 1, comma 6, primo periodo, le parole da « Allo Stato » fino a « 30 novembre 2010, « siano sostituite con le seguenti: « La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 è stabilita »;

b) all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, le parole « Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 » siano sostituite con le seguenti: « Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2 »;

c) all'articolo 1, comma 6, le parole da « L'efficacia delle disposizioni » fino a « fabbisogni standard. » siano sostituite dalle seguenti « L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è subordinata alla determinazione

della quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni. Per l'anno 2011, la dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio non può essere inferiore all'ammontare della riduzione dei trasferimenti erariali derivante dal secondo periodo del presente comma. La predetta quota può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ul-

teriori trasferimenti suscettibili di riduzione.»;

prevedere che attraverso appositi decreti correttivi al testo in esame, sia restituita una più ampia autonomia tributaria comunale, riconoscendo ai comuni la potestà regolamentare di carattere generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446;

Il relatore
Sen. BARBOLINI

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO ALLA NUOVA PROPOSTA
DI PARERE DEL RELATORE ON. LA LOGGIA,**

(v. seduta del 27 gennaio 2011)

PRESENTATA DAL SEN. BELISARIO

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

preso atto che l'unità e la indivisibilità della Repubblica sono e debbono restare valori e principi fondamentali ed irrinunciabili, perfettamente coerenti e compatibili con un'articolazione statale pluralistica e autonomistica, quale quella disegnata dal Costituente del 1948 e poi rafforzata dal legislatore costituzionale del 2001 con la riforma del Titolo V della parte Seconda della Costituzione;

ribadito, segnatamente, il principio contenuto nell'articolo 5 della Costituzione che solennemente recita: « *La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento* »;

preso atto che:

l'attuazione del nuovo sistema di finanziamento delle spese degli enti locali – sancito dall'articolo 119 Cost. – determinerà il superamento del sistema dei trasferimenti statali e regionali attualmente diretti al finanziamento degli enti locali.

L'intervento statale, tuttavia, sarà sempre ammesso « per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni »;

la situazione economico-finanziaria degli enti locali si attesta su un profilo di estrema criticità, derivante dai rigidi vincoli del patto di stabilità interno nonché, soprattutto, dalle ingentissime decurtazioni dei trasferimenti erariali messi recentemente in atto da numerosi provvedimenti di carattere normativo, tali da compromettere l'erogazione di servizi essenziali per i cittadini;

il contenuto normativo del presente schema di decreto è fortemente intrecciato alla definizione dei fabbisogni *standard*: questione tuttora segnata da incertezza ed indeterminazione. Sebbene, infatti, sia già stato emanato, in tal senso, il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, esso si occupa esclusivamente della metodologia attraverso cui individuare tali fabbisogni, senza alcuna puntualizzazione concreta né fattuale. Pertanto, il germe dell'indeterminatezza che infettava il precedente decreto legislativo si traspone, inevitabilmente e in tutta evidenza, nel presente provvedimento;

è comunque opportuno ribadire in questa sede il valore indubbiamente positivo e condiviso della transizione, sancita dalla legge n. 42 del 2009, dal criterio della cosiddetta « spesa storica » – fondato sul sistema trasferimenti statali misurati sulla base di quanto si è speso negli anni precedenti – a quello dei c.d. « costi *standard* », in cui il finanziamento dei servizi e delle funzioni viene calcolato al netto delle inefficienze e degli sprechi;

ferme restando le considerazioni di tenore puntuale che si andranno a svolgere di seguito, lo schema di decreto si presta a talune considerazioni critiche di ordine generale che appare opportuno svolgere in via preliminare. La prima attiene alla previsione della cedolare secca sugli affitti, di cui all'articolo 2, comma 2. In questo modo, difatti, sarà sottratta alla tassazione progressiva propria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche un'ulteriore tipologia di redditi, oltre a quelli di capitale; e ciò appare criticabile, per diverse ragioni. Innanzitutto perché, posto che la progressività del sistema tributario è oggi affidata, esclusivamente, all'imposta sul reddito delle persone fisiche (non vi sono altre imposte progressive), sottraendo base imponibile a tale imposta se ne riduce peso ed importanza all'interno del sistema tributario e, di conseguenza, l'idoneità ad informarlo in senso progressivo. Con la conseguenza che la scelta di assoggettare a tassazione proporzionale i canoni di locazione arreca un grave *vulnus* al modello d'imposizione voluto dalla Carta costituzionale. A ben vedere, inoltre, risulta violato altresì l'articolo 2, lett. 1), della legge n. 42 del 2009, ai sensi del quale costituisce principio e criterio direttivo generale, cui deve conformarsi il legislatore delegato, tra gli altri, la « salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche ». Tutto questo proprio perché la cedolare secca si presenta idonea ad alterare il criterio della progressività del sistema tributario. La tassazione proporzionale, inoltre, avrà l'effetto di pa-

rificare (almeno tendenzialmente) la tassazione del rendimento del capitale immobiliare con quella prevista per il capitale mobiliare. Per effetto della nuova imposta, quindi, i redditi derivanti dallo sfruttamento del capitale saranno (eccezione fatta per le locazioni di fabbricati ad uso commerciale) soggetti ad una tassazione proporzionale, laddove i redditi da lavoro continueranno (soli) a restare soggetti ad una tassazione progressiva. La fissazione dell'aliquota al 20 per cento, poi, comporta che il vantaggio, in termini di minore tassazione, sarà consistente per i contribuenti con aliquota marginale alta (43 per cento) e praticamente nullo per quelli con aliquota bassa (23 per cento). Ciò, anche in ragione del fatto che l'aliquota effettiva è inferiore a quella nominale; nel regime vigente, l'aliquota si applica sull'85 per cento o, con i contratti concordati, sul 59,5 per cento, del canone: sicché, per i contribuenti con aliquota nominale bassa, quella effettiva può risultare addirittura inferiore al 20 per cento, sì da non rendere conveniente la cedolare. Tutto questo, quando la giustificazione invocata, ossia il recupero di materia imponibile per effetto dell'emersione degli affitti in nero, non convince. Se un tale risultato sarà mai conseguito, con ogni probabilità esso andrà ascritto all'inasprimento delle sanzioni contemplato per il caso di omessa o infedele registrazione e/o dichiarazione ed al potenziamento dell'azione di contrasto, da realizzare ampliando i sistemi di incrocio delle informazioni presenti nelle varie banche dati ed il coinvolgimento degli enti locali (comma 7, articolo 1). In ogni caso, ammesso e non concesso che un simile recupero vi sarà, non è detto che ciò avvenga in modo omogeneo e nella misura auspicata su tutto il territorio nazionale. Ciò, non per inefficienze addebitabili agli enti locali, bensì, semplicemente, per la conformazione disomogenea dei rispettivi mercati immobiliari, che possono far sì che il fenomeno degli affitti in nero sia in talune realtà meno significativo che in altre. Con la conseguenza che nelle prime la perdita di gettito, conseguente alla ri-

duzione delle aliquote, sarà sicura ed irrimediabile. Per le suddette ragioni, si ritiene di formulare un giudizio critico in merito all'introduzione dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione;

ulteriore critica di ordine generale coinvolge invece la nuova IMU. La legge delega n. 42 ha previsto, come criterio direttivo, l'esclusione dell'imposizione patrimoniale sulla prima casa. Si tratta, tuttavia, di una soluzione eterodossa perché esclude dal prelievo proprio coloro che, in quanto elettori, sarebbero i titolari del potere di valutare politicamente gli amministratori, mentre tassa anche chi, se non residente, non può votare. Inoltre, si tratta di una soluzione fortemente sperequata: il tributo sul possesso degli immobili, ove circoscritto alle sole seconde case, penalizza i Comuni con scarsa attrattività turistica ed avvantaggia quelli con pochi residenti, rispetto agli immobili presenti (come, appunto, tipicamente i Comuni turistici). Ciò che appunto accadrà con l'IMU possesso. Sarebbe stato così auspicabile che il decreto si preoccupasse di perequare quella che, nei fatti, è e resta una stortura nel sistema, ancorché voluta dalla stessa legge delega. Sempre con riferimento alla nuova IMU e, più in generale, ai nuovi tributi introdotti dallo schema di decreto a favore dei Comuni, ciò che emerge dalla lettura della relativa disciplina è un modello di imposta fortemente centralizzato, in cui la normativa statale è pervasiva al punto da lasciare spazi estremamente esigui all'autonomia locale. Agli enti locali, a ben vedere, è riconosciuta solamente la possibilità di variare dello 0,3 per cento l'aliquota fissata con DP.C.M. Si attua, in tal modo, un sostanziale arretramento sul tema dell'autonomia tributaria, anche semplicemente rispetto al modello dell'ICI. Basta osservare, al riguardo, che il richiamo ai regolamenti, di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 è previsto limitatamente alla possibilità per i Comuni di inserire l'accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. n. 241/97. Se una puntuale definizione a livello legislativo del presupposto, dei soggetti passivi e della base imponibile è imposta dall'articolo 23 Cost.,

trattandosi dei profili essenziali del tributo soggetti a riserva di legge, è certamente meno comprensibile, se non in un'ottica di semplificazione, una definizione puntuale delle rate (numero e scadenza) dei versamenti, delle modalità di pagamento, dei poteri di accertamento e riscossione, delle esenzioni. In questo modo, viene vanificato il potere regolamentare ancora riconosciuto, in materia di ICI, dall'articolo 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Soprattutto, appare contraddetto quella che dovrebbe rappresentare, addirittura, la filosofia di fondo dell'intervento, che – non si può dimenticare – dovrebbe essere di attuazione di una delega per il federalismo fiscale. È evidente, infatti, che a fronte di un dettaglio così accurato della normazione di rango legislativo, diventa difficile ipotizzare margini di autonomia lasciati agli enti locali;

considerato, in particolare, che:

l'articolo 1 dello schema prevede – come si evince dalla rubrica – la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare, intesa come attribuzione a tali enti del gettito di taluni tributi erariali, riferibili genericamente agli immobili. I tributi coinvolti non sono però devoluti per intero, bensì limitatamente al gettito riferito al prelievo nei confronti dei contribuenti privati non operatori economici: è esclusa la devoluzione del gettito riferito al prelievo nei confronti di un'impresa, un professionista o un Ente non commerciale. Dal momento che sono state incluse nell'elenco dei tributi devoluti anche imposte che tassano i trasferimenti di immobili, non si comprende, poi, perché non sia stata prevista altresì la devoluzione dell'imposta sul reddito relativa alla plusvalenza realizzata sulle cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, di cui all'articolo 67, lett. b), del TUIR, anche nella forma dell'imposta sostitutiva al 20 per cento, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché di quella sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni su-

scettibili di utilizzazione edificatoria. Quella prevista all'articolo 1, in ogni caso, è una mera devoluzione di gettito, nel senso che i tributi coinvolti sono e restano erariali. Una devoluzione di gettito, peraltro, neppure diretta ed immediata, giacché destinata a percorrere un sentiero «tortuoso», di risalita e successiva discesa, con numerosi «ostacoli», che rischiano di compromettere la novità di tale misura. Il gettito devoluto, peraltro, è destinato, primariamente, a finanziare la costituzione di un particolare Fondo sperimentale di riequilibrio. Di tale Fondo, tuttavia, a parte la durata, il fatto che sarà articolato in due sezioni e le modalità di finanziamento, non è però detto molto altro. Non è specificato, in particolare, come tale Fondo dovrà in concreto operare; se, cioè, la perequazione che dovrà attuare sarà per fabbisogni o per capacità fiscale. Astrattamente, entrambe le soluzioni sono possibili; ed entrambe sono evocate. Così, mentre al comma 1 si prevede che il gettito dei tributi venga devoluto ai Comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili cui il gettito si riferisce (formula, questa, che implicitamente evoca un'allocazione del gettito dei tributi erariali immobiliari in ragione della capacità fiscale dei singoli territori), il successivo comma 5 individua, quale criterio di cui tenere conto ai fini del riparto del Fondo, la determinazione dei fabbisogni *standard* (criterio del fabbisogno). Il testo della norma richiama, così, entrambi i criteri di perequazione ipotizzati dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, ossia il fabbisogno e la capacità fiscale. Senonché, l'articolo 21 riferisce tali criteri distintamente, prevedendo espressamente il criterio del fabbisogno per il finanziamento delle funzioni fondamentali e quello della capacità fiscale per il finanziamento delle altre funzioni. Sarebbe invece opportuno chiarire, già nel testo dello schema in discussione, che il predetto Fondo dovrà funzionare in conformità con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009. Il che significa, però, far prevalere la logica della

perequazione per fabbisogno su quella per capacità fiscale (in via transitoria, l'80 per cento delle funzioni è considerato fondamentale). La previsione del Fondo solleva ulteriori perplessità. La prima concerne la durata, fissata in modo contraddittorio: inizialmente in cinque anni e poi collegata alla data di attivazione del Fondo perequativo, di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Non è chiaro così cosa accada nel caso in cui, per qualunque ragione, il Fondo *ex* articolo 13 non venga istituito nei cinque anni previsti. Soprattutto, non sono esplicitate le ragioni dell'articolazione del Fondo in due sezioni, a parte l'aver previsto fonti distinte di finanziamento: le imposte indirette per la prima sezione e quelle dirette per la seconda (per inciso, a decorrere dal 2014 entrambe le sezioni saranno finanziate con quote del tributo municipale sui trasferimenti). La predetta articolazione potrebbe avere un senso, in realtà, ipotizzando una differente finalità perequativa per ciascuna sezione: ad esempio, per dare conto della capacità fiscale dei diversi enti con distinto riguardo ai tributi diretti ed a quelli indiretti. Un altro aspetto critico attiene alla determinazione delle modalità di alimentazione e di riparto delle due sezioni del Fondo sperimentale, nonché delle quote dei tributi devolute al Comune su cui insistono gli immobili. Si prevede, infatti, che tali determinazioni verranno fatte, previo accordo con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministro degli interni di concerto con il Ministro dell'economia. Ebbene, appaiono evidenti i rischi insiti in una simile previsione. Premessa la già rimarcata assenza di direttive stringenti circa i criteri per la ripartizione del fondo ed il rapporto tra l'alimentazione di questo ed il gettito da assicurare all'ente su cui insiste l'immobile, c'è il rischio di negoziati estenuanti, anno per anno, in sede di fissazione di tali ammontari, con il corollario d'incertezza per gli enti in ordine alle risorse su cui poter fare affidamento. Il gettito dei tributi devoluti ai Comuni,

oltre a dover finanziare il Fondo sperimentale di equilibrio, dovrà finanziare, in misura non trascurabile, anche lo Stato. Allo Stato, in particolare, è riservata una compartecipazione al gettito dei tributi devoluti (è abbastanza curioso che si parli di compartecipazione dello Stato al gettito di tributi erariali, trattandosi semmai di una quota di gettito del tributo erariale sottratta all'assegnazione agli enti locali), oltre ad una quota dell'istituenda imposta municipale propria, di cui all'articolo 4 (non solo di quella sui trasferimenti, destinata a finanziare anch'essa il Fondo, ma anche di quella sul possesso, posto che il comma 6 dell'articolo 1 rinvia, indistintamente, all'articolo 4, diversamente dal precedente comma 3, che richiama solo l'articolo 4, comma 2, lett. b)). La misura della quota riservata allo Stato andrà determinata – tale determinazione è vista come condizione per il funzionamento dell'intero meccanismo; aspetto, questo, che chiarisce bene l'ordine delle priorità – in modo da assicurare la neutralità del provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica: ciò significa che tale quota dovrà corrispondere alla differenza tra i trasferimenti fiscalizzabili ed il gettito dei tributi trasferiti, al netto dell'addizionale comunale sull'accisa sull'energia elettrica (attualmente devoluta ai comuni). Sennonché, la previsione di questa riserva per lo Stato di una quota del gettito appare destinata a complicare non poco il quadro in cui andrà ad operare il nuovo strumento di finanziamento degli enti locali. Ne discende, così, un meccanismo assai contorto: il gettito dei tributi erariali sarà, in un primo tempo, acquisito allo Stato, che, al netto della quota spettante per assicurare la neutralità finanziaria dell'intera operazione, lo dovrà riversare alle due sezioni del Fondo. Quest'ultimo, successivamente, andrà ripartito tra i diversi enti locali, in ragione e per effetto degli accordi raggiunti in sede di Conferenza Stato-città enti locali. Senza che, in tutto ciò, sia ben chiaro il ruolo che andrà riservato al riconoscimento dell'intervento degli enti

locali nella lotta all'evasione, di cui a successivo comma 7. Al comma 7 si prevedono – come anticipato – diverse misure volte a rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e ad incentivare la partecipazione dei Comuni all'accertamento. Tra queste, tralasciando quelle più « tradizionali » (come il premio per la collaborazione dei Comuni al contrasto all'evasione, di cui all'articolo 1, com. 1, decreto-legge n. 203/05, qui elevato al 50 per cento, o il potenziamento dell'accesso alle banche dati), sicuramente originale si presenta il riconoscimento al Comune del « maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto ». Originalità della previsione che, tuttavia, va ascritta, essenzialmente, ai dubbi che solleva. Innanzitutto, in merito all'impiego dell'avverbio « finora »: a parte, come rilevato nella relazione del Servizio del bilancio del Senato, l'incertezza del momento cui riferirla (entrata in vigore, pubblicazione della legge ecc.), lascia comunque intendere che la misura avrà una portata limitata al passato. Porta ad escludere, insomma, che il premio potrà essere accordato per gli accatastamenti di immobili ancora da realizzare. Sennonché, letta in questi termini, la previsione appare ancora più eccentrica. Con l'articolo 19 del decreto-legge n. 78/2010 si è già inteso rafforzare l'azione di contrasto ai fabbricati fantasma, in particolare, calendarizzando, in modo dettagliato, una precisa azione dell'Agenzia del territorio. Peraltro, come ricorda la Relazione (scheda tecnica) del Servizio bilancio, gli effetti del potenziamento dell'attività dell'Agenzia del territorio sono già stati conteggiati con riferimento alla manovra di finanza pubblica 2011-2013: non si comprende, pertanto, come si potrà giustificare lo storno delle corrispondenti risorse a vantaggio degli enti locali. Traspare, così, il mancato coordinamento della disciplina in esame con il regime introdotto in estate dal decreto-legge n. 78/2010, che invece sarebbe opportuno assicurare. Tornando all'esame del comma 7, lett. a), non è infine chiaro

cosa si voglia intendere con la formula « maggior gettito derivante dall'accatastamento ». Non si comprende, in particolare, se il riferimento è a tutti i tributi correlati all'accatastamento, quindi non solo i tributi catastali ma anche, genericamente, quelli fondiari, né se il « premio » per l'ente locale è limitato all'esercizio in cui si procede all'accatastamento o è senza limite. Incertezze, tutte queste, che possono a loro volta impattare sulla determinazione del gettito da riservare pro quota allo Stato e al finanziamento del Fondo sperimentale di cui al comma 3;

all'articolo 2 è introdotta una nuova forma di imposizione sui redditi da fabbricato, denominata cedolare secca sugli affitti. Ferme le critiche di ordine generale, formulate in precedenza, nel merito della disciplina proposta, si osserva, innanzi tutto, che la formula impiegata non è corretta: la cedolare secca, nella manualistica corrente (e non si rinvengono precedenti nella legislazione), individua i casi di tassazione con ritenuta obbligatoria a titolo d'imposta. Nel caso in esame si tratterà, semmai, di una forma di imposizione sostitutiva, certamente senza ritenuta. Per chiarezza, quindi, sarebbe corretto usare altra formula (« imposta sostitutiva sui canoni di locazione »). Il testo del comma 1 contiene un'altra imprecisione, laddove parla di « determinazione ». A ben vedere, la norma in commento non introduce un metodo alternativo di determinazione del reddito, che resta il canone di locazione, quanto di sua tassazione. Più correttamente, allora, andrebbe impiegata la locuzione « tassazione » in luogo di « determinazione ». Il comma 5 detta le conseguenze sanzionatorie per il caso di omessa indicazione del canone in dichiarazione ovvero di indicazione dello stesso in misura inferiore a quella effettiva. Ebbene, va evidenziato che per l'ipotesi dell'omessa indicazione del canone in dichiarazione si è prevista la sanzione in misura fissa, da 516 a 2.064 euro (ossia il doppio della sanzione, da euro 258 ad euro 1.032, prevista dall'articolo 1,

comma 1, secondo inciso, del D.Lgs. n. 471 del 1997, per il caso di omessa presentazione della dichiarazione senza debito d'imposta), laddove, per l'indicazione del canone in misura inferiore al reale, la sanzione è stabilita in misura proporzionale (dal 200 al 400 per cento della maggior imposta, pari al doppio – dal cento al duecento – della sanzione prevista dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, per la dichiarazione del reddito in misura inferiore al quello effettiva). In questo modo, la prima ipotesi viene ad integrare una violazione meno grave della seconda. Con riguardo all'altra sanzione individuata sempre al comma 5, per cui, limitatamente ai redditi derivanti da locazione di immobili ad uso abitativo, in caso di accertamento con adesione o acquiescenza non è concessa l'ordinaria riduzione delle sanzioni (conseguentemente, qui l'unico vantaggio sarà la non applicazione del raddoppio delle sanzioni ordinarie), andrebbero incluse tutte le ipotesi di adesione contemplate dal D.Lgs. n. 218 del 1997 e, quindi, anche l'adesione ai verbali di contestazione e l'adesione all'invito, nonché la conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 546/92. Come si evince dal comma 6, la cedolare secca andrà a sostituire anche l'imposta di registro (dal 2011 per i contratti concordati e dal 2014 per tutti gli altri); nonostante questo, i contratti di locazione continueranno a dover essere registrati (comma 3). Si avrà qui un'ipotesi di registrazione gratuita, ossia di prestazione di una funzione (la registrazione) senza il pagamento della tassa corrispondente. Le maggiori perplessità, sul piano tecnico, le pone però il comma 8, laddove prevede, per il caso in cui i contratti di locazione ad uso abitativo non siano registrati entro il termine fissato dalla legge, che: (i) la durata del contratto sia di quattro anni; (ii) al rinnovo si applichi l'articolo 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998 (in particolare, laddove prevede che « in mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni »);

(iii) il canone annuo sia determinato nella misura minima tra quello fissato dalle parti ed il triplo della rendita catastale. Le perplessità discendono dalla considerazione che il contratto non registrato è nullo (*ex* articolo 1, comma 346, legge n. 311/2004) e che, per effetto della norma in esame, si determina il subentro di un contratto diverso da quello « voluto » dalle parti. E ciò, anche in caso di semplice registrazione tardiva (« registrazione oltre il termine stabilito dalla legge »), ovvero di registrazione del contratto con importi del canone inferiori a quelli effettivi. Sennonché, riesce difficile giustificare una sanzione ulteriore, rispetto a quella – già onerosa – di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, richiamata dal comma 3, per il caso di omessa registrazione (dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta), peraltro concepita come imposizione di una durata e di una misura del canone *ope legis*. Una tale sanzione appare marcatamente sproporzionata, al punto da ingenerare dubbi di costituzionalità per violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione. L'interesse tutelato, infatti, è solo fiscale, mentre qui sono previste, accanto a sanzioni fiscali, anche sanzioni che impattano sull'esercizio del diritto di proprietà e sull'iniziativa economica; oltre al fatto che, in questo modo, di disattende l'articolo 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000, ai sensi del quale « Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto ». Non si comprende, poi, l'esplicita estensione della sanzione in oggetto al caso del contratto di comodato fittizio (comma 9): il comodato fittizio, in quanto tale, andrebbe qualificato come contratto di locazione di cui non si sia (semplicemente) dichiarato il canone pattuito. Enunciando espressamente solo questa particolare ipotesi evasiva, si corre infatti il rischio di depotenziare la norma, rendendola inapplicabile ad altre ipotesi, quali, ad esempio, quella di contratti di usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi non

registrati. Da ultimo, va certamente modificata la scadenza prevista per la possibile regolarizzazione dei contratti senza applicazione delle sanzioni, attualmente fissata (comma 10) al 31 dicembre 2011;

con riguardo all'articolo 3, potrebbe opportuna una formulazione meno ambigua del testo, che riprenda l'elenco dei tributi da sostituire attualmente previsto all'articolo 4, per quanto riguarda l'imposta municipale principale, ed all'articolo 7, per quanto riguarda quella secondaria;

all'articolo 4 è introdotta la nuova imposta municipale (IMU). Un'imposta unica ancorché con due presupposti: possesso e trasferimento dell'immobile. La scelta di prevedere una sola imposta con due presupposti, peraltro così distinti (che evoca la vecchia INVIM), è criticabile: si tratta in realtà di due imposte profondamente diverse, per presupposto, natura e funzionamento, destinate peraltro a sostituire tributi differenti (quelli sul possesso dell'immobile, la prima; quelli sul trasferimento dell'immobile, la seconda). Come evidenziato anche dal del servizio del bilancio, i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 vanno riferiti alla sola imposta sul possesso; ragion per cui se ne suggerisce lo spostamento all'articolo 5. Il comma 8, dal canto suo, rinviando all'articolo 6 per la determinazione dell'imposta sui trasferimenti, non ha alcun significato e potrebbe essere soppresso. Infine, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dello schema, si prevede che una quota dell'imposta di cui all'articolo 4 (senza distinguere se di quella sul possesso o sul trasferimento) è riservata allo Stato. Non è però chiarito come si dovrà procedere a tale assegnazione, posto che, a rigore, non dovrebbe essere in discussione la competenza dei singoli Comuni a riscuotere l'IMU. Non si comprende se ciascun ente sarà poi tenuto a riversare il gettito del tributo allo Stato. E in che misura, se per intero o *pro quota*. E con riferimento all'imposta municipale sui trasferimenti, destinata a finanziare altresì, ai sensi del comma 3 del citato articolo 1, entrambe le sezioni del Fondo;

la disciplina dell'imposta municipale propria sul possesso è ripartita tra l'articolo 4 e l'articolo 5. Tale nuova imposta ricalca, sostanzialmente, l'ICI, di cui riprende presupposto, soggetti passivi e modalità attuative. In merito al presupposto, va segnalata in via prioritaria l'inopportunità di includere nella relativa definizione, di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), l'esclusione dell'abitazione principale. Questo perché tale esclusione andrebbe meglio concepita come un'esenzione, che quindi non concorre a definire il presupposto ma ritaglia, all'interno di questo, un regime di favore per talune situazioni ed in ragione di finalità ritenute meritevoli ma non ascrivibili, propriamente, alla selezione della materia imponibile. Diversamente, si rischia una disciplina contraddittoria, nel momento in cui s'intende poi escludere ville, castelli, palazzi, compresi nelle categorie catastali A1, A8 e A9, che abitazioni possono essere. Più corretto, dal punto di vista metodologico ma anche sistematico, è, allora, definire il presupposto in termini di solo possesso di immobili, per poi dettare, come norma agevolativa, l'esenzione dell'abitazione principale, che, coerentemente ad altre ipotesi già presenti nel sistema, può essere circoscritta per escludere ville, castelli, palazzi, compresi nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Va apprezzata, invece, la definizione del presupposto soggettivo per l'esclusione da imposta, in termini più stringenti di quella dettata con l'ICI, giacché limitata ad un'unica unità immobiliare, con un'unica unità pertinenziale, e alla contestuale sussistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica. Sarebbe opportuno, invece, precisare meglio la nozione di immobile, nonché quella di terreni ed aree fabbricabili, anche semplicemente recuperando le definizioni dettate ai fini ICI dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/92, per le nozioni di fabbricato, terreni agricoli ed aree fabbricabili. Ciò, anche per rendere più agevole la determinazione della base imponibile, ai cui fini il comma 4 dell'articolo 4 richiama l'articolo 5 del predetto

D.Lgs., che però detta una disciplina riferita, segnatamente, ai fabbricati, ai terreni agricoli ed alle aree edificabili.

Sul piano dei soggetti passivi, è stato ripreso l'articolo 1 del D.Lgs. n. 504 del 1992, in materia di ICI. Per l'IMU tuttavia, diversamente che per l'ICI, non si è precisato che gli immobili debbono insistere, comunque, sul territorio dello Stato; si potrebbe così ingenerare il dubbio che anche gli immobili situati all'estero siano oggetto di prelievo. Tra i profili della nuova imposta oggetto di una disciplina dettagliata – su cui si rinvia alle considerazioni di ordine generale formulate in precedenza – vi è quello delle esenzioni. Viene operato un rinvio al regime ICI (articolo 7 del D.Lgs. n. 504/92), con alcune importanti differenze. Tra le predette differenze, merita menzione quella che annovera come esenzione la non applicazione dell'imposta sugli immobili posseduti nel proprio territorio dai Comuni (comma 8). Questo perché, invece, ai fini ICI l'analoga previsione è costruita come esclusione. Ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 504 del 1992 sono infatti esclusi (non esenti) da imposta gli immobili, di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti reali minori, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio; ciò, indipendentemente dalla circostanza che tali immobili siano o meno destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Il comma 8, dell'articolo 5 in esame, invece, intende la non applicazione dell'imposta agli immobili dei Comuni come un'esenzione, equiparando la loro posizione a quella di ogni altro ente pubblico diverso dallo Stato. Di conseguenza, l'esenzione è concessa solo per gli immobili destinati in via esclusiva a finalità istituzionale, a condizione che insistano sul rispettivo territorio. L'effetto che si determina, tuttavia, è paradossale: saranno soggetti ad imposta gli immobili del Comune che, pur presenti sul proprio territorio, non sono destinati, in via esclusiva, a finalità istituzionale. L'inserimento *ex novo* del requisito territoriale (« nel proprio territorio ») determinerà la tassazione

di situazioni attualmente esenti dall'ICI (*ex* articolo 7 del D.Lgs. n. 504/92): in particolare, di tutti gli immobili che, pur destinati a finalità esclusivamente istituzionali, non insistono sui rispettivi territori. Sempre con riferimento alle esenzioni previste per la nuova imposta municipale, si segnalano importanti esclusioni dall'originario elenco dell'articolo 7 del D.Lgs. ICI, che forse meriterebbero una riflessione aggiuntiva: (i) quella di cui alla lett. c), ossia i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, nonché parchi e giardini, aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile); (ii) quella prevista alla lett. g) e, cioè, i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

con l'articolo 6 è introdotta la nuova imposta municipale propria per il caso di trasferimento, destinata a sostituire le imposte indirette sui trasferimenti immobiliari, ossia, stando all'articolo 4, l'imposta di registro, l'imposta di bollo, l'imposta ipotecaria e catastale, l'imposta sulle successioni e donazioni, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. Non viene sostituita l'imposta sui redditi sulle plusvalenze immobiliari, ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, che, di conseguenza, continuerà ad essere dovuta. Ciò premesso, va subito chiarito che la disciplina in oggetto si mostra estremamente sommaria e lacunosa. Il presupposto, infatti, è genericamente individuato negli atti traslativi tra vivi a titolo oneroso o gratuito della proprietà di beni immobili ovvero traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, compresa la rinuncia, nonché i provvedimenti di espropriazione ed i trasferimenti

coattivi. Non è chiaro, però, quando si realizza il presupposto, se al momento della stipula dell'atto, della pronuncia della decisione giudiziale, dell'emanazione del provvedimento di esproprio (o entro un periodo da questi) o al verificarsi degli effetti traslativi, laddove non contestuali.

Va poi segnalata una palese incongruenza: se il presupposto è integrato dagli atti tra vivi, non si comprende perché il successivo comma 3 individui l'aliquota anche per i trasferimenti *mortis causa*. Questi, ai sensi del comma 1, sono, ovvero dovrebbero essere esclusi dall'imposta. Ma, anche volendo soprassedere su tale incongruenza, il problema testé evidenziato, dell'individuazione del momento in cui il tributo è dovuto, in una simile ipotesi si aggrava: per le successioni occorrere infatti chiarire se il presupposto si realizza con l'apertura della successione o con l'accettazione dell'eredità. Nelle successioni *ab intestato* (senza testamento), tra l'altro, non c'è alcun atto. Sul piano della tecnica redazionale, è assolutamente da censurare la formula impiegata dal comma 2 per individuare le aliquote. Dal momento che viene introdotta una nuova imposta, non si può «abbattere» un'aliquota (tralasciando, in ogni caso, l'ineleganza, in un testo di legge, del termine «abbattere»): se l'imposta è nuova, è nuova anche l'aliquota che, allora, è semplicemente individuata. Ciò è tanto più vero nel caso del comma 3, dove, addirittura, l'aliquota sarebbe «ulteriormente abbattuta»: anche qui, come sia possibile abbattere ulteriormente un'aliquota, che prima non c'era, è difficilmente comprensibile. Trascurando volontariamente, in tutto questo, il fatto che — come evidenziato nella relazione predisposta dal Servizio tecnico — con la nuova imposta municipale i trasferimenti immobiliari finiranno per restare gravati (complessivamente) da una maggiore tassazione (per oltre 500 milioni) rispetto alla situazione attuale. Peraltro, dal momento che questa somma, stando alle elaborazioni della Ragioneria (pag. 5 della Relazione tecnica agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7), eccederà in misura significativa (246 milioni di euro) il minor

gettito conseguente all'introduzione della cedolare secca, dal decreto in esame deriverà un aumento dell'imposizione pari a 254 milioni di euro, in violazione dell'articolo 28 della legge delega n. 42 del 2009, che ha previsto per i decreti delegati (comma 2, lett. b) «l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria». Sul piano delle implicazioni finanziarie della misura le proiezioni sono nel senso di un maggior gettito derivante dalla nuova imposta, rispetto a quello delle imposte che saranno sostituite. Ma ciò sarà dovuto, esclusivamente, all'ampliamento delle ipotesi tassabili. A rigore, sia l'aliquota sia la base imponibile vengono ridotte: la prima, esplicitamente «abbattuta»; la seconda, prevedendo la generalizzazione del metodo catastale in luogo del criterio del corrispettivo/valore di mercato, attualmente previsto per i trasferimenti immobiliari. Viene contestualmente meno la franchigia in materia di successioni (attualmente pari a 1.000.000 di euro per coniuge e parenti, 100.000 euro per fratelli e delle sorelle e 1.500.000 euro nel caso in cui il beneficiario sia una persona portatrice di handicap). Relativamente alla componente immobiliare dell'asse ereditario, così, si pagherà l'imposta in ogni caso, semmai nella misura fissa di 1000 euro se il trasferimento ha ad oggetto una prima abitazione. Per questa via si afferma un modello ispirato al principio «poco ma sempre»; il che, tuttavia, dovrebbe far riflettere, ancora una volta, sulla scelta di fondo di allontanarsi sempre di più dalla progressività del prelievo;

all'articolo 7 si introduce l'imposta municipale secondaria facoltativa. Come già anticipato, il nome prescelto per questa imposta è quantomeno fuorviante. Premesso che un'imposta facoltativa è un ossimoro, qui la facoltà per i Comuni concerne solo la sostituzione di particolari tributi e non certo la non imposizione delle fattispecie da questi ultimi tassate. I tributi elencati dalla norma, che potranno essere sostituiti, sono però tra loro alternativi (dove c'è la Tosap non c'è la Cosap, e dove c'è l'imposta comunale sulla pub-

blicità non c'è il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, e viceversa): i tributi sostituibili, pertanto, sono al massimo tre e non cinque. La norma presenta un profilo di grande ambiguità, laddove prevede che possano essere sostituiti uno o più dei tributi elencati. Questo significa, infatti, che si potranno avere situazioni estremamente diversificate: casi in cui l'IMU facoltativa sostituisce tutti i tributi e casi in cui ne sostituisce uno (es. l'imposta sulla pubblicità) e non altri, che quindi rimangono (es. la Cosap). La tariffa dovrà allora essere modulata diversamente a seconda che siano sostituiti tutti o solo alcuni dei tributi previsti. Particolare perplessità desta la previsione di un *referendum* consultivo locale quale condizione per l'introduzione della nuova imposta. Innanzitutto, va detto che, se un simile istituto non è previsto nello Statuto, occorrerà modificare lo Statuto per poter introdurre l'imposta. Soprattutto, però, deve essere evidenziato che la previsione di *referendum* in materia di tributi è estranea alla nostra tradizione. I *referendum* abrogativi sono addirittura vietati in materia tributaria, ai sensi dell'articolo 75, comma 2, Cost., e ciò, per una precisa ragione: la diffidenza verso iniziative demagogiche che potrebbero attentare ad un aspetto vitale dell'ente pubblico, quali è la previsione e la misura dei mezzi necessari al suo sostentamento. Non si comprende pertanto perché mai una tale esigenza non si dovrebbe porre – sebbene qui si tratti di un *referendum* consultivo e non abrogativo – per gli enti locali. Infine, non si comprende la ragione per escludere dall'imposta gli immobili ad uso abitativo, stante il particolare presupposto del tributo in oggetto che – giova ricordare – è integrato dall'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile. Significa escludere, relativamente ad imposte come Tosap e Cosap, i passi carrai e, per l'imposta sulla pubblicità, i messaggi pubblicitari su cartelloni installati sui tetti delle abitazioni o sulle targhe sui muri. Da ultimo, non chiaro quale debba essere il trattamento per gli immobili ad uso promiscuo;

ai sensi del comma 1, dell'articolo 8, l'IMU è indeducibile dalle imposte sui redditi e dall'Irap. Al riguardo, si evidenzia che, nel regime attuale, solo l'ICI è indeducibile, mentre le altre imposte, di cui è prevista la sostituzione, sono deducibili; *in primis* l'imposta di registro. Per effetto della sostituzione, pertanto, il prelievo fiscale sul trasferimento di immobili sarà sempre indeducibile dall'imposta sul reddito e dall'IRAP, anche laddove oggi sarebbe deducibile. Con un ulteriore effetto indiretto di aggravio dell'imposizione. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, il regime introdotto con il decreto in discussione «concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni». Si dà atto, insomma, che quella introdotta è una disciplina solamente transitoria, come del resto conferma la circostanza che, rispetto al modello ipotizzato dall'articolo 12 della legge delega, manca ogni riferimento alle compartecipazioni ai tributi erariali, che dovranno invece assumere un ruolo centrale nel nuovo assetto di finanziamento degli enti locali. Espressamente, poi, si rinvia all'adozione di un distinto decreto legislativo l'attuazione dell'articolo 11, sul finanziamento delle funzioni locali e per il riparto del Fondo perequativo di cui all'articolo 13. Sarebbe da precisare che solo la devoluzione del gettito dei tributi erariali è transitoria, non anche l'introduzione delle due nuove imposte municipali. Queste, difatti, comporteranno costi importanti di adeguamento in capo ai Comuni; sicché, non è ipotizzabile che siano destinate ad essere sostituite a breve, in occasione cioè dell'adozione del decreto con cui sarà dettata la disciplina a regime di attuazione della legge delega;

occorre, inoltre, rilevare che seppur parzialmente condivisibili, le modificazioni proposte nel parere del Relatore, — anche recependo le indicazioni del Governo — non sanano le maggiori criticità del testo governativo iniziale: addirittura, talune stor-

ture, già evidenziate con riferimento al testo originario, vengono ulteriormente esasperate;

considerato, infatti, che:

la prima modifica investe i tributi trasferiti. Il loro gettito, infatti, non sarà più devoluto per intero, ma solo limitatamente ad una quota, pari al 30 per cento; quota che, peraltro, non va ai Comuni, bensì al Fondo perequativo. Se così è, appare ancor più irrealizzabile — rispetto alla versione precedente, su cui si erano già espressi dubbi — la previsione del comma 1, laddove dispone la devoluzione del gettito dei tributi ai Comuni «relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio». Contestualmente si stabilisce che la cedolare secca non sia più devoluta per intero ai Comuni, bensì limitatamente ad una quota, da fissare annualmente con decreto ministeriale. Ebbene, dal momento che la quota dei tributi devoluti sarà, a questo punto, prefissata, per garantire la corrispondenza tra trasferimenti fiscalizzabili, e quindi da sopprimere, e risorse da assicurare ai Comuni (che devono equivalersi, per assicurare la neutralità finanziaria richiamata al comma 6), l'unica variabile rimarrà la quota di cedolare secca da assegnare ai comuni. Che quindi si assumono per intero il rischio del suo funzionamento. Per recuperare, poi, il gettito ripreso allo Stato (70 per cento del gettito dei tributi erariali coinvolti), è però accordata ai Comuni una compartecipazione al gettito IRPEF pari al 2 per cento: ma la compartecipazione costituisce una misura di finanziamento che contraddice l'idea stessa di federalismo fiscale, essendo una fonte di finanziamento assolutamente opaca che, come tale, si sottrae al giudizio degli elettori. Viene poi meno la ripartizione in due sezioni del fondo. Il che è positivo, posto che si era criticata simile partizione, giudicata artificiosa e sostanzialmente inutile. Sennonché, la disciplina rimane lacunosa: il funzionamento del fondo, il suo finanziamento, la finalità perequativa perseguita (per fabbisogno o per capacità fiscale) rimangono indeterminati. È introdotta, effettivamente, una pre-

visione *ad hoc* sulla ripartizione; sennoché, oltre ad avere un termine (anno 2013), il criterio di ripartizione è limitato alla quota dei tributi devoluti, non interamente, ma solo in parte. Inoltre non si comprende perché venga valorizzato il numero dei residenti: tale criterio, difatti, non è previsto nella legge delega n. 42 per il funzionamento della perequazione (il riferimento alla dimensione demografica dei comuni, difatti, è operato solo con riguardo alla manovrabilità dei tributi, che deve essere disciplinata, appunto, «tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce»; *cfr.* articolo 11 della legge n. 42 del 2009) e non appare di per sé automaticamente significativo, né in riferimento ad una perequazione per fabbisogno né in una per capacità fiscale;

all'articolo 2 della proposta di parere del Relatore sono apportate alcune modifiche anche alla disciplina della cedolare secca. In particolare, viene alzata l'aliquota, dal 20 al 23 per cento, salvo che per i contratti concordati. Tale innalzamento, tuttavia, non risolve la criticità della misura. Sarebbe stato preferibile, volendo mantenere la tassazione separata, correggerla almeno con una moderata progressività (due aliquote – 23 e 33 – in ragione dell'entità del reddito fondiario, ad esempio). La previsione (comma 4) per cui non è ammesso il rimborso delle imposte (bollo e registro) già pagate appare fortemente iniqua. Penalizza ingiustamente coloro che si siano avvalsi di una misura addirittura incentivata dall'ordinamento, ossia il pagamento dell'imposta di registro, dovuta per tutta la durata del contratto, in un'unica soluzione. Penalizza, poi, anche coloro che, semplicemente, abbiano registrato/dovuto registrare il contratto prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Novità significativa è quella introdotta al comma 11. Qui si prevede che una quota (non superiore a 400 milioni) del gettito riscosso con la cedolare secca sia destinata ad apposito fondo destinato ad interventi a favore dei locatori. La previsione lascia perplessi. Innanzitutto, perché saranno favorite solo le famiglie, e non anche altre categorie certamente merite-

voli, come pensionati e giovani precari. Peraltro, la presenza di figli è prevista come criterio preferenziale ma, parrebbe, non condizionante. In secondo luogo, perché non è certo condivisibile la forma di intervento prescelta. Il sostegno ai locatori, di per sé auspicabile, non è infatti diretto (ad esempio, nella forma di una maggiore detrazione o di una deduzione del canone dall'IRPEF), bensì mediato dalla costituzione di un fondo. E questo suscita perplessità. In primo luogo, perché il fondo dovrebbe essere finanziato con il maggior gettito derivante dall'innalzamento delle aliquote. Ebbene, a parte la considerazione che una tale formulazione è imprecisa (l'innalzamento dell'aliquota, dal 20 al 23 per cento, è contemplato rispetto ad uno schema di decreto e non ad una legge già in vigore, sicché, a rigore, non c'è alcun innalzamento di aliquota, quanto una sua fissazione), non si può dimenticare che le previsioni sono tutte nel senso che, almeno per i primi anni, l'introduzione della cedolare secca determinerà una contrazione del gettito: non si comprende, allora, da dove dovrebbero arrivare le risorse per il fondo. In secondo luogo, perché l'intervento tramite un fondo, di cui peraltro non si chiarisce come dovrebbe funzionare, rimane una variabile dipendente da situazioni (di finanza pubblica) contingenti. Inoltre, manca di automatismo, nel senso che la capienza del fondo va verificata anno per anno, prima di poterne deliberare l'impiego: ma ciò significa, implicitamente, che i potenziali beneficiari non vi potranno fare alcun affidamento in via preventiva, non conoscendo se, quando e come arriva il sostegno. Infine, proprio perché automatico, l'intervento sembra prescindere dalla dichiarazione circa l'esatto ammontare dei canoni versati, laddove, anche incentivando il conflitto di interessi proprietario-locatore, si potrebbero ottenere risultati nella lotta agli affitti in nero;

con riferimento all'articolo 4 della proposta di parere del Relatore, la principale novità attiene alla determinazione dell'aliquota IMU: non più con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da

adottare su proposta del Ministero dell'economia d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, bensì con legge annuale di stabilità. Inoltre, la riduzione dell'aliquota per gli immobili relativi all'esercizio di un'impresa, arte o professione, non è più automatica e generalizzata, bensì subordinata ad una scelta di ciascun singolo comune. I comuni possono altresì, nello stesso modo, deliberare la riduzione dell'aliquota per i soggetti IRES. In questo modo, però, per gli immobili produttivi di reddito d'impresa o lavoro autonomo, la tassazione sarà duplice: imposta sul reddito ed IMU. Tassazione, peraltro, in linea di principio in misura piena. Ciò, mentre gli immobili locati (da persone fisiche) saranno soggetti all'IMU con aliquota sempre dimezzata e gli immobili non locati sempre solo all'IMU;

la novità che va registrata all'articolo 5 è, criticamente, l'introduzione dell'esenzione IMU per il caso previsto dalla lett. i) del D.Lgs. n. 504 del 1992 (immobili utilizzati da enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive). La critica, in questo caso concerne il fatto che, proprio su questa previsione, è pendente una controversia in sede comunitaria, in quanto sospettata di integrare un aiuto di Stato vietato. Al contempo, non si comprende la ragione per cui non sia stata allora reintrodotta anche l'esenzione di cui alla lett. g) e, cioè, per i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

l'articolo 6 è stato completamente riformulato. È sparita l'IMU sui trasferimenti e, al suo posto, è stato riscritto l'articolo 1 della Tariffa, parte prima, della legge di registro (decreto del Presidente della Repubblica n. 131/86).

In sostanza, il regime fiscale sui trasferimenti immobiliari, originariamente

ipotizzato come tributo locale, sostitutivo di registro, bollo ed ipocatastali, viene ripreso, direttamente modificando l'imposta di registro. Ossia il tributo erariale. Senonché, una simile soluzione non sembra trovare copertura nella legge delega. Questa, invero, contempla anche la « trasformazione di tributi già esistenti » (articolo 12, lett. a), della legge n. 42 del 2009), ma limitatamente ai tributi propri dei comuni. Ovvero a dirsi, a tributi erariali che, trasformati, divengono locali. L'imposta di registro, tuttavia, non diventa un tributo proprio dei comuni: tale non la si può certo considerare per il solo fatto che una quota del gettito (30 per cento) è destinata ai comuni. Si ritiene, pertanto, che la previsione in oggetto sia operata al di fuori della legge delega n. 42;

con riguardo all'imposta municipale secondaria all'articolo 7 (per inciso, la rubrica non è stata cambiata: dovrebbe sparire « facoltativa », come avvenuto nel testo dell'articolo), la modifica più significativa concerne l'eliminazione del *referendum* comunale. Rileva, poi, l'introduzione, alla lett. f), della previsione per cui i Comuni, nell'esercitare con potere regolamentare la facoltà di disporre agevolazioni ed esenzioni, lo debbono/possono fare « in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale ». Non si comprende, infatti (a parte il rilievo che analoga facoltà non è prevista per la ben più importante IMU) se questo intenda limitare la facoltà dei Comuni, imponendo loro un fine preciso — prima non contemplato — nell'introduzione di esenzioni/agevolazioni. Parimenti non si comprende cosa voglia intendere riconoscere ai Comuni la possibilità, con propri regolamenti, di dettare « ulteriori modalità applicative del tributo »: mancano infatti le coordinate entro cui un simile potere dovrebbe essere esercitato. Così come disciplinato, il potere regolamentare dei Comuni appare eccessivamente generico ed indeterminato;

all'articolo 7-bis viene introdotta, *ex novo*, l'imposta di soggiorno. È prevista in misura fissa, entro una fascia di oscilla-

zione tra 0,5 e 5 euro a notte. Subito si evidenzia che potranno beneficiare della nuova imposta solo i comuni capoluogo di provincia. Ne restano quindi esclusi tutti gli altri. Tralasciando considerazioni di carattere politico (si aggrava la sperequazione tra comuni turistici e comuni non turistici, già penalizzati dall'esenzione IMU prima casa; si prevede l'ennesimo tributo a carico di cittadini non elettori; si introduce un balzello che finisce per penalizzare una delle poche sicure ricchezze del Paese, ossia il turismo), va invece denunciata l'estrema lacunosità della disciplina, per la cui fissazione si fa rinvio ad un DPCM. Una lacunosità che, tuttavia, rischia di mettere la disciplina in commento in palese conflitto con l'articolo 23 della Costituzione: nella misura in cui, con ogni probabilità, saranno tenuti ad applicare e versare l'imposta gli esercenti delle strutture recettive, una tale previsione deve — appunto in osservanza dell'articolo 23 Cost. — essere contenuta in una norma di rango legislativo;

all'articolo 8 sono state introdotte due previsioni nuove, il cui contenuto, a rigore, non si giustifica nel quadro di un decreto legislativo. Qui, difatti, ci si limita a prevedere che, con ulteriori decreti legislativi si provvederà al riordino dell'imposta di scopo, dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, esenzioni ed agevolazioni per l'IMU (ancora e solo con legge statale) e dell'addizionale comunale. Sennonché, è evidente che quanto previsto non può costituire individuazione e definizione di principi di delega, da osservare in sede di promulgazione degli emanandi decreti. Non si comprende, pertanto, la ragione né il senso della previsione;

preso atto della nuova proposta di parere formulata dal Relatore presentata in data 27 gennaio 2011. Essa presenta significative novità, anche rispetto al testo elaborato precedentemente dallo stesso Relatore; novità di tale portata, peraltro, da rendere il testo in gran parte nuovo. Sarebbe stato quindi certamente opportuno fruire di maggiore tempo per poter

anche vagliare, adeguatamente, la nuova relazione tecnica inviata dalla Ragioneria Generale dello Stato alla Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in data 28 gennaio 2011;

valutato, in particolare, che:

all'articolo 1, comma 3, viene previsto che la compartecipazione del 2 per cento del gettito IRPEF vada al Comune in cui ha il domicilio fiscale il contribuente, senza affluire al Fondo sperimentale di riequilibrio. La soluzione appare censurabile, in quanto il gettito IRPEF è fortemente disomogeneo sul piano territoriale e per tipologia di comune, ragione per cui sarebbe stato preferibile ipotizzare che almeno una quota di tale compartecipazione andasse al Fondo di riequilibrio. Al comma 5 si prevede che una quota del fondo, pari al 30 per cento, sia ridistribuito ai Comuni in base al numero dei residenti. È censurabile, in quanto il criterio del numero di residenti è, implicitamente, già valorizzato dalla compartecipazione IRPEF. Inoltre, non risponde a logiche di perequazione, né per fabbisogno né per capacità fiscale. Inoltre, è questo l'unico criterio espressamente previsto per il riparto del fondo (ve ne è anche un altro, ossia la riserva del 20 per cento per i Comuni che esercitano le funzioni fondamentali in forma associata e per le isole monocomune), quando si prevede che, in caso di mancato accordo con la Conferenza Stato — città ed autonomie locali, il decreto che deve fissare il finanziamento del fondo, le modalità di riparto e la quota da destinare ai Comuni dove sono gli immobili, sia comunque emanato. Proprio una simile clausola di « salvaguardia » avrebbe insomma sollecitato una migliore precisazione, in seno al Decreto legislativo, dei criteri di riparto del Fondo;

all'articolo 2 sono state ridotte ulteriormente le aliquote della cedolare secca, ora fissate al 19 per cento ed al 21 per cento. Le ragioni di critica al provvedimento (regressività dell'imposizione; pe-

nalizzazione dei redditi da lavoro rispetto a quelli di capitale) vengono, così, ulteriormente rafforzate. Al comma 2 si osserva che le pesanti sanzioni previste sono, in ogni caso, limitate ai contratti di locazione da registrare. E tali non sono quelli di durata inferiore ai trenta giorni (come tipicamente nelle località turistiche). Al comma 11 è sparito il fondo a favore degli inquilini. La misura a favore degli inquilini è divenuta a carico dei proprietari: questi, se vogliono beneficiare dell'imposta sostitutiva devono rinunciare all'indicizzazione del canone. Si tratta, però, di una misura che non soddisfa. Innanzitutto, perché i vantaggi per proprietari ed inquilini sono eccessivamente sperequati: sarebbe stato invece opportuno ampliare le detrazioni a vantaggio degli inquilini (magari non riducendo al 21 per cento l'aliquota sui canoni). Inoltre, sul piano operativo, la previsione desta perplessità: l'imposta sostitutiva è efficace solo se il proprietario comunica, preventivamente, al conduttore di rinunciare all'aggiornamento del canone. Ebbene, non si comprende preventivamente rispetto a cosa. Ove fosse riferita alla conclusione del contratto, si porrebbero dubbi sulla regolazione dei contratti in corso. Inoltre significherebbe che il proprietario, fatta la scelta una volta, non può cambiare regime. La nuova previsione, insomma, non convince. Senza considerare che c'è il rischio che i proprietari, sapendo che non possono aggiornare il canone, scontino fin dall'inizio la possibile evoluzione dell'inflazione, nella determinazione del canone base;

all'articolo 2-bis viene introdotta, per tutti i comuni turistici, l'imposta di soggiorno. Come già osservato, la previsione è criticabile, in quanto avvantaggia solo taluni comuni e, poi, rischia di penalizzare il settore del turismo. Inoltre, appare questo l'ennesimo tributo che colpisce i non residenti, ossia i non votanti. Inoltre la norma è sospetta di incostituzionalità: non prevede il soggetto obbligato a pagare l'imposta al Comune (il gestore, con rivalsa sul cliente o il cliente direttamente?). E questo non può essere

lasciato ad un regolamento, in quanto contrasta con l'articolo 23 della Costituzione, in materia di riserva di legge assoluta. Lo stesso dicasi per le sanzioni ivi previste;

all'articolo 2-quater si prevede che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, venga modificata ed integrata l'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge n. 296 del 2006. Tale imposta, quindi, dovrebbe diventare (tornare ad essere) a pieno titolo uno degli strumenti tributari a disposizione dei Comuni. Sennonché, va evidenziato che l'imposta in oggetto, per come è stata congegnata, è un'addizionale all'ICI: ebbene, posto che l'ICI, come anche la futura IMU, non si applica alla prima casa, anche l'imposta di scopo si tradurrà nell'ennesimo tributo pagato da chi non ha il potere di sanzionare la scelta degli amministratori. In spregio, ancora una volta, della filosofia del federalismo fiscale, secondo cui il potere di imporre tributi è, innanzitutto, responsabilità verso i propri elettori;

come risulta dall'articolo 8 la vera riforma del fisco municipale, in realtà, è rinviata a decreti successivi. Quella risultante nel presente provvedimento è, infatti, solo di carattere transitorio. Ciò è chiarito testualmente dal comma 3. Inoltre, il comma 5, rinvia la determinazione delle fonti di finanziamento delle diverse funzioni comunali, il comma 6, prevede un decreto per la riformulazione dell'imposta di scopo e dei prelievi relativi ai servizi comunali non tariffabili e, infine, il comma 6-bis, prevede la rideterminazione dell'addizionale IRPEF anche in sostituzione della compartecipazione. In altre parole, il fisco municipale così come sancito dalla legge n. 42 del 2009 è interamente da formulare, per espressa ammissione del decreto in esame. L'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, tuttavia, ha fissato un preciso criterio direttivo (lett. *ee*), stabilendo «la riduzione dell'imposizione fiscale statale in misura corrispon-

dente alla più ampia autonomia di entrata»: sennonché, di tale criterio, nel decreto in esame non vi è traccia;

pertanto, le modificazioni proposte negli schemi di parere del Relatore non sanano le maggiori criticità del testo governativo iniziale. Alla luce, quindi, delle rilevanti perplessità dettagliatamente elen-

cate, in ordine alla compatibilità costituzionale, normativa e finanziaria, riferite sia al testo governativo originario, sia alla proposta di parere del Relatore, sia alla nuova proposta di parere del Relatore

esprime parere contrario

Belisario

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)**PROPOSTE DI MODIFICA ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE ON. LA LOGGIA***(v. seduta del 27 gennaio 2011)*

Sostituire la condizione della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente: lo schema di decreto sia sostituito dal seguente:

« Art. 1 – *(Sistema fiscale dei comuni a regime)*

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di entrate proprie dei comuni, per il loro finanziamento sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti ulteriori forme di imposizione:

- a) una imposta comunale sui servizi;
- b) altri tributi propri e di scopo.

2. Sono attribuite, altresì, ai comuni:

- a) il gettito dell'imposta sostitutiva sui canoni da locazione;
- b) il gettito della compartecipazione comunale all'IRPEF;

c) le risorse del Fondo perequativo per il finanziamento dei comuni.

3. Il sistema perequativo dei comuni, di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, è definito con apposito decreto legislativo da emanarsi entro il 28 febbraio 2011.

4. In attuazione dell'articolo 28, comma 2, lettera b), della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, la Decisione di finanza pubblica dovrà contenere, su base triennale, il limite massimo della pressione fiscale e il suo riparto tra i diversi livelli di governo.

Art. 2 – *(Imposta comunale sui servizi).*

1. A decorrere dall'anno 2012 è istituita l'imposta comunale sui servizi.

2. Presupposto dell'imposta è la residenza, il soggiorno o il domicilio nel territorio comunale.

3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1, per servizi si intende il complesso dei servizi di natura collettiva non strettamente tariffabili forniti dal comune in favore dei soggetti residenti, soggiornanti o domiciliati nel territorio comunale.

4. Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) le persone fisiche che risiedono o sono stabilmente domiciliate nel territorio del comune, con esclusione dei minori; si considerano stabilmente domiciliati i titolari di contratto ad uso abitativo con durata superiore ad un anno;

b) i proprietari di immobile adibito ad uso residenziale/abitativo nel caso in cui questo sia locato a soggetti che non vi sono domiciliati in modo stabile o sia tenuto a disposizione.

5. La base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, corretta con l'indice di cui all'allegato A, formulato sul numero di coloro che vi risiedono o soggiornano stabilmente, e per

l'indice della dotazione di servizi del comune di cui all'allegato B. Tale indice può essere differenziato a seconda della zona di residenza e della disponibilità di servizi. L'indice di dotazione dei servizi di ciascun comune è definito sulla base di parametri uniformi concordati in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

6. Per la determinazione dell'imposta si applica la formula di cui all'allegato B al presente decreto legislativo. L'aliquota di cui all'allegato B è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. L'aliquota può variare da un importo minimo a un importo massimo per metro quadrato/contribuente da definirsi con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. L'aliquota può essere diversificata ed agevolata in rapporto alle diverse tipologie di soggetti di cui al comma 4. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'imposta base.

7. Nei casi previsti al comma 4, punto b), il numero di individui da utilizzare per il calcolo dell'imposta è determinato forfaitariamente in funzione della superficie dell'immobile secondo criteri successivamente specificati.

8. Nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, al contribuente locatario è riconosciuta la possibilità di detrarre dal canone di locazione un ammontare pari al 40 per cento dell'imposta dovuta.

9. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per i soggetti di cui al comma 4. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal comma 4, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche mediante rateizzazione dell'importo secondo le modalità definite con apposita delibera comunale.

10. Il comune controlla i versamenti e le dichiarazioni presentate ai sensi del comma 9 e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'im-

posta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti.

11. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

12. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

13. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

14. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sot-

toscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

15. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate da apposita delibera comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

16. I soggetti di cui al comma 4 possono richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi.

17. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro cento. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro cento ad euro cinquecento. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le predette sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31

dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

ART. 3 (*Altri tributi propri e di scopo*) 1. I comuni a decorrere dall'anno 2012, possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale:

a) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, qualora presenti nel territorio comunale, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

c) un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

d) una maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;

e) una maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione.

2. Nell'ambito della deliberazione comunale o di deliberazione successiva adottata in seduta pubblica, deve essere indicata espressamente la durata e l'entità dell'imposta, nonché le modalità di pagamento e le eventuali esenzioni ed agevolazioni a carico di particolari categorie di contribuenti.

3. Ai fini dell'accertamento, della liquidazione, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 9 a 17 dell'articolo 2.

Art. 4 (*Imposta sostitutiva sui canoni da locazione*) 1. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo alla stipula di nuovi contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti si applica un'aliquota del 20 per cento. L'imposta si applica anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

2. Lo Stato devolve ad ogni comune, relativamente agli immobili ubicati nel territorio comunale, una quota pari al 100 per cento del gettito dell'imposta di cui al comma 1 e sono ad essi versati entro il mese di giugno di ciascun anno.

3. I soggetti che stipulano o rinnovano contratti di locazione ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e che provvedono alla registrazione del medesimo, sono esentati dal pagamento dell'ICI.

4. L'imposta di cui al comma 1 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni vigenti previste per le imposte sui redditi.

5. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 42 del 2009, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale delle locazioni di immobili è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme recuperate all'erario a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso. Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale.

Art. 5 (*Compartecipazione al gettito dell'IRPEF*) 1. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali dei comuni, viene istituita una compartecipazione al gettito dell'IRPEF a favore dei comuni. L'aliquota della compartecipazione al gettito dell'IRPEF è determinata al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali in un solo comune. Le modalità di attribuzione del gettito dell'IRPEF ai singoli comuni sono stabilite in conformità al principio di territorialità di cui all'articolo 119 della Costituzione.

2. Nei comuni dove il gettito dei tributi di cui agli articoli 2 e 4 è insufficiente al finanziamento dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali concorrono le quote del Fondo perequativo di cui al precedente articolo 1, comma 3.

Art. 6 (*Disposizioni finali*) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) l'addizionale comunale sull'IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è soppressa;

b) le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, non si applicano agli immobili ad uso residenziale ».

Allegato A

Indice formulato sulla base della dimensione della composizione del nucleo familiare:

$$Gg(N, M) = 1 + (NI)^{2/3} + M^{1/3}$$

$g(N)$ – indice formulato sulla base della dimensione e della composizione del nucleo familiare

(N) – numero dei maggiorenni adulti conviventi

M – numero di minori conviventi

Allegato B

Formula per il calcolo dell'imposta comunale sui servizi

$$T = t(EA)/g(N, M)$$

T = imposta dovuta da ciascun residente maggiorenne

T = aliquota espressa in termini di euro

E = dimensione dell'immobile in metri quadri

A = coefficiente determinato dal comune dipendente dalla zona di residenza e dalla disponibilità dei servizi

N = numero dei maggiorenni conviventi

M = numero di minori conviventi

- 24.** Vitali, Soro, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, comma 1, sostituire le parole « è devoluto ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito » con le seguenti « sono attribuite ai comuni, relativamente

agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, quote del gettito ».

- 25.** Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le lettere b), d), e) ed f);

b) sopprimere il comma 1-bis;

c) ai commi 2 e 6-bis, ovunque ricorrano, sopprimere le parole « ed 1-bis »;

d) sopprimere il comma 4.

- 62.** Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 1, lettera g) sostituire le parole « cedolare secca » con le seguenti « imposta sostitutiva ».

Conseguentemente, le parole « cedolare secca » sono sostituite dalle seguenti « imposta sostitutiva » ovunque « ricorrano ».

- 26.** Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 1-bis sostituire le parole « la devoluzione » con le seguenti « l'attribuzione ».

- 27.** Enzo Bianco, Vitali, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso « articolo 1 », sostituire il comma 3, con il seguente: 3. In base al principio di delega recato dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge n. 42

del 2009, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto. La quota di gettito del tributo di cui al presente comma, devoluta ai comuni a decorrere dall'anno 2011, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito IVA ripartito per ogni comune, la assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito IVA per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune ».

Conseguentemente,

al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « all'IRPEF »;

all'articolo 8, sopprimere il comma 6-bis.

2. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 3, il primo periodo è sostituito con il seguente: « Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, del valore di 2 punti percentuali aggiuntivi rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

28. Boccia, Vitali, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Il gettito di cui al presente comma affluisce al Fondo sperimentale di riequilibrio nella misura dello 0,5 per cento ed è devoluto, per la parte rima-

nente, al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa ».

13. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti ».

14. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, sostituire le parole « 31 ottobre » con le seguenti « 30 settembre ».

29. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, sostituire le parole « trentesimo giorno » con le seguenti « sessantesimo giorno ».

30. Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 6, sostituire le parole « per gli anni 2011 e 2012 » con le seguenti « per gli anni 2011, 2012 e 2013 e comunque per tutta la durata del Fondo di riequilibrio ».

31. Soro, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma

6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: « In ogni caso, per tutta la durata del Fondo sperimentale di riequilibrio, la differenza tra le nuove risorse attribuite ai sensi del presente provvedimento e i trasferimenti erariali fiscalizzati per singolo comune non può essere superiore del 3 per cento ».

- 33.** D'Ubaldo, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero, in modo tale da garantire progressivamente il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 ».

- 32.** Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 7, lettera b), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

- 34.** D'Ubaldo, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, comma 7, alla lettera c), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: « 5) a qualsiasi altra banca dati, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali ».

- 59.** Vitali.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma

7, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti: « d-bis) i singoli comuni hanno accesso, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali a qualsiasi altra banca dati, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali anche se non presente in anagrafe tributaria. Tra queste dovranno certamente essere disponibili le banche dati delle Camere di commercio industria artigianato agricoltura, le banche dati del Pubblico registro automobilistico, le banche dati del Registro nautico, le banche dati degli occupati/pensionati, senza nessun tipo di onere per i comuni;

d-ter) tutte le suddette banche dati devono essere rese disponibili, sempre senza oneri per i comuni, con accesso puntuale, con scarico massivo e se ritenuto opportuno in cooperazione applicativa;

d-quater) l'Agenzia delle Entrate è obbligata ed esaminare tutte le segnalazioni inviate dai comuni nonché a tracciare il procedere dell'accertamento e della relativa riscossione ».

- 60.** Vitali.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso all'articolo 1, dopo il comma 7-ter aggiungere il seguente: « 7-quater. Ai comuni è data facoltà di introdurre forme di definizione anche anticipata e temporalmente definita sia dei contenzioni pendenti che di quelli potenziali con il fisco e le eventuali altre autorità interessate, con modalità che garantiscano un ampio recupero dell'imposta evasa con una addizionale da destinare direttamente all'ente locale con obbligo di reinvestimento nell'attività di contrasto all'evasione fiscale, prevedendo altresì l'attuazione del principio di premialità anche a favore di quei contribuenti che, sottoponendosi volontariamente alle opportune modalità operative e di controllo, consen-

tano la definizione del contenzioso pregresso ed accettino forme di virtuosa collaborazione per gli accertamenti fiscali futuri».

66. Corsaro.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2 sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11.

15. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente: «16-bis (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*)

I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche, proprietari o titolari di diritto reale di godimento, per contratti di locazione comunque stipulati ovvero stipulati e rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero per contratti di breve durata o inferiori all'anno solare, e per unità immobiliari anche ammobiliate e relative pertinenze, sono soggetti, in via opzionale da parte del contribuente, ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento. In caso di più titolari del diritto di proprietà, l'imposta è calcolata sui redditi in proporzione alla quota di proprietà. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito

dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 15 per cento, calcolata sul canone pattuito ridotto del 15 per cento.

I redditi derivante dai canoni di locazione di cui al primo comma assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a determinare il reddito complessivo esclusivamente ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché per la individuazione dei requisiti reddituali al cui possesso è condizionata la fruizione di benefici, agevolazioni e sussidi, anche di carattere non tributario.

L'imposta sostitutiva è versata, a titolo definitivo, entro il termine stabilito per il versamento in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è dovuto nella misura del 95 per cento. Per l'anno di imposta 2011, la misura dell'acconto è pari al 100 per cento. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2010, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonché ogni altra disposizione utile ai fini della sua attuazione»;

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «16 (*Detrazione per canone di locazione*) 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2012 non si tiene conto della detrazione introdotta dal comma 1, lettera *b*). A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della detrazione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la detraibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la deduzione è fruibile, rispettivamente nel limite di 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euro annui. Si applicano comunque le detrazioni vigenti per l'anno di imposta 2010 ove più favorevoli.

3. È istituito il Fondo per la detraibilità dei canoni di locazione, alimentato per quota dalle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 4 e dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, in relazione all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatto salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto

del ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare della detrazione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 3, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla detrazione, e tenendo conto dei nuclei familiari più numerosi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della deduzione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

4. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è apportata la seguente modificazione:

all'articolo 8, dopo il comma 5, inserire il seguente: « 5-*bis*. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.

3. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 1, sostituire le parole « In alternativa facoltativa » con le seguenti: « Per i nuovi contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, in alternativa ».

- 35.** Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « La cedolare secca si applica sulla somma dei canoni relativi ai contratti di locazione ammessi al regime opzionale. I canoni relativi ai contratti di cui articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, vanno conteggiati separatamente. L'aliquota è 21 per cento per i redditi da locazione fino a 30.000 euro e 25 per cento per i redditi da locazione oltre tale soglia », nonché sostituire « al 19 per cento » con « al 19 per cento per i redditi da locazione fino a 30.000 e 23 per cento per i redditi oltre tale soglia ».

- 16.** Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso « articolo 2 », al comma 2 sostituire le parole « di un'aliquota del 21 per cento » con le seguenti: « di un'aliquota del 20 per cento »; e le parole « al 19 per cento » con le seguenti: « al 15 per cento ».

- 4.** Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, sostituire le parole « un'aliquota del 21 per cento » con le seguenti « un'aliquota del 20 per cento »;

b) all'ultimo periodo, sostituire le parole « 19 per cento » con le seguenti: « 15 per cento »;

c) dopo il comma 8, inserire il seguente: « 8-bis. « Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 16 è sostituito dal seguente: »16 (Detrazione per canone di locazione) – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare ».

- 22.** Boccia

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, sostituire le parole « un'aliquota del 21 per cento » con le seguenti « un'aliquota del 23 per cento »;

b) all'ultimo periodo, sostituire le parole « 19 per cento » con le seguenti: « 18 per cento »;

c) dopo il comma 8, inserire il seguente:

« 8-bis. “Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“16 (Detrazione per canone di locazione) – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all’ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all’anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto ammontare” ».

23. Boccia

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 3, dopo le parole «la registrazione del contratto di locazione» sono inserite le seguenti: «da cui risulti l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva sugli affitti».

36. Nannicini, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D’Ubaldo, Misiani, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma

5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « , secondo periodo, ».

17. Belisario

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. La cedolare secca di cui al comma 2 sostituisce anche l’imposta di registro sul contratto di locazione per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE ».

37. Boccia, Vitali, Enzo Bianco, Causi, D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, comma 6, primo periodo, le parole «o da enti non commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per i canoni sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi».

38. Stradiotto, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. In caso di opzione per il regime di cui al presente articolo, alla base imponibile continua ad applicarsi la deduzione di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ».

39. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 8, premettere le seguenti parole: « In caso di registrazione di ufficio, ».

18. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il comma 10, inserire il seguente: « 10-bis. Una quota dell'incremento del gettito riscosso a decorrere dall'anno 2011 per effetto dell'aumento del numero dei contratti di locazione registrati, non superiore a 400 milioni di euro annui, è iscritta nell'anno successivo nel Fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per essere destinata alle finalità del Fondo medesimo tenendo conto del numero dei figli a carico dei conduttori ».

40. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il comma 10, inserire il seguente: « 10-bis. L'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: »Art. 16 – Detrazioni per oneri di locazione – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 500, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;

b) euro 250, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000.

2. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9

dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 1.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;

b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000 ».

3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

4. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare ».

41. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso « articolo 2 », sostituire il comma 11 con i seguenti:

« 11. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "16 (Detrazione per canone di locazione).

1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare”.

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2012 non si tiene conto della detrazione introdotta dal comma 11. A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della detrazione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la detraibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la deduzione è fruibile, rispettivamente nel limite di 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euro annui. Si applicano comunque le detrazioni vigenti per l'anno di imposta 2010 ove più favorevoli.

13. È istituito il Fondo per la detraibilità dei canoni di locazione, alimentato per quota dalle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 4 e dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, in relazione all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatta salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare della detrazione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 3, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla detrazione e tenendo conto dei nuclei familiari più numerosi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della deduzione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

14. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è apportata la seguente modificazione: all'articolo 8, dopo il comma 5, inserire il seguente: “5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398” ».

5. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2 aggiungere, in fine, il seguente comma: «11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, qualora il locatore sia una persona fisica che effettua la locazione non in regime di impresa o di lavoro autonomo».

11. Compagna.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, sopprimere l'articolo 2-bis.

19. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, sostituire l'articolo 2-bis con i seguenti: «Art. 2-bis. (Imposta di soggiorno). 1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali, al decoro, alle attività di promozione turistica, nonché alla manutenzione e alla sicurezza dei beni storici, museali, architettonici e paesaggistici interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio.

2. Il contributo di soggiorno è stabilito a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale ed è applicato secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno nelle strutture ricettive ed è commisurato in proporzione alla loro classificazione. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie.

3. Il contributo di soggiorno è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di

cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione, favorendo la presentazione di dichiarazioni con modalità telematiche semplificate.

5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; relativamente alle sanzioni quelli dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

Art. 2-bis.1. (Contributo sulle valorizzazioni immobiliari). 1. I comuni possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente.

Art. 2-bis.2. (Addizionale sui diritti di imbarco) 1. I comuni possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale, un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, qualora presenti nel territorio comunale, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

Art. 2-bis.3. (Incentivi alle Unioni di comuni) 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 7-bis.1 a 7-bis.2 si applicano ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale soglia può essere raggiunta anche attraverso l'Unione di comuni. Il parametro demografico di cui al presente comma è ridotto a 3.000 abitanti per i comuni montani ».

42. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso « articolo 2-bis », comma 1, sostituire le parole « da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno » con le seguenti: « da applicare nella percentuale di 0,5 per cento del costo giornaliero dell'alloggio o della camera per ogni notte di soggiorno ».

9. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, all'articolo 2-bis (Imposta di soggiorno), dopo il primo comma, inserire il seguente: « 1-bis. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno sostituisce gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale ».

1. Corsaro.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, sostituire l'articolo 2-ter con i

seguenti: « Articolo 2-ter (Soppressione dell'addizionale comunale sull'IRPEF) 1. L'addizionale comunale sull'IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è soppressa.

Art. 2-quater. (Imposta comunale sui servizi) 1. A decorrere dall'anno 2011 è istituita l'imposta comunale sui servizi.

2. Presupposto dell'imposta è la residenza, il soggiorno o il domicilio nel territorio comunale.

3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1, per servizi si intende il complesso dei servizi di natura collettiva non strettamente tariffabili forniti dal comune in favore dei soggetti residenti, soggiornanti o domiciliati nel territorio comunale.

4. Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) le persone fisiche che risiedono o sono stabilmente domiciliate nel territorio del comune, con esclusione dei minori; si considerano stabilmente domiciliati i titolari di contratto ad uso abitativo con durata superiore ad un anno;

b) i proprietari di immobile adibito ad uso residenziale/abitativo nel caso in cui questo sia locato a soggetti che non vi sono domiciliati in modo stabile o sia tenuto a disposizione.

5. La base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, corretta con l'indice di cui all'allegato A, formulato sul numero di coloro che vi risiedono o soggiornano stabilmente, e per l'indice della dotazione di servizi del comune di cui all'allegato B. Tale indice può essere differenziato a seconda della zona di residenza e della disponibilità di servizi. L'indice di dotazione dei servizi di ciascun comune è definito sulla base di parametri uniformi concordati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

6. Per la determinazione dell'imposta si applica la formula di cui all'allegato B al presente decreto legislativo. L'aliquota di cui all'allegato B è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con

effetto per l'anno successivo. L'aliquota può variare da un importo minimo a un importo massimo per metro quadrato/contribuente da definirsi con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. L'aliquota può essere diversificata ed agevolata in rapporto alle diverse tipologie di soggetti di cui al comma 4. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'imposta base.

7. Nei casi previsti al comma 4, punto b), il numero di individui da utilizzare per il calcolo dell'imposta è determinato forfaitariamente in funzione della superficie dell'immobile secondo criteri successivamente specificati.

8. Nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, al contribuente locatario è riconosciuta la possibilità di detrarre dal canone di locazione un ammontare pari al 40 per cento dell'imposta dovuta.

9. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per i soggetti di cui al comma 4. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal comma 4, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche mediante rateizzazione dell'importo secondo le modalità definite con apposita delibera comunale.

10. Il comune controlla i versamenti e le dichiarazioni presentate ai sensi del comma 9 e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti.

11. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante

raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

12. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

13. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

14. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

15. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate da apposita delibera comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

16. I soggetti di cui al comma 4 possono richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi.

17. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro cento. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro cento ad euro cinquecento. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le predette sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

43. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, sostituire l'articolo 2-quater con il seguente: « Art. 2-quater (Contributo di scopo comunale per le opere pubbliche). 1. A decorrere dal 2011 è data facoltà ai comuni di istituire contributi di scopo diretti alla contribuzione della spesa dell'opera pubblica dalla quale possa risul-

tare un futuro ed eventuale incremento di valore dei beni rustici ed urbani, escluse le aree fabbricabili, quale conseguenza dell'opera pubblica medesima. Il contributo è dovuto dai proprietari o dai titolari di diritti reali sui beni immobili stessi.

2. La deliberazione che istituisce il contributo di scopo deve determinare esattamente la zona in cui sono comprese le proprietà da sottoporre al contributo suscettibili di incrementare di valore, l'ammontare della spesa prevista dal progetto esecutivo, l'aliquota del contributo, gli eventuali abbattimenti, le ditte intestatarie e gli identificativi catastali delle unità immobiliari; essa è notificata individualmente ai proprietari interessati, assieme alla somma dovuta da ciascun intestatario, e ne viene dato avviso pubblico con tutti i mezzi idonei, in particolare mediante pubblicazione sul sito internet del comune e mediante pubblicità sui quotidiani e sui canali televisivi locali.

3. Il contributo di scopo è commisurato all'ammontare della spesa dell'opera pubblica prevista dal progetto esecutivo ed è ripartito, in proporzione al valore imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria, sui proprietari dei beni colpiti dal contributo di scopo, ai sensi del comma 2. Il gettito complessivo del contributo di scopo non può essere superiore al trenta per cento dell'ammontare di spesa suddetta, né può determinare una somma, da ripartire, che ecceda il quattro per cento della somma complessiva dei valori imponibili, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria, calcolata sulle proprietà individuate nella deliberazione di cui al comma 2 precedente. Il comune può deliberare degli abbattimenti percentuali sull'ammontare dovuto dai proprietari, in relazione alla natura del bene, alle condizioni socioeconomiche familiari, nonché alla ragionevole riduzione dell'influenza esercitata dall'opera pubblica sulla valorizzazione dei beni, misurata in pro-

porzione inversa alla distanza radiale tra l'ubicazione del bene e l'ubicazione dell'opera pubblica.

4. Il contributo si applica ai beni immobili esenti dall'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dall'imposta municipale propria, e dall'imposta di cui all'articolo 4, in misura non superiore al 50 per cento.

5. Contro la deliberazione di cui al comma 2, i proprietari possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nello stesso termine, decorrente però dall'ultimo giorno del deposito, ciascun contribuente del comune può effettuare ricorso al tribunale amministrativo regionale per indebite esclusioni di beni.

6. Il contenzioso riguardante l'applicazione del contributo è di competenza delle commissioni tributarie.

7. Il contributo di scopo è dovuto dai soggetti proprietari dei beni:

a) alla conclusione dell'opera, qualora i tempi di realizzazione sono previsti, all'atto della deliberazione del contributo, in misura inferiore o uguale a due anni;

b) a conclusione dei due anni successivi all'atto della deliberazione del contributo, qualora i tempi di realizzazione anzidetti siano superiori ai due anni.

8. Il contributo di scopo deve essere rateizzato, anche su base mensile, in relazione all'ammontare degli importi medi per unità immobiliare ed in relazione alla lunghezza dei tempi di esecuzione dell'opera pubblica. Il profilo della rateizzazione deve essere specificato nella notifica di cui al comma 2. In caso di trasferimento a titolo oneroso della proprietà dell'immobile su cui grava il contributo di scopo, le somme per questo dovute debbono essere definitivamente liquidate dal soggetto venditore cui è stato notificato il contributo. In caso di omesso versamento, il nuovo proprietario è tenuto a corrispondere l'ammontare dovuto del contributo di scopo, fatta salva la rivalsa che può esercitare in sede giurisdizionale.

9. L'applicazione del contributo sopra gli stessi beni e per la stessa opera pubblica non è consentita che una sola volta. Le opere pubbliche per le quali può essere istituito il contributo di scopo e che possono apportare un maggior valore agli immobili della zona circostante sono le seguenti:

a) opere per il trasporto pubblico urbano;

b) opere viarie con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;

c) opere di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi, ivi comprese opere di restauro e conservazione dei beni culturali;

d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.

10. Il contributo di scopo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è indeducibile dall'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dall'imposta municipale propria.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono regolate le modalità applicative e possono essere incluse altre tipologie di opere all'elenco del comma 9 precedente.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale soglia può essere raggiunta anche attraverso l'Unione di comuni. Il parametro demografico di cui al presente comma è ridotto a 3.000 abitanti per i comuni montani ».

51. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto, Soro.

*Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 3, dopo il*

comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. La gestione, l'accertamento e la riscossione delle imposte di cui al comma 1 è svolta dai comuni ».

61. Vitali

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: « Sono esenti dall'imposta municipale propria gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi. »;

44. Boccia, Vitali, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La loggia, capoverso « articolo 4 », sostituire il comma 4 con il seguente: « L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile così come determinato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili ».

6. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: « La predetta aliquota può essere modificata con legge di stabilità previo accordo con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ».

45. Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La loggia, capoverso « articolo 4 », al comma 5 dopo le parole :« nel rispetto dei

saldi di finanza pubblica » aggiungere le seguenti: « e comunque in misura non superiore al 7 per mille ».

7. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I comuni possono altresì deliberare l'applicazione di una componente aggiuntiva in cifra fissa dell'imposta, a titolo di contributo agli oneri sostenuti dal comune per servizi, di importo compreso tra un minimo di 20 euro e un massimo di 150 euro, eventualmente modulabile per scaglioni di valore catastale dell'immobile. Alla componente aggiuntiva in cifra fissa di cui al periodo precedente, non si applica l'esclusione prevista dal comma 3, nonché le esenzioni previste dall'articolo 5, comma 8, secondo periodo ».

63. Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, sostituire il comma 7 con il seguente: « 7. L'imposta di cui al comma 5 è ridotta alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni ovvero posseduti da enti non commerciali. I predetti immobili continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. ».

***8.** Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, sostituire il comma 7 con il seguente: « 7. L'imposta di cui al comma 5 è ridotta alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni ovvero posseduti da enti non commerciali. I predetti immobili con-

tinuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi ».

***46.** Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente: « 4. L'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune. È fatta, comunque, salva la facoltà di effettuare il versamento con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta può essere, inoltre, liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ».

47. Nannicini, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, al comma 4, sostituire la parola « comuni » con « contribuenti ».

48. D'Ubaldo, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, comma 8, sostituire le parole: « dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i), » con le seguenti: « dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), ed i), »;

49. Stradiotto, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: « 9-bis. Al fine di incentivare il processo di rideterminazione degli estimi e dei valori catastali su basi puntuali e per microzone, l'Agenzia del territorio promuove entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore del presente provvedimento un apposito programma nazionale. I comuni aderiscono a questo programma tramite apposite convenzioni. Per i comuni che non abbiano aderito entro centottanta giorni dalla data in vigore del presente provvedimento, a decorrere dal 2011 e nelle more della revisione generale degli estimi e dei valori catastali, il coefficiente di rivalutazione da applicare ai valori imponibili dei fabbricati ai fini delle imposte dirette e dell'imposta comunale sugli immobili è rideterminato sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrato dal 2005 ed è successivamente aggiornato a cadenza biennale, anche in misura differenziata per ciascuna area geografica e tipologia di fabbricato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle variazioni medie ponderate dei valori elaborati dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio.

50. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini Stradiotto, Soro.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 7-ter, al comma 1, dopo le parole « assunti con il patto di stabilità e crescita » aggiungere le seguenti: « ferma restando la necessità di garantire in ogni caso il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali esercitate dai singoli enti. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri, anche alla luce degli eventuali interventi di riassetto complessivo del sistema tributario che potranno essere adottati, che l'attuazione del presente decreto rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ovvero non assicuri un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni loro attribuite, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative, anche attraverso l'adozione, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, di un apposito decreto legislativo correttivo e integrativo. In via

transitoria, entro il 30 novembre di ciascun anno compreso nel triennio 2011-2013. il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica una relazione sullo stato di attuazione della riforma della fiscalità municipale. Nella medesima relazione il Ministro dell'economia riferisce sulle iniziative intraprese e i risultati conseguiti relativi all'emersione della base imponibile conseguente al concorso comunale all'attività di accertamento tributario e recupero fiscale ».

52. Soro, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 7-ter, dopo il comma 3, inserire il seguente: « 3-bis. Ove compatibile con il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'evoluzione dinamica dei gettiti dei tributi di cui all'articolo 1, comma 1, e della partecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, è prioritariamente destinata a realizzare la clausola di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 ».

53. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente: « Articolo 7-quater (Canone municipale facoltativo): Al fine di garantire la manutenzione e la gestione degli spazi e dei fabbricati pubblici, nonché di strade, parcheggi, « spazi verdi pubblici » ed edifici comunali è istituito il canone municipale facoltativo dei servizi comuni. Il canone municipale facoltativo si applica alle unità immobiliari, possedute a qualsiasi titolo, di cui alle categorie A, B, C, e D, ad esclusione delle pertinenze di cui alle categorie C6 e C7. Il canone municipale

facoltativo, per ciascuna unità immobiliare, non potrà superare l'importo di euro 150 per anno d'imposta. Il canone municipale facoltativo è disciplinato da un apposito regolamento comunale. Ogni singola amministrazione può avvalersi delle entrate derivanti dal canone di cui al presente articolo. Le entrate totali derivanti dall'eventuale approvazione del canone municipale facoltativo non potranno essere superiori alle spese sostenute dall'amministrazione per la manutenzione e la gestione degli spazi e fabbricati pubblici ».

64. Stradiotto

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, dopo il comma 2, inserire il seguente: « 2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale esclusione non si applica alla costruzione delle banche dati informative di cui agli articoli 4 e 5 del presente provvedimento ».

54. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, dopo il comma 4, inserire il seguente: « 4-bis. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento ».

65. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, sostituire il comma 5 con il seguente: »5. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, che

tenga conto della determinazione dei fabbisogni *standard* e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali, sono distinte le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009. Con il medesimo decreto è istituito e disciplinato il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 8-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

« Art. 8-bis. (*Disciplina del Fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009*).

1. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni *standard* collegati alle spese per le funzioni fondamentali dei comuni, i tributi propri e le compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni sono attribuite ai soli fini della determinazione dei trasferimenti perequativi da erogare ai comuni stessi al finanziamento rispettivamente delle funzioni fondamentali e delle funzioni diverse da quelle fondamentali. Ai fini dell'effettivo finanziamento delle funzioni comunali i gettiti dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono comunque non vincolati nella destinazione.

2. Nel bilancio dello Stato è istituito il Fondo perequativo a favore dei comuni alimentato dalla fiscalità generale. Il Fondo è articolato in due componenti. La prima riguarda le funzioni fondamentali, la seconda le funzioni diverse da quelle fondamentali.

3. Per il finanziamento delle funzioni fondamentali le assegnazioni al Fondo perequativo a favore dei comuni sono determinate in modo tale da garantire un ammontare complessivo pari alla somma per tutti i territori regionali delle differenze tra i fabbisogni *standard* dei comuni e la capacità fiscale standardizzata riferita ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni assegnate al finanziamento delle funzioni fondamen-

tali. La capacità fiscale standardizzata è determinata in corrispondenza dei livelli minimi di aliquota dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni che consentano ai comuni di almeno un territorio regionale di finanziare integralmente i rispettivi fabbisogni *standard*.

4. Per il finanziamento delle funzioni diverse da quelle non fondamentali le assegnazioni al Fondo perequativo a favore dei comuni sono determinate in modo tale da garantire un ammontare pari alla somma per tutti i territori regionali di una quota delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale entrambe calcolate sui tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni assegnate al finanziamento di tali funzioni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata in corrispondenza dei livelli minimi di aliquota dei tributi destinati al finanziamento delle suddette funzioni che garantiscano ai comuni di almeno un territorio regionale un ammontare pari alla spesa storica pro capite per queste funzioni nella calcolata su tutti i comuni. La capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota come sopra determinati e le basi imponibili di ciascun territorio regionale destinati al finanziamento delle suddette funzioni.

5. Nel bilancio di ciascuna Regione è istituito un Fondo perequativo dei comuni compresi nel territorio regionale. Le attribuzioni per abitante dal Fondo perequativo a favore dei comuni istituito nel bilancio dello Stato ai Fondi perequativi dei comuni compresi nel territorio regionale delle singole Regioni sono pari:

a) per la componente relativa alle funzioni fondamentali dei comuni alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra i fabbisogni finanziari determinati in termini *standard* relativi a tali materie e la capacità fiscale standardizzata dei rispettivi comuni destinata alla copertura di tali fabbisogni. La capacità

fiscale standardizzata di riferimento riferita al finanziamento dei fabbisogni relativi alle funzioni fondamentali dei comuni è determinata secondo le modalità di cui al comma 3;

b) per la componente relativa alle funzioni dei comuni diverse da quelle fondamentali alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale territorio regionale entrambe calcolate sui tributi destinati alla copertura delle funzioni dei comuni diverse da quelle fondamentali. La capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata dei comuni di ciascun territorio regionale sono determinate secondo le modalità di cui al comma 4.

6. Le attribuzioni dal Fondo perequativo a favore dei comuni ai Fondi perequativi dei comuni compresi nel territorio regionale non hanno vincolo di destinazione.

7. Ciascuna Regione provvede a ripartire le risorse complessive del proprio Fondo perequativo dei comuni compresi nel territorio regionale tra i singoli comuni secondo le seguenti modalità:

a) sulle funzioni fondamentali il riparto operato da ciascuna Regione deve essere tale da rendere possibile in ciascun comune il pieno finanziamento dei fabbisogni *standard* tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni sui tributi erariali assegnati ai comuni per il finanziamento di tali funzioni. È fatta salva la possibilità per lo Stato di impugnare di fronte alla Corte Costituzionale leggi regionali di riparto delle risorse che non consentano il raggiungimento di questi obiettivi. In alternativa, lo Stato può ricorrere ai poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione;

b) sulle funzioni diverse da quelle fondamentali i criteri di riparto adottati da ciascuna Regione sono determinati mediante accordi raggiunti in sede di Consiglio delle autonomie tenendo conto dei

tributi propri e delle compartecipazioni assegnate ai comuni per il finanziamento di tali funzioni».

56. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

*Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Il finanziamento del Fondo è garantito dallo Stato, a valere sui gettiti dei tributi erariali le cui quote sono attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del presente provvedimento. Il decreto deve contenere l'indicazione degli stanziamenti per comparto tenendo conto dei fabbisogni *standard* per quanto riguarda le funzioni fondamentali e delle capacità fiscali per le altre funzioni. Anche con riferimento all'aggiornamento dei fabbisogni *standard* in sede di accordo in Conferenza stato città ed autonomie locali viene aggiornata l'entità del Fondo e le fonti di finanziamento.*

55. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, sostituire il comma 6 con i seguenti: »6. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali. Con il medesimo decreto si provvede all'abolizione dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani attualmente vigenti ed alla loro contestuale sostituzione con un'imposta collegata agli interventi di miglioramento della gestione dei servizi comunali non suscettibili di tariffazione diretta e di manutenzione e protezione dell'ambiente urbano, ivi compreso il servizio di gestione dei rifiuti. La nuova imposta è improntata ai seguenti presupposti e criteri applicativi:

a) i presupposti dell'imposta sono la residenza, il domicilio o il soggiorno di

lunga durata nel territorio comunale, ovvero la stabile organizzazione di un'attività economica nel territorio medesimo;

b) i soggetti passivi sono: le persone fisiche residenti o stabilmente domiciliate nel territorio comunale; i possessori di diritti reali sui fabbricati, se questi sono locati a soggetti non residenti e che non vi siano domiciliati in modo stabile o sono tenuti a disposizione; coloro che esercitano, in qualsiasi forma giuridica, attività di impresa, commercio, arte o professione, gli enti pubblici o privati anche non commerciali, che siano stabilmente organizzati nel territorio comunale attraverso il domicilio fiscale, la sede sociale, o almeno una unità locale. L'obbligo di assolvimento dell'imposta è solidale tra tutti gli occupanti dell'immobile maggioresi;

c) nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, il possessore di diritti reali sull'immobile medesimo concorre al pagamento dell'imposta per un ammontare non inferiore al 20 per cento dell'imposta dovuta, da determinarsi con il decreto attuativo di cui al presente comma. A tal fine, il soggetto passivo locatario detrae tale ammontare dal canone di locazione.

d) la base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, o a disposizione del possessore per uso proprio, anche se locati con contratti di breve durata, ovvero dalla superficie dei locali occupati per l'esercizio dell'attività;

e) la determinazione dell'ammontare dell'imposta dovuta è stabilita con il decreto di cui al presente comma, avuto riguardo anche alla rendita catastale degli immobili, nonché, con riferimento ai soggetti passivi persone fisiche, alla composizione del nucleo familiare abitativo e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

f) il decreto può inoltre stabilire condizioni di esclusione e dispositivi di gra-

duazione del prelievo finalizzati a prevenire aggravii fiscali ingiustificati a carico dell'esercizio di attività economiche.

6-bis. Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata gestione dei servizi di igiene urbana, nonché di valorizzare le esperienze più avanzate di raccolta differenziata e controllata dei rifiuti urbani, con apposito decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2011, sono stabiliti criteri certi ed obbligatori per il finanziamento dei soggetti incaricati dei servizi in questione e sono individuate le condizioni in presenza delle quali i comuni, possono adottare schemi di natura tariffaria ai fini della partecipazione degli utenti al costo dei servizi di igiene urbana, assicurando in tal caso una congrua e corrispondente riduzione del carico dell'imposta di cui al presente comma. Nel caso in cui il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma non risulti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2011, per l'anno 2011 restano in vigore i regimi di prelievo sul servizio di gestione dei rifiuti già in vigore presso ciascun comune nel 2010.

6-ter. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono altresì riviste in conformità con la normativa europea. Le eventuali riduzioni delle risorse fiscali disponibili per i comuni, derivanti dal provvedimento di cui al presente comma, devono essere contestualmente compensate ».

57. Boccia, Vitali, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, sopprimere i commi 6-bis e 6-ter.

58. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente: Articolo 8-bis (Clausola di invarianza del prelievo fiscale a carico del contribuente) Dall'attuazione del presente decreto non può derivare alcuna alterazione del prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.

20. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso dopo l'articolo 8,

aggiungere il seguente: Articolo 8-bis (Vincolo di mancato incremento del prelievo fiscale) L'attuazione del presente decreto non può determinare alcun incremento del prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.

21. Belisario.

Inserire la seguente osservazione

«valuti il Governo l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 2 in materia di cedolare secca anche ai casi di contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, qualora il locatore sia una persona fisica che effettua la locazione non in regime di impresa o di lavoro autonomo».

12. Compagna.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)**RIFORMULAZIONI PROPOSTE DAL RELATORE LA LOGGIA ALLE MODIFICHE PRESENTATE AL PROPRIO PARERE**

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, comma 1, sostituire le parole « è devoluto ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito » con le seguenti « sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito ».

- 25.** Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto. *(Nuova formulazione).*

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Il gettito di cui al presente comma affluisce al Fondo sperimentale di riequilibrio nella misura di un quarto ed è devoluto, per la parte rimanente, al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa ».

- 13.** Belisario *(Nuova formulazione).*

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, sostituire le parole « 31 ottobre » con le seguenti « 15 ottobre ».

- 29.** Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto. *(Nuova formulazione).*

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma

5, sostituire le parole « trentesimo giorno » con le seguenti « quarantacinquesimo giorno ».

- 30.** Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto. *(Nuova formulazione).*

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) i comuni hanno altresì accesso, con le modalità di cui alla precedente lettera c) a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali ».

- 59.** Vitali *(Nuova formulazione).*

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, all'articolo 2-bis (Imposta di soggiorno), dopo il primo comma, inserire il seguente: « 1-bis. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. »

- 1.** Corsaro *(Nuova formulazione).*

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente: « 4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento

dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.

47. Nannicini, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Soro, Stradiotto (*Nuova formulazione*).

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, all'articolo 7-ter, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole « In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non può derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.

20 e 21. Belisario (*Nuova formulazione*).

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)**PROPOSTE INTEGRATIVE DEL RELATORE LA LOGGIA
ALLA PROPRIA PROPOSTA DI PARERE***Aggiungere nella premessa:*

considerata l'esigenza di definire nel medio termine uno stabile sistema delle entrate degli enti locali, in grado di assicurare coerenti forme di autonomia impositiva e un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni a loro attribuite, in un quadro coordinato con la finanza regionale e con le linee di una organica riforma del sistema tributario nazionale che ripartisca ordinatamente le fonti e le basi imponibili tra Stato regioni ed enti locali;

considerata la necessità anche a breve termine di coordinare le norme del presente decreto con le disposizioni dello schema di decreto in via di approvazione sulla finanza regionale, valutando la effettiva dinamica delle basi imponibili, la loro distribuzione ed evoluzione sul territorio nazionale nonché gli interventi di riassetto complessivo del sistema tributario nazionale;

considerato che la attuazione delle disposizioni del presente decreto deve accompagnarsi al rafforzamento delle procedure per il monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed a tecniche obiettive di valutazione della qualità della spesa dell'insieme delle pubbliche amministrazioni;

considerato che il Governo ha istituito una commissione di studio per una riforma organica del sistema tributario per una riforma mirata ad una equa distribuzione del carico fiscale tra le diverse tipologie di tributi e basi imponibili e tra i diversi soggetti fiscali.

Alla condizione:

All'articolo 1, anteporre il seguente: « Articolo 01.

1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi dalle Regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si coordinano con le disposizioni del presente decreto. »

Sostituire l'articolo 2-bis con il seguente: « Articolo 2-bis. (Imposta di soggiorno). 1. I Comuni capoluogo di provincia, le unioni dei Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità

con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. »

All'articolo 2-quater (Imposta di scopo), sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da tale da prevedere:

a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 149 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzia l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

Inserire le seguenti osservazioni:

g) individui il Governo gli strumenti più idonei affinché nel procedimento di adozione del regolamento relativo alla disciplina generale di attuazione dell'impo-

sta di soggiorno siano coinvolte le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;

h) individui il Governo gli strumenti più idonei affinché nel procedimento di adozione del regolamento relativo alla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno siano coinvolte le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;

i) valuti il Governo l'opportunità di procedere al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali, incluso quello avente ad oggetto la gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, alla composizione del nucleo familiare abitativo e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, eventualmente prevedendo, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; valuti il Governo inoltre l'opportunità di rivedere le esenzioni ed agevolazioni vigenti in conformità con la normativa europea;

j) valuti il Governo l'opportunità di provvedere al riordino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente; valuti inoltre il Governo l'opportunità, al fine di garantire la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema tributario è informato, di consentire ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di stabilire, entro un limite massimo di aliquota fissato dalla norma statale, aliquote dell'addizionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di

reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

k) individui il Governo gli strumenti più idonei al fine di distinguere le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009, indicando gli stanziamenti per comparto, tenendo conto della determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali e garantendo che, anche con riferimento all'aggiornamento dei fabbisogni standard, in sede di intese in Conferenza Stato-città ed autonomie locali vengano aggiornati l'entità del fondo e le fonti di finanziamento;

l) adotti inoltre il Governo le iniziative necessarie, nell'attuazione delle disposizioni concernenti il fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, affinché non si tenga conto, ai fini della sua determinazione di tale fondo, delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale;

m) valuti il Governo, alla luce dei risultati dell'emersione in sede di prima applicazione del presente provvedimento e degli effetti redistributivi, se non sia possibile introdurre, a decorrere dal 2014, elementi di progressività nella determinazione delle aliquote della cedolare;

n) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire il coordinamento della disciplina relativa all'abitazione principale contenuta nel decreto legislativo con le altre disposizioni della legislazione statale;

o) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire l'aggiornamento e l'attribuzione delle classi catastali da parte dei Comuni sulla base della normativa vigente;

p) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della riforma fiscale allo studio, la riduzione dell'aliquota IVA sulle attività legate al turismo, allineandola alle aliquote dei paesi del Mediterraneo (Spagna, Francia, Grecia, ecc.), nostri naturali concorrenti, al fine di compensare le misure previste con l'imposta di soggiorno per i comuni, a tutela della competitività delle imprese turistiche italiane;

q) individui il Governo gli strumenti più idonei per assicurare che la tempestiva adozione di una riforma organica del sistema tributario nazionale si collochi in un quadro organico di federalismo fiscale, quale risulta dall'attuazione della legge n. 42 del 2009 per i comuni, le province e le Regioni;

r) valuti il Governo, anche nella previsione di una riforma fiscale complessiva, l'opportunità di prevedere misure in favore delle famiglie, tenendo conto anche del numero dei figli a carico.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Esame di modifiche dello Statuto sociale della RAI (Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1974, n. 428 (*Esame e rinvio*) 221

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (*Seguito della discussione e rinvio*) 221

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Interviene per la RAI il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle 14.20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

SEDE CONSULTIVA

Esame di modifiche dello Statuto sociale della RAI. (Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1974, n. 428).

(Esame e rinvio).

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, riferisce su alcune modifiche apportate allo Statuto sociale della RAI, sulle quali la Commissione deve esprimere un parere, rese necessarie dalla legge finanziaria 2008 e dalla normativa di recepimento della direttiva comunitaria in materia di revisioni legali.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni.

(Seguito della discussione e rinvio).

Riprende il seguito della discussione, sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il deputato CAPARINI (LNP), auspicando che l'elaborazione di un testo con-

diviso comporti anche una semplificazione delle premesse introduttive, ritiene condivisibili l'ipotesi di nuovi *format* e le specificazioni contenute nella proposta del senatore Butti, con particolare riferimento alla responsabilità del conduttore, mentre ritiene apprezzabile l'impostazione strutturale della proposta del senatore Morri.

Ringraziando per i contributi ricevuti, i relatori BUTTI (PdL) e MORRI (PD) si riservano di valutarli quanto prima con attenzione; in particolare, il senatore BUTTI (PdL) ritiene necessario predisporre ad un lavoro congiunto, senza ulteriori dilazioni.

Si apre quindi un dibattito sulle modalità di svolgimento dei lavori successivi.

Il PRESIDENTE invita a tener conto dell'evoluzione della realtà in cui si opera e sollecita una rappresentazione dei suggerimenti eventualmente recepiti.

Il relatore MORRI (PD) specifica come dal dibattito svolto e da alcune vicende che si verificano nel corso di alcuni programmi televisivi abbia sviluppato un certo scetticismo circa la possibilità di addivenire ad un testo unitario, ritenendo evidente l'intenzione prioritaria da parte della maggioranza di imbrigliare i conduttori televisivi.

Secondo il deputato LAINATI (PdL) il problema del pluralismo emerge più dalla conduzione delle trasmissioni che non dalle telefonate in diretta.

Il deputato BELTRANDI (PD) ritiene che esista comunque un problema serio, dati gli eventi cui si assiste. Propone pertanto ai due relatori di svolgere una riflessione e di lavorare poi congiunta-

mente in modo da poter disporre la prossima settimana di un testo, che dovrà necessariamente essere inattaccabile, su cui la Commissione potrà deliberare.

Preannunciando l'invio di propri suggerimenti, il senatore VITA (PD) ritiene necessario interrogarsi circa il margine di flessibilità della discussione, in quanto al giorno d'oggi un atto di indirizzo dovrebbe diversificarsi rispetto al passato laddove il pluralismo deve essere riferito ad ambiti ben più ampi della conta delle presenze dei politici, attenendo più in generale alle grandi tendenze culturali.

Auspiciando l'elaborazione di un testo condiviso, il deputato MERLO (PD) sottolinea come il radicato bipolarismo televisivo impedisca oggi l'individuazione di punti di convergenza. Quello che però rischia di diventare vittima della situazione è il servizio pubblico, per cui assumono particolare rilevanza le modalità di approvazione del documento che sarà predisposto.

Il PRESIDENTE rinnova l'invito ai relatori ad un lavoro congiunto e ad un serio confronto.

Concordando su tale ipotesi, e ritenendo possibile riprendere dalla prossima settimana l'esame più costruttivo sull'argomento in titolo, il senatore BUTTI (PdL) giudica condivisibili molte delle osservazioni fatte dal senatore Vita, pur valutandole però non propriamente riferite al concetto di pluralismo e ritenendo necessario evitare un eccessivo ampliamento del tema in discussione.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	223
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.	
Audizione del Delegato per l'Europa del Sud dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Laurent Jolles	223
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	224

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 12.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che è stata acquisita la prescritta intesa in merito alla proroga al 30 giugno 2011 del termine dell'indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione il cui termine è scaduto il 31 dicembre 2010.

Propone pertanto di deliberare la proroga del termine al 30 giugno 2011.

(Il Comitato approva).

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Delegato per l'Europa del Sud dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Laurent Jolles.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Delegato per l'Europa del Sud dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Laurent JOLLES, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Piergiorgio STIFFONI (LNP) e Massimo LIVI BACCI (PD), nonché, i deputati Ivano STRIZZOLO (PD) e Vincenzo TADDEI (PdL).

Il Delegato per l'Europa del Sud dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Laurent JOLLES, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Laurent Jolles e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 1° febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Alessandro Marescotti, su questioni concernenti la tutela della salute dei minori	225
AVVERTENZA	225

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° febbraio 2011.

Audizione informale di Alessandro Marescotti, su questioni concernenti la tutela della salute dei minori.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.35 alle 14.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDAGINE CONOSCITIVA

*Su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza:
Esame del documento conclusivo.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	226
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza
del presidente Giovanni FAVA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 15.10 alle 15.30.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro informale con il Ministro per il Commercio e l'Industria dell'Unione indiana, Anand Sharma	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
<i>ERRATA CORRIGE</i>	4

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

COMITATO RISTRETTO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPoste, UGL COMUNICAZIONI, CONFSAI e FAILP-CISAL, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313)	6
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazioni nella composizione della Commissione	8
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 320 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
Schemi di decreto del Ministro dell'interno concernenti l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010, rispettivamente, al capitolo 2309 – piano gestionale 1 e al capitolo 2309 – piano gestionale 2. Atti nn. 324 e 325 (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	8

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
---	----

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Deliberazione n. 22 del 2010 e relazione della Corte dei conti concernente la gestione delle opere segretate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	14
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo. Emendamenti C. 2774-A Barbieri (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	16
Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. Emendamenti C. 3720-A Schirru ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	16
AVVERTENZA	16

II Giustizia**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI. COM(2010)95 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	17
--	----

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	23
Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737 Sen. Li Gotti, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25

SEDE REFERENTE:

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	29
AVVERTENZA	28

III Affari esteri e comunitari**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sugli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite (<i>Seguito esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di modifica alla proposta di documento conclusivo</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Documento conclusivo approvato dalla commissione</i>)	34

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Gruppo Medaglie d'Oro al Valor militare d'Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante « Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate »	45
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante « Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate »	45
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale Arma di Cavalleria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante « Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate »	45
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale Carabinieri, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante « Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate »	46

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinate (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	46
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	47
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Testo unificato C. 3222 Moffa e abbinate (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	46
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	48
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	49

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	67

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	51
--	----

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di riformulazione della risoluzione 7-00476 presentata dal relatore</i>) .	79

SEDE CONSULTIVA:

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva a favore dei disabili. C. 3720-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	59
Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. C. 2774-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	59

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 320 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	61
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	64
ERRATA CORRIGE	66

VI Finanze**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	86
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	86
Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 ed abbinate (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	94
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	96

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti. Atto n. 312 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	95
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	95

VII Cultura, scienza e istruzione**COMITATO DEI NOVE:**

Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo. C. 2774-A Barbieri	97
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	97
Sull'ordine dei lavori	97
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008. C. 3994 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	98
AVVERTENZA	100

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE CONSULTIVA:**

Commercializzazione del metano per l'autotrazione. Nuovo testo C. 2172 Saglia ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
---	-----

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	103
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Italo Cerise a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso. Nomina n. 94 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
RISOLUZIONI:	
7-00465 Mariani: sull'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa.	
7-00475 Guido Dussin: sull'introduzione del pedaggio nel tratto di strada Firenze-Siena (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	106
7-00393 Bratti, 7-00405 Zamparutti e 7-00479 Ghiglia: iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo(a)pirene (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione</i>)	109
ALLEGATO (Testo unificato)	111
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. Atto n. 309 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	113
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. Atto n. 311 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	113
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla commissione)	119
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto di un ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea. Atto n. 318 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	114
SEDE REFERENTE:	
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	120
Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Nuovo testo C. 3403 Zeller (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	116
ALLEGATO 3 (Emendamenti)	122
Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
AUDIZIONI:	
Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino, sul piano della logistica elaborato dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	118

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

- Proposta di nomina del dottor Guido Pierpaolo Bortoni a presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 95.
- Proposta di nomina del presidente di sezione Luigi Carbone a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 96.
- Proposta di nomina del consigliere Rocco Colicchio a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 97.
- Proposta di nomina della professoressa Valeria Termini a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 98.
- Proposta di nomina del dottor Alberto Biancardi a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 99 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 123

AUDIZIONI:

- Audizione dell'ingegnere Guido Pierpaolo Bortoni nell'ambito della proposta di nomina a presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 95 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e conclusione*) 125

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 126

SEDE REFERENTE:

- Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni e C. 3951 Montagnoli (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 3953 Calero Ciman*) 127

XI Lavoro pubblico e privato

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

- Variazioni nella composizione della Commissione 132
- Sulla programmazione dei lavori della Commissione 132

COMITATO DEI NOVE:

- Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. C. 3720-3908-A 133

COMITATO RISTRETTO:

- Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio 133

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

- Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo 134

COMITATO RISTRETTO:

- Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri 134

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI:

5-03766 Di Biagio: Iniziative a tutela della concorrenza e del mercato nel settore della panificazione, con particolare riferimento alla disciplina del confezionamento del pane .	135
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	138

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale città delle ciliegie sulle problematiche del comparto della ciliegicoltura	137
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2744 Cenni « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare ».	
Audizione del professor Pier Luigi Rossi, medico specialista in scienza dell'alimentazione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2744 Cenni: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare »	137

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	140
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del disegno di legge C. 3866 – Nomina di un comitato ristretto</i>)	141

SEDE CONSULTIVA:

Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 Saglia e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	141
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	142

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Atto n. 308 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	149
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. Atto n. 309 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. Atto n. 311 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	147
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	150
AVVERTENZA	147

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	151
---	-----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	151
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere presentata dal relatore sen. Barbolini</i>)	157
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo alla nuova proposta di parere del relatore on. La Loggia, presentata dal sen. Belisario</i>)	175
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di modifica alla proposta di parere del relatore on. La Loggia</i>)	191
ALLEGATO 4 (<i>Riformulazioni proposte dal relatore La Loggia alle modifiche presentate al proprio parere</i>)	216
ALLEGATO 5 (<i>Proposte integrative del relatore La Loggia alla propria proposta di parere</i>) .	218

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

SEDE CONSULTIVA:

Esame di modifiche dello Statuto sociale della RAI (Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1974, n. 428 (<i>Esame e rinvio</i>))	221
--	-----

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	221
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	223
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Delegato per l'Europa del Sud dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Laurent Jolles	223
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	224
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Alessandro Marescotti, su questioni concernenti la tutela della salute dei minori	225
--	-----

AVVERTENZA	225
------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	226
---	-----

PAGINA BIANCA

€ 12,60



16SMC0004330